SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

UFFICIO DI SEGRETERIA

# SENTENZE
# DELLA CORTE COSTITUZIONALE

*Bollettino n.* **3**

dicembre 1963

Bal 1-7-

S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A

Ufficio di Segreteria

SENTENZE PRONUNCIATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Bollettino n. 3

pervenute alla Presidenza dal
14 luglio al 31 dicembre 1963.

Diritto al giudice naturale in rapporto alla istruzione sommaria effettuata dal procuratore generale presso la Corte d'appello
(Sentenza n. 148 del 1963)

La Corte prende in esame il 1° comma dell'articolo 284 del Codice di procedura penale, la cui ultima ipotesi prevede che il procuratore generale presso la Corte di appello possa procedere direttamente, in base a querele, denuncie, istanze, eccetera, alla istruzione sommaria; norma impugnata in relazione all'articolo 25 della Costituzione.

Al riguardo la Corte:

1) nega che la effettuazione dell'istruttoria sommaria da parte del procuratore generale comporti lo spostamento della competenza in ordine al procedimento dal giudice istruttore alla sezione istruttoria: i provvedimenti giurisdizionali che potranno rendersi necessari durante la istruzione saranno richiesti dal procuratore generale al giudice istruttore e non alla sezione istruttoria;

2) nega altresì che nella nozione di giudice, cui si riferisce l'articolo 25 della Costituzione, possa comprendersi anche il pubblico ministero, come mostrano gli articoli 107 e 108 della Costituzione che distinguono il pubblico ministero dai magistrati giudicanti, e come ha indirettamente affermato la Corte stes-

sa nella sentenza n.40 del 1963, ritenendo che il pubblico ministero non ha competenza ad emettere provvedimenti decisori, come quello di promuovere il procedimento di legittimità costituzionale.

La sentenza pertanto dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 234, 1° comma, ultima ipotesi, del Codice di procedura penale.

o

o o

Obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero in rapporto all'attività del Prefetto conseguente alle trasgressioni delle norme sulla bonifica delle paludi (Sentenza n.154 del 1963)

La Corte prende in esame l'articolo 378, 3° comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248 allegato F, in materia di bonifica delle paludi e dei terreni palustri, il quale stabilisce che "il Prefetto promuove l'azione penale allorchè lo giudichi necessario ed opportuno"; norma impugnata in relazione all'articolo 112 della Costituzione, il quale attribuisce al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Al riguardo la Corte:

1) afferma che l'espressione "il Prefetto promuove l'azione penale" - che si trova anche in altre vecchie leggi speciali relative alle acque, alle opere pubbliche, eccetera - non è tecnicamente precisa, ma è usata in forma impropria "per significare che l'autorità amministrativa ha facoltà di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria fatti che ritiene penalmente rilevanti e di richiedere il procedimento penale";

2) rileva che la norma impugnata e l'articolo 112 della Costituzione sono diretti a soggetti diversi (l'una al Prefetto, l'altra al pubblico ministero), e si riferiscono a due fasi distinte (l'una alla fase amministrativa anteriore al procedimento penale, l'altra all'attività giurisdizionale); perciò la norma impugnata, pur attribuendo al Prefetto una discrezionale facoltà di segnalazione del fatto, non vale a limitare, ostacolare o condizionare l'attività del pubblico ministero il quale "rimane sempre libero di promuovere l'azione penale quando comunque - con o senza denuncia - venga a conoscenza della sussistenza del reato".

La sentenza dichiara pertanto non fondata la questione

di legittimità dell'articolo 378, 3° comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248 allegato F.

o

o o

Principio di eguaglianza in materia tributaria in rapporto alla cosiddetta addizionale E.C.A. (Sentenza n 155 del 1963)

La Corte prende in esame gli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1961, n.1346, la quale estende l'applicazione della cosiddetta addizionale E.C.A.; norme denunciate per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione in quanto, con l'imporre l'addizionale ai soli tributi principali esigibili dal 1° gennaio 1961, quale che sia l'anno cui questi si riferiscono, verrebbero a creare una ingiustificata disparità di trattamento fra contribuenti.

Osserva la Corte che la questione è fondata, perchè "dato un pregresso periodo d'imposta, i contribuenti che siano stati iscritti per il tributo principale nei ruoli di seconda serie del 1960, hanno dovuto pagare l'addizionale nella misura prevista dalla legge denunciata...: invece gli altri contribuenti - che rispetto a quello stesso periodo d'imposta erano gravati da analoga obbligazione tributaria... ma per avventura sono stati iscritti nei ruoli di prima serie dal 1960 - sono sfuggiti all'addizionale prevista dalla legge denunciata: infatti nei confronti di costoro l'imposta principale si è resa esigibile anteriormente al 1° gennaio 1961 e perciò la norma denunciata non li tocca".

La Corte rileva che non vale obiettare che l'addizionale si giustifica col beneficio che il contribuente ha tratto col ritardo nel pagamento dell'imposta principale. A parte infatti che tale vantaggio "è compensato, almeno di recente, dall'obbligo di pagare gli interessi sulle somme dovute a titolo d'imposta", risulta che "il legislatore non è stato mosso dall'intento di disciplinare in modo disuguale situazioni da esso ritenute disuguali, ma ha emanato la legge con la sola preoccupazione delle necessità di bilancio".

La sentenza pertanto dichiara la illegittimità del 1° e 2° comma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1961, n.1346, in quanto si riferiscono rispettivamente a periodi d'imposta anteriori al 1960 o al 1959-60 e al 1961 o al 1960-61; dichiara invece non fondata la questione relativa all'articolo 3 della stessa legge il quale, limitandosi a regolare la riscossione dell'addizionale in virtù dell'articolo precedente, resta valido nei limiti di validità di quest'ultimo.

o

o o

Diritto al giudice naturale e garanzia dell'indipendenza dei giudici, in rapporto alle temporanee destinazioni dei magistrati in supplenza di altri (Sentenza n. 156 del 1963)

La Corte prende in esame l'articolo 101, 2° comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nella parte in cui dispone che un pretore( o un aggiunto giudiziario) di altro mandamento del distretto può, su designazione del procuratore generale, essere destinato, con decreto del Presidente della Corte d'appello, a compiere temporaneamente le funzioni di un pretore mancante o impedito; norma impugnata in relazione agli articoli 25, 105 e 107 della Costituzione.

Al riguardo la Corte rileva preliminarmente la sindacabilità della norma denunciata, malgrado l'esistenza della VII disposizione transitoria e finale della Costituzione, secondo la quale "fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente". Essendo infatti avvenuta, con la legge 24 marzo 1958 n.195 sul Consiglio superiore della magistratura e col decreto presidenziale 16 settembre 1958, n.916, recante le norme di attuazione, una revisione, sia pure parziale, dell'ordinamento giudiziario preesistente, è chiaro che "le norme conservate non possono sfuggire al sindacato di legittimità costituzionale".

In relazione all'articolo 25 della Costituzione, la Corte osserva peraltro che la regola secondo cui "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" comporta - secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenza n.88 del 1962 e sentenze nn.50, 110, 122, 130 del 1963)- che la competenza dei giudici deve essere determinata in via generale, che le deroghe alla competenza devono essere circon-

date da adeguate garanzie e che la costituzione degli organi giudicanti non deve aver luogo in vista di un singolo processo. Tale regola non esclude però che ai vuoti (permanenti o temporanei) determinatisi negli organi giudiziari si faccia fronte, secondo i casi, in via permanente (mediante "l'assegnazione" di nuovi magistrati) o in via temporanea (mediante "supplenze", "sostituzioni", "applicazioni"). Sotto questo profilo la norma denunciata non può perciò considerarsi illegittima.

In riferimento agli articoli 105 e 107 della Costituzione, i quali sanciscono l'inamovibilità dei magistrati riservandone le "assegnazioni" ed i "trasferimenti" al Consiglio superiore della magistratura, la Corte afferma che le suddette norme sono poste a presidio della "sede" e della "funzione" del magistrato nel senso tradizionale di beni facenti parte del suo "stato giuridico". Ma, come esorbita da questo ambito la ripartizione dei magistrati tra le sezioni di un organo giudiziario composito, così non vi rientra neppure la temporanea destinazione di un magistrato (resa necessaria da ragioni contingenti) ad un ufficio diverso da quello cui egli era stato"assegnato". Anche sotto questo profilo la norma denunciata non può dunque considerarsi illegittima.

La sentenza pertanto dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo101, 2° comma del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.

o

o o

Limitazione della durata della delega legislativa in rapporto al termine per la pubblicazione delle leggi (Sentenza n.163 del 1963)

La Corte prende in esame la legge delegante 4 febbraio 1958, n.572, il decreto legislativo 27 ottobre 1958, n.956 e il testo unico 15 giugno 1959, n.393, in materia di circolazione stradale, denunciati in relazione agli articoli 73 e 76 della Costituzione.

La legge delegante 4 febbraio 1958, n.572, infatti, promulgata in tale data, è stata pubblicata solo il 13 giugno 1958, sicchè le norme delegate da emanarsi entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge, sono state in pratica emesse otto mesi dopo la promulgazione della legge di delega, col decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n.956; e l'abnorme ritardo della pubblicazione della legge - pur non dando luogo a sua incostituzionabilità, perchè la pubblicazione non incide sulla validità ma solo sull'efficacia dell'atto (vedi anche sentenza n.39 del 1959) - si ripercuoterebbe sulla validità del decreto delegato poichè il "tempo limitato " entro cui deve esercitarsi la delega comporterebbe che, quando esso sia fatto decorrere, come nella specie, dalla pubblicazione della legge, la pubblicazione stessa dovrebbe seguire subito la promulgazione. Dalla illegittimità del decreto del 1958 discenderebbe poi quella del testo unico del 1959, che contiene anche le disposizioni di quel decreto.

Osserva la Corte - di fronte ad alcuni dubbi prospettati al riguardo - che la durata del potere delegato è sufficientemente determinata in ossequio alla Costituzione, quando ne siano in qualunque modo individuati il momento iniziale e quello finale. E non c'è dubbio che tale individuazione può consistere anche nel far coincidere il dies a quo con la entrata in vigore (o

con la pubblicazione) della legge di delega.

Senonchè, in questi casi, è necessario che la prescrizione dell'articolo 73 della Costituzione, secondo cui la pubblicazione della legge deve avvenire "subito dopo" la promulgazione, sia rigorosamente adempiuta, nel senso che la pubblicazione deve eseguirsi senza altro indugio oltre quello richiesto dall'espletamento delle attività materiali necessarie. "Se altrimenti si ritenesse, l'esercizio della funzione delegata non risulterebbe più limitato al tempo stabilito dal legislatore, come prescrive il citato articolo 76, ma prolungabile ad arbitrio dell'organo cui è affidato l'esercizio stesso". Né, secondo la Corte, l'inosservanza della prescrizione dell'articolo 73 è priva di sanzioni che non siano meramente politiche, perchè quando essa abbia per effetto "l'emanazione del decreto legislativo al di là dei limiti stabiliti dalla legge delegante con riferimento alla data della propria entrata in vigore, non può non importare l'invalidità del decreto medesimo".

Non sembra tuttavia - prosegue la Corte - che nella specie "la tardiva pubblicazione della legge n.572 del 1958 possa esser fatta valere per invalidare il decreto legislativo impugnato . Infatti risulta che il Parlamento, con la legge 24 gennaio 1959, n.4, emessa prima ancora che scadesse il termine fissato per la entrata in vigore del decreto delegato, provvide a prolungarlo fino al 15 marzo 1959, e successivamente, con legge del 26 aprile 1959, n.207, dispose un'ulteriore proroga. Da tale circostanza deve dedursi che il Parlamento, anche se non ha provveduto a disporre in modo formale il prolungamento del termine precedentemente stabilito per l'esercizio del potere delegato, ebbe tuttavia a prendere atto del ritardo nell'adempimento del compito affidato al Governo e conseguentemente esso è venuto a perdere ogni carattere elusivo della volontà del legislatore".

La sentenza pertanto dichiara non fondata la questione di legittimità della legge 4 febbraio 1958, n.572, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n.956 e del testo unico 15 giugno 1959, n. 393.

o

o o

Approvazione dei bilanci e dei consuntivi statali da parte del Parlamento, in rapporto alla gestione della Cassa depositi e prestiti (Sentenza n.165 del 1963)

La Corte prende in esame l'articolo 5 del libro 1°, del testo unico 2 gennaio 1913, n.453 e l'articolo 1 del regio decreto legge 26 gennaio 1933, n.241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n.773, i quali dispongono che i rendiconti consuntivi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono approvati da una apposita Commissione di vigilanza; norme denunciate in relazione all'articolo 81, 1° comma, della Costituzione, il quale impone che i bilanci e i consuntivi delle Amministrazioni statali siano approvati dal Parlamento.

Nel dibattimento innanzi alla Corte non è stato posto il problema della legittimazione della Corte dei conti, che aveva pronunciato l'ordinanza di rimessione, a sollevare questioni di costituzionalità in sede di parificazione dei consuntivi.

La Corte, dopo aver sottoposto le disposizioni denunciate ad un esame sistematico, al fine di definire le attribuzioni della Cassa depositi e prestiti, afferma che questa, pur essendo un'Amministrazione statale, attua "una forma particolare di decentramento funzionale che non può non riflettersi anche nel campo della gestione contabile e dei controlli". D'altra parte la peculiarità delle norme sulla Cassa, che la sottraggono fra l'altro anche all'ingerenza della Ragioneria generale dello Stato, non significa rinuncia al controllo pubblico sulla sua attività, ma istituzione di un controllo particolare, distinto da quello comune sulla spesa pubblica, in quanto diretto ad impedire che l'approvazione dei rendiconti perda rilievo nell'ambito della generale approvazione dei rendiconti statali.

In questo stato di cose, stabilito da norme anteriori

alla Costituzione, l'intervento di essa non è stato tale da comportare la sopravvenuta illegittimità di quelle norme. Infatti la nozione di bilancio e di rendiconto accolta dal costituente vi comprende solo le entrate e le spese statali nel senso proprio e tradizionale; è la nozione cioè, che si era venuta concretamente definendo nel nostro ordinamento, e nell'ambito della quale non erano ricompresi i rendiconti della Cassa depositi e prestiti.

Nè vale obiettare che il rendiconto della Cassa è soggetto alla parificazione da parte della Corte dei conti, parificazione che di regola è preordinata al fine della diretta presentazione dei consuntivi al Parlamento. Non è sostenibile, rileva la Corte costituzionale, "la tesi di una natura del procedimento di parificazione tale da comportare la incostituzionalità di tutte le norme che prevedono e regolano l'approvazione di un rendiconto, soggetto alla parificazione della Corte dei conti, da parte di un organo diverso dal Parlamento." Anche se ragioni di armonia consiglierebbero di adottare un altro sistema per la approvazione dei rendiconti della Cassa, "non si può concludere per la incostituzionabilità del sistema vigente".

La sentenza pertanto dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 5, 1° libro, del testo unico 2 gennaio 1913, n.453 e dell'articolo 1 del regio decreto legge 26 gennaio 1933, n.241.

o

o o

Eguaglianza dei cittadini e diritto di difesa in rapporto alla restituzione dei mutui fondiari (Sentenza n.166 del 1963)

La Corte prende in esame l'articolo 39 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n.646, il quale abilita l'istituto di credito a chiedere esecutivamente il pagamento integrale delle somme mutuate, senza previa pronuncia da parte dei giudice circa la risoluzione del contratto di mutuo; norma denunciata in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Al riguardo la Corte:

1) osserva che le speciali garanzie assicurate agli istituti di credito fondiario e agrario dalla norma impugnata rispondono a particolari esigenze di questo settore; perciò la speciale posizione in cui in virtù della norma stessa vengono a trovarsi i mutuatari rispetto agli istituti di credito e rispetto a coloro che contraggono mutui in genere, avendo una sua precisa e concreta giustificazione, non dà luogo ad alcuna arbitraria discriminazione;

2) nega che la norma in esame leda il diritto di difesa del mutuatario, in quando non gli preclude la possibilità di agire con i mezzi concessi dalla legge in materia di esecuzione.

La sentenza pertanto dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 39 del testo unico 16 luglio 1905, n.646.

o

o o

Elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (Sentenza n.168 del 1963)

La Corte prende in esame la legge 24 marzo 1958, n.195, istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura, denunciata in relazione agli articoli 48, 72, 4° comma, 104, 105, 107 e 110 della Costituzione.

La prima questione affrontata riguarda la legittimità dell'intera legge in relazione al disposto dell'articolo 72, 4° comma, della Costituzione il quale impone, per l'approvazione delle leggi in "materia costituzionale", l'adozione della procedura parlamentare ordinaria; la legge in esame invece venne approvata, alla Camera dei deputati, con procedura decentrata, da parte di una Commissione permanente.

In proposito la Corte osserva che l'articolo 72, 4° comma, della Costituzione deve essere interpretato in coordinazione col successivo articolo 138, riferendosi entrambi allo stesso oggetto, e cioè alle leggi costituzionali o di revisione della Costituzione. Così, mentre l'articolo 138 concerne le garanzie che circondano le leggi costituzionali, mediante la seconda lettura, l'intervallo non minore di tre mesi, l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento e il referendum, il citato 4° comma dell'articolo 72 "opera nel senso di escludere espressamente la procedura decentrata riguardo a quelle norme alle quali il Parlamento, per finalità di carattere politico, intenda attribuire efficacia di legge costituzionale". Non opera invece, tale comma, per le leggi ordinarie, come quella in esame, per le quali pertanto la procedura decentrata può essere validamente seguita.

Prima di passare all'esame delle singole norme denunciate, la Corte risponde ad un preliminare rilievo, secondo il

quale le modalità di costituzione del Consiglio superiore adottate dal legislatore non garantirebbero l'indipendenza della Magistratura, osservando che "l'indipendenza della Magistratura trova la prima fondamentale garanzia nel senso del dovere dei magistrati e nella loro obbedienza alle legge morale". Lo stesso sistema, d'altro lato, non appare alla Corte inidoneo a quel fine.

In particolare, l'articolo 23, 1° comma, della legge (il quale prevede che sei componenti del Consiglio siano eletti fra i magistrati di Cassazione, a fronte dei quattro eletti fra i magistrati di Tribunale e di Appello) non viola gli articoli 104, 4° comma, e 107, 3° comma, della Costituzione, i quali rispettivamente stabiliscono che i componenti del Consiglio sono scelti fra le varie categorie di magistrati, e che questi si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni.

Premesso che, in genere, la Costituzione lascia la disciplina della materia elettorale al legislatore ordinario, e che questo accade anche nel caso del Consiglio superiore, la Corte rileva che le citate norme costituzionali non sanciscono una assoluta parificazione dei magistrati. Parificazione che sussiste solo in rapporto all'esercizio delle funzioni istituzionali, non invece in rapporto alla posizione soggettiva che ciascun magistrato assume nell'ordinamento giudiziario. La disposizione impugnata, ispirandosi non tanto al numero dei componenti le varie categorie di magistrati, bensì alla loro qualificazione o al loro prestigio, non è in contrasto con la Costituzione, anche perchè è lecito al legislatore ordinario regolare in modo diverso situazioni differenziate quando, come nel caso, ve ne è logica giustificazione.

Per quanto riguarda poi l'elettorato attivo, regolato dall'articolo 23, 3° comma, della legge, la Corte non ritiene

sussistente il contrasto con l'articolo 48 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza del voto, nè coi principi desumibili dagli articoli 104, 105, 107, secondo i quali nel Consiglio superiore la Magistratura dovrebbe essere rappresentata con carattere unitario ed omogeneo e non già in relazione alle singole categorie. Il principio dell'uguaglianza del voto, infatti, "deve intendersi nel senso del divieto del voto plurimo o multiplo e della pari efficacia potenziale del medesimo". La norma denunciata, con l'attribuire a tutti indistintamente i magistrati il diritto di voto, pur adottando il sistema della votazione per categorie in corrispondenza con l'eleggibilità, anch'essa per categorie, stabilita dalla Costituzione, "non impedisce che i magistrati siano posti in grado di esprimere il voto in perfetta parità fra loro e, rispetto all'eletto, con pari efficacia". D'altra parte, a proposito della omogeneità della rappresentanza, la Corte rileva che - anche se la distinzione per categorie è sancita solo per l'elettorato passivo - non a torto il legislatore ordinario si è attenuto al medesimo criterio per la formazione dei collegi elettorali (vedi anche sentenza n.111 del 1963 a proposito dei giudici della Corte costituzionale), "dato lo speciale carattere dell'organo elettivo, preposto dalla Costituzione al governo della Magistratura e per garantirne l'indipendenza". E se la lamentata mancanza di omogeneità veramente sussistesse, essa non deriverebbe già dalla norma denunciata, bensì dalla Costituzione stessa che, per la scelta dei componenti del Consiglio, si riferisce appunto alle varie categorie di magistrati.

Neppure fondata, prosegue la Corte, è la questione relativa al 4° comma dell'articolo 23, che esclude dall'elettorato attivo gli uditori giudiziari: questi, superate le prove di concorso, entrano a far parte della Magistratura, ma non conseguono, per ciò solo, la stabilità, nè sono investiti per legge delle funzioni giurisdizionali.

Altrettanto va detto dell'articolo 17 (nella parte in cui precisa che i provvedimenti del Consiglio superiore sono adottati con decreto del Capo dello Stato o del Ministro) in relazione all'articolo 105 della Costituzione. Se invero i magistrati non possono ritenersi inquadrati nell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, ciò non vuol dire tuttavia che la Magistratura sia avulsa dall'ordinamento generale dello Stato, stante il carattere unitario di questo, che risulta dall'articolo 5 della Costituzione. La relazione al progetto della Costituzione, del resto, rivela in proposito che non si intendeva dare alla Magistratura una forma piena di autogoverno.

La Corte ritiene invece fondata la questione relativa alla legittimità dell'articolo 11 della legge ( il quale pone come necessaria la richiesta del Ministro per promuovere le deliberazioni del Consiglio riguardanti i magistrati) in riferimento agli articoli 104, 1° comma, 105 e 110 della Costituzione.

Al riguardo la Corte respinge l'intepretazione restrittiva dell'articolo 110, secondo la quale i servizi giudiziari la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno capo al Ministro sarebbero solo quelli inerenti al personale delle cancellerie, agli ufficiale giudiziari, ai locali, eccetera. Se l'autonomia della Magistratura esclude ogni intervento dell'esecutivo sullo status dei magistrati, tuttavia essa (che non è integrale e non comprende, ad esempio, anche l'autonomia finanziaria) impone che fra Ministro e Consiglio superiore, nel rispetto della competenza di ciascuno, vi sia una collaborazione; e questa comporta che i servizi affidati al guardasigilli comprendano anche l'organizzazione degli uffici nella loro efficienza numerica e la sorveglianza sul loro funzionamento in relazione all'attività e al comportamento dei magistrati addetti. Ciò è tanto vero che l'articolo 107, 2° comma, della Costituzione prevede che il Ministro possa

promuovere l'azione disciplinare contro un magistrato, mentre per altro verso il Ministro stesso è responsabile verso il Parlamento in relazione alle predette attribuzioni ed ai connessi oneri finanziari.

La Corte afferma tuttavia che l'avere posto l'iniziativa del Ministro come esclusivo mezzo per promuovere l'attività del Consiglio fa concludere per l'illegittimità della disposizione. Il potere di condizionare in tale modo l'attività dell'organo collegiale lede l'autonomia di esso e contrasta coi precetti della Costituzione.

La sentenza pertanto dichiara non fondate le questioni relative alla legge nel suo complesso ed agli articoli 17, 1° comma, e 23, 1°, 3° e 4° comma, mentre dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 11, 1° comma.

o

o o

Appartenenza della funzione legislativa al Parlamento, in rapporto alla attribuzione del valore di legge ai contratti collettivi (Sentenza n.169 del 1963)

La Corte prende in esame la legge di delega 14 luglio 1959, n.741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, denunciata in riferimento all'articolo 70 della Costituzione perchè, col prescrivere che "nella emanazione delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge", questa avrebbe violato il principio secondo il quale la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Osserva la Corte che con la sentenza n.106 del 1962 era già stata disattesa la tesi secondo la quale, in base alla legge impugnata, fonte regolatrice dei rapporti di lavoro diventassero non già le leggi delegate bensì i contratti collettivi.

La nuova impugnativa - col sostenere che il Parlamento o il Governo delegato avrebbero deliberato norme contenenti solo la sanzione, lasciando che il precetto fosse in definitiva posto dagli accordi sindacali - non è in sostanza che una ulteriore argomentazione a favore della tesi già respinta dalla Corte.

Nel ribadire che, col sistema adottato, fonte regolatrice dei rapporti di lavoro resta la legge, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità della legge 17 luglio 1959, n.741.

o

o o

Diritto di difesa giurisdizionale in rapporto al procedimento penale per decreto (Sentenza n.170 del 1963)

La Corte prende in esame gli articoli da 506 a 510 del Codice di procedura penale, i quali disciplinano il procedimento per decreto, denunciati in rapporto all'articolo 24, 2° comma, della Costituzione.

Al riguardo la Corte ribadisce la propria giurisprudenza, secondo la quale (sentenza n.46 del 1957) il diritto di difesa va inteso esclusivamente come possibilità effettiva del suo esperimento, sicchè non lo ferisce la legge che ne adegua le modalità di esercizio alle speciali caratteristiche di struttura dal singolo procedimento, essendo sufficiente che della difesa vengano realizzati lo scopo e la funzione.

A questi criteri risponde il procedimento per decreto. La difesa può infatti esperirsi, e con la stessa ampiezza, nella medesima sede dibattimentale ove si sarebbe esercitata se non fosse stato emanato il decreto di condanna; nella fase anteriore alla emissione del decreto nulla vieta che la parte-se a conoscenza del procedimento - faccia conoscere le proprie difese al giudice e che questi le ascolti o le solleciti; la mancata opposizione al decreto rende questo esecutivo non perchè si dia valore ad una pronunzia emessa inaudita parte, ma perchè l'inerzia delle parte dimostra che essa non vuole difendersi.

La sentenza pertanto dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli da 506 a 510 di procedura penale.

o

o o

Eguaglianza dei cittadini e disciplina costituzionale dell'amnistia in rapporto ai recenti provvedimenti di clemenza (Sentenza n.171 del 1963)

La Corte prende in esame l'articolo 151 del Codice penale, che disciplina l'amnistia, la legge 23 gennaio 1963, n.2, recante delega del Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto e il decreto presidenziale 24 gennaio 1963, n.5, recante concessione di amnistia e indulto, denunciati in rapporto agli articoli 3 e 79 della Costituzione.

Al riguardo la Corte:

1) rileva che nessun fondamento ha l'asserita violazione del principio di eguaglianza da parte dell'articolo 151 del Codice penale, oltrechè da parte dei surriferiti provvedimenti di clemenza, poichè è lo stesso articolo 79 della Costituzione che contempla l'istituto dell'amnistia il fatto che chi viene condannato prima di un'amnistia soffre in tutto o in parte la pena, mentre nessuna pena sopporta chi è condannato dopo, si risolve non in una disparità di diritto, ma in una mera ed inevitabile disparità di fatto;

2) afferma che la puntuale disciplina dell'amnistia da parte della legge di delega, nella specie verificatasi, non contrasta con l'articolo 79 della Costituzione. Il costituente si propose bensì, per una esigenza di tecnicismo e di tempestività, di incoraggiare il Parlamento a lasciare al decreto la specificazione del contenuto dei provvedimenti di clemenza, escludendo che questi fossero direttamente adottati con legge; ma non enunciò, neppure per implicito, un divieto per la legge di delega di disciplinare essa stessa completamente la materia;

3) nega che i provvedimenti denunciati violino il 2° comma dell'articolo 79, per avere esteso l'applicazione dell'amnistia a fatti che, essendo contemplati da proposte di amnistia precedenti a quella divenuta legge, erano stati commessi successivamente

alle proposte stesse. Quelle proposte, rileva la Corte, "non confluirono affatto nell'iter della legge, non essendo state dal Parlamento nè riunite per un esame unitario, al disegno di legge governativo, nè in alcun modo considerate in occasione dell'esame di questo, e anzi non essendo mai state poste in discussione".

La sentenza pertanto dichiara non fondata la questione di legittimità relativa all'articolo 151 del Codice penale, alla legge 23 gennaio 1963, n.2, e al decreto presidenziale 24 gennaio 1963, n.5.

o

o o

Principio di eguaglianza in materia tributaria, in rapporto all'imposta di ricchezza mobile (Sentenza n.174 del 1963)

La Corte prende in esame l'articolo 2 della legge 25 febbraio 1960, n.163, in forza del quale gli enti tassabili in base a bilancio per il 1951-52 sono obbligati a pagare, per il primo semestre del 1952, una imposta di ricchezza mobile doppia di quella dovuta secondo la legge del tempo (articolo 2 decreto presidenziale 4 novembre 1951, n.1582); norma denunciata in rapporto all'articolo 53 della Costituzione.

Al riguardo la Corte, dopo aver fatto la storia delle varie leggi susseguitesi nella materia, spiega che la norma impugnata è intesa a riparare ad un errore nel quale era incorso il Governo, col decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n.1582, interpretando la legislazione precedente. E cioè essa ha lo scopo di far pagare ai contribuenti un semestre d'imposta al quale, in base al suddetto decreto, erano sfuggiti pur essendovi tenuti per legge.

Pur riferendosi a situazioni passate, la norma in esame non ha dunque introdotto nuove imposte, di cui si possa sospettare la sproporzione rispetto alla capacità contributiva dei soggetti tassati.

La sentenza pertanto dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1960, n.163.

o

o o

Sono altresì pervenute le seguenti sentenze:

n.157: che dichiara la inammissibilità della questione di legittimità dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, e dell'articolo 15 del relativo regolamento esecutivo (regio decreto 10 marzo 1904, n.108) sollevata da un Consiglio comunale in sede diversa dal contenzioso elettorale, perchè il Consiglio comunale esercita funzioni giurisdizionali solo in materia elettorale;

n.162: che dichiara infondata la questione di legittimità dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.818, in quanto non sussiste eccesso di delega nei confronti della legge 4 aprile 1952, n.218;

n.164: che risolve un conflitto di attribuzioni fra lo Stato e la Regione sarda;

n.167: che dichiara inammissibile la questione di legittimità del decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n.2, in quanto si tratta di atto che non ha nè forma nè forza di legge;

n.172: che dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'articolo 94, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1954, in quanto si tratta di atto sfornito di forza di legge.

QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI PARTICOLARE INTERESSE, SOLLEVATE CON ORDINANZE DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE, PERVENUTE DALL'AGOSTO AL DICEMBRE 1963

Sono state rimesse alla decisione della Corte costituzionale questioni di legittimità concernenti le seguenti disposizioni:

1) articolo 82 del testo unico 16 maggio 1960, n.570 sulla composizione ed elezione degli organi comunali e provinciali, per il possibile contrasto col divieto di istituzione di giurisdizioni speciali (ordinanza del Comune di Mordano):

2) articolo 4 della legge 27 gennaio 1963, n.19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale, per l'asserito contrasto col principio dell'eguaglianza fra i cittadini e con il diritto di difesa giurisdizionale (ordinanza del Pretore di S. Donà di Piave).

3) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1963, n.5, recante concessione di amnistia e indulto, per il possibile contrasto con il principio dell'eguaglianza dei cittadini (ordinanza del Tribunale di Brescia);

4) legge 6 dicembre 1962, n.1643, istitutiva dell'E.N.E.L., per il possibile contrasto con gli articoli 67, 43, 4, 41, 3 e 11 della Costituzione (ordinanza del Conciliatore di Milano);

5) articoli 164 del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale, sulla pubblicazione di notizie relative a procedimenti giudiziari, per il possibile contrasto con l'articolo 21 della Costituzione (ordinanza del Tribunale di Bologna);

6) articoli 1 e 8 della legge 4 aprile 1956, n.212, sulla disciplina della propaganda elettorale, per il possibile contrasto con l'articolo 21 della Costituzione (ordinanza del Pretore di Lipari);

7) articolo 134 del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773, riguardante l'esercizio della vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari da parte di enti o privati, per l'eventuale contrasto con l'articolo 5 della Costituzione (ordinanza del Pretore di Oppido Mamertina);

8) articoli 1 e 7 della legge 12 giugno 1962, n.567, in materia di affitto di fondi rustici, per il possibile contrasto con gli articoli 41 e 101 della Costituzione (ordinanza del Tribunale di Cremona);

9) legge 22 ottobre 1954, n.1041, che disciplina la produzione, il commercio e l'impiego degli stupefacenti, per il possibile contrasto con l'articolo 25 della Costituzione (ordinanza del Tribunale di Massa);

10) articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n.604, recante agevolazioni tributarie alla piccola proprietà contadina, per il possibile contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione (ordinanza della Corte di appello di Trento);

11) articoli 128 e 131 del Codice di procedura penale, relativi al gratuito patrocinio, per il possibile contrasto con gli articoli 24 e 35 della Costituzione (ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta).

La prima sentenza della Corte Costituzionale è stata pubblicata il 5-6-56. (vedi Registro delle G.U. 1956)

O - Indica la data delle Ordinanze

O - Indica la data delle Sentenze

Tener presente che tutte le sentenze riguardanti i conflitti di attribuzione fra le Regioni e lo Stato ecc., non vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

1) Tener presente che le precedenti sentenze si trovano nel registro della G.U. sotto la voce: "Corte Costituzionale", anno 1956

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 8-3-57 | - | La Corte Costituz.le - 1. Respinge l'eccez.ne di inricevibilità sollevata dalla Soc. Liguigas di Milano; 2. Dichiara la improponibilità que stione legittimità costituz.le R.D. 21-8-37, n. 1716; 3. Dichiara la illegittimità costituz.le norme conte nute nell'art. 9 R.D.L. 20-6-35, n. 1425, e art. 2 R.D.L. 19[illegible] n. 2302, parti che disciplinano l'imposiz.ne e l'accerta mento contributi dovuti soggetti diversi dagli enti pubblici, in riferimento all'art. 23 della Costituz.ne. Così deciso in Roma, sede Corte Costituz.le 8-3-57. Depositata in Cancelleria 18-3-57. Il cancelliere capo: Cucarelli | 77 - 23-3-57 | Edizione speciale (per stanziamento contributi dovuti da soggetti diversi dagli enti pubblici) |
| 8-3-57 | - | La Corte Costituz.le, pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti come in epigrafe, dichia ra la illegittimità costituzionale norma con tenuta nell'art. 25 T.U. legge di P.S. del 18-6-31, n. 773, nella parte che implica l'obbligo del preav viso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose luoghi aperti al pubblico, sede Corte Costituz.le 8-3-57. Depositata in Cancelleria 18-3-57. Il cancelliere capo: Cucarelli | 74 | 74 (funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti) Sentenza 8-3-57, n. 45. |
| 22-3-57 | - | Corte Costituz.le - Il Presidente della Corte Costituz.le di notizia che la Corte con ordinanza 18-3-57 depositata in Cancelleria 22-3-57, ritenuto che l'esame rile vanza soluzione questione legittimità costituz.le fini giudizio principale e la dimostraz.ne che questo non poteva essere definito indipendentemente da soluzione di tale questione non sono sopravvenuti, ha ordinato la costituz.ne atti al Tribunale di Voghera. Roma, 22-3-57. p. Il Presidente G. Azzariti | 90 6-4-57 | Ed. Speciale (Restituzione atti al Tribunale di Voghera) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 90 - 2. Speciale |
| 31-1-57 | - | Ordinanza emessa 31-1-57 dal Tribunale di Lagonegro nel procedimento vertente tra Frangipane Domenico e Randellini Luigi, Francesco, Pietro, Dante e Marcello (R. 37 Reg. ord. 1957). | 6-4-57 |
| 26-2-57 | - | Id. emessa 26-2-57 pretore di Acciaroso nel procedimento penale a carico di Giordano Elvira e Graziani Leonetto (R. 35 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 29-11-56 | - | Id. emessa 29-11-56 Tribunale di Bari nel procedimento civile promosso da Zezza Luigi ed altri contro la Sez. speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania (R. 38 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 23-1-57 | - | Id. emessa 23-1-57 Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Vicini Francesco Paolo ed altri (R. 34 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 23-2-57 | - | Id. emessa 23-2-57 pretore di Rovereto in qualità di giudice tavolare nel procedimento volontaria giurisdiz.ne tra l'Istituto di credito fondiario Regione Tridentina e Lamicela Giuseppina (R. 36 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 27-12-56 | - | Id. emessa 27-12-56 Tribunale di Bari nel procedimento civile promosso dalla Pia Fondazione "Buoni Giovani Barone" in Foggia contro Sez.ne speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania (R. 39 Reg. Ord. 57). | Id. |
| 9-1-57 | - | Id. emessa 9-1-57 Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Balducci Gaetano (R. 40 Reg. ord. 1957) | 97 13-4-57 |
| 31-1-57 | - | Id. emessa 31-1-57 pretore di Bari nel procedimento penale carico di Papandrea Amelio (R. 45 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 22-2-57 | - | Id. emessa 22-2-57 pretore di Gubbio nel procedimento vertente tra Rosini Adriano e Cocchi Domenico (N. 42 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 22-3-57 | - | Id. emessa 22-3-57 pretore Città della Pieve nel procedimento tra Rosini Umberto e Cini Pietro Ademo (R. 43 Reg. ord. 1957). | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 97 | Uff. Speciale |
| 20-2-57 | - | Ordinanza emessa 20-2-57 pretore di Gubbio nel procedimento Martini Aldo e Fagioli Guido (R. 41 Reg. ord. 1957). | 13-4-57 | |
| 13-4-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 13-4-57 depositata in Cancelleria 17-4-57, respinta l'eccez.ne di inammissibilità sollevata dall'Avv.ra gen.le dello Stato, ha accolto, invece, proposto dal Pres.te Giunta prov.le di Bolzano, ha dichiarato la illegittimità costituz.le della legge Regione Trentino-Alto Adige 16-11-56, n. 15, concernente "agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali per operazioni di credito", in riferimento art. 73 Statuto speciale per Trentino-Alto Adige (Roma, 17-4-57). | 104 20-4-57 | Uff. " (Piccole e medie imprese industriali della Regione Trentino-Alto Adige) |
| 9-4-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte, con sentenza 9-4-57 depositata Cancelleria 13-4-57 ha dichiarato la illegittimità costituz.le citata legge, nella parte che si riferisce all'importo minimo giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, in riferimento disposizione contenuta 2° comma art. 36 Statuto per la Regione siciliana. (Roma, 13-4-57). | 104 20-4-57 | Uff. " (Imposte sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (Regione Siciliana)) |
| 8-4-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte, con sentenza 8-4-57 depositata in cancelleria 13-4-57 ha dichiarato la illegittimità costituz.le norme contenute artt. 4 e 6 citata legge regionale, in riferimento art. 25, 1° comma della Costituz.ne e all'art. 17 Statuto spec. le Reg.ne siciliana | Uff. | " (Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi negli uffici esistenti nella Regione Siciliana) |
| 13-4-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 13-4-57 depositata Cancelleria 17-4-57 respinta l'eccez.ne inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione siciliana, contenente agevolazioni fiscali per mezzo opera materiale da costruz.ne nei cimiteri. | Uff. | " (Agevolazioni fiscali per costruzione loculi nei cimiteri) |
| 5-4-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 5-4-57 depositata Cancelleria 13-4-57 - ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le norme contenute negli artt. 11 e 13 R.D.L. 14-11-26, n. 1923, in riferimento art. 41 Costituz.ne. Detta questione era stata proposta con l'ordinanza 16-7-56 giudice istruttore tribunale di Bolzano emessa procedimento penale a carico di Nonna Rupert ed altri G.U. n. 266 del 20-10-56. | Uff. | " |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 104 2ª serie |
| 5-4-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 5-4-57 - depositata Cancelleria 13-4-57 - la Corte Costituz.le respinte le eccez.ni inammissibilità proposte dall'Avv.ra gen. Stato, ha dichiarato non fondata la questione relativa legittimità costituz.le art. 4 norme attuaz.ne approvate con D. Reale 9-8-55, n. 666, riferimento artt. 76 e 77 Costituzione. Detta questione era stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ordinanza 13-6-56 Tribunale di Napoli emessa procd.to penale carico di Amendola Antonio ed altri G.U. n. 240 del 22-9-56; 2) Ordinanza 20-6-56 Tribunale di Napoli emessa nel procedimento penale carico di Guarino Francesco, G.U. n. 240 del 22-9-56. (Amendola Antonio e Guarino Francesco) | 20-4-57 |
| 9-4-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 9-4-57 - depositata Cancelleria 17-4-57 - ha dichiarato non fondata la questione legittimità costituz.le norme contenute artt. 8, 13, 21 e 27 legge 29-4-49, n. 263, relaz.ne artt. 2, 3, 4 e 16 Costituz.ne. Detta questione era stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ordinanza 25-7-56 Tribunale di Salerno, nel procedimento penale carico di De Santis Carmine ed altri, pubblicata nella G.U. 266 del 20-10-56; 2) Ordinanza 28-11-56 Pretore di Galatina n. 11 del 12-1-57. (De Santis Carmine) | Id. " |
| 10-4-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 10-4-57 - depositata Cancelleria 17-4-57 - la Corte Cost.le, respinte ogni altra eccez.ne inammissibilità sollevata dall'Avv.ra Stato, ha dichiarato non fondata la questione legittimità costituz.le norme contenute nell'art. 2 R.D. 10-5-23, n. 1792, e ha dichiarato improponibile questione di legittimità costituz.le R.D. 27-24 concernente imposta fabbricaz.ne spiriti. Dette questioni erano state proposte con le seguenti: 1) Ord.za 9-11-56 Corte appello di Torino procedimento penale carico Praschetto Aldo, pubbl. G.U. n. 11 del 12-1-57; 2) Ordinanza 5-12-56 Corte appello di Torino nel procedimento penale a carico di Cimmaco Angelo, pubbl. nella G.U. n. 11 del 12-1-57. (Praschetto Aldo e Cimmaco Angelo) | Id. " |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 104 - 8 Speciale | |
| 10-4-57 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, a sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 10-4-57 depositata Cancelleria 17-4-57 - la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondata la questione relativa alla costituz.le art 529, 2° comma, Codice penale, in riferimento art. 39 della Costituz.ne. Detta questione era stata proposta con l'ordinanza 27-6-56 del Pretore di Ferno emessa nel procedimento penale a carico di Tranfaglia Nazareno, pubblicata nella G.U. n. 247 del 29-9-56. | 20-4-57 | (Tranfaglia Nazareno) |
| 22-1-57 | — | Ordinanza emessa 22-1-57 Tribunale di Trani nel procedimento civile promosso da Tondolo Pasquale contro la Commissione comunale della M.O.A. di Minervino Murge (N. 40 Reg. ord. 1957). | Id. | " |
| 18-12-56 | — | Id. Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Santanocito Giuseppe contro Russo Velis Salvatore (N. 43 Reg. ord. 1957). | Id. | " |
| 18-12-56 | — | Id. emessa 18-12-56 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da La Rosa Carmelo ed altri contro Russo Velis Salvatore (N. 44 Reg. ord. 1957). | Id. | " |
| 17-3-57 | — | Id. emessa 17-3-57 dal Pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico di Bellon Dionigi, pervenuta alla Cancelleria Corte Costituz.le il 15-3-57 (N. 47 Reg. ord. 1957). Il Presidente<br>Roma, 17-4-57. G. Azzariti | Id. | " |
| 21-1-57 | — | Ordinanza emessa 21-1-57 dal Pretore di Noto nel procedimento penale a carico di Salvo Michele ed altri (N. 46 Reg. ord. 1957). | 114 4-5-57 | " |
| 31-1-57 | — | Id. emessa 31-1-57 Corte appello di Cagliari nel procedimento civile promosso da Piercy Vera ed altri (N. 50 Reg. ord. 57 | Id. | " |
| 25-3-57 | — | Id. emessa 25-3-57 Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Carlini Marco. | Id. | " |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | Espropriaz.ni | 136 |
| 13-5-57 | - | La Corte Costituz.le - Reietta la eccez.ne pregiudiz.le proposta dall'Avvocatura gen.le dello Stato; dichiara l'illegittimità costituz.le dei DD. PP. RR. nn. 807 e 839 del 31-8-51, in riferimento norme contenute negli artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne e nell'art. 20, ultimo comma, legge 21-10-50, n. 841, in quanto essi non hanno fatto salva, in sede di determinaz.ne quota da espropriare, alienaz.ni poste in essere entro termine stabilito art. 4 della legge 18-5-51, n. 333, ed ai sensi D. Lgt. 24-2-48, n. 114, per la costituz.ne della piccola proprietà contadina, ratificato dalla legge 18-3-50, n. 144. Dichiara non fondate le altre questioni legittimità costituz.le concernenti stesse norme artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituzione e negli artt. 3, 4, 8 e 9 legge 21-10-50, n. 841, proposte con la ordinanza 15-3-56 della Corte Cassaz.ne, Sez.ni Unite civili. Così deciso in Roma, 13-5-57 - Depositata in Cancelleria il 25-5-57. | Gd. 29-5-57 |
| 14-5-57 | - | La Corte Costituz.le - Pronunz.a con unica sentenza, nei giudizi riuniti in epigrafe; Respinte le eccez.ni pregiudiz.li dedotte dall'Avvocatura dello Stato; Dichiara l'illegittimità costituz.le del decreto P.R. 28-12-52, n. 4055, pubblicato nella g.U. del 23-1-53, in relazione all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, e in riferimento artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituzione, in quanto, quota di proprietà terriera espropriata confronti Soc. "Il Solco", ha conferito con atto rogato comune di Cintella Pagonico per le legittimazione degli usi civici. Roma, 14-5-57. Depositata in Cancelleria 25-5-57. | Gd. |

(Espropriaz.ni per costituz.ne piccola proprietà contadina in Puglia e Lucania)

(Espropriaz.ni confronti Soc. "Il Solco")

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 136 | |
| 15-5-57 | - | La Corte Costituz.le - Respinta la eccez.ne pregiudiz.le sollevata dall'Avv.ra gen.le dello Stato; dichiara costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 16-9-51, n. 1022, per la parte in cui espropria terreni compresi nel limite di 300 ettari, in riferimento norme contenute negli artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne e nell'art. 2 legge 12-5-50, n. 230. Roma 15-5-57. Depositata in Cancelleria 25-5-57. | 29-5-57 | (Espropriaz.ne terreni limite 300 ettari) |
| 16-5-57 | - | La Corte Costituz.le - Respinta la eccez.ne pregiudiz.le proposta dall'Avv.ra gen.le dello Stato; dichiara non fondate questioni legittimità costituz.le legge 21-10-50, n. 841, e D.P.R. 6-12-52, n. 4249, in riferimento norme contenute artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne e nell'art. 5 legge 12-5-50, n. 230, proposte con l'ordinanza 12-7-56 Corte d'appello di Bari, pronunciate nella causa promossa da Cattano Giuseppe e fratte contro Ges.ne speciale per riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania. Dichiara la illegittimità costituz.le D.P.R. n. 4249 in data 6-12-52, in riferimento norme contenute negli artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne e nell'art. 29, 1° comma, legge 21-10-50, n. 841, in quanto dispone la espropriaz.ne di un fondo donato in contemplaz.ne di matrimonio. Roma, 16-5-57. Depositata in cancelleria 25-5-57. | 7-6-57 | (Riforma fondiaria Ente Puglie e Lucania) |
| 16-5-57 | - | La Corte Costituz.le - Respinta la eccez.ne pregiudiz.le proposta dall'Avv.ra gen.le dello Stato, dichiara la illegittimità costituz.le D.P.R. - 19-11-52, n. 2080, in riferimento norme contenute negli artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne, nell'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, e nelle tabelle allegate - Roma, 16-5-57. Depositata in Cancelleria 25-5-57. | 7-6-57 | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 136 |
| 25-5-57 | - | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia che con ordinanza (6-5-57) depositata in Cancelleria il 25-5-57. considerato che, per i termini cui si estrinse l'ordinanza Tribunale di Ronza, non è stato motivato giudizio rilevanza e questa omissione, per particolarità della fattispecie, con forte incertezze sull'oggetto stesso giudizio legittimità costituz.le, ha ordinato la restituz.ne atti al Tribunale di Ronza - Roma, 25-5-57. | 29-5-57 |
| 25-5-57 | - | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza (11-5-57) depositata in Cancelleria il 25-5-57 - considerato che la rilevanza, fine giudizio instaurato davanti Tribunale di Cosenza, della questione legittimità costituz.le sottoposta suo esame, non risulta sufficientemente dimostrata nell'ordinanza di rinvio, ha ordinato la restituzione atti Tribunale di Cosenza. | Id. |
| 25-5-57 | - | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia che con ordinanza (11-5-57) depositata in Cancelleria il 25-5-57 -, considerato che l'ordinanza Corte appello di Bari non è stata una omissione completa valutazione rilevanza questione legittimità rimasse alla Corte Cost.le rispetto giudizio principale, che la legge tassativamente esige, ha ordinato la restituz.ne atti Corte appello di Bari. | Id. |
| 11-5-57 | - | Il Pres. Corte Costituz.le - dà notizia che è stato depositato in Cancelleria ricorso prodotto dal Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana, a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento art. 127 della Costituz.ne, contro la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 2-5-57, recante: "Norme per applicaz.ne nel territorio Regione siciliana dicina imposta sulle Soc. e modificazioni in materia imposte indirette sugli affari". Roma, 11-5-57. | Id. |

(Rancè Ivan-sizio e Conte del Delta Padano)

(Bratace Rossini, Ufficio Istruzione e Stile, Soc. F.C.I.O.V.I.E. e Barone Alfonso).

(Conte Chiaramonte e altri e Ogr.ne speciale per riforma fondiaria Zona Puglia e Lucania)

(Imposte indirette sugli affari nel territorio Regione Siciliana)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 136 | |
| 16-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria ricorso prodotto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferim.to art. 127 della Costituz.ne, contro la legge approvata dall'Assemblea reg.le siciliana nella seduta 2-5-57, recante: "Disciplina dei trasferimenti assegnazioni e permute di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana". Roma, 16-5-57. | 29-5-57 | (Maestri elementari - trasferimenti ecc.) |
| 25-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 15-5-57 - depositata in Cancelleria 25-5-57 - la Corte Cost.le, respinta la eccez.ne pregiudiz.le proposta dall'Avv.ra gen.le dello Stato, ha dichiarata non fondata la questione legittimità costituz.le D.P.R. 28-12-52, n. 4269, in riferimento agli artt. 76 e 77, 1° comma, n. 3, D.P.R. 7-2-51, n. 67. Dette questione era stata proposta con l'ordinanza 30-5-56 Tribunale di Bari, pronunciata nel procedimento civile vertente fra Caprano Maria Addolorata e altro contro Domenico e Segr.ne speciale per la riforma fondiaria Ente Puglie e Lucania, pubblicata nella G.U. n. 240 del 22-9-56. Roma, 25-5-57. | Id. | (Lavoro fondiario e Assistenza Domenico e Segr.ne speciale riforma fondiaria Ente Puglie e Lucania) |
| 25-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 15-5-57 - depositata in Cancelleria 25-5-57 - la Corte Costituz.le, respinte questioni legittimità costituz.le meglio contenute negli artt. 42, 71, 77 e 113 della Costituz.ne e 1 e 4 della legge 21-10-50, n. 841. Dette questioni erano state proposte con l'ordinanza 13-4-56 della Corte di appello di Bologna pronunciata nella causa civile vertente tra Soc. Immobiliare (S.A.I.V.E.) e l'Ente per la colonizzazione della Padana, pubblicata nella G.U. n. 159 del 27-6-56. Roma, 25-5-57. | Id. | (Soc. Immobiliare (S.A.I.V.E.) e Ente colonizzazione della Padana) |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 25-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 19-5-57 - depositata in Cancelleria 25-5-57 - la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le artt. 42 legge reg.le siciliana di riforma fondiaria 27-12-50, n. 104, 7 e 8 della legge 12-5-50, n. 230 e 10 della legge 21-10-50, n. 841, in relaz.ne art. 42 della Costituz.ne. Detta questione era stata proposta con 5 ordinanze in date 25-5-56 della Corte d'appello di Palermo pronunciate nei procedimenti civili promossi da D'Alì Giacomo, Schiavo Pia e Sierio fu Di Giuseppina contro l'Assessorato reg.le siciliano agricoltura e foreste e contro l'Ente Riforma fondiaria in Sicilia (E.R.A.S.), pubblicate nella G.U. del 25, 28-7 e 4-8-56 e in quella della Regione siciliana 27-7-56. Roma, 25-5-57. | 136 29-5-57 |
| 25-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 19-5-57 - depositata in Cancelleria 25-5-57 - la Corte Costituz.le, reietta l'eccezione pregiudiziale proposta dall'Avv. dello Stato, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituz.le R.D.L. 19-11-52, n. 2337, in riferimento norme contenute negli artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituzione, nell'art. 4 della legge 21-10-50, n. 841, essendo dette questioni erano state proposte con l'ordinanza 26-6-56 del Tribunale di Lecce, pronunciata nella causa civile vertente tra Persone Alessandro e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglie e Lucania, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 213 del 25-8-56. Roma, 25-5-57. | Id. |

(D'Alì Giacomo, Schiavo Pia e Sierio fu Giuseppina contro Assessorato reg.le siciliano agricoltura e foreste e Ente Riforma fondiaria in Sicilia (E.R.A.S.)

(Persone Alessandro e Sezione speciale riforma fondiaria Ente Puglie e Lucania)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 136 |
| 25-5-57 | — | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, a sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 11-5-57 depositata in Cancelleria 25-5-57 - la Corte Costituz.le, respinta l'eccez.ne pregiudiz.le dell'Avv.ra dello Stato, ha dichiarate non fondate questioni legittimità costituz.le; a) artt. 5 legge 12-5-50, n. 230, e 1 legge 21-10-50, n. 841, in riferimento agli artt. 76 e 113 della Costituz.ne b) D.P.R. 28-12-52, n. 4208, relaz.ne art. 3 legge 21-10-50, n. 841, in riferimento artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne Dette questioni erano state fatte insorgere con ord.za 28-6-56 della Corte d'appello di Napoli, emessa nella causa civile tra Farina Giuseppe e Legale rappr.te Opera Naz. Combattenti per la riforma fondiaria nella Campania, pubblicata nella G.U. n. 220 del 1-9-56 - Roma, 25-5-57. | 29-5-57 |
| 25-5-57 | — | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, a sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 16-5-57 depositata in Cancelleria 25-5-56 - la Corte Costituz.le, respinta l'eccez.ne pregiudiz.le dell'Avv.ra dello Stato, ha dichiarate non fondata questione legittimità costituz.le D.P.R. 28-12-52, n. 4208, in relaz.ne artt. 4 e 20 legge 21-10-50, n. 841, e all'art. 2 legge 18-5-51, n. 333, e in riferimento artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne. Detta questione era stata proposta con ord. Corte appello di Napoli, emessa 28-6-56 nel procedimento civile fra Cosimini Nella, Cosimini Lina e la Legale rappr.te Opera naz. Combattenti per la riforma fondiaria nella Campania, pubblicata nella G.U. n. 227 dell'8-9-56 - Roma, 25-5-57. | Id. |

(Farina Giuseppe e Legale rappr.te Opera Naz. Combattenti per riforma fondiaria nella Campania)

(Cosimini Lina e Legale rappr.te Opera Combattenti per riforma fondiaria nella Campania)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 136 |
| 25-5-57 | – | La Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 14-5-57 depositata in Cancelleria 25-5-57 la Corte Costituz.le, respinta l'eccez.ne pregiudiz.le sollevata dall'Avv.ra gen.le Stato, ha dichiarata non fondata questione legittimità costituz.le art. 18, 1° comma e 2°, della legge 21-10-50, n. 841, relaz.ne art. 42 della Costituz.ne. Detta questione sulla legittimità costituz.le era stata proposta con ordinanza 7-6-56 della Corte appello di Cagliari pronunciata nella causa civile tra Soc. fondiaria agricola Sirrena e l'Ente per la trasformaz.ne fondiaria e agraria in Sardegna, pubblicata nella G.U. n. 213 del 25-8-56. – Roma, 25-5-57. | 29-5-57 |
| 25-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, con sentenza 15-5-57 depositata in Cancelleria 25-5-57 la Corte Costituz.le, respinta l'eccez.ne di inammissibilità costituz.le norme contenute art. 5 legge 12-5-50, n. 230, e dei DD.PP.RR. 14-5-52, n. 614 e 3-10-52, n. 1539, in riferimento norme contenute negli artt. 76 e 77 della Costituz.ne nonchè DD.PP.RR. in riferimento norme contenute nell'art. 4 della legge 21-10-50, n. 841. Dette questioni erano state proposte con l'ordinanza 24-5-56 Tribunale di Bologna pronunciata causa civile tra Garbagnati Luigi e Biffi Antonia contro l'Ente per la colonizzaz.ne Delta Padana e il Ministero dell'agricoltura e foreste, pubbl.ta nella G.U. n. 227 dell'8-9-56. – Roma, 25-5-57. | Id. |

(Soc. fondiaria agricola Sirrena e Ente trasformaz.ne fondiaria e agraria in Sardegna)

(Garbagnati Luigi e Biffi Antonia Ed il Min.o agricoltura e foreste)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 136 |
| 25-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, a sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, con sentenza 15-5-57 depositata in Cancelleria 25-5-57 – la Corte Costituz.le, respinta l'eccezione pregiudiziale proposta dall'Avv.ra gen.le dello Stato, ha dichiarate non fondate questioni legittimità costituz.le art. 28 legge 27-10-50, n. 841, riferimento norme contenute negli artt. 43, 44 e 73, 3° comma, della Costituz.ne. Dette questioni erano state proposte con l'ordinanza 25-5-56 Corte appello di Bari, pronunciate nel procedimento civile fra Romanazzi Carducci Guglielmo e la Sez.ne speciale per la riforma fondiaria Ente Puglie e Lucania, pubbl. nella G. U. n. 227 dell'8-9-56. – Roma, 25-5-57. | 29-5-57 |
| 25-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, a sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, con sentenza 14-5-57 depositata in Cancelleria 25-5-57 – la Corte Costituz.le, respinta l'eccezione pregiudiziale proposta dall'Avv.ra gen.le dello Stato, ha dichiarato non fondate questioni legittimità costituz.le legge 21-10-50, n. 841, e D.P.R. 7-2-51, n. 67, in riferimento norme contenute artt. 3, 44, 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne, nonché DD.PP.RR. 29-11-52, nn. 3048 e 3042, riferimento norme contenute artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne e della legge 21-10-50, n. 841. Dette questioni erano state proposte con due ordinanze 8-6-56 Tribunale di Bari, pronunciate nei procedimenti civili promossi l'uno dal Avv. Ugo Granafei e l'altro germani Ugo e Giuseppina Granafei contro la Sez.ne speciale per riforma fondiaria Ente Puglie e Lucania, pubbl.te nella G. U. n. 213 del 25-5-57. | Id. |

(Romanazzi Carducci Sez. speciale per riforma fondiaria Ente Puglie e Lucania)

(Ugo Granafei e Giuseppina Granafei contro Sez. speciale per riforma fondiaria Ente Puglie e Lucania)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 25-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, con sentenza 14-5-57 – depositata in Cancelleria 25-5-57 – la Corte Costituz.le, respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avv.ra di Stato, ha dichiarata non fondata la questione legittimità costituz.le D.P.R. 24-12-51, n. 1452, in riferimento norme contenute negli artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituzione e nell'art. 2 legge 12-5-50, n. 230. Detta questione era stata proposta con ordinanza 28-2-56 della Corte d'Appello di Catanzaro pronunciata nella causa civile tra Nasturzio Francesco Ettore e l'Opera valorizzaz.ne Sila, pubblicata nella G.U. n. 116 del 12-5-56. – Roma, 25-5-57. (Nasturzio Francesco Ettore e Opera valorizzazione Sila). | 136 29-5-57 |
| 25-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, con sentenza 15-5-57 – depositata in Cancelleria 25-5-57 – la Corte Costituz.le, respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avv.ra dello Stato, ha dichiarate non fondate questioni legittimità costituz.le norme contenute nell'art. 44 della Costituzione nonché D.P.R. 28-12-52, n. 4170, per violazione suddette leggi. Dette questioni erano state proposte con l'ordinanza 21-3-56 Tribunale Venezia pronunciata causa civile tra Ente Nazionale Risi e Ente per la colonizzazione Delta Padano, pubblicata nella G.U. n. 240, del 22-9-56. – Roma, 25-5-57. (Ente Nazionale Risi e Ente colonizzazione Delta Padano) | Id. |
| 25-5-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, con sentenza 15-5-57 – depositata in Cancelleria 25-5-57 – la Corte Costi | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 136 |
| | | tuz.le, respinte eccez.ni pregiudiz.li sollevate | 29-5-57 |
| | | dall'Avv.ra Stato, ha dichiarata non fondata questio- | |
| | | ne legittimità costituz.le D.P.R. 25-12-57, nn. 1478, | |
| | | 1481, 1487, in riferimento norme contenute negli artt. | |
| | | 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne e 27 legge 12-5-50, | |
| | | n. 230. Detta questione era stata proposta con l'or- | |
| | | dinanza 12-4-56 Tribunale di Cosenza pronunciata | |
| | | nella causa civile tra Boscarelli e l'Opera valorizzazione | |
| | | Sila, pubbl. nella G.U. n. 188 del 28-7-56. Roma, 25-5-57. | Zd. |
| 25-5-57 | - | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 | |
| | | Norme integrative 16-3-56, con sentenza 16-5-57 - de- | |
| | | positata in Cancelleria 25-5-57 - la Corte Costituz.le, | |
| | | respinta l'eccez.ne pregiudiz.le sollevata dall'Avv.ra | |
| | | gen.le Stato, ha dichiarato non fondata questione le- | |
| | | gittimità costituz.le D.P.R. 3-10-52, n. 1613, in relaz.ne | |
| | | art. 8 legge 12-5-51, n. 333. Detta questione era stata | |
| | | proposta con ordinanza 12-7-56 Tribunale Nuoro | |
| | | pronunciata nel procedimento civile tra Angio Pa- | |
| | | squale, Angio Salvatore e l'Ente per Trasformaz.ne | |
| | | fondiaria e agraria in Sardegna (ETFAS), pubbl.ta | |
| | | nella G.U. n. 240 del 22-9-56. Roma 25-5-57. | |
| 25-5-57 | - | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 | Zd. |
| | | Norme integrative 16-3-56, che con sentenza | |
| | | 13-5-57 - depositata in Cancelleria 25-5-57 - la | |
| | | Corte Costituz.le, respinta l'eccez.ne pregiudiz.le | |
| | | sollevata dall'Avv.ra Stato, ha dichiarato non fon- | |
| | | date questioni legittimità costituz.le relative: | |
| | | a) norme contenute artt: 5 legge 12-5-50, n. 230; 1 comma e | |
| | | 2; legge 21-10-50, n. 841, in rif.to norme contenute negli | |
| | | artt. 76, 77 e 113 della Costituz.ne; 4 della legge 21-10-50, | |

(Boscarelli e l'Opera valorizzaz.ne Sila).

(Angio Pasquale, Angio Salvatore e Ente trasformazione Sardegna (ETFAS)).

%

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 136 |
| | | n. 841, in riferimento norme contenute artt. 44 e 3 della Costituz.ne ecc. | 29-5-57 |
| | | b) D.P.R. 7-2-51, n. 69, in riferimento norme art. 44 della Costituz.ne e art. 1 legge 21-10-50, n. 841; | |
| | | c) DD.PP.RR. 29-11-52, nn. 2951, 2976 e 2977 in riferimento norme contenute negli artt. 76, 77 e 113 della Costituz.ne ed a tutte le disposizioni legislative sopra richiamate. Delle questioni erano state proposte con tre ordinanze in data 18-5-56 dal Tribunale di Bologna pronunciate nei procedimenti civili vertenti tra Manzoni Gabriella, la Soc. per azioni agraria "La Torre" la Soc. per az.ni agraria "Frezzaca" e l'Ente per la colonizzaz.ne del Delta Padano, pubblicate nella G.U. n. 195 del 4-8-56 | |
| | | Roma, 25-5-57. | |
| 25-5-57 | - | Il Pres. della Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 16-5-57 - depositata in Cancelleria 25-5-57 - la Corte Costituz.le, respinta l'eccez.ne pregiudiziale dedotta dall'Ente per la colonizzaz.ne D.P.R. 3-10-52, n. 1753, pubbl.ta nella G.U. 3-12-52, in relaz.ne art. 4 legge 21-10-50, n. 841, e in riferimento artt. 76 e 77, 1° comma, della Costituz.ne. Della questione era stata proposta con ordinanza Tribunale di Montefalciano emessa 19-12-56, nella causa civile tra Borghi Aldo e l'Ente per la colonizzaz.ne della Maremma toscana - Lg. pubbl.ta nella G.U. n. 27 del 30-1-57. | Id. |
| 4-4-57 | - | Ordinanza emessa 4-4-57 pretore di Rodica nel procedimento penale a carico di Lovato Battista (N. 55 Reg. ord. 1957). | Id. |

(Manzoni Gabriella e Soc. "La Torre", Soc. "Frezzaca" e Ente colonizz.ne delta Padano)

(Borghi Aldo e Ente colonizz.ne Maremma toscana - Lg.)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 156 |
| 5-4-57 | - | Ordinanza emessa 5-4-57 dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile promosso da Tirabelli Ma rio Consiglia contro Legge speciale per Riforma fondiaria in Puglia e Lucania. (N. 54 Reg. ord. 1957). | 29-5-57 |
| 27-3-57 | - | Ord. emessa 27-3-57 pretore di Vittuone nel procedimento penale a carico di Colette Mario (N. 53 Reg. ord. 1957). | Gazz. |
| 13-5-56 | - | Ord. emessa il 13-5-56 dal Tribunale di Salerno nel proced.to civile promosso da Agnetti Giuseppe contro l'Opera naz.le per i combattenti - Legge speciale per Riforma fondiaria in Campania (N. 56 Reg. ord. 1957 | Gazz. |
| 13-5-56 | - | Ord. emessa 13-5-56 pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico di Bosco Adolfo e Borelli Claudio (pervenuta cancelleria della Corte il 13-4-57 (N. 52 Reg. ord. 1957). | Gazz. |
| | | | 161 |
| 22-6-57 | - | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 7-6-57, depositata in Cancelleria 22-6-57, ritenuto che, a seguito pubblicaz.ne legge 27-12-56, n. 1414, sulla disciplina locaz.ni immobili adibiti uso albergo, pensione e locanda e rinnovo alberghiero, si rende necessaria una nuova valutaz.ne punto rilevanza, sia pure giudizio principale, questione sottoposta Corte Costituz.le, ha ordinato la restituz.ne atti al pretore di Avellino. Roma, 22-6-57. | 22-6-57 (Disciplina locaz.ni immobili adibiti uso albergo, pensione o locanda e rinnovo alberghiero). |
| 22-6-57 | - | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, inoltre, che con 31 ord.ze depositate in Cancelleria 22-6-57 - la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questioni legittimità costituz.le artt. 2, 18, 25, 113, 156, 157, 163 e 174 del T.U. leggi di P.S. approvato con R.D. 18-6-31, n. 773 ecc. Dette questioni sono state proposte con 31 Ordinanze. Roma, 22-6-57. | Gazz. (Artt. 2, 18, 25, 113, 156, 157, 163 e 174 Leggi di P.S.). |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 161 |
| 26-4-57 | – | Ordinanza emessa 26-4-57 dal giudice istrutto- re militare presso Tribunale militare ter- ritoriale di Cagliari nel procedimento penale carico di Bianco Marelli Giovanni (N. 59 Reg. ord. 1957) | 29-4-57 |
| 18-5-57 | – | Id. emessa 18-5-57 Tribunale di Pinerolo nel procedimento di omologazione, a norma art. 2350 Codice civile, Soc. fer. az.ni A.R.CO., sede Pinerolo. | |
| 25-5-57 | – | Id. emessa 21-5-57 pretore Cavalese in qua- lità di giudice tavolare nel procedimento pro- mosso dall'Istituto credito fondiario della Reg.ne Tridentina (N. 61 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 21-5-57 | – | Id. emessa 21-5-57 dal pretore di Cavalese in qualità di giudice tavolare nel procedi- mento promosso dall'Istituto credito fondia- rio Reg.ne Tridentina (N. 62 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 16-11-56 | – | Id. emessa 16-11-56 pretore di Calabritto nel procedimento penale carico di Ferrara Pasqua- lino e Del Sordo Amato (N. 58 Reg. ord. 1957. | Id. |
| 29-4-57 | – | Id. emessa 29-4-57 pretore di Como nel proce- dimento penale a carico di Maccarone Giovanni (N. 60 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 9-4-57 | – | Id. emessa 9-4-57 Tribunale di Varese nel procedimento penale carico di Guerrini Rosa ed altri (N. 57 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 25-5-57 | – | Id. emessa il 25-5-57 pretore di Cavalese in qualità di giudice tavolare nel procedimento promosso dall'Istituto di credito fondiario della Reg.ne Tridentina (N. 64 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 8-7-57 | – | La Corte Costituz.le - Visti gli artt. 26, comma 2°, e 29 della legge 11-3-53, n. 87, e l'art. 9, 2° comma, | 174 15-7-57 |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | e 15 Norme integrative per i giudizi davanti la Corte Costituz.le (G.U. n. 71 del 24-3-56). Pronunciando con unica sentenza 3-7-57 sulle questioni legittimità costituz.le proposte dal giudice istruttore militare di Cagliari con ordinanza data 21-5-56 e Tribunale militare territoriale stessa città con ordinanza 31-10-56 e specificate in epigrafe; Dichiara la illegittimità costituz.le disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 295 Codice procedura militare di pace, con riferimento art. 111, 1° comma, della Costituz.ne, nella parte in cui lo stesso art. 295 consente che sia "non motivata l'ordinanza con la quale il Tribunale Supremo militare decide in Camera di consiglio sulla rimessione precedenti penali da uno ad un altro tribunale militare.<br>Dichiara inoltre non fondata questione proposta dal giudice istruttore militare di Cagliari con ordinanza 21-5-56, sulla legittimità costituz.le norme contenute artt. 43 e seguenti dell'ordinamento giudiziario militare di pace, nonchè artt. 387, 401, 430 e 431 Codice procedura militare di pace, relativi composizione e competenza Tribunale Supremo militare, con riferimento art. 111 Costituz.ne e alla Disposizione VI, 2° comma, Norme transitorie e finali Costituz.ne stessa. Così deciso in Roma in Camera di Consiglio, sede Corte Cost.le 3-7-57. Depositata in Cancelleria l'8-7-57. | |
| 8-7-57 | — | La Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 4-7-57, depositata in Cancelleria l'8-7-57, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le artt. 9 e 10 legge regle siciliana 27-4-57, contenente "agevolazioni per lo sviluppo piccola proprietà contadina", in riferimento all'art. 14 dello Statuto Regione siciliana.<br>Roma, 8-7-57. | 174<br>13-7-57 |

(artt. 387, 401, 430 e 431 del Codice procedura militare di pace e art. 111 della Cost. rep. in materia militare Tr. Cagliari)

(Agevolazioni per lo sviluppo piccola proprietà contadina nella Regione siciliana)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 8-7-57 | – | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 26-6-57, depositata in Cancelleria l'8 luglio 1957, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le art. 13 legge 5-4-52, n. 11, dell'Assemblea Regionale della Sicilia sulla composiz.ne ed eleg.ne Organi Amministraz.ni comunali Regione siciliana con riferimento artt. 3, 5 e 51 della Costituz.ne. Roma, 8-7-57. | 13-7-57 |
| 8-7-57 | – | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 28-6-57, depositata in Cancelleria l'8-7-57, la Corte Costituz.le, respinta l'eccezne pregiudiz.le dedotta dalla difesa della Regne, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le artt. 1, 2 e 3 del disegno di legge Assemblea reg.le siciliana relativo a provvedimenti concernenti pagamento tributi sui terreni assegnati in applicazne legge di riforma agraria, in riferimento artt. 15 e 36 Statuto per la Regne siciliana. Roma, 8-7-57. | Id. |
| 8-7-57 | – | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 1°-7-57, depositata in Cancelleria l'8-7-57, la Corte Costituz.le, respinte le eccezni pregiudiz.li sollevate dalle difese delle parti in causa, ha dichiarato, in riferimento disposte artt. 17 e 36 dello Statuto per la Regne siciliana, l'illegittimità costituz.le del 1° comma dell'art. 1 della legge reg.le siciliana 23-1-57 recante "Aggiunte alla legge reg.le 18-1-49, n. 2, e successivo regolamento 25-5-50, n. 22" (organi fiscali per le nuove costruz.ni edilizie). Roma, 1-7-57. | Id. |

(Sulla composizione ed elezione Organi Amministrativi Comunali Regione siciliana)

(Pagamento tributi sui terreni in applicazione legge di riforma agraria nella Regione siciliana)

(Organi fiscali per le nuove costruzioni edilizie Regione siciliana)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 8-7-57 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ordinanza (26-6-57) depositata in Cancelleria l'8-7-57, la Corte Costituz.le, ritenuto che la rilevanza fini giudizio instaurato davanti Tribunale di Palermo, della questione di legittimità costituz.le sottoposta al suo esame, non appare sufficientemente dimostrata nell'ordinanza di rinvio, ha ordinato che gli atti restituiti al Tribunale di Palermo. Roma, 8-7-57. | 8-7-57 |
| 8-7-57 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza (25-6-57) depositata in Cancelleria l'8-7-57, la Corte Costituz.le, respinte eccez.ni pregiudiz.li proposte Avv.ra Stato, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le norma contenuta art. 5, 1° comma, D.Lvo Lt. 27-7-44, n. 159, contenente sanz.ni contro il fascismo, riferimento art. 25, 2° comma, della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 9-7-56 della Corte di Cassaz.ne, emessa nel giudizio di revisione del procedimento penale contro di Re Anna Michele, pubblicata nella G.U. n. 227 dell'8-7-56. Roma, 8-7-57. | Id. |
| 8-7-57 | – | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza (25-6-57) depositata Cancelleria l'8-7-57, la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le D.Lvo Lt. 19-10-44, n. 347, e D.C.P.S. 15-9-47, n. 896, riguardanti disciplina prezzi, in riferimento norma art. 41, 2° comma, della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 18-9-56 del Pretore di Varallo Sesia nel procedimento penale contro Arabeschi Cesare ed altri, pubblicata nella G.U. n. 11 del 12-1-57. Roma, 8-7-57. | Id. |

(Tribunale di Palermo contro atti)

(Re Anna Michele e altri contro il Fascismo)

(Disciplina dei prezzi e Varallo Sesia e malviventi Cesare)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 8-7-57 | — | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 25-6-57 depositata in Cancelleria l'8-7-57, la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 67 legge Reg.le siciliana 20-3-51, n. 29, concernente l'elez.ne dei Deputati Assemblea reg.le, riferimento art. 25 della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 12-11-56 Pretore di Viggiù emessa nel procedimento penale carico di Lo Greco Sebastiano, pubblicata nella f. U. n. 11 del 12-6-57 e nelle f. U. Reg.ne siciliana n. 3 del 15-7-57. Roma, 8-7-57. | 13-7-57 |
| 8-7-57 | — | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 26-6-57, depositata in Cancelleria l'8-7-57, la Corte Costituz.le ha dichiarato inammissibile questione legittimità costituz.le dell'art. 539 Codice penale in riferimento art. 27, prima e seconda parte, della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 4-2-57, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa nel procedimento penale carico di Dell'Aversana Giuseppe, pubblicata nella f. U. n. 64 del 9-3-57. Roma, 8-7-57. | Id. |
| 8-7-57 | — | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 27-6-57 depositata in Cancelleria l'8-7-57, la Corte Costituz.le ha dichiarato inammissibile questione legittimità costituz.le R. Presidenz.le 27-10-54 e R. Commissario gen. del Governo Territorio Trieste 8-8-56, n. 270. Detta questione è stata proposta con ordinanza 24-8-56 ecc. pubblicata nella f. U. n. 286 del 10-11-56. Roma, 8-7-57. | Id. |

(Lo Greco Sebastiano c. elez.ne dei Deputati nell'Ass. Reg.le siciliana)

(Dell'Aversana Giuseppe e art. 539 Codice penale ecc.)

(Territorio di Trieste nell'ordinanza di rimessione ecc.)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 8-7-57 | — | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 27-6-57, depositata in Cancelleria l'8-7-57, la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondate questioni legittimità costituz.le leggi siciliane: 9-9-47, n. 9, artt. 1, 2, 3; 29-9-48, n. 40, artt. 16, 17, 2° comma, e 18; 8-8-49, n. 47, art. 1, 2° comma, 2, 3, 6, 9; 14-7-50, n. 54, artt. 1, 2, 5, 8; del D. P. Reg.le siciliana 30-8-51, n. 26; legge reg.le 25-7-52, n. 47, in riferimento norma art. 14 lettera a) dello Statuto speciale Reg.ne siciliana. Dette questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze: 1) Ordinanza 3-9-56 Corte d'cassaz.ne emessa nel procedimento vertente fra Carternicò Salvatore ed altri e Lo Cannine Antonina ed altri, pubblicata nella G. U. n. 316 del 15-12-56 e G. U. Reg. siciliana n. 77 del 7-12-56; 2) Ordinanza 14-12-56 Corte d'cassaz.ne emessa nel procedimento vertente fra Battaglia Domenico e Di Gesaro Antonino, G. U. n. 11 del 12-1-57 e G. U. Reg.ne siciliana n. 3 del 15-1-57; 3) Ordinanza 31-12-56 Corte d'appello di Palermo, emessa nel procedimento vertente fra Buzzi Mariano, Cosa Giuseppe e Cosa Calogero, G. U. n. 44 del 16-2-57 e nella G. U. Reg.ne siciliana n. 11 del 2-3-57 Roma, 8-7-57. | 174 15-7-57 |
| 8-7-57 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme Int. integrative 16-3-56, che con sentenza 27-6-57, depositata in Cancelleria l'8 luglio 1957, la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le norma contenuta nel 2° comma dell'art. 635 Codice penale in riferimento art. 40 Costituzione. Detta questione è stata proposta con ordinanza 20-9-56 dalla Corte d'appello di Venezia, emessa nel procedimento penale a carico di Pasquale Sereno, G. U. n. 44 del 16-2-57. Roma, 8-7-57. | |

(Paternicò Salvatore ed altri - Ricorso per opposizione di terzo avverso sentenza)

(Pasquale Sereno e art. 635, 2° comma Codice penale e art. 40 Cost. della sentenza)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 8-7-57 | — | Il presidente Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 28-6-57, depositata in Cancelleria l'8-7-57, la Corte Costituz.le, respinte eccez.ni pregiudiz.li sollevate dalla Reg.ne siciliana, ha dichiarato inammissibile ricorso P.C. e del Comm.rio dello Stato per Reg.ne siciliana, che chiedeva dichiaraz.ne illegittimità costituz.le art. 1 legge reg.le siciliana 13-9-56, n. 46, intitolata "Afflizione riforma agraria terreni Enti pubblici". Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria Corte Costituz.le 4-10-56 e G.U. Reg.ne siciliana 30-10-56. Roma, 8-7-57. | 13-7-57 |
| 8-7-57 | — | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 28-6-57, depositata in Cancelleria l'8-7-57, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le art. 3 della legge 4-1-51, n. 28, riferimento art. 53 della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 21-11-56 pretore di Lucca, emessa nel procedimento penale a carico di Ada Sillani in Gherardi, G.U. n. 27 del 30-1-57. Roma, 8-7-57. | Id. |
| 8-7-57 | — | Il Pres.te Corte Costituz.ne dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 1-7-57 depositata Cancelleria l'8 luglio 1957, la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le art. 16, 2 comma, legge sulla stampa 8-2-48, n. 47, relaz.ne art. 21 della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 4-10-56 pretore di Savona, emessa procedimento penale a carico di Ghini Giovanni, G.U. n. 37 del 9-2-57. Roma, 8-7-57. | Id. |

(Afflizione riforma agraria terreni Enti pubblici" Reg. Sicilia — Sentenza n. 111)

(Sillani Ada in Gherardi)

(Ghini Giovanni e Legge sulla Stampa 8-2-48, n. 47)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 8-7-57 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 2-7-57, depositata in Cancelleria l'8-7-57, la Corte ha dichiarato non fondate questioni legittimità costituz.le legge 29-5-56, n. 500, contenente "Norme interpretative materia consegna e riconsegna scorte vive nei contratti di mezzadria" riferimento artt. 3, 23, 24, 25, 41, 42, 75, 101, 102, 136 della Costituz.ne. Dette questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze: 1) Ordinanza 18-11-56 del pretore di Perugia, emessa nella causa civile Scorpioni Basilio-Rizzoli Francesco, f. 11. n. 11 del 12-1-57; 2) Ordinanza 5-12-56 del pretore di Città di Castello, emessa nella causa civile Angiali Giuseppe-Caffini Giovanni, pubbl. nella f. 11. n. 11 del 12-1-57; 3) Ordinanza 2-11-56 pretore di Perugia, emessa causa civile Petrucci Lorenzo-Belli Dante, pubbl. nella f. 11. n. 27 del 30-1-57; 4) Ordinanza 31-1-57 Tribunale di Assisi, emessa nella causa civile Frangipani Domenico-Pandolfini Luigi ed altri, f. 11. n. 90 del 6-4-57; 5) e 6) Ordinanze 20 e 22-2-57 del pretore di Gubbio, emesse nelle cause civili Bastini Ubaldo-Fagioli Guido Gregorio e Rossi Graziano-Caseti Domenico; 7) Ord.za 22-3-57 pretore di Città della Pieve, emessa nella causa civile Cassini Umberto-Civi Isidoro, f. 11. n. 97 del 13-4-57 – Roma, 8-7-57. | 174 13-7-57 |
| 8-7-57 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 28-6-57, depositata Cancelleria l'8-7-57, la Corte ha dichiarato inammissibile ricorso proposto dal P. C. Sr. in data 24-1-57 per dichiarazione illegittimità costituz.le legge reg.le siciliana n. 1 del 4-1-57 intitolata "Interpretaz.ne autentica art. 2 legge reg.le 1° 8-53, n. 44". Detto ricorso è stato depositato Cancelleria 29-1-57, f. 11. n. 37 del 3-2-57 e nella f. 11. Regione siciliana n. 11 del 27-2-57. Roma, 8-7-57. | 174 |

(Norme interpretative contratti mezzadria)

(Interpretazione autentica art. 2 legge reg. Sic. 1-8-53, n. 44) Sentenza n. 112

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 8-7-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza 3-7-57 depositata Cancelleria l'8-7-57, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le norme contenute art. 654 Codice penale riferimento art. 21 della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 6-11-56 pretore di Velletri emessa nel procedimento penale carico di Riga Pasquale, G.U. n. 11 del 12-1-57. Roma 8-7-57. | 12-1-57 |
| 8-7-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 3-7-57, depositata Cancelleria l'8-7-57, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 68 testo unico legge P.S. approvato R.D. 18-6-31, n. 773, riferimento art. 21 della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 21-12-56 del pretore di Jenne, emessa nel procedimento penale carico Cariello Giuseppe, pubblicata nella G.U. n. 51 del 23-2-57. Roma, 8-7-57. | 68 |
| 8-7-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 4-7-57, depositata Cancelleria l'8-7-57, la Corte, respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dal comune di Pizzoli, la dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le art. 1, comma 1 e 2, legge 27-12-53, n. 959, contenente modificazioni testo unico 11-12-33, n. 1775, sulle acque e impianti elettrici, riguardanti l'economia montana, in riferimento art. 23 della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 3-11-56 Tribunale Superiore acque pubbliche, G.U. n. 27 del 30-1-57, emesse in altrettanti procedimenti promossi contro Prin. lavori pubbl.ci ecc. dalle seguenti Società: 1) Soc. gen. elettrica della Sicilia; 2) Soc. Piemontese centrale di elettricità; 3) Soc. per segni "Benini"; 4) Soc. idroelettrica Piemonte; 5) Azienda elettrica municipale di Torino; 6) Soc. elettrica Selt-Valdarno e Soc. idroelettrica Alta Toscana. Roma, 8-7-57. | 74. |

(Riga Pasquale e art. 654 Codice penale)

(Cariello Giuseppe e art. 68 testo unico leggi di P.S.)

(Segue e impianti elettrici, comune di Pizzoli e 6 Società)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 174 | |
| 8-7-57 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi artt. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 1°-7-57, depositata Cancelleria l'8-7-57, la Corte, respinte eccez.ni preg.le sollevate dai difensori parti, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le legge reg.le sicil.na 22-1-57, recante "Agevolaz.ni fiscali per costruz.ne strade grande comunicaz.ne Palermo-Catania". Della questione è stata investita con ricorso Pres.te Consiglio d.i Dal Comm.rio Stato Regione siciliana, depositato Cancelleria della Corte il 7-2-57, G.U. n. 44 del 16-2-57 e della G.U. Reg.ne siciliana" n. 11 del 07-2-57. Roma, 8-7-57. | 16-7-57 | (Agevolaz.ni fiscali per costruz.ne strade grande comunicaz.ne Palermo-Catania) |
| 27-6-57 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria ricorso prodotto dal Comm.rio Stato Reg.le sic. contro norme artt. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento art. 127 della Costituz.ne, contro legge approvata dall'Assemblea reg.le siciliana nella seduta 13-6-57, concernente "sospensione imposta consumo sui vini, mosti e uve da vino e provvedimenti imposta gen.le entrata per commercio prodotti stessi". Roma, 27-6-57. | Id. | (Sospensione imposta consumo sui vini Regione siciliana) |
| 26-6-57 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria ricorso prodotto dal Presidente C. M., a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento art. 127 della Costituz.ne, contro legge reg.le n. 1 della Valle d'Aosta recante "norme procedurali per ricerca coltivaz.ne e utilizz.ne minerali in Valle d'Aosta" approvata dal Consiglio reg.le 29-5-57. | Id. | (Norme procedurali per ricerca coltivazione e utilizz.ne minerali in Valle d'Aosta) |
| 18-5-57 | – | Ordinanza emessa il 15-5-57 dal pretore di Firenze nel procedimento penale contro Di Puro Girolamo (N. 68 Reg. ord. 1957). | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 25-2-57 | – | Ordinanza 25-2-57 Consiglio Stato sede giurisdizionale, adunanza plenaria, pel procedimento su ricorso della s.r.l. "Equipano" contro Amm.ne finanze dello Stato (N. 65 Reg. ord. 1957). | 13-7-57 |
| 31-5-57 | – | Ord. emessa 31-5-57 pretore di Marcianese nel procedimento civile vertente tra Foglia Vincenza e Prodento Raimondo (N. 66 Reg. ord. 1957). | |
| 6-6-57 | – | Ord. emessa 6-6-57 tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Perosano Giuseppe e Fassolungi Antonio (N. 67 Reg. ord. 1957). | Id. |
| | | | 187 |
| 18-7-57 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia che è stato presentato in Cancelleria il ricorso del Comm.rio di Stato Reg.ne siciliana, a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento art. 127 della Costituz.ne, contro l'art. 8 legge approvata dall'Ass. reg.le siciliana nella seduta 4-7-57 recante "Modifiche legge reg.le 2-8-54, n. 32. Roma, 18-7-57. | 27-7-57 |
| 28-1-57 | – | Ordinanza emessa 28-1-57 Corte di cassaz.ne – Segni unite civili, nel procedimento civile tra l'Ente Naz.le per la cellulosa e per la carta e Società: Cantiere Ambrogio Binda, Cantiere Brescia ecc. (N. 70 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 28-1-57 | – | Ord. emessa dalla Corte Cassaz.ne – Segni unite civili, nel procedimento civile tra l'Ente naz.le per la cellulosa e per la carta e le Soc.tà: Cantiera italiana, Cantiere Giacomo Bosso ecc. (N. 69 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 14-6-57 | – | Ord. emessa il 14-6-57 dal Pretore di Pisciotta nel procedimento penale a carico di Raimondo Antonio e Bertolini Domenico (N. 72 Reg. ord. 1957). | Id. |

(Regione siciliana)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 187 |
| 5-4-57 | – | Ordinanza emessa 5-4-57 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Zaboni Ignazio (N.31) | 27-7-57 |
| 17-1-57 | – | Id. emessa il 17-1-57 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Cutolo Eugenio (N. 73 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 31-8-57 | – | Ricorso Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana, a norma art. 31 della legge 11-3-53, n. 87, in riferimento art. 127 della Costituz.ne, contro la Regione siciliana (N. 15 Reg. ric. 1957). | 223 7-9-57 |
| 31-8-57 | – | Ricorso Commissario Stato Reg.ne siciliana, a norma art. 127 della Costituz.ne contro legge approvata dall'Ass. regionale nella seduta 24-7-57 recante provvidenze in favore coloni permanenti massari e montanari. | Id. |
| 3-3-57 | – | Ordinanza emessa 3-3-57 giudice istruttore Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Conti Pierino ed altri (N. 77 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 25-5-57 | – | Id. emessa 25-5-57 dal pretore di Ales nel procedimento penale carico di Licheri Biagio (Reg. ord. 1957). | Id. |
| 25-5-57 | – | Id. emessa il 6-7-57 pretore di Tradalgoni procedimento civile promosso da Carbone Mattia contro Gallo Gabriele (N. 76 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 30-7-57 | – | Id. emessa 30-7-57 dal pretore di Cavalese in qualità di giudice tavolare nel procedimento promosso dall'Istituto di credito fondiario Reg.ne Tridentina (N. 81 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 22-6-57 | – | Id. emessa 22-6-57 Corte di Cassaz.ne = Sez.ni unite civili = nel procedimento civile fu Boscarelli Pasquale, Michele e Rosario e l'Opera per la valorizzaz.ne della Sila (N. 74 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 22-6-57 | – | Id. emessa 30-7-57 dal Tribunale di Trento nel procedimento penale carico di Rauti Francesco (N. 80 Reg. ord. 1957). | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 223 |
| 24-6-57 | - | Ordinanza emessa 24-6-57 Tribunale di Vicenza nel procedimento penale carico di Granetto Giuseppe, imputato di maggiorazione prezzi; ecc (182 Reg ord 1957). | 7-9-57 |
| 27-2-57 | - | Zd. emessa 27-2-57 giudice istruttore Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di D'Alessandri Norberto ed altri (N. 79 Reg. ord. 1957). | Zd. |
| 5-3-57 | - | Zd. emessa 5-3-57 giudice istruttore Tribunale di Milano nel procedimento penale carico di Baietto Giuseppe ed altri (N. 78 Reg. ord. 1957). | Zd. |
| | | | 254 |
| 12-6-57 | - | Zd. emessa 12-6-57 dalla Corte assise di Vicenza nel procedimento penale carico di Bertagaja Antonio. | 12-10-57 |
| 27-2-57 | - | Zd. emessa 27-2-57 giudice istruttore Tribunale di Milano nel procedimento penale carico di Redaelli Stefano ed altri (N. 86 Reg. ord. 1957). | Zd. |
| 20-7-57 | - | Zd. 20-7-57 del pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Stefani Ernesto (83 Reg. ord. 1957). | Zd. |
| | | | 277 |
| 5-11-57 | - | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ord. 31-10-57 depositata Cancelleria 5-11-57 ha dichiarato l'illegittimità costituz.le legge regionale siciliana 22-7-57, n. 42, recante "sospensione imposta consumo sui vini, mosti ed aceti da vino e provvedimenti materia imposte generali entrate per il commercio prodotti stessi", in riferimento artt. 15 e 36 Statuto Regione siciliana. Roma, 5-11-57. Il Presidente: Azzariti | 9-11-57 |
| 21-10-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato sottoscritto Cancelleria ricorso prodotto dal Comm.rio dello Stato per Regione siciliana, norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, riferimento art. 127 Cost.ne contro la legge approvata dall'Assemblea siciliana 3-10-57 recante: "Finanz.ti integrativi al programma di fabbricazione isolati ecc., giusta legge reg.le 16-1-51, n. 5. Roma, 21-11-57. Il Presidente: Azzariti | Zd. |

(Sospensione imposta consumo sui vini ecc. Reg.ne Siciliana)

(Finanz.ti integrativi al programma di fabbricazione ecc.)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 277 |
| - - | - | Deliberaz.ne Consiglio comunale di Venosa estratto dal verbale seduta pubblica 17-8-56. | 9-11-57 |
| 12-7-57 | - | Ordinanza emessa 12-7-57 Comm.ne dei ricorsi materia tributi nel procedimento su ricorso Soc. Manufatture "Jalco". (N. 84 Reg. ord. 1957). | Gz. |
| 23-7-57 | - | Ordinanza emessa 25-7-57 Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Pellicano Pier Domenico e Soc.ne speciale per riforma fondiaria Ofanto bonifica Sele- | 296 30-11-57 |
| 9-7-57 | - | Gz. emessa 9-7-57 dalla Comm.ne distrettuale imposte dirette di Napoli su ricorso di Cangiano Giuseppe contro l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Napoli (N. 82 Reg. ord. 1957). | Gz. |
| 12-8-57 | - | Gz. emessa 12-8-57 pretore di Aversa nel procedimento civile promosso da Pastena Vincenzo contro Chianello Cristoforo. | Gz. |
| 9-10-57 | - | Gz. emessa 9-10-57 dalla Corte assise di Milano nel procedimento penale a carico di Beccalli Lodovico ed altri. | Gz. |
| 15-10-57 | - | Gz. emessa 15-10-57 pretore di Aversa nel procedimento civile promosso da Pastena Vincenzo contro Chianello Domenico. | Gz. |
| 28-11-57 | - | La Corte Costituz.le - Respinta l'eccez.ne pregiudiz.le sollevata dall'Avvocatura gen.le dello Stato; Dichiara la illegittimità costituz.le del R.D.L. 29-11-52, n. 2460, pubblicato nella G.U. 31-12-52 (suppl. ord. n. 1), relat. art. 4 legge 21-10-50, n. 841, riferimento artt. 76 e 77, 1° comma, della Cost.ne, in quanto la proprietà terriera espropriata nei confronti di Vincenzo Zezza eccede quella che sarebbe risultata effettuando calcolo sulla base consistenza patrimoniale al 15-11-49. Così deciso in Roma, 28-11-57. Depositata in Cancelleria 30-11-57 - Il Cancelliere Dep.: Cesarelli. | 301 5-12-57 (Zezza Vincenzo - Espropriazione terriera) |
| 30-12-57 | - | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, a sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 28-11-57, la % | 301 5-12-57 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | Corte Costituz.le, respinte l'eccezione pregiudiz.le sol. | |
| | | levata dall'Avv.ra gen.le dello Stato, ha dichiarato non | |
| | | fondata la questione sulla legittimità costituz.le del- | |
| (Art. 404 Codice penale Scaccianoce Sebastiano) | | l'art. 404 Codice penale in relaz.ne artt. 7 e 8 della | |
| | | Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con | |
| | | l'ordinanza 13-12-56 pretore di Jonico emessa nel | |
| | | procedimento penale a carico di Scaccianoce Sebastiano, | |
| | | pubbl.ta nella G.U. n. 44 del 16-2-57. | |
| | | Roma, 20-11-57. Il Presid.: Azzariti | |
| 31-7-57 | - | Ordinanza emessa 31-7-57 dal pretore di Noto nel | 301 5-12-57 |
| | | procedimento civile promosso da Cannizzo Giov.mi | |
| | | ed altri contro Loreto Commisso (N. 93 Reg. ord. 1957). | |
| 13-4-57 | - | Ord. emessa 13-4-57 Consiglio di Stato in sede giu- | Gz. |
| | | risdiz.le = Sez.ne V = sul ricorso di Zolio Cristiano | |
| | | ed altri contro Amm.to del Governo per la Regione | |
| | | Trentino = Alto Adige. (N. 94 Reg. ord. 1957). | |
| 26-9-57 | - | Ord. emessa 26-9-57 dalla Corte d'appello di Trento | Gz. |
| | | nel procedimento penale a carico di Kanelger Giuseppe | |
| | | (N. 95 Reg. ord. 1957). | |
| 18-10-57 | - | Ord. emessa 18-10-57 pretore di Mestrino Franca nel | Gz. |
| | | procedimento penale a carico di Zumarola Giu- | |
| | | seppe (N. 96 Reg. ord. 1957). | |
| 12-12-57 | - | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. | 310 14-12-57 |
| (Società con azioni AR.CO.) | | 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 12-12-57, | |
| | | depositata in Cancelleria stesso giorno, la Corte Costituz.le | |
| | | respinte le eccezioni le eccezioni pregiudiziali, ha dichiarato | |
| | | non fondata la questione legittimità costituz.le artt. | |
| | | 1, 2, 5 e 14 R.D.-Legge 25-10-41, n. 1148, ecc. Detta questione | |
| | | è stata proposta con ordinanza 10-5-57 Tribunale di Ci- | |
| | | nisello, pubblicata nella G.U. n. 161 del 28-6-57 | |
| | | Roma, 12-12-57 Il Presidente: Azzariti. | |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 310 | |
| 6-12-57 | – | Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 127 della Costituzione contro la Regione della Sardegna (N. 26 Reg. ric. 1957) | 10-12-57 | (Ricorso del Presidente del Consiglio contro Regione nella Sardegna) |
| 6-12-57 | – | Id. id. (N. 25 Reg. ric. 1957). | Id. | (Id.) |
| 10-12-57 | – | Id. id. (N. 27 Reg. ric. 1957). | Id. | (Id.) |
| 14-12-57 | – | Ordinanza emessa 19-12-56 pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Zucchelli Giuseppe | Id. | |
| 21-2-57 | – | Id. emessa 21-2-57 Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Bozzi Alfredo | Id. | |
| 12-4-57 | – | Id. emessa 12-4-57 pretore di Sala nel procedimento penale carico di Berossi Jemmo Battista. | Id. | |
| | | | 21 | |
| 18-1-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 14-1-58 ha dichiarato la illegittimità costituz.le legge Reg.le siciliana 21-6-57, n. 39, approvata dall'Ass. reg.le 2-5-57, pubb. nella g.u. della reg.ne del 22-6-57, in relazione artt. 14, lettera g) e art. 43 Statuto siciliano. Roma, 18-1-58 Il Presidente: Azzariti | 25-1-58 | (Disciplina trasferimento e assegnazioni provvisorie di sedi dei maestri elementari nella Regione siciliana) |
| 18-1-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.ne dà notizia che la Corte con sentenza 14-1-58 dep.ta cancelleria 18-1-58 ritenuto che la questione legittimità costituz.le merita adeguata precisazione parte Tribunale, il quale dovrà emettere giudizio completo ecc., dopo aver ben delineato questione stessa, ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Taranto. Roma, 18-1-58 Pres.: Azzariti. | Id. | (Rinabella Maria Concetta) |
| 18-1-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, come art. 20 delle Id. Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza 15-1-58 la Corte Costituz.le ha dichiarate non fondate questioni legittimità costituz.le artt. 76 della Costituzione ecc. Dette questioni sono state proposte con ord. 13-5-56 Tribunale di Salerno nel procedimento civile tra Agnetti Giuseppe e Ufficio mag.le combattenti - Legge speciale per riforma fondiaria nella Campania ecc. Roma, 18-1-58 Il Pres.: Azzariti | Id. | (Agnetti Giuseppe ecc.) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 97 |
| 18-1-58 | – | C. Cost. Corte Costituz.le dichiarazione, senza ord. e spese sulle istanze integrative 16-3-56, che con sentenza 17-1-58, la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondate questione legittimità costituz.le art. 3 legge 10-4-54, n. 125, sulla "tutela denominazioni origine tipiche dei formaggi" in relaz.ne art. 76 della Costituz.ne ecc. Dette questioni erano state proposte con ord. 14-1-57 del pretore di Fossano emessa nel procedimento civile vertente tra ditte Fasano e Borello. | 25-1-58 |
| (Borello Fasano e fioravanti Fioravanti, sulla tutela denominaz. di origine dei formaggi") | | | |
| 3-7-57 | – | Ordinanza emessa 3-7-57 del Tribunale di Venezia nel procedimento civile promosso Soc. Universal Contr. Min.to Tesoro, l'Intendenza finanza di Venezia e la Dogana di Venezia (N. 705 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 15-11-57 | – | Id. emessa 15-11-57, Tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Augenti Francesco ed altri e Longo Albino e Tonci Luigi (N. 794 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 11-11-57 | – | Id. emessa 11-11-57 pretore di Alba nel procedimento penale a carico di Cossa Vincenzo Antonio (N. 103 Reg. ord. 1957). | Id. |
| 14-10-57 | – | Id. emessa 14-10-57 pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Acardo Attilio. | Id. |
| 14-10-57 | – | Id. emessa 14-10-57 pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Santullo Giuseppe. | Id. |
| 13-11-57 | – | Id. emessa 13-11-57 Tribunale di Cosenza nel procedimento civile tra Barone Giovanni e Opera Sila. | Id. |
| 26-10-57 | – | Id. emessa 26-10-57 Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile tra Cacchini Settimio e Ente per la colonizzaz.ne Maremma Tosco Ligure e Pisana. | Id. |
| 7-12-57 | – | Id. emessa 7-12-57 pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Conti Alberto. | Id. |
| 7-12-57 | – | Id. emessa 7-11-57 pretore di Forlì nel procedimento penale a carico Protesi Luigi. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 21 | |
| 19-12-56 | – | Ordinanza emessa dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Orsini Edelmo e Buoni Raffaele. | 25-1-58 | |
| | | | 23 | |
| 27-1-58 | – | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia che la Corte, con sentenza 24-1-58, ha dichiarato la illegittimità costituz.le legge reg.le siciliana 13-4-57 contenente "Norme per l'applicaz.ne nel territorio della Regione della legge (dello Stato) 6-8-54, n. 603, concernente l'istituzione un'imposta sulle Società e modificaz.ni in materia imposte indirette sugli affari", con riferimento art. 36 Statuto della Regione. | 1-2-58 | (Istituz.ne imposta sulle Società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari nella Regione siciliana) |
| 27-1-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 24-1-58, ha dichiarato non fondata la questione legittimità costituz.le art. 1 legge reg.le siciliana 22-9-47, n. 11, prorogata con leggi successive. Detta questione è stata proposta con due ordinanze 18-12-56 del Tribunale di Catania e. nelle rispettive civili tra Santonocito Giuseppe ed altro Rosso Velis Salvatore ecc. | 7d. | (Santonocito Giuseppe contro Rosso Velis Salvatore ecc.) |
| 27-1-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 24-1-58, la Corte, respinta la eccezione pregiudiziale proposta dalla Difesa della Regione, ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le art. 1 della legge reg.le siciliana 15-4-53, n. 29, riferimento norme contenute nell'art. 15 Statuto speciale Regione siciliana. Detta questione è stata proposta con sentenza 24-1-57 Corte d'Appello di Catania nel procedimento civile vertente tra Pirello Giuseppe e Ferrara Licia ecc. | 7d. | (Pirello Giuseppe e Ferrara Licia, Regione siciliana) |
| 27-1-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme 16-3-56, che con sentenza 27-1-58, la Corte ha respinto ricorso proposto dal Pres.te Consiglio Ministri avverso legge Regione Valle d'Aosta, recante norme procedurali per la ricerca, coltivaz.ne e l'utilizzaz.ne minerali in Valle d'Aosta. Detto ricorso è stato pubbl.to nella G.U. n. 174 del 13-7-57, ecc. | 7d. | (Minerali in Valle d'Aosta) |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 53 |
| 8-1-58 | — | Ordinanza emessa l'8-1-58 dal pretore di Gaeta nel procedimento penale carico di Mobis Ercole (N. 5 Reg. ord. 1958. | 1-3-58 |
| 21-1-58 | — | Id. emessa 21-1-58 pretore di Grosseto nel procedimento penale carico di De Caprio Francesco (N. 6 Reg. ord. 1958). | Id. |
| 6-6-58 | — | Id. emessa il 6-6-57 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Lo Muzio Lorenzo e l'Ente per sviluppo dell'irrigaz.ne e trasformaz.ne fondiarie in Puglia e Lucania ec. | Id. |
| 9-1-58 | — | Id. emessa il 9-1-58 dal pretore di Albi nel procedimento penale a carico di Antonelli Flavio. | Id. |
| 18-12-57 | — | Id. emessa 18-12-57 pretore di San Daniele del Friuli nel procedimento penale carico di Rosell Emilio. | Id. |
| 6-6-57 | — | Id. emessa il 6-6-57 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Visconti Margherita e l'Ente per lo sviluppo irrigaz.ne e trasformaz.ne fondiaria in Puglia e Lucania ec. | Id. |
| 11-3-58 | — | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia con sentenza 25-2-58, depositata in Cancelleria l'11-3-58, resa nei giudizi di proposte dalla difesa Regione, la dichiarata, in riferimento art. 81 Cost., la illegittimità costituz.le legge Regione siciliana approvata 24-7-57, promulgata 20-9 e 25-9-57, avente "Provvidenze favore Comuni delle Regioni per impianti elettrici". | 66 15-3-58 |
| 11-3-58 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte con ordin. 25-2-58 ha dichiarato estinto per rinunzia processo relativo ricorso proposto Comm.rio dello Stato per Reg.ne Sic.na per ottenere dichiaraz.ne illegittimità costituz.le legge regle 3-10-57 avente ad oggetto "Finanz.ti integrativi programma di fini isolastici previsto dalla legge reg.le 11-1-51, n. 5". Detto ricorso è stato depositato in Cancelleria 17-10-57 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella G.U. della Repp. n. 277 del 9-11-57 e G.U. Reg.ne Sic. n. 59 del 31-10-57. | Id. |

Roma, 11-3-58.

(Provvidenze favore Comuni delle Regioni per impianti elettrici)

(Finanz.ti integrativi programma fini scolastici previsti legge reg.le 11-1-51, n. 5)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 66 |
| 11-3-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che con sentenza 27-2-58 ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le art. 3, ultimo comma, legge reg.le sicil.na 19-7-57 recante "Provvidenze per colonie permanenti marine e montane". Detta questione è stata proposta con ricorso Commissario Stato per Reg.ne Sic.na, depositato in Cancelleria Corte Costituz.le 15-8-57. (Vedi G.U. n. 223 del 7-9-57 e G.U. Reg.ne Sic.na n. 50 stesso giorno. | 15-3-58 |
| 11-3-58 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che con ordinanze 25 e 26-2-58 ha dichiarato manifestamente infondate, perchè identiche a precedenti sentenze, questioni legittimità costituz.le artt. 11, 15, 18, 21 e 27 Legge 23-4-49, n. 264; dell'art. 25 Testo unico leggi P.S., approvato con R.D. 18-6-31, n. 773; dell'art. 5 D.L.Lt. 27-7-44, n. 159; dell'art. 510, prima parte, Codice procedura penale; dell'art. 57, n. 1 Codice penale; dell'art. 158 Testo unico leggi P.S. approvato con R.D. 18-6-31, n. 773; dell'art. 4 Legge 24-7-30, n. 1278; degli artt. 5 e 6 Legge sulla stampa 8-2-48, n. 47; dell'art. 113 Testo unico leggi P.S. approvato con R.D. 18-6-31, n. 773 ecc. Roma, 11-3-58. | Id. |
| 11-3-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che la Corte con ordinanza 26-2-58, emessa nel procedimento penale a carico di Cutolo Eugenio, pubb.ta in G.U. n. 197 del 27-7-57 ha dichiarato manifestamente infondata questione legittimità costituz.le D. Min.le di grazia e giustizia 4-2-53. Detta questione è stata proposta con ordinanza 17-1-57 Pretore di Napoli, emessa nel procedimento penale a carico di Cutolo Eugenio, G.U. n. 197 del 27-7-57 Roma, 11-3-58. | Id. |
| 11-3-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che la Corte con ordinanza 26-2-58, ha dichiarato manifestamente infondata questione legittimità costituz.le art. 71 C.U. 5-4-51, n. 203. Detta questione è stata con ordinanza 17-8-56 del Consiglio comunale di Venezia posta a fondamento di un ricorso di Cavallino Teodoro e Voglion Pasquale, pubb.ta nella G.U. n. 277 del 9-11-57. | Id. |

(Colonie permanenti marine e montane Reg.ne Sic.na)

(Art. 25 T.U. di P.S. e Codice di procedura penale ecc.)

(Istituto Fiduciario Realizzi")

(Cavallino Teodoro e Voglion Pasquale)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 66 |
| 11-3-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che con sentenza 27-2-58 la Corte Costituz.le, respinta l'eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura Stato, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le art. 8 legge Reg.le Trentino-Alto Adige 26-4-1956, n. 6 in riferimento all'art. 117 della Costituz.ne, art. 4 Statuto speciale per la Regione e art. 42 Cost. Detta questione è stata proposta con ordinanza 23-2-57 Giudice tavolare di Rovereto, emessa nel procedimento di volontaria giurisdizione G.U. n. 90 del 6-4-57 e nel Bollett. Uff.le Reg.le n. 14 del 4-4-57 Roma, 11-3-58. | 15-3-58 |
| 8-1-58 | – | Ordinanza emessa l'8-1-58 Tribunale di Bergamo nel procedimento civile promosso dall'Ente Naz.le per la Cellulosa e per la Carta contro Soc. Cartiera Paolo Pigna, con sede in Alzano Lombardo (N. 11 Reg. ord. 1958). | G.U. |
| 2-4-57 | – | Ord. emessa 2-4-57 Tribunale di Cagliari nel procedimento civile promosso da Banca di Villasalto Vincenzo e Stefano contro l'Ente per trasformaz.ne fondiaria e agraria in Sardegna (N. 12 Reg. ord. 1958). | G.U. |
| 27-11-57 | – | G.U. emessa 27-11-57 Corte appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Silenzi Maria Antonietta vedova Zoderna: 1) Ente per colonizzaz.ne maremma tosco-laz.le; 2) Min.ro dell'agricoltura e delle foreste (N. 13 Reg. ord. 1958). | G.U. |
| 8-4-58 | – | La Corte Costituz.le – Pronunciando con unica sentenza – 31-3-1958 n. 27 giudizio riuniti di cui in epigrafe; dichiara la illegittimità costituz.le norme contenute nell'art. 18 T.U. leggi di P.S., approvato con R.D. 18-6-31, n. 773, nella parte relativa riunioni non tenute in luogo pubblico, riferimento art. 17 Costituz.le ecc. | 89 G.U. 12-4-58 |
| 8-4-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 4-4-58 è dichiarata non fondata questione legittimità costituz.le artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 Legge 29-4-49 n. 264 e artt. 3 e 23 Legge 19-1-55, in riferimento artt. 2, 3, 4 e 16 Cost. Detta questione è stata proposta con ordinanza 10-12-56 del Retore di Arzignano, pubbl.ta nella G.U. n. 27, del 30-1-57. Roma, 8-4-58 | G.U. |

(Avv.ra Gen.le Stato e Regione Trentino-Alto Adige).

(Art. 18 del T.U. delle Leggi di P.S.).

(Volco Giancarlo).

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 89 | |
| 8-4-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 1-4-58, ha dichiarata non fondata questione relativa legittimità costituz.le norma contenuta all'art. 8 legge 23-3-56, n. 167, riferimento art. 103, ultimo comma, Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ord.za 26-4-57 Tribunale militare di Cagliari, emessa nel proc.to penale carico Bianco Manuel di Giovanni, pubbl.ta nella G.U. n. 161 del 28-6-57. | 12-4-58 | (Bianco Maselli Giovanni). |
| 8-4-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 31-3-58, respinte eccez.ni inammissibilità proposte Avvocatura Stato, ha dichiarata non fondata questione legittimità costituz.le art. 7, quarto comma, R.D.L. 25-2-24, n. 456, rif.to art. 46, terzo comma, Costituz.le. Detta questione è stata proposta con ord.za 12-12-56 Tribunale reg.le acque pubbliche di Torino emessa nel procedimento civile tra Consorzio irriguo Grangia di Fazzo e l'Amm.ne gen.le canali demaniali di irrigazione, pubbl.ta nella G.U. n. 64 del 9-3-57. | Id. | (Grangia di Fazzo) |
| 29-3-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria ricorso prodotto dal Pres.te Consiglio Ministri, a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in rif.to art. 127 Costituz.ne, contro legge reg.le cauta 6-3-58 recante "Disposizioni per l'ordinamento servizi relativamente al credito. | Id. | (Regione Sardegna ordinamento servizi circa il credito). |
| 29-3-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria ricorso predetto Commissario Stato Regione Siciliana, norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento art. 127 Costituzione, contro reg.ne siciliana 12-3-58 concernente: "Proroga delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo attività artigiane di cui legge reg.le 26-1-53, n. 1". | Id. | (Proroga agevolazioni fiscali per lo sviluppo attività artigiane nella Reg.ne Siciliana) |
| 28-2-58 | – | Ord.za emessa 28-2-58 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale carico di De Sanctis Vincenzo. | Id. | |
| 28-2-58 | – | Ord.za emessa 28-2-58 Tribunale di Roma nel procedimento penale carico di Colombari Luigi (N. 14 Reg. ord. 1958) | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 101 |
| 10-4-58 | - | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato 11-4-58 in Cancelleria ricorso prodotto Commissario Stato Reg.ne siciliana, nomine art. 31 legge 11-3-53, n. 87, riferimento art. 127 Cost., contro legge reg.le siciliana 21-3-58 recante: "Proroga agevolazioni fiscali legge reg.le 9-4-54, n. 10, concernente incremento attrezzature turistiche ecc. Roma, 10-4-58. | |
| 10-4-58 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato Gd. Cancelleria ricorso prodotto Comm.rio Stato Reg.ne Siciliana nomine art. 31 legge 11-3-53, n. 87, riferimento art. 127 Costituzione, contro legge reg.ne siciliana 21-3-58 recante: "Istituz.ne frazione "Roccella" località comune di San Cataldo (Caltanissetta). | Gd. |
| 14-4-58 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in Gd. Cancelleria ricorso del Comm.rio Stato Reg.ne siciliana, nomine art. 31 legge 11-3-53, n. 87, riferimento art. 127 Costituzione, contro legge approvata dall'Assemblea reg.le siciliana 29-3-58 recante "Norme sul pers.le della Reg.ne. | Gd. |
| 14-4-58 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato Gd. Cancelleria ricorso prodotto Comm.rio Stato Reg.ne siciliana, nomine art. 31 legge 11-3-53, n. 87, riferimento art. 127 Costituz.ne, contro legge approvata dall'Assemblea reg.le siciliana nella seduta 29-3-58 recante: "Ampliamento dei ruoli organici fascicolo per l'agricoltura e foreste". Roma, 14-4-58. | |
| 1-3-58 | - | Ordinanza emessa Tribunale di Lucca procedimento istruito su proposta questore di Lucca 23-1-58 per l'applicaz.ne misura prevenz.ne sorveglianza speciale pubblica sicurezza a Ceragioli Anna (N. 11 Reg. ord. 1958). | Gd. |
| 5-1-58 | - | Gd. emessa 5-1-58 Tribunale di Cosenza nel procedimento civile tra Cosentino Giuseppe e Opera Valorizzaz.ne Sila. (N. 17 Reg. ord. 1958). | Gd. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 107 |
| 11-2-58 | – | Ordinanza emessa l'11-2-58 Pretore di Zagno nel procedimento penale carico Locatelli Giuseffe (N. 20 Reg. ord. 1952). | 26-4-58 |
| 22-1-58 | – | Id. emessa 22-1-58 Corte di Appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra De Gennaro Adelaide e la Gestione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (N. 18 Reg. ord. 1958) | Id. |
| 7-3-58 | – | Id. emessa 7-3-58 Tribunale di Bologna nel procedimento penale carico di Malferrari Ernesto e Santi Mario. | Id. |
| 22-4-58 | – | La Corte Costituz.le - Visto l'art. 14, comma primo, della legge 11-3-53, n. 87, ha approvato il Regolamento generale ec. | 107 3-5-58 |
| 2-5-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 22-4-58 ha dichiarato estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso sopraindicato. Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituz.le il 13-2-56 e pubbl. nella G.U. n. 84 del 7-4-56 e nel "Bollettino Uff.le Regione Valle d'Aosta" del 31-3-56. Roma, 2-5-58. | 135 7-6-58 |
| 2-5-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ordinanza 22-4-58 ha dichiarato estinto per rinunzia il processo relativo ricorso sopraindicato. Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituz.le il 13-2-56 ed è stata data notizia nella G.U. n. 84 il 7-4-56 e nel "Bollettino Uff. Regione Valle d'Aosta" del 31-3-56 | Id. Id. |
| 2-5-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte Costituz.le con ordinanza 22-4-58 ritenuto che, fini rilevanza questione di legittimità costituz.le relativa violaz.ne art. 4 legge n. 841 del 1950, è indispensabile conoscere se vi sia fatto riferimento dati catastali 1°-1-43, o 15-11-49 ovvero di data successiva, ha ordinato che gli atti siano restituiti alla Corte Appello di Bologna. | 135 7-6-58 |

(Approvazione del Reg.to generale della Corte Costituz.le)

(Valle d'Aosta estinzione ricorso per rinunzia avvenuta con ordinanza e data giurisdizionale)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 2-5-58 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 22-4-58, respinte eccezioni pregiudiziali proposte dalla Reg.ne, ha dichiarato la legittimità costituz.le norme contenute nell'art. 8 legge reg.le siciliana recante "Modifiche legge reg.le 2-8-54, n. 32", ecc. | 135 7-6-58 |
| | | Roma, 2-5-58. | |
| 2-5-58 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sentenza 20 Norme integrative 16-3-56, con sentenza 22-4-58, la Corte, respinte le pregiudiz.li sollevate dall'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le D.P.R. 18-12-52, n. 3178 e artt. 16 e 18 legge 21-10-50, n. 841, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituz.ne, e artt. 3 e 4 legge 12-5-50, n. 230, 1 della legge 18-5-51, n. 333, 2 della legge 2-4-52 n. 339. Della questione è stata proposta ordinanza 10-12-56 Corte d'Appello di Bologna emessa nel procedimento civile vertente tra Pathignani Giuseppe e l'Ente Colonizzaz.ne Delta Padano, pubblicata nella G.U. n. 44 del 16-2-57 | 74. |
| | | Roma, 2-5-58 | |
| 5-2-58 | - | Ordinanza emessa 5-2-58 dal Tribunale di Mant. nel procedimento civile vertente tra Ciocia Ettore e Società Cooperativa Colli Aminei (N. 21 Reg. ord. 1958) | 84. |
| 19-6-58 | - | La Corte Costituz.le dichiara l'illegittimità costituz.le dell'art. 3 nonché commi 1, 2 e 3 art. 4 legge 19-1-42, n. 86, in riferimento all'art. 33 Cost.ne, salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia. Così deciso Rom, 4-6-58 | 148 21-6-58 |
| | | Roma, 19-6-58. | |

(1) Modifiche alla legge reg.le 2-8-54, n. 32. Reg.ne siciliana)

(Pathignani Giuseppe e Ente Colonizz.ne Delta Padano).

(Illegittimità costituz.le art. 3 e commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 legge 19-1-42, n. 86, circa il procedimento civile tra Ciocia Ettore e Soc. Cooperativa Colli Aminei)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 19-6-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 12-6-58 ritenuto che l'indiscriminata denuncia in tutto sistema legge 16-6-1938, n. 851, ecc., rispetto al giudizio principale, ha ordinato che gli atti siano restituiti al Pretore di Lucca. | Id. | (Restituz.ne atti pretore di Lucca conseguenti ordinanza Ernesto) |
| 24-4-58 | – | Ordinanza 24-4-58 emessa dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile promosso da Galigani Roberto contro l'Istituto naz.le previdenza sociale (N. 22 Reg. ord. 1958) | Id. | |
| 2-5-58 | – | Id. emessa 2-5-58 Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Giancelli Egidio. | Id. | |
| 27-6-58 | – | La Corte Costituz.le pronunciando sulle questioni proposte con ordinanza dell'Ass. Plenaria del Consiglio di Stato 24-2-57, dichiara l'illegittimità costituz.le disposiz.ne contenuta 2° comma art. 26 R.D. 26-6-24, n. 1054, limitatamente alle "controversie doganali", in riferimento art. 113, 2° comma Cost.ne. Così deciso in Roma, 24-6-58. | 161 5-7-58 | (Controversie doganali) |
| 27-6-58 | – | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 24-6-58 depositata in Cancelleria 27-6-58, ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Aosta perché, dopo avere riesaminato deduz.ni delle parti sotto l'aspetto non manifestata infondatezza sotto quello della rilevanza, emetta un giudizio più adeguatamente motivato, precisando i termini questione sottoposta alla Corte. Roma, 27-6-58. | Id. | (Valle d'Aosta restituz.ne atti al Tribunale di Aosta relativi a Pinerano fu Jeffe e Jeno Luigi) |
| 27-6-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sent. art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 25-6-58, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le art. 4, terzo comma, regio decreto 21-6-42, n. 929, circa durata ventennale brevetti per marchi d'impresa ecc. Detta questione è stata proposta con ordinanza 12-7-57 della Comm.ne ricorsi in materia di brevetti ed invenz.ni ecc., emessa su ricorso Soc. manifatture Falco. Roma, 27-6-58. | Id. | (Società fra manifatture Falco brevetti d'invenzioni ecc.) |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 161 |
| 2-7-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 27-6-58 la Corte ha dichiarato non fondata la questione legittimità costituz.le art. 333 Codice penale, riferimento art. 40 Cost.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 21-11-56 Pretore di Napoli emessa nel procedimento penale a carico di Zorio Giuseppe, pubbl. nella G.U. n. 27 del 30-1-57. | 5-7-58 |
| 2-7-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 27-6-58 la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le norme contenute negli artt. 504, 506 Codice penale, che disciplinano serrate e cessazioni ficcole industrie o commerci, in riferimento norme artt. 40 e 41 Cost.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 23-1-57 Tribunale di Catanzaro emessa a carico di Vacino Francesco Paolo ed altri, pubblicata nella G.U. n. 90 del 6-4-57. Roma, 2-7-58 | Id. |
| 30-6-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria ricorso prodotto dal Commissario di Stato per Reg.ne siciliana nomina art. 28 dello Statuto della Reg.ne contro legge approvata dall'Assemblea reg.le siciliana l'11-6-58 recante: "Costituz.ne di un fondo fino al 25% canoni dovuti dai concessionari di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, da destinare ai Comuni e Province nel cui territorio siedono i giacimenti stessi". Roma, 30-6-58. | Id. |
| 30-6-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria ricorso prodotto Commissario di Stato per Reg.ne siciliana nomina art. 28 Statuto della Regione contro legge approvata dall'Assemblea reg.le nella seduta 11-6-58 recante: "Ordinamento e compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori". | Id. |

(Zorio Giuseppe, art. 333 Codice penale)

(Vacino Francesco Paolo ed altri art. 504 e art. 506 Codice penale)

(Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana)

(Id.)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 161 | |
| 6-6-58 | — | Ordinanza 6-6-58 del Tribunale di Bassano nel grafie nel procedimento civile promosso dalla Soc. per Az.ni "Liguigas" contro comune di Marostica e l'impresa Cavalieri. | 5-7-58 | |
| 1-6-58 | — | Ord. emessa 1°-6-58 dal Pretore di Roccastrada nel procedimento civile vertente tra Scheggi Egisto, Bruschi Gino, Brizzi Adolfo e Soc. per az.ni "Il Solco" nonché l'Ente per la colonizzazione maremmano-toscano-laziale. | 71. | |
| 14-7-58 | — | La Corte Costituz.le dichiara l'illegittimità-legge 20-12-56, n. 1422, intitolata "Riduz.ne canoni di affitto fondi rustici comporti in canapa nelle Provincie della Campania", in riferimento all'art. 3 Costituz.ne; e legge 9-7-57, n. 601. Roma 9-7-58. | 174 19-7-58 | (Riduz.ne canoni affitto dei fondi rustici comporti in canapa nelle provincie della Campania) |
| 14-7-58 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 8-7-58, in parz.le accoglimento ricorso Pres.te Cons. Ministri, ha dichiarato la illegittimità costituz.le disposizioni secondo e terzo comma artt. 3 legge approvata Consiglio reg.le sarda 2-8-56, avente norme per l'abolizione Sardegna, riferimento artt. 3 e 4 Statuto speciale per la Sardegna. | 71. 71. | (Ricorso del Pres.te del Consiglio relativo alla caccia nella Reg.ne Sarda) |
| 14-7-58 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 8-7-58, in accoglimento ricorso proposto Pres.te Consiglio Ministri, ha dichiarato la illegittimità costituz.le legge Reg.ne sarda 18-5-57, avente per oggetto "Costituz.ne dell'Istituto Reg.le Incremento Edilizio (I.R.I.E.)" in riferimento artt. 3 lett. f e 4 lett. k Statuto Reg.ne sarda. Roma, 14-7-58. | 71. | (Regione Sarda - Costituz.ne Istituto Reg.le Incremento Edilizio (I.R.I.E.) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 14-7-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 9-7-58 ritenuto che non è stata risolta definitivamente questione relativa natura diritti dei soggetti del trust maggiore Beniamino Herbert Piercy circa beni soggetti D.P.R. n. 4156; che l'accertamento tale questione spetta esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria davanti alla quale pende giudizio sulla controversia principale, ha ordinato che gli atti siano restituiti Corte appello di Cagliari. | 174 19-7-58 |
| 14-7-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 9-7-58 depositata in Cancelleria 14-7-58 ritenuto che la questione è stata prospettata sotto profilo retroattività norme contenute nell'art. 5 D.L.Lt. 27-7-44, n. 159, e che l'ordinanza rinvia atti alla Corte Costituz.le si fa riferimento ad epoca imprecisata in cui sarebbero stati commessi i fatti ascritti agli imputati; mentre si appalesa necessaria, fini rilevanza questione proposta, l'esatta indicazione detti fatti storici, ha ordinato che gli atti siano restituiti alla Corte di assise (I grado Milano). Roma, 12-7-58. | 174 |
| 14-7-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 9-7-58, la Corte, pronunciando su unica questione sui giudizi riuniti di cui in epigrafe, ha dichiarato non fondate questioni legittimità norme contenute negli artt. 1 e 2 R.D.L. 14-11-26, n. 1923, e 1 e 2 R.D.L. 20-9-34, n. 1489 e 1 e 3 R.D.L. 6-6-40, n. 652, in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituz.ne. Dette questioni si riferiscono a Girardello Angelo, Guerrini Rosa e D'Alessandri Norberto. Roma, 14-7-58 | 174 |

(Maggiore Beniamino Herbert Piercy –)

(Beccalli Lodovico)

(Guerrini Rosa e D'Alessandri Norberto – Divieto di importazione e di esportazione)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 174 | |
| 14-7-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, a sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 9-7-58 la Corte, disattesa l'eccez.ne pregiudiz.le di inammissibilità dedotta dalla Reg.ne sarda, ha respinto ricorso proposto Pres.te Consiglio Ministri 4-12-57 contro legge deliberata dal Consiglio reg.le Reg.ne Sardegna 24-7-56, contenente "Abrogaz.ne della legge reg.le 14-2-52, n. 2 e modifiche legge reg.le 4-2-50, n. 3" ecc. | 19-7-58 | (Regione Sardegna – "Abrogazione legge reg.le 14-2-52, n. 2 ecc.") |
| 5-5-58 | – | Ricorso della Provincia di Bolzano per decisione sulla legittimità costituz.le legge reg.le 3-3-58, n. 4, pubblicata nella G.U. della Reg.ne Trentino – Alto Adige n. 10 dell'11-3-58, a sensi artt. 73, II comma, 82, III comma legge costituz.le 26-2-48, n. 5 ecc. | Id. | (Ricorso della Provincia di Bolzano) |
| 7-7-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia del ricorso prodotto dal Commissariato per la Reg.ne siciliana a norma art. 28 contro la legge approvata dall'Assemblea reg.le nella seduta del 19-6-58 recante: "Incremento della ricerca mineraria". | Id. | (Reg.ne Siciliana "Incremento ricerca mineraria") |
| 7-7-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato presentato ricorso prodotto Commissario dello Stato per Reg.ne siciliana a norma art. 28 contro la legge approvata dall'Ass. reg.le siciliana nella seduta 19-6-58 recante: "Istituz.ne Corpo reg.le delle miniere". | Id. | (Reg.ne Siciliana "Istituzione Corpo regionale delle miniere") |
| 10-7-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato presentato dal Pres.te del Consiglio dei Ministri, a norma art. 31 della legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 117 Cost.ne, contro la legge reg.le sarda 30-3-1957 recante: "Disposizioni relative all'es. della caccia". | Id. | (Reg.ne Sardegna "Disposizioni sull'esercizio della caccia") |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 12-6-58 | - | Ordinanza emessa 12-6-58 Commissario regionale per la liquidaz.ne usi civici di Venezia nel procedimento vertente tra comune di Brasaglio e sue frazioni di Brasaglio, Braulins, Alesso, Arasinis, Oncedis e Peonis (N. 26 Reg. ord. 1958). | 174 19-7-58 |
| 9-6-58 | - | Id. emessa il 9-6-58 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale carico di Cremonini Armando e Zanotti Vittorio. (N. 29 Reg. ord. 1958. | Id. |
| 12-2-58 | - | Id. emessa 12-2-58 Corte di Cassaz.ne nel procedimento tra Cianciotta Angelantonio e Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (N. 27 Reg. ord. 1958). | Id. |
| 7-7-58 | - | Id. emessa il 7-7-58 Corte d'assise di Cremona nel procedimento penale a carico di Bergheti Giuseppe e Luisini Benvenuto (N. 28 Reg. ord. 1958). | Id. |
| 4-9-58 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato presentato ricorso prodotto dal Pres.te Consiglio Ministri, a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, riferimento art. 127 Cost., contro legge provincia di Bolzano 9-5-58, riapprovata 6-8-58, avente per oggetto: "Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico pers.le dell'Amm.ne regionale". (Ricorso Pres.te Consiglio norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87 ecc. circa norme stato giuridico ed economico pers.le Amm.ne reg.le della Sardegna) | 216 6-9-58 |
| 4-9-58 | | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato presentato ricorso prodotto Pres.te Consiglio Ministri, a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, riferimento art. 127 Cost., contro legge provincia di Bolzano 9-5-58, riapprovata il 6-8-58, avente per oggetto: "Norme sullo stato giuridico e sullo stato giuridico e sul procedimento per la nomina del Segretario gen.le della Provincia". (Id. contro la legge Provincia di Bolzano circa norme per nomina Segretario gen.le Provincia) | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 216 | |
| 21-9-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato presentato ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma art. 28 statuto Reg.ne siciliana contro D. Lgs.vo emanato dal Pres.te della Reg.ne siciliana 5-7-58 recante: Norme per funz.to servizio liquidaz.ne trattamento quiescenza spettante pers.le dell'Amm.ne reg.le. | 6-9-58 | (Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana sul servizio di liquidazione trattamento quiescenza pers.le Amm.ne reg.le). |
| 1-7-58 | – | Ordinanza emessa 1°-7-58 Corte d'assise di Milano nel procedimento penale a carico di Ciaffoni Ugo ed altri. | Gazz. | |
| 13-6-58 | – | Ord. emessa 13-6-58 Tribunale di Sondrio nel procedimento penale carico di Lopes Aldo. | Gazz. | |
| 30-10-57 | – | Ord. emessa 30-10-57 Tribunale di Milano nel procedimento penale carico di Marconi Luigi ed altri. | Gazz. | |
| 11-7-58 | – | Ord. emessa l'11-7-58 Corte assise di Cremona nel procedimento penale a carico di Katich Stjepan. | Gazz. | |
| 9-7-58 | – | Ord. emessa 9-7-58 Corte d'assise di Pavia nel procedimento penale carico di Ghatti Paolo Pietro ed altri | Gazz. | |
| | | | 253 | |
| 3-10-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 29-9-58 fu dichiarata non fondata questione legittimità costituz.le norme legge 27-12-56, n. 1441, relative alla partecipaz.ne delle donne all'amministraz.ne giustizia Corti d'assise, in riferimento artt. 3 e 51 della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1/ord. pu 7-7-58 della Corte assise di Cremona nel procedimento penale carico di Borghetti Giuseppe e Lucini Benvenuto, pubbl. nella G.U. n. 174 del 13-7-58; 2/ ordinanza emessa 1°-7-58 Corte assise di Milano nel procedimento penale carico di Ciaffoni Ugo ed altri, pubblicata nella G.U. n. 216, del 6-9-58 Roma, 3-10-58 | 18-10-58 | (Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise) |
| 18-4-58 | – | Ordinanza emessa 18-4-58 dal Tribunale di Palermo – Sez.ne specializzata per adempimento canone agrario nel proc.to civile a carico di Nuccio Giuseppe e Alisi Giuseppa. | Gazz. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 288 |
| 18-11-58 | – | La Corte Costituz.le - Reiette le eccez.ni pregiudiz. e 23-11-58 |
| | | proposte dall'Avv.ra dello Stato; |
| | | In riferimento alle norme contenute negli artt. 8 e 19 Cost.; |
| | | Dichiara: a) non fondata questione legittimità co- |
| | | stituz.le dell'art. 3 legge 24-6-29, n. 1159; b) la il- |
| | | legittimità costituz.le dell'art. 1 R.D. 28-2-30, n. 289, |
| | | in quanto richiede l'autorizzaz.ne governativa per |
| | | l'apertura di templi od oratori, sotto che per effetti ci- |
| | | vili, anche per l'esercizio del culto; c) la illegitti- |
| | | mità costituz.le dell'art. 2 dello stesso decreto 28- |
| | | 2-30, n. 289. |
| | | Così deciso in Roma, sede Corte Costituz.le, 18-11-58 |
| 24-11-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà atto che con sentenza 18- | 72. |
| | | 11-58, ha dichiarato la illegittimità costituz.le legge |
| | | approvata Consiglio Regione della Sardegna il 7- |
| | | 11-56 e non approvata il 6-3-58, recante "disposizioni |
| | | per l'ordinamento servizi della Reg.ne sul credito". |
| | | Roma, 24-11-58 |
| 24-11-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con sen- | 72. |
| | | tenza 19-11-58, ha dichiarato la illegittimità co- |
| | | stituz.le della legge approvata dall'Assemblea reg.le |
| | | siciliana 21-3-58, recante "proroga alle agevolaz.ni fi- |
| | | scali di cui alla legge reg.le 9-4-54, n. 10, concernente |
| | | l'incremento attrezzature turistiche, climatiche e |
| | | termali della Reg.ne". Roma, 24-11-58. |
| 24-11-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con sen- |
| | | tenza 19-11-58, ha dichiarato la illegittimità co- |
| | | stituz.le legge approvata dall'Assemblea reg.le si- |
| | | ciliana 21-3-58 recante "istituzione borgata Roccella in |
| | | località omonima Comune di San Cataldo (Caltanis- |
| | | setta)". Roma, 24-11-58. |

(Apertura di templi od oratori ecc. Sentenza n. 59)

(Ordinamento servizi per il credito nella Reg.ne Sarda Sentenza n. 58)

(Incremento attrezzature turistiche, climatiche e termali della Reg.ne Siciliana - Sentenza n. 60)

(Istituzione borgata Roccella, Comune di San Cataldo (Caltanissetta) Sentenza n. 61)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 288 |
| 24-11-58 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia cenni art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 7-11-58, la Corte ha dichiarato manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le norme legge 27-12-56, n. 1441, relative alla partecipaz.ne delle donne all'amministraz.ne della giustizia nelle Corti di Assise. Detta questione di legittimità è stata sollevata con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 11-7-58 Corte assise di Cremona nel procedimento penale a carico di Katich Stjepan, pubblicata nella G.U. 216 del 6-9-58; 2) ordinanza 9-7-58 della Corte assise di Pavia nel procedimento penale a carico di Trattis Paolo P. ed altri, pubblicata nella G.U. n. 216 del 6-9-58. Roma, 29-11-58. | 29-11-58 |
| 28-5-58 | - | Ordinanza emessa il 28-5-58 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Trattace Rosario e l'Opera valorizzaz.ne Sila, la Società Prov.le S.C.I.O.V.I.E. e Gabriella Nicolis di Robilant, vedova Barracco (Reg. ord. n. 38, 1958). | Id. |
| 9-7-58 | - | Ordinanza emessa 9-7-58 Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Solima Rosario e Luigi e l'Opera valorizzaz.ne Sila. | Id. |
| 24-7-58 | - | Ordinanza emessa il 24-7-58 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Felici Emma e l'Istituto Naz.le Previd. Sociale. | Id. |
| 31-10-58 | - | Ordinanza emessa 31-10-58 dal Pretore di Frattamaggiore nel procedimento civile promosso da Cortini Norma in Prodocimi e Briano Luigia vedova Cortini contro Della Francesca Mario | Id. |
| 25-11-58 | - | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le dei decreti P.R. 20-11-52, n. 2925, 27-12-52, n. 3995, pubbl.ti nella G.U. 12-1-53, suppl. ord., e 22-1-53, suppl. ord., in relazione all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, in rif.to agli artt. 76 e 77 della Costituz.ne. Roma, 25-11-1958. | 295 6-12-58 |

Partecipazione delle donne all'Amministraz.ne della giustizia nelle Corti d'Assise

(artt. 76 e 77 della Costituz.ne in relaz.ne all'Ente per la colonizzaz.ne maremmana e Legge Costituz.le n. 2)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 295 |
| 25-11-58 | – | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le dei decreti P.R. – 18-12-52, n. 3524, e 28-12-52, n. 4363, pubbl.ti nella G.U. 19-1-53, suppl. ord., e del 24-1-53, suppl. ord., in relaz.ne all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituz.ne. Roma, 25-11-58 | 6-12-58 |
| 1-12-58 | – | Il Presid. della Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 18-11-58 ha dichiarato estinto per rinuncia il presente relativo ricorso sopraindicato. Detto ricorso è stata data notizia nella G.U. della Rep.ca n. 101 del 26-4-58 e nella G.U. Reg.ne siciliana n. 24 del 22-4-58. Roma, 1°-12-58. | Id. |
| 1°-12-58 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 18-11-58 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le legge 20-12-56, n. 1422. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 6-7-57 del pretore di Paddaloni nel proc.to civile vertente tra Carbone Mattia e Gallo Gabriele, pubb. nella G.U. n. 223 del 7-9-57; 2) ordinanza 12-8-57 del pretore di Aversa, emessa 3) ordinanza 15-10-57 pretore di Aversa, emessa nel procedimento civile vertente tra Pastena Vincenzo e Chiariello D., pubblicata nella G.U. della Repubblica n. 296 del 30-11-57. Roma, 1-12-58. | Id. |
| | | | 295 |
| 1-12-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 18-11-58 fu dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le legge reg.le siciliana 22-9-47, n. 11, e successive proroghe. Detta questione di legittimità costituz.le è stata sollevata con ordinanza 31-7-57 del Pretore di Noto ecc. Roma, 1-12-58. | 6-12-58 |

(artt. 76 e 77 Cost. in relazione all'estensione alla Maremma Tosco-Laz.le della Sentenza n. 71)

(Ampliamento molti organici preannunciato per l'agricoltura e presentato "Reg.ne Sicilia")

(Carbone Mattia, Gallo Gabriele, Pastena Vincenzo, Chiariello Cristoforo e Pastena Vincenzo e Chiariello Domenico)

(Lorito Tommaso e Lamenice Giovanni)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 295 |
| 1-12-58 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 18-11-58 ha dichiarata la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le R.D. 8-7-24, concernente imposte fabbricazione spiriti, in relaz.ne R.D. 10-5-23, n. 1792. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza 21-2-57 Tribunale di Busto Arsizio, emessa nel procedimento penale a carico di Boggi Alfredo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 14-12-57. | 6-12-58 |
| 1°-12-58 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 18-11-58 ha dichiarata la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le degli artt. 8, 15 e 21 della legge 29-4-49, n. 264. Detta questione di legittimità è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 12-4-57 del pretore di Sala emessa nel procedimento penale a carico di Resosti Jerme Battista, pubb.ta nella G.U. 310 del 14-12-57; 2) ordinanza 8-1-58 dell'8-1-58 del pretore di Gaeta, emessa nel procedimento penale a carico di Lobis Ercole, pubblicata nella G.U. n. 53 del 1°-3-58. Roma, 1°-12-58 | G.U. (Resosti Jerme e Lobis Ercole) |
| 1°-12-58 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 18-11-58, ha dichiarata la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 156 T.U. Legge di P.S. 18-6-31, n. 773. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 19-12-56 del pretore di Bologna, emessa nel procedimento penale a carico di Zucchelli Giuseppe, pubb.ta nella G.U. 310 del 14-12-57; 2) ordinanza 19-12-56 del pretore di Bologna, emessa nel procedimento penale a carico di Orsini Adelmo e Masotti Raffaele, pubb.ta nella G.U. n. 21 del 25-1-58 - Roma, 1-12-58. | G.U. (Zucchelli Giuseppe e Orsini Adelmo e Masotti Raffaele). |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 295 |
| 1-12-58 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, a sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza (18-11-58) ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le art. 3 legge Reg.ne Trentino-Alto Adige 26-4-56, n. 6. Detta questione di legittimità costituz.le è stata sollevata con le seguenti ordinanze: 1) ord.za 21-5-57 del pretore di Cavalese, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di Credito Fondiario Regione Trentina, pubblicata nella G.U. della Rep.ca n. 161 del 28-6-57, e nel Bollettino ufficiale della Reg.ne n. 25 del 18-6-57; 2) ord.za 21-5-57 del pretore di Cavalese, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto Credito Fondiario Reg.ne Trentina, pubb.ta nella G.U. n. 161 del 28-6-57 e nel Bollettino Reg.ne Trentino-Alto Adige n. 25 del 18-6-57; 3) ord.za 25-5-57 del pretore di Cavalese, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto Credito Fondiario Reg.ne Trentina, pubb.ta nella G.U. n. 161 del 28-6-57 e nel Bollettino reg.le n. 26 del 25-6-57; 4) ord.za 20-7-57 del pretore di Cavalese, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto Credito Fondiario Reg.ne Trentina, pubb.ta nella G.U. n. 223 del 7-9-57 e nel Boll.no reg.le n. 37 del 10-9-57 - Anna, 1°-12-58. | |
| 1°-12-58 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, a sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, con ordinanza (18-11-58) ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 156 R.D. Leggi di P.S. 18-6-31, n. 773. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za 7-5-58 Tribunale di Bologna, emessa nel procedimento pen.le a carico di Malferrari Ernesto e Santi Ottorino, pubb.ta nella G.U. n. 101 del 26-4-58. | id. |

(Istituto di Credito Fondiario della Reg.ne Tridentina)

(Malferrari Ernesto e Santi Ottorino)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 307 | |
| 6-12-58 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 23 della | 20-12-58 | (Maccarone Giovanni, Gattesi Luigi, Monti Alberto, ma riferimento norme contenute nella XII delle Disposiz.ni transitorie ecc.). Sentenza n. 74. |
| | | Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 25-11-58, | | |
| | | la Corte Costituz.le, pronunciando su un'unica questione | | |
| | | su tre precedenti minori, ha dichiarato infondata la | | |
| | | questione legittimità costituz.le norme contenute nel- | | |
| | | l'art. 5 legge 20-6-52, n. 645, in riferimento norme | | |
| | | contenute nelle XII Disposiz.ni transitorie e finali | | |
| | | e nell'art. 21, primo comma Costituz.ne. Detta | | |
| | | questione di legittimità costituz.le è stata proposta con | | |
| | | le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 29-4-57 a carico di | | |
| | | Maccarone Giovanni, G.U. n. 161 del 29-6-57; 2) ordi- | | 1 |
| | | nanza 7-12-57 a carico di Gattesi Luigi, G.U. n. 21 del 25-1-58; | | |
| | | 3) ordinanza 7-12-57 a carico di Monti Alberto, G.U. | | |
| | | n. 21-1-58. Roma, 6-12-58. | | |
| 6-12-58 | — | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 23 | Id. | |
| | | Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza (18- | | (Scheggi Egisto, Smeriglio Pino, Brizzi Adolfo e Soc. "Il Sole"). |
| | | 11-58) ha dichiarato manifestatamente legittimità | | |
| | | costituz.le D.P.R. n. 4055 del 28-12-57. Detta questione | | |
| | | di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza | | 2 |
| | | 7-6-58 nel procedimento civile vertente tra Scheggi | | |
| | | Egisto, Smeriglio Pino, Brizzi Adolfo, la Soc. "Il | | |
| | | Sole", e l'Ente colonizzaz.ne Maremma Tosco- | | |
| | | Lazio, G.U. n. 161 del 5-7-58. Roma, 6-12-58. | | |
| 6-12-58 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 23 | Id. | (Boscarelli Pasquale, Michele e Rosario e Opera valoriz- zaz.ne Sila). Sentenza n. 73 |
| | | 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 25-11- | | |
| | | 58, ha dichiarata non fondata questione ~~legittimità~~ | | |
| | | legittimità costituz.le del D.P.R. 24-12-51, n. 1390, | | |
| | | in relaz.ne art. 27 legge 12-5-50, n. 230, in rif.to | | |
| | | all'art. 76 Costituz.ne. Detta questione di legittimità costituz.le | | |
| | | è stata proposta con ord.za 21-6-57, nel proced.to civile | | |
| | | a carico di Boscarelli Pasquale, Michele e Rosario e Opera | | |
| | | valorizzazione Sila, G.U. n. 223 del 7-9-57. Roma, 6-12-58 | | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 307 |
| 4 22-11-57 | — | Ordinanza emessa 22-11-57 dalla Commissione prov.le imposte dirette e indirette sugli affari di Reggio Calabria nel procedimento su ricorso della Banca Popolare di Polistena e Credito Italiano, succursale di Reggio Calabria, contro l'Ufficio registro di Reggio Calabria (Reg. ord. n. 44, 1958). | 20-12-57 |
| 5 13-12-58 | — | Id. emessa 13-12-57 dalla Commissione prov.le imposte dirette e indirette sugli affari di Reggio Calabria nel proced.to su ricorso Credito Cooperativo Calabrese, sede di Calabria, e Credito Italiano, succursale di Reggio Calabria, contro Ufficio registro di Reggio Calabria (Reg. ord. n. 45, 1958). | |
| 15-11-58 | — | Id. emessa 15-11-57 dalla Commissione prov.le delle imposte dirette e indirette sugli affari di Reggio Calabria nel proced.to su ricorso della Banca Industriale Agricola di Cannavara e del Credito Italiano, succursale di Reggio Calabria, contro l'Ufficio del registro di Reggio Calabria (Reg. ord. n. 46, 1958) | Id. |
| 6 15-11-58 | — | Id. emessa 15-11-57 dalla Comm.ne prov.le imposte dirette e indirette sugli affari di Reggio Calabria nel procedimento su ricorso della Banca Popolare Cooperativa di Palmi e del Credito Italiano, succursale di Reggio Calabria, contro l'Ufficio del registro di Reggio Calabria (Reg. ord. n. 47, 1958). | Id. |
| 13-12-58 | — | Id. emessa 13-12-57 dalla Comm.ne prov.le imposte dirette e indirette sugli affari di Reggio Calabria nel procedimento su ricorso Banca Popolare di Brancaleone e del Credito Italiano, succursale di Reggio Calabria, contro l'Ufficio del registro di Reggio Calabria (Reg. ord. n. 48, 1958). | Id. |
| 7 | | | |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 312 | |
| 25-10-58 | – | Ordinanza emessa 25-10-58 dal Tribunale di Sanremo nel procedimento penale a carico di Fiore Giovanni ed altri. | 27-12-58 | |
| 18-11-58 | – | Id. emessa 18-11-58 dal pretore di Bibbiena nel procedimento penale a carico di Ciabatti Gaetano. | Id. | |
| 11-11-58 | – | Id. emessa l'11-11-58 dal pretore di Lodi nel procedimento civile vertente tra Brentinaglia de Barsio Vale e Fornasiero Antonio. | Id. | |
| 24-9-58 | – | Id. emessa il 24-9-58 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Wieden mayer Guglielmo. | Id. | |
| 16-12-58 | – | La Corte Costituz.le respinge l'eccez.ne di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, dichiara la illegittimità costituz.le norme contenute nel R.L.C.P.S. 16-3-47, n. 929, ratificato con legge 17-5-52 n. 621, in riferimento artt. 38, 41, 42 e 44 della Costituz.ne. Roma, | 316 31-12-58 | (Avvocatura per lo Stato e Tribunale di Trani, sull'imposizione della mano d'opera) |
| | | Sentenza 16-12-58 | | |
| 16-12-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 16-12-58 ha dichiarato la illegittimità costituz.le legge recante "Proroga agevolaz.ni fiscali per sviluppo attività artigiane, di cui alla legge reg.le 21-1-53, n. 1", approvata dall'Assemblea Reg.le Sic.na nella seduta 12-3-58, e successivamente, in pendenza del giudizio (ricorso del Commissario dello Stato notificato il 20-5-58) e pubblicata nella G. U. Reg.le n. 30 del 14-5-58, in riferimento art. 17 Statuto speciale della Regione siciliana. Roma, 30-12-58 | Id. | (Proroga agevolazioni fiscali per sviluppo attività artigiane, di cui legge regionale siciliana 21-1-53, n. 1). Sentenza n. 76 |
| 16-12-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 16-12-58 ritenuto che la mancata definiz.ne negozio giuridico contenuto nel rogito Pellizzieri il Tribunale di Lodi ha del tutto omesso la valutaz.ne rilevanza, ecc., ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale suddetto. Roma, 30-12-58 | Id. | (Pellicano Pietro Domenico e la Legge speciale per riforma fondiaria Opera valorizzazione Sila) Ord.za n. 83 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 316 |
| 17-12-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, a sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 17-12-58 la Corte ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituz.le dell'art. 724, 1° comma, Codice penale, in riferimento agli artt. 7 e 8 della Costituzione. Detta questione è stata proposta con ordinanza 18-10-57 del Pretore di Pratola Peligna, emessa a carico di Fumarola Giuseppe, pubbl.ta nella G. U. n. 301 del 5-12-57. Roma, 30-12-58. | 31-12-58 |
| 18-12-58 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, a sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 18-12-58 la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le della Legge 27-3-54, n. 68, in riferimento norme contenute negli artt. 2 e 23 Costituzione. Detta questione legittimità è stata proposta con ordinanza emessa il 9-7-57 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette di Napoli su ricorso di Congiato Giuseppe, pubbl.ta nella G. U. n. 291 del 30-11-57. | Id. |
| 17-11-58 | – | Ordinanza emessa 17-11-58 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Del Boca Giovanni e Visinghi Alfredo. | Id. |
| 15-1-59 | – | La Corte Costituz.le – Respinta la eccez.ne preliminare proposta dall'Avv.ra gen.le dello Stato; dichiara la illegittimità costituz.le norma contenuta nell'art. 113 della Costituzione. Roma, 15-1-59 | 25 31-1-59 |
| 15-1-59 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 15-1-59 respinte l'eccez.ne di inammissibilità dedotta dalla Reg.ne siciliana: la dichiarata non fondate questioni legittimità costituz.ne artt. 8, lett. b) e 15, ultimo comma, legge reg.le siciliana | Id. |

(Fumarola Giuseppe – Artt. 724 Codice penale – Sentenza n. 79)

(Commissione distrettuale imposte dirette di Napoli e Congiato Giuseppe) – Sentenza n. 81

(Avv.ra Generale dello Stato)

(Ordinamento compiti Corte siciliana per le cose di lavoratori).

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 26 | |
| | | 24-7-58, n. 19, recante "Ordinamento e compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori" ecc. Roma, 27-1-59 | 31-1-59 | |
| 27-1-59 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ordinanza (15-1-59) ritenuto che le ordinanze di rinvio non soltanto non si sono preoccupate di indicare norme costituz.li violate, ma per di più hanno sollevato la questione legittimità costituz.ne di una disposiz.ne (quella relativa diffida prevista dall'art. 1 legge 1956) non attinente ai capi di imputazione (e cioè all'oggetto dei due giudizi), senza minimamente fornir il problema della rilevanza ecc., ha ordinato la restituz.ne agli atti di entrambi i giudizi al Pretore di Napoli - Roma, 27-1-59. | Zd. | (Lentello Giuseppina e Accardo Amalia) |
| 27-1-59 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ordinanza (22-1-59) ha dichiarato estinto per rinunzia il processo relativo ricorso sopraindicato. Detto ricorso è stato depositato il 28-6-58 ed è stata data notizia nella G.U. n. 161 del 5-7-58 e nella G.U. Reg.le siciliana n. 41 del 9-7-58. | Zd. | (Restituz.ne fondo pari 5% canoni versati concessionari giacimenti di idrocarburi nella Reg.ne siciliana) |
| 27-1-59 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ordinanza (22-1-59) ha dichiarato estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso sopraindicato. Detto ricorso è stato depositato in Cancelleria il 15-7-58 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella G.U. n. 174 del 19-7-58 e nella G.U. Reg.ne siciliana n. 41 del 9-7-58. | Zd. | (Incremento della ricerca mineraria nella Reg.ne Siciliana) |
| 27-1-59 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza (16-1-59), la Corte, respinte le eccez.ni | Zd. | (Procedimento civile fra Lo Cante Francesco e Vinci Luigi e Longo Albino) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 26 |
| | | pregiudiz.li, ha dichiarato non fondata questione | 31-1-59. |
| | | legittimità costituz.le dell'art. 2, primo comma, | |
| | | del R.D.L. 27-9-41, n. 1015, convertito nella legge | |
| | | 29-12-41, n. 1470, e dell'art. 1 legge 26-1-52, n. 29, in | |
| | | riferimento all'art. 42 della Costituz.ne. Detta | |
| | | questione di legittimità costituz.le è stata proposta | |
| | | con ordinanza 15-11-57 del Tribunale di Lamezia nel | |
| | | procedimento civile vertente tra Argenti Francesco ed | |
| | | altri e Vinci Luigi e Longo Albino, pubblicata sulla G.U. n. 21 del | |
| | | 25-1-58. Roma 27-1-59 | |
| 9-11-58 | — | Ordinanza emessa il 9-12-58 dal Pretore di Padova | Id. |
| | | nel procedimento civile vertente tra Zaccaria Maria | |
| | | e Bonato Alessandro | |
| 21-11-58 | — | Id. emessa 21-11-58 dal Pretore di Marsala nel | Id. |
| | | procedimento penale a carico di Spidalieri Gior- | |
| | | gio e Passalacqua Francesco. | |
| 15-12-58 | — | Id. emessa 15-12-58 dalla Corte d'Assise | Id. |
| | | di Milano nel procedimento penale a carico di | |
| | | Baccalli Lodovico ed altri. | |
| 5-11-58 | — | Id. emessa il 5-11-58 dal Pretore di Campi Salen- | Id. |
| | | tina nel procedimento penale a carico di Guicciola | |
| | | Giuseppe e Bianco Paolino. | |
| 4-12-58 | — | Id. emessa 4-12-58 dal Tribunale di Belluno | Id. |
| | | nel procedimento civile vertente tra Gioventù | |
| | | italiana e Patronato scolastico di Padova. | |
| 11-11-58 | — | Id. emessa l'11-11-58 dalla Corte di appello | Id. |
| | | di Catanzaro nel procedimento civile vertente | |
| | | tra Fasanella Giuseppe e l'Opera per la valo- | |
| | | rizzaz.ne della Sila. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 26 | |
| 29-11-58 | – | Ordinanza emessa 29-11-58 dal Pretore di Arena nel procedimento civile vertente tra Pastena Vincenzo e Chiarello Cristoforo. | 31-1-59 | |
| 13-7-56 | – | Ordinanza emessa 13-7-56 dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di D'Amico Corrado e Salemi Alfredo. | 45 21-2-59 | |
| 24-12-58 | – | Id. emessa il 24-12-58 dal Pretore di Lodi nel procedimento civile promosso da Zaccioli Clemente contro Argenton Pietro e Rosini Pietro. | Id. | |
| 13-12-58 | – | Id. emessa il 13-12-58 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale sul ricorso promosso da Di Lodovico Rosario, Porzio Ugo ed altri contro l'Assessore reg.le alla pubblica istruz.ne. | Id. | |
| 20-9-58 | – | Id. emessa il 20-9-58 dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di Bisbano Antonio, Dragoni Giuseppe e Guagnarella Carminantonio. | Id. | |
| 27-11-58 | – | Id. emessa 27-11-58 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra l'Associaz.ne industriale lombarda e Soc. per azioni: A.N.I.C. S.p.A. | Id. | |
| 24-1-56 | – | Id. emessa il 26-1-56 dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di Bascione Michelangelo Egidio. | Id. | |
| 26-2-59 | – | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le D.P.R. 18-12-52, n. 3113 (pubbl.to nel suppl. ordinario n. 1 alla G.U. n. 12 del 16-1-53) in relazione all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, in riferimento agli artt. 76 e 77 primo comma, della Costituz.ne, in quanto nel procedimento di esproprio ha compreso terreno che non apparteneva alla "Impresa agricola Candile". Roma, 26-2-59 | 64 14-3-59 | ("Impresa agricola Candile") |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 64 |
| 3-3-59 | – | La Corte Costituz.le, respinte eccez.ni sollevate dall'Avv.ra gen.le dello Stato; dichiarata l'illegittimità costituz.le del D.P.R. – n.863 del 12-8-51, in relaz.ne all'art. 4 legge 12-5-50, n.230, in riferimento artt. 76 e 77 Costituz.ne, in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a Roberto Baracco. Roma, 3-3-59 | 14-3-59 |
| 3-3-59 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 3-3-1959, in parz.le accoglimento del ricorso dello Stato, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le dell'art. 3 legge 30-3-57, contenente disposiz.ni relative esercizio caccia, con riferimento art. 44 Statuto speciale per Reg.ne autonoma Sardegna (legge costituz.le 26-2-48, n.3). Roma 9-3-59. | Id. |
| 26-2-59 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, fra l'altro, che con ordinanza 26-2-59 ha dichiarato manifestamente infondate le questioni legittimità costituz.le R.D.Legge 14-11-26, n.1923, R.D.Legge 20-9-34, n.1489, e R.D.Legge 6-6-40, n.588. Dette questioni legittimità costituz.le sono state proposte con le ordinanze: 1) Ord.za 3-3-57 del G.I. Tribunale di Milano a carico di Conti Piero ed altri, pubbl. nella G.U. 223 del 7-9-57; 2) Ord.za 5-3-57 del Tribunale di Milano a carico di Baietto Giuseppe ed altri, pubbl. nella G.U. 223 del 7-9-57; 3) Ord.za emessa 27-2-57 dal G.I. del Tribunale di Milano a carico di Redaelli Stefano ed altri, pubbl. nella G.U. n.254 del 12-10-57. Roma, 9-3-59. | Id. |

(Roberto Baracco) Scorporo

(Esercizio della caccia nella Regione Sardegna)

(Conti Piero, Baietto Giuseppe e Redaelli Stefano)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 3-3-57 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, a norma dell'art. 20 Norme integrative 11-3-56, della sentenza 3-3-57, pronunciando con unica sentenza sui ricorsi precedentemente riuniti, ha respinto le eccez.ni inammissibilità proposte dall'Ente cellulosa e dell'Avv.ra gen.le dello Stato ed ha dichiarato non fondate questioni legittimità costituz.le legge 28-3-56, n. 168, in riferimento artt. 23, 25, 41, 42, 53, 76, 77, 81, 83, 97, 100 e 136 della Costituz.ne. Dette questioni sono state così ordinanze: due ordinanze 28-1-57 Corte cassaz.ne nei procedimenti civili tra Ente naz.le cellulosa e per la carta e Società per az.ni "Cartiera Italiana", "Cartiera Burgo" Binda" ed altre cartiere, pubbl.te nella g.U. n. 187 del 27-7-57; una ord.za emessa l'8-1-58 Tribunale di Bergamo nel proc.to civile tra l'Ente naz.le per la cellulosa ecc. e Società per az.ni "Cartiera Carlo Pigna" pubbl.ta nella g.U. n. 66 del 15-3-57. Roma, 9-3-57. | 64 | Sentenza sulla stampa (Ente cellulosa e Avv.ra Gen.le dello Stato). |
| 18-2-57 | = | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia a norma dell'art. 20 Norme integrative 11-3-56, che con ordinanza 18-2-57 ha dichiarato manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le del D. L. Lt. 15-3-47, n. 896, riguardanti la disciplina dei fuggi. Detta questione è stata proposta con ord. 24-6-57 Tribunale Vicenza nel proc.to penale a carico di Grazioli G., pubbl. nella g. U. 223 del 7-9-57 Roma, 9-3-57 | | (Gazzetta Giudiziaria) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 64 |
| 18-2-59 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, a sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord. 18-2-59 ha dichiarato manifestamente infondata la questione legittimità costituz.le R.D. Legge 14-11-26, n. 1923, artt. 1 e 2, dei DD.RR.MM. 28-12-29, 13-1-51, 23-2-51, 10-5-52, 7-8-54, 29-3-56; nonchè R.D. Legge 20-9-34, n. 1609. Detta questione è stata proposta con ord.ze: 1) ord. emessa 30-10-57 dal Tribunale di Milano nel proc.to penale a carico di Marconi Enzo ed altri, pubbl. nella G.U. n. 244 del 6-9-58; 2) ord. 25-10-58 Tribunale di Genova a carico di Pinto Giovanni ed altri, pubbl.ta nella G.U. n. 312 del 27-12-58. Roma, 9-3-59. | 14-3-59 |
| 18-2-59 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, a sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za 18-2-59 ha dichiarato infondata la questione legittimità costituz.le art. 6 del decreto Alto Commissario per l'alimentazione del 18-11-53. Detta questione è stata proposta con le ordinanze: 1) ord. 11-11-57 del Pretore di Alba nel procedimento penale a carico di Croia Vincenzo A., pubbl.ta nella G.U. n. 21 del 25-1-58; 2) ord. 17-11-58 Pretore di Milano nel proc.to penale a carico di Del Boca Giovanni e Uslenghi Alfredo, pubbl.ta nella G.U. n. 316 del 31-12-58. Roma, 9-3-59. | Id. |
| 26-2-59 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, a sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 26-2-59 ha respinto ricorso proposto Pres.te Provincia di Bolzano avverso legge Reg.ne Trentino-Alto Adige 3-3-58, n. 4, relativa alla «Sottoscrizione obbligazioni della finanziaria ecc. Detto ricorso è stato pubbl. nella G.U. n. 174 del 19-7-58. Roma, 9-3-59 | |

(Marconi Enzo ed altri)

(Croia Vincenzo, Del Boca Giovanni e Uslenghi Alfredo)

(Sottoscrizione obbligazioni della finanziaria ecc.)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 64 |
| 18-2-59 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, con sent. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 18-2-59 ha dichiarato manifestamente infondata la questione legittimità costituz.le D.P.R. 16-9-51, n. 1022. Detta questione è stata proposta con ord. 15-1-58 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Cosentino Giuseppe e l'Opera per valorizzaz.ne Sila, pubbl. nella G.U. n. 101 del 26-4-58. | 16-3-59 |
| 23-1-59 | – | Ordinanza emessa 23-1-59 Tribunale di Bergamo Sezione nel proc.to penale civile promosso dalla Gestione INA-Casa contro Gargiullo Concetta ed altri. | Gd. |
| 5-1-59 | – | Gd. emessa 5-1-59 dal giudice istruttore Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Gianotti Michelino ecc. | Gd. |
| 5-12-58 | – | Gd. emessa 5-12-58 dal Pretore di Ostuni nel procedimento penale a carico di Attore Giuseppe. | Gd. |
| 16-12-58 | – | Gd. emessa 16-12-58 Tribunale di Bologna nel proc.to civile promosso dal comune di Ravenna contro il Min.o finanze. | Gd. |
| 22-12-58 | – | Gd. emessa 22-12-58 Corte appello di Roma nel proc.to civile tra: 1) Migliaccio Antonia; 2) Bulotta Helda e: 1 Pres.za Consiglio dei Ministri; 2) Min.o tesoro. | Gd. |
| 15-12-58 | – | Gd. emessa 15-12-58 dal Giudice conciliatore di Brescello in quarantuno precedenti civili vertenti tra comune di Brescello e: 1) Benecchi Amando; 2) Artoni Orietta; 3) Paffani Angiolino; 4) Artoni Vezio; 5) Pesellini Ernesto; 6) Artoni Ottavio ecc. | Gd. |

(Cosentino Giuseppe e l'Opera valorizzazione Sila)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 70 |
| 5-3-59 | — | La Corte Costituz.le, visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11-3-53, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituz.le; dichiara la illegittimità costituz.le del 1° comma art. 158 testo unico leggi di P.S. approvato con R.D. 18-6-31, n. 773, in riferimento art. 76 della Costituz.ne. Roma, 5-3-59 | 21-3-59 |
| 5-3-59 | — | La Corte Costituz.le, visto l'art. 26, comma secondo, legge 11-3-53, n. 87; visto l'art. 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituz.le; pronunciando con unica sentenza sui due giudizi riuniti indicati in epigrafe; dichiara illegittimità costituz.le dell'art. 31 D.P.R. 11-7-53, n. 495, e, conseguentemente, dell'art. 48 D.P.R. 22-12-54, n. 1217, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituz.ne. Roma, 5-3-59. | |
| 5-3-59 | — | La Corte Costituz.le, visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11-3-53, n. 87 e 9, comma prima, Norme integrative per giudizi davanti la Corte Costituz.le; dichiara, in riferimento all'art. 14 lett. a e 25 Statuto Reg.ne sicil.na, l'inefficacia, nel territorio della Reg.ne sic.na, delle norme contenute negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 12-8-47, n. 975; 3 legge 18-8-48, n. 1140; 1 della legge 3-8-49, n. 476; 3, comma 1°, legge 15-7-50, n. 505; 1, terzo comma, legge 16-6-51, n. 435; e 1°, terzo comma, legge 11-7-52, n. 765, per le parti in cui divergono dall'art. 5 legge reg.le siciliana 4-7-50, n. 54. Roma, 5-3-59. | |

(Art. 158 T.U. leggi P.S.).

(Disciplina fiscale lavoraz.ne semi oliosi)

(Art. 14 lett. a e 25 dello Statuto Reg.ne Siciliana)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 70 | |
| 11-3-59 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Pres.te Consiglio dei Ministri, a norma artt. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 127 Costituz.ne, contro legge provincia di Bolzano 14-2-59, recante disposizioni per la "assunzione in materia di enec popolari". | 21-3-59 | (Assunz.ne in materia di cave pubbliche nella provincia di Bolzano) |
| 13-12-58 | - | Ordinanza emessa 13-12-58 Pretore di Varese nel giudizio di opposiz.ne di terzo, instaurato da Rossi Alessandro contro l'esattoria comunale di Varese e nei confronti del debitore pignorato Bracchi Eugenio. | Zd. | |
| 9-1-59 | - | Zd. emessa Pretore di Crema nel procedimento penale a carico di Cella Vito ed altri. | Zd. | |
| 19-12-59 | - | Zd. emessa 19-12-59 dal Tribunale di Roma - Sez.ne Lavoro - nel procedimento civile vertente tra Pascucci Olindo e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Zd. | |
| 21-2-59 | - | Zd. emessa 21-2-59 Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Sedini Emma e Rossini Fiorenzo. | Zd. | |
| 19-2-59 | - | Zd. emessa 19-2-59 Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Bisoglio ed altri. | Zd. | |
| | | | 99 | |
| 7-4-59 | - | Ricorso Commissario dello Stato per Reg.ne siciliana a roma art. 28 Statuto della Reg.ne siciliana | 22-4-59 (Reg. sic. n. 3, 1959) | |
| 7-4-59 | - | Ricorso Comm.rio Stato per Reg.ne siciliana a roma art. 28 Statuto Reg.ne siciliana (Ric. sic. n. 4, 1959) | Zd. | |
| 20-4-59 | - | Ricorso Comm.rio Stato per Reg.ne siciliana a roma art. 28 Reg.ne siciliana (Reg. sic. n. 5, 1959). | Zd. | |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 20-4-59 | – | Ricorso Comm.rio Stato per Reg.ne siciliana a norma art. 28 Reg.ne siciliana (Reg. ric. n. 6, 1959). | 99 24-4-59 |
| 20-4-59 | – | Ricorso Comm.rio Stato per Reg.ne siciliana a norma art. 28 Statuto della reg.ne. (Reg. ric. n. 7, 1959) | Id. |
| 20-4-59 | – | Ricorso Comm.rio Stato per Reg.ne siciliana a norma art. 28 Statuto della reg.ne (Reg. ric. n. 8, 1959) | Id. |
| 20-4-59 | – | Ricorso Comm.rio Stato per Reg.ne siciliana a norma art. 28 – Statuto per la reg.ne (Reg. ric. n. 9, 1959) | Id. |
| 20-4-59 | – | Ricorso del Comm.rio Stato per la Reg.ne siciliana a norma art. 28 Statuto Reg.ne stessa (Reg. ric. n. 10, 1959). | Id. |
| 20-4-59 | – | Ricorso Comm.rio Stato per Reg.ne siciliana a norma art. 20 Statuto Reg.ne stessa (Reg. ric. n. 11, 1959). | Id. |
| 13-3-59 | – | Ricorso della Reg.ne Trentino-Alto Adige, in persona del Pres.te Giunta reg.le ecc. Fatto: Il D.P.R. 26-1-59, n. 28, è stato pubblicato nella G.U. 14-2-59, n. 38, Ze data 10-3-59 il Cons. reg.le del Trentino-Alto Adige ha deliberato di impugnarlo ecc. Roma, 13-3-59 | Id. |
| 27-1-59 | – | Ordinanza emessa 27 gennaio 1959 dal Tribunale di Bracata nel procedimento civile vertente tra Minnozzi Aristodemo e l'Ist. naz.le della prev.za sociale (Reg. ord. n. 63, 1959). | Id. |
| 3-2-59 | – | Id. emessa dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Grandi Attore e la Soc. ass. ag. "Columbia" (Reg. ord. n. 64, 1959). | Id. |
| 18-3-59 | – | Id. emessa 18-3-59 dal Pretore di Novara nell'istanza ecc. la quale Battaglia Natale, imputato del reato di cui agli artt. 1, 3, 15, 19 e 20 del D.L.Lt. 30-5-47, n. 439, convertito in Legge 11-2-52, n. 69, per aver sottratto all'ammasso q.li 41,02 di risone originario ecc. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 99 | |
| 5-1-59 | – | Ordinanza emessa 5-1-59 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra la Fondaz.ne nobile Bona Bernardo e Lanciotti ed Elvira Rosa (Reg. ord. n. 62, 1959). | 24-4-59 | |
| 2-3-59 | – | Ord. emessa il 2-3-59 dal giudice istruttore del Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Baldi Ivo (Reg. ord. n. 65, 1959). | Gu. | |
| 4-3-59 | – | Ord. emessa il 4-3-59 dal giudice istruttore del Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Giani Conti Giovanni (Reg. ord. n. 66, 1959). | Gu. | |
| 7-3-59 | – | Ord. emessa il 7-3-59 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Rufo Giuseppe (Reg. ord. n. 67, 1959). | Gu. | |
| | | | 110 | |
| 18-4-59 | – | La Corte Costituz.le respinte le eccez.ni pregiudiz.li, dichiara l'illegittimità costituz.le dell'art. 26 del D.P.R. 26-4-57, n. 818, in relaz.ne all'art. 37 della legge 4-4-52, n. 218, e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituz.ne. Roma 18-4-59 | 9-5-59 | (Pagamento pensione di invalidità ecc. e sospensione del pagamento ecc.: contributi, datore di lavoro e Istituto naz.le Prev. sociale) |
| 18-4-59 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 18-4-59, depositata in Cancelleria 15-5-59, ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso sopraindicato. Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria Corte Cost.le il 30-8-58 ecc. ed è stata data notizia nelle G.U. n. 216 del 6-9-58 e nel Bollettino ufficiale Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 16-9-58. Roma, 5-5-1959. | Gu. | (Regione Trentino - Alto Adige Procedimento nomina segretario gen.le della Provincia) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 110 |
| 5-5-59 | | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, la Corte ha dichiarato non fondata la questione legittimità costituz.le dell'art. 313, terzo comma, Codice penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma; 25, primo comma; 101, secondo comma; 104, primo comma; 112 della Costituz.ne. Detta questione di legittimità è stata proposta con ordinanza 18-12-57 del pretore di San Daniele del Friuli nel procedimento penale a carico di Rivello Emilio, pubbl.ta nella G.U. n. 53 del 1-3-58. | 9-5-59 |
| 20-4-59 | | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 20-4-59, la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le norme dell'art. 5 della legge 27-12-56, n. 1423, indicate nell'ordinanza 1°-3-58 del Tribunale di Lucca, in riferimento agli artt. 2 e 17 della Costituz.ne. | 110 |
| | | Ricorso per la Reg.ne Autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del Pres.te avv. Bullio Odorizzi, rappresentata e difesa in base a deliberaz.ne consigliare 18-4-59 e per mandato speciale 20-4-59 ecc., contro la Presidenza Consiglio per la dichiarata illegittimità costituz.le degli artt. 7, comma 1° e 9 del D.P.R. 26-1-1957, n. 97, contenente norme di attuaz.ne dello Statuto speciale in materia di assistenza e beneficenza. I. - Sulla illegittimità costituz.le dell'art. 7, comma primo ecc. | 9-5-59 |

(Rivello Emilio)

(Tribunale di Lucca in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost.)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 110 | |
| 7-3-57 | - | Ordinanza emessa 7-3-57 dal comandante Capitaneria di porto di Savona nel procedimento penale a carico di Boccardo Luigi. | 9-5-57 | |
| 30-4-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 30-4-57, respinte le eccez.ni pregiud.li sollevate dalla difesa della Regione, ha dichiarato la illegittimità costituz.le legge reg.le sarda 11-5-57, concernente "Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento giuridico pers.le dipendente dall'Amm.ne reg.le", in riferimento ultimo comma art. 81 Costituz.ne. | 123 23-5-57 | (Stato giuridico ed economico pers.le della Regione sarda) |
| 12-5-57 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 12-5-57, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 9 cpv. legge doganale 25-9-40, n. 1424, in riferimento art. 27, 2° comma, della Cost.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza, emessa il 2-5-58 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Giannelli Egidio, pubblicata nella G.U. n. 148 del 21-6-58. | Id. | (Giannelli Egidio) |
| 12-5-57 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 12-5-57, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le art. 2 legge 5-2-34, n. 327, sulla disciplina commercio ambulante, in riferimento art. 41 della Costituz.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza, emessa il 21-1-58 dal Pretore di Grosseto nel proc.to penale a carico di Bicchieri Francesco, pubblicata nella G.U. n. 53 del 1°-3-58. | Id. | (Disciplina commercio ambulante ecc.) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 123 |
| 13-5-59 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sono stt. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 13-5-59, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le D.P.R. 18-12-52, n. 3541, in relaz.ne artt. 4 legge 21-10-50, n. 841, e dell'art. unico legge 16-8-52, n. 1206, e in riferimento artt. 76 e 77 Cost.ne. Detta questione è stata sollevata con ordinanza emessa il 27-11-57 dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento civile tra Silenzi Maria Antonietta, l'Ente Maremma e il Min.o agricoltura e foreste, pubblicata nella G.U. n. 66 del 15-3-58. (Silenzi Maria e Ente Maremma) | 23-5-59 |
| 26-2-59 | — | Ordinanza emessa 26-2-59 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile tra l'Associazione industriale lombarda e Soc. per azioni Alfa Romeo e con l'intervento volontario del Min.o delle partecipazioni statali. | Id. |
| 16-6-59 | — | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le art. 2 D.L.C.P.S. 8-11-47, n. 1417, concernente disciplina pubbliche affissioni e pubblicità affine, in quanto comprende fissaz.ne targhe per servizio pubblicità imposizione tributaria senza determinare criteri e limiti in riferimento norma contenuta nell'art. 23 Cost. Così deciso in Roma, 16-6-59. (Bottega n. 36, 16-6-59 - pubbliche affissioni ecc.). | 155 2-7-59 |
| 16-6-59 | — | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 16-6-59, non risultano sufficientemente accertati i seguenti punti: 1° quale era la quota di proprietà ciascuna delle condomine fondi espropriati dall'Ente di riforma in sede di scorporo e tali fondi costituenti il b.° residuo ecc., ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari. (Risocchi Ingiunzione e Sez.ne speciale riforma fondiaria in Puglia e Lucania - Ord.za n. 37) | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 15-6-59 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sentenza 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 15-6-59, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 113 T.U. 8-12-1933, n. 1740, contenente norme per tutela strade ferr. la circolaz.ne, in riferimento art. 41 della Costituz.ne. Della questione è stata proposta con ordinanza emessa l'11-2-58 dal Pretore Ligno nel procedimento penale a carico di Locatelli Giuseppe, pubblicata nella G.U. n. 101 del 26-4-58. | 155 27-7-59 | (tutela stradale per la circolazione e Locatelli Giuseppe – sentenza n. 35) |
| 24-6-59 | | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in cancelleria il ricorso prodotto dal Pres. Consiglio dei Ministri, a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento art. 127 della Costituz.ne, contro la legge della Provincia di Bolzano approvata per la seconda volta il 20-5-59, concernente l'uso delle lingue negli uffici prov.li. | Id. | (Uso della lingue negli uffici prov.li nella provincia di Bolzano) |
| 11-5-59 | – | Ordinanza emessa l'11-5-59 da Pretore di Montevarchi nel procedimento penale a carico di Garilli Egisto (Reg. ord. n. 73, 1959). | Id. | |
| 6-7-59 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ordinanza 6-7-59 considerato essere la finora sollevata questione legittimità costituz.le proposta dal Tribunale in l'esame problema se il giudizio pendente davanti al Tribunale potesse essere definito in base alla norma sopravvenuta del D.P.R. 26-4-57, n. 818, essendo oggetto controversia sottratti prima ancora emanaz.ne del medesimo, e che tale esame non risulta fatto dal Tribunale di La Spezia ecc. | 164 11-7-59 | (Tribunale di La Spezia e felici Lunane e l'Istituto nazionale Prev. Sociale – Ord.za n. 40) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 164 |
| 7-7-59 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza (7-7-59), considerato che, fini dimostrat.ve della rilevanza, non risultano sufficientemente accertati nell'ordinanza di remissione taluni punti di fatto che interessano alcune questioni proposte; che i punti di fatto che non risultano sufficientemente accertati nell'ordinanza giudice a quo, sono i seguenti: 1) se contenesse una intestaz.ne e a chi fosse effettivamente intestato il fiano di sospeso a suo tempo redatto dall'Opera Sila e posto in pubbl.ne nel Comune di Bisignano; 2) quali fossero le complessive consistenze terriere al 15-11-49 di alcuni germani Vincenzo e Francesco Solima ecc. | 11-7-59 |
| 6-7-59 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza (6-7-59) la Corte, respinte eccez.ni preliminari dedotte Soc. cooperativa edilizia "Colli Aminei" e Avv.ra gen. Stato, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'inciso contenuto nell'art. 875 Codice civile "ovvero a distanza minore metà di quelle stabilite dai regolamenti locali", in riferimento artt. 76, 77, 42, 43 e 44 della Costituz.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza emessa 5-2-58 Tribunale di Napoli nel proced.to civile vertente tra Rocca Ettore e cooperativa predetta e pubbl.ta nella G.U. 135 del 7-6-58. | Id. |

(Opera Sila - ord.za n. 42)

(Edilizia: costruz.ni, distanze ecc. Sentenza n. 38)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 6-7-59 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 6-7-59 la Corte ha dichiarato non fondata la questione legittimità costituz.le D.P.R. 7-1-56, n. 164, contenente norme per la prevenz.ne infortuni sul lavoro nelle costruz.ni, in riferimento norma contenuta nell'art. 76 Cost. e art. 77 stesso D.P.R. 7-1-56, n. 164, in riferimento norma contenuta nell'art. 24, 1° comma, Cost. Dette questioni legittimità costituz.le sono state proposte con le seguenti ordinanze: 1) Ord.za 19-6-58 del Pretore di Bologna nel proc.to penale contro di Cremonini Armando e Zanotti Vittorio, pubbl.ta nella G.U. n. 17 del 19-7-58; 2) Ord.za emessa 21-11-58 Pretore di Casale nel procedimento penal.e contro di Spidalieri Giorgio e Passalacqua Francesco, pubbl.ta nella G.U. n. 26 del 31-1-59; 3) Ord.za emessa 5-1-59 dal Giudice istruttore Tribunale di Casale nel proc.to penale contro di Gianotti Michelino, pubbl.ta nella G.U. n. 64 del 14-3-59. | 164 11-7-59 | (Infortuni sul lavoro ecc. Sentenza n. 39) |
| 7-7-59 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 7-7-59, la Corte ha dichiarato non fondate questioni legittimità costituz.le degli artt. 5 e 8 legge 12-5-50, n. 230, e in riferimento artt. 76 e 77 Cost. Dette questioni di legittimità costituz.le sono state proposte con ord.za emessa 9-7-58 dal Tribunale di Cosenza nel proc.to civile vertente tra Solima Luigi e Rondino e Opera valorizzaz.ne Sila, pubbl.ta nella G.U. n. 288 del 29-11-58. | Id. | Valorizzaz.ne della Sila. Sentenza n. 41) |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 164 |
| 4-7-59 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Comm.to dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma art. 28 Statuto della Reg.ne sicil.na contro il decreto-legge n. 1, emanato dal Pres.te Reg.ne 1-7-59, recante: "Provvidenze in favore del comune di Caormina". (Comune di Caormina) | 11-7-59 |
| 3-7-59 | — | Ordinanza emessa 3-7-58 (pervenuta alla Corte il 9-6-59) dalla Comm.ne prov.le imposte dirette e indirette sugli affari di Ragusa nel procedimento sul ricorso prodotto dall'avv. Monaco Lorenzo avverso l'avviso di accertamento valore eseguito dall'Ufficio registro di Ragusa. | Id. |
| 27-4-59 | — | Ordinanza emessa 27-4-59 dal Tribunale di Firenze nel proc.to civile vertente tra l'Associaz.ne industriali prov. di Firenze e Soc. per azioni "Landerlo". | Id. |
| 26-5-59 | — | Id. emessa 26-5-59 Corte appello di Roma nel proc.to penale a carico di Salemo Michele | Id. |
| 15-5-59 | — | Id. emessa 15-5-59 dal Tribunale di Taranto nel proc.to civile vertente tra Mirabella Maria Consiglia e Leg.ne ofeciale per riforma fondiaria in Puglia e Lucania. | |
| 10-7-58 | — | Id. emessa 10-7-58 (pervenuta alla Corte 9-6-59) dalla Comm.ne prov.le imposte dirette e indirette sugli affari di Ragusa nel proc.to su ricorso | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 171- | Ediz.ne speciale |
| 8-7-59 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 8-7-59, la Corte ha dichiarato inammissibile questione legittimità costituz.le D.P.R. 19-4-58, n. 536, pubbl.to nella G.U. 4-6-58, n. 132. Detta questione è stata proposta con ord.za emessa 12-6-58 dal Commiss.to reg.le per liquidaz.ne degli usi civici di Venezia nel proc.to tra Comune di Crosaglio e varie fraz.ni Crosaglio, Brandis, Alesso, Arcisate, Orcedis e Peonis, pubbl. nella G.U. n. 174 del 19-7-58. | | (Usi civici - Sentenza n. 43) |
| 8-7-59 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 8-7-59, la Corte Cost.le ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le D.P.R. 19-11-52, n. 2290, in relaz.ne art. 4 legge 21-10-50, n. 841, contenente norme per espropriaz.ne, bonifica, trasformaz.ne ed assegnaz.ne terreni ai contadini e con riferimento artt. 76 e 77 Cost. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza emessa 12-2-58 dalla Corte di cassaz.ne nel proced.to civile vertente tra Cianciotta Angelantonio e l'Ente riforma fondiaria in Puglia e Lucania, pubbl.ta nella G.U. n. 174 del 19-7-58. | Id. | (Riforma fondiaria in Puglia e Lucania - Sentenza n. 45) |
| 8-7-59 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 8-7-59, la Corte, respinte eccez.ni pregiudiz.li sollevate dalla difesa reg.le, ha deciso quanto segue: ha dichiarato l'illegittimità costituz.le legge Reg.le siciliana 6-5-55, n. 40, concernente istituz.ne molo insegnanti elementari in soprannumero, in riferimento agli artt. 14 e 43 Statuto Reg.ne siciliana ecc. | Id. | (Istituz.ne molo insegnanti elementari in soprannumero nella Reg.ne siciliana ecc. Sentenza n. 44) |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 171 |
| 9-7-59 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 9-7-59, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le legge 15-2-58, n. 74, concernente regolamentaz.ne canoni livellari veneti, in riferimento artt. 3 e 42, terzo comma, Cost. ecc.. | 18-7-59 |
| 9-7-59 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 9-7-59, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le art. 652 p.p. del Codice penale in riferimento art. 13 p.p. Cost.ne. Detta questione legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za emessa 18-11-58 dal pretore di Bibbiena nel proc.to penale a carico di Ciabatti Gaetano, pubbl.ta nella G.U. n. 312 del 27-12-58. | Id. |
| 9-7-59 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 9-7-59, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le art. 6 R.D.Lt. 21-3-46, n. 144, contenente norme dirette a regolare passaggio dell'applicaz.ne legge militare di guerra all'applicaz.ne quella di pace, in rif.to art. 103, terzo comma, Cost.ne. Detta questione legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za emessa 24-9-58 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel proc.to penale a carico di Riedermayer Guglielmo, pubbl.ta nella G.U. n. 312 del 27-12-58. | |

(Canoni livellari veneti - Sentenza n. 46)

(Artt. 652 p.p. del Codice penale e 13 p.p. Cost.ne - Sentenza n. 49)

(Tribunali militari: Tribunale militare di Padova - Sentenza n. 48)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 9-7-59 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 9-7-59, la Corte, respinte le eccez.ni pregiud.li proposte dalla difesa della Reg.ne, ha deciso quanto segue: ha dichiarato, in riferimento art. 76 Cost.ne l'illegittimità costituz.le norma contenuta nell'art. 2 legge approvata dall'assemblea reg.le siciliana 29-3-58, promulgata, in pendenza del ricorso in questa sede, il 7-5-58 (n. 14), contenente "Norme sul pers.le della Reg.ne", ed in conseguenza ha dichiarato l'illegittimità costituz.le R. L. P. R. Siciliano 5-7-58, n. 4, contenente "Norme per funz.to servizio liquidaz.ne trattamento di quiescenza pers.le dell'Amm.ne reg.le" ecc. | 171 18-7-59 | (Personale della Reg.ne siciliana e funzionamento servizio liquidaz.ne trattamento quiescenza ecc. Sentenza n. 47) |
| 12-6-59 | – | Ord.za emessa 12-6-59 dal Pretore di Livorno nel proc.to penale a carico di Lucarelli Guglielmo e Corsetto Renzo. | 171 18-7-59 | |
| 28-7-59 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 28-7-59 respinte le eccez.ni di inammissibilità del ricorso proposte dalla difesa della Reg.ne siciliana, ha dichiarato la illegittimità costituz.le del d.-legge Reg.ne siciliana in data 1°-7-59, recante "Provv.ze favore comune di Baucina". | 184 4-8-59 | (Provvidenze favore del Comune di Baucina) Sent. n. 50 |
| 10-6-59 | – | Ordinanza emessa 10-6-59 dal Pretore di Jesi nel procedimento civile vertente tra Lombardi Antimo e Marietta Giuseppe e Talera Antonio. | Ld. | |
| 15-5-59 | – | Id. emessa il 15-5-59 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile tra Camellini Giuseppe e l'Istituto nazionale assicurazione sociale. | Id. | |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 124 |
| 30-4-59 | – | Ordinanza emessa il 30-4-59 dal Tribunale di Brescia in dei procedimenti civili vertenti tra l'Istituto naz.le della prev.za sociale e rispettivamente: 1) Bernardelli Adolfo; 2) Giovanetto Giuseppe; 3) Lela Z. ecc. | 1-8-59 |
| 21-4-59 | – | Id. emessa 21-4-59 Tribunale di Massa nel proc.to civile vertente tra Sergiampietri Gilde contro l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. |
| 7-4-59 | – | Id. emessa 7-4-59 dal Tribunale di Massa nel proc.to civile vertente tra Bini Annamaria e l'Istituto della prev.za sociale. | Id. |
| 12-5-59 | – | Id. emessa 12-5-59 dal Tribunale di Massa nel proc.to civile vertente tra Calisti Filippo e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. |
| | | | 220 |
| 8-6-59 | – | Ordinanza emessa l'8-6-59 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Lanzeco Adelige. | 12-9-59 |
| 19-6-59 | – | Id. emessa 19-6-59 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra D'Angelo Salvatore e Lepre Elvia di Alessandro. | Id. |
| 12-5-59 | – | Id. emessa 12-5-59 dal Pretore di Gorizia nel procedimento di esecuz.ne promosso da Lumazi Teresa contro: 1) Ai Bx Luigia, debitore principale; 2) Istituto naz.le previdenza sociale ecc. | Id. |
| 25-6-59 | – | Id. emessa 25-6-59 dal Consiglio di Stato giu. sidiz.le = Sez.ne VI - nel proc.to sul ricorso proposto dalla Società "Il Tempo = T.V." con tro il Ministero poste e telecomunicazioni e nei confronti della R.A.I. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 239 |
| 20-7-59 | - | Ordinanza emessa il 20-7-59 dal Pretore di Riva no nel procedimento penale a carico di Pelosi Gio domenico. | 3-10-59 |
| 28-7-59 | - | Id. emessa il 28-7-59 dal Tribunale di Rovigo nel proced.to civile vertente tra Ranca Maurizio e l'Ente per la colonizz.ne del Delta Padano. | Id. |
| 13-7-59 | - | Id. emessa 13-7-59 dal Pretore di Luiano nel procedimento penale a carico di Lucinello Saverio. | Id. |
| 30-5-59 | - | Id. emessa il 30-5-59 dal Giudice conciliatore di Castelfranco Emilia nel procedimento civile vertente tra Amarelli Guido ed altri e il Comune di Castelfranco Emilia. | Id. |
| 25-6-59 | - | Id. emessa il 25-6-59 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la Società a.r.l. "Chimical" e l'Istituto Naz.le per l'Assicurazione contro le malattie =/. N.A.M. | Id. |
| 9-7-59 | - | Id. emessa il 9-7-59 dal Tribunale di Brescia in sei procedimenti civili promossi rispettivamente da: 1) Antonini Biagio; 2) Inaestrini Pietro; 3) Saroni Battista; 4) Pellegrino Antonio; 5) Fanstinelli Emilia; 6) Loretti Simone contro l'Istituto naz.le della previdenza sociale. | Id. |
| 26-6-59 | - | Id. emessa 26-6-59 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Soc.tà Italiana per l'Industria degli Zuccheri e il Comune di Bologna. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 264 |
| 30-9-59 | - | Ricorso della Regione Trentino - Alto Adige in persona del Pres.te pro tempore avv. Bullio Odorizzi a mezzo dell'avv. Karl Tingl in Bolzano giusta procura speciale notaio Franceso Longi di Bolzano d. d. 30-9-1959 ecc, per dichiaraz.ne di illegittimità costituz.le ed il conseguente annullamento del D.P.R. 7-8-59, n. 688 comma primo dell'art. 1, contenente norme di attuaz.ne Statuto speciale Reg.ne Trentino - Alto Adige materia uso della lingua tedesca pubblicato nella G.U. n. 211 del 3-9-59 e nel n. 37 dell'8-9-59 del "Bollettino Ufficiale della Reg.ne" ecc. Bolzano, 30-9-59 | 31-10-59 |
| 14-7-59 | - | Ordinanza emessa il 14-7-59 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile promosso da Cavallerin Margherita Giulietta contro l'Ente per la colonizzaz.ne del Delta Padano e il Ministero dell'agricoltura e foreste. | Id. |
| 27-5-59 | - | Id. emessa dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Fossa Faro Giovan Giuseppe e Della Valle Matteo. | Id. |
| 10-7-59 | - | Id. - emessa il 10-7-59 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile promosso da Bellefiore Giuseppe, Maria e Anna, contro Bellefiore Aldo ed altri. | Id. |
| 7-7-59 | - | Id. emessa dal Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento penale a carico di Bono Sebastiano | Id. |
| 14-7-59 | - | Id. emessa dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Gaeta Enea Yamin ed altre. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 288 | |
| 18-11-59 | - | La Corte Costituz.le dichiara l'illegittimità costituz.le artt. 2 e 4 della legge Presidente Repubblica 25-7-50, n. 516, in relaz.ne alla legge 12-5-50, n. 230, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.ne in quanto ha compreso nell'espropriaz.ne beni non di proprietà della S.p.a. - Sciorie Industrie e Lavori Agricoli (S.I.L.A.). Così deciso in Roma, nella sede Corte Cost.le, 18-11-1959. | 288 18-11-59 | (Espropriaz.ne beni non di proprietà della S.p.a. - Sciorie Industrie e Lavori Agricoli (S.I.L.A.) - Sentenza n. 57) |
| 10-11-59 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 10-11-59, ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 670 Codice penale, in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della Costituz.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con le ordinanze: 1) ordinanza emessa il 21-2-59 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Bedini Emma e Bedini Fiorenzo, pubblicata nella G.U. n. 70 del 21-3-59; 2) id emessa 7-3-59 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Rufo Giuseppe, pubblicata nella G.U. n. 93 del 24-4-59. | Id. | (Legittimità costituz.le dell'art. 670 Codice penale) Sentenza n. 57 |
| 10-11-59 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 10-11-59 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione legittimità costituz.le art. 113 testo unico leggi P.S., approvato con R.D. 18-6-31, n. 773, in seguito pubblicaz.ne sentenza della Corte Costituz.le n. 1 del 5-6-56. Detta questione è stata proposta con ordinanza emessa 24-1-58 dal Tribunale di Pescara nel proc.to penale contro di Moscioreccchio Egidio, pubbl.ta nella G.U. n. 45 del 21-2-59 | Id. | (Art. 113 L.U. leggi di P.S. - Ordinanza n. 52) |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 288 |
| 10-11-59 | — | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, ecc. ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 10-11-59, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione legittimità costituz.le legge 15-2-58, n. 74: "Regolamentazione dei canoni livellari veneti". Detta questione è stata proposta con le ordinanze: 1) ordinanza emessa 24-12-58 dal Pretore di Este nel procedimento civile tra Jacioli Clemente e Argenton Pietro e Rosina Pietro, pubblicata nella G.U. n. 45 del 21-2-59; 2) id. emessa 5-1-59 dal Pretore di Lonigo nel proced.to civile tra Fondazione nobile Dona Bernardo e Lancerotto Giuseppina e Lancerotto Flavia: Rosa, pubbl.ta nella G.U. n. 99 del 24-4-59. | 20-11-59 |
| 10-11-59 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ecc. ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 10-11-59, ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le art. 156 testo unico leggi di P.S., approvato con R.D. 18-6-31, n. 773. Detta questione è stata proposta con ordinanza emessa 5-11-58 dal Pretore di Campi Salentina nel procedimento penale a carico di Spingola Giuseppe e Bianco Paolino, pubbl.ta nella G.U. n. 26 del 31-1-59. | Id. |
| 11-11-59 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ecc. ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 11-11-59, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sulla legittimità costituz.le norme contenute nel D. Lgs. C.P.S. 16-9-47, n. 929, in seguito pubblicazione della sentenza Corte Costituz.le n. 78 del 16-12-58. Detta questione è stata proposta con ordinanza 5-12-58 dal Pretore di Ostuni a carico di Attore Giuseppe, pubbl.ta nella G.U. n. 64 del 14-3-59. | Id. |

(Canoni livellari veneti - Ordinanza n. 53)

(Art. 156 T.U. Leggi di P.S. - Ordinanza n. 54)

(Lavoratori agricoli - massimo impiego - Ordinanza n. 55)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 288 | |
| 18-11-59 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, senza ast. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza del 18-11-59, ha dichiarato inammissibile la questione sulla legittimità costituz.le delle deliberaz.ni 15-12-38 del Comitato dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporaz.ni. Della questione di legittimità costituz.le è stata proposta con 5 ordinanze emesse dalla Commissione prov.le delle imposte dirette e indirette di Reggio Calabria su altrettanti ricorsi proposti dal Credito Italiano e da altre banche contro l'Ufficio del registro di Reggio Calabria, pubblicate nella G. U. n. 307 del 20-12-58. | 28-11-59 | (Comitato dei ministri per le finanze ecc. Sentenza n. 56) |
| 17-10-59 | – | Ordinanza emessa il 17-10-59 dal Pretore di Rieti nel procedimento penale a carico di De Candia Gioacchino. | Ord. | |
| 4-6-59 | – | Ord. emessa 4-6-59 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da Falconi Pietro, Cerrini Elisa in proprio e nei nomi di Londini Franco, Annamaria ecc.; 1) contro Ente per la valorizzaz.ne della Maremma tosco-laziale; 2) Min.o dell'agricoltura e foreste; 3) Ricasoli Guidolfi Caterina nei Corsini; 4) Ricasoli Guidolfi Eleonora. | Ord. | Vedi Ordinanza N. 42 del 10-6-60 |
| 25-6-59 | – | Ord. emessa il 25-6-59 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra l'Unione Industriale Pisana e la Soc. per azioni "Lastarello" | Ord. | |
| 24-6-59 | – | Ord. emessa il 24-6-59 dal Tribunale di Chieti nel procedimento civile vertente tra Carabba Piero e Marcellusi Enzo. | | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 288 |
| 2-5-59 | – | Ordinanza emessa il 2-5-59 dal Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Villari Salvatore. | 28-11-59 |
| 26-9-59 | – | Ord. emessa il 26-9-59 dal Pretore di Novara nel procedimento a carico di Ignaggini Giuseppe. | Id. |
| 14-7-59 | – | Ord. emessa il 14-7-59 dal Consiglio di Stato in sede giurisdiz.le nel procedimento su ricorso di Cacciari Edmondo contro il Min.ro di grazia e giustizia. | Id. |
| 14-7-59 | – | Ord. emessa il 14-7-59 dal Consiglio di Stato in sede giurisdiz.le nel procedimento su ricorso di Petrucci Giovanni contro Min.ro dei trasporti. | Id. |
| 14-7-59 | – | Ord. emessa 14-7-59 dal Consiglio di Stato in sede giurisdiz.le su ricorso di Petzalis Giovanni contro Min.ro della pubblica istruz.ne. | Id. |
| 20-10-59 | – | Ord. emessa 20-10-59 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra la Società Lancellotti e C. e l'Istituto Naz.le Assicuraz.ne contro le malattie (I.N.A.M.). | Id. |
| 27-11-59 | – | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le norma contenuta nel primo comma 2ª proposiz.ne dell'art. 183 del Codice procedura penale (riguardante la incompatibilità della difesa di più imputati affidata ad un difensore comune) sollevata con ordinanza del Tribunale di Pescara del 20-9-58, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituz.ne. Così deciso in Roma il 27-11-59. | 295 5-12-59 |

(Art. 783, 1 comma, 2ª proposiz.ne riguardante l'incompatibilità della difesa di più imputati affidata ad un difensore comune – Sentenza n. 59)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 27-11-59 | - | Il Presidente della Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 27-11-59 ha dichiarato inammissibile la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 11, 4° comma, del D.P.G. unito reg.le sarda 29-7-57, n. 37. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza emessa il 9-1-58 dal Pretore di Olbia nel procedimento penale a carico di Antonetti Elvira, pubblicata nella G.U. n. 53 del 1°-3-58 e nel Bollettino Ufficiale della Reg.ne autonoma della Sardegna n. 8 del 28-2-58. | 295<br>5-12-59 |
| 7-10-59 | - | Ord.za emessa 7-10-59 dal Tribunale di Brescia nel proced.to civile vertente tra Barbisoli Ida e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. |
| 25-8-59 | - | Id. emessa il 25-8-59 dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra l'Amm.ne del Governo Britannico e Guerrato Elena ved. Arcaniolo e con l'intervento di: 1) P.M. in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia; 2) Comune di Venezia. | Id. |
| 14-10-59 | - | Id. emessa il 14-10-59 dal Consiglio di Stato nel procedimento su ricorso di Cerciti Alfonso contro il Min.ro della pubblica istruz.ne. | Id. |
| 20-4-59 | - | Id. emessa il 20-4-59 dalla Corte d'appello di Firenze nel proc.to civile vertente tra Ricci Lodo Alberto e: 1) Ente per la colonizz.ne della Maremma tosco-laz.le; 2) Ministero dell'agricoltura e foreste, e con l'intervento di Brami Olga ved. Ricci. | Id. |

Est. della caccia nella Regione Sarda nella legittimità costituz.le dell'art. 11, 4° comma del D.P.G. reg.le - Sentenza n. 60)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 307 |
| 10-12-59 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 10-12-59, ritenuto che prima della udienza di discussione è stato emanato il D.P.R. 11-7-59, n. 460, con il quale è concessa amnistia per reati politici; che, pertanto, sorge questione se il reato ascritto agli imputati nel giudizio davanti alla Corte di assise di Milano possa essere considerato estinto, al pari di tutti quelli previsti nell'art. 5, secondo comma, D. L. Lt. 1944, n. 159 ecc. Roma, 12-12-59. | 19-12-59 |
| 5-12-59 | – | Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 31 della legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 127 Cost., contro la provincia di Bolzano e la Reg.ne Trentino = Alto Adige (Norme per l'attuaz.ne competenze provinciali in materia di case popolari). | Gd. |
| 25-9-59 | – | Ordinanza emessa 25-9-59 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Sgaramella Gaetano e la ditta Zazzetta Biagio. | Gd. |
| 12-6-59 | – | Gd. emessa il 12-6-59 dal Consiglio di Stato in sede giurisdiz.le = Seg.ne IV - nel procedimento su ricorso di Oliva Rosa contro il M.o dell'interno. | Gd. |
| 22-12-59 | – | La Corte Costituz.le dichiara l'illegittimità dell'art. 2, primo e secondo comma, del D. Lgt.o 11-3-48, n. 409, sistemaz.ne opere permanenti di prot.ne antiaerea già costruite direttamente dallo Stato o a mezzo enti locali, ratificato con legge 22-4-53, n. 342, in riferimento dell'art. 42, terzo comma, della Costituz.ne. Roma, 22-12-59. | 316 31-12-59 |

Amnistia per reato politico Art. 5 - 2 comma D. Lgt.o Lt. 27-7-44, n. 159 - Ordinanza n. 62

(Opere fermanente di protez.ne antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo Enti locali - Comune di Ravenna e Reg. Sentenza n. 67)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 316 | |
| 22-12-59 | – | La Corte Costituz.le dichiara l'illegittimità Costituz.le D.P.R., n. 1415 del 18-12-51 in quanto ha proceduto all'esproprio relativamente a un patrimonio che, al 15-11-49, non superava i 300 ettari, in relaz.ne all'art. 2 della legge 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituz.ne Roma, 22-12-59. | 31-12-59 | (Espropriò di patrimonio che non superava i 300 ettari - Inammissibile nella g.a Operazion.ne di riforma sentenza n. 69 |
| 15-12-59 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 15-12-59 ha dichiarato la illegittimità della legge approv.ta dall'Assemblea regionale siciliana 18-3-59, n. 28, concernente "provvedimenti a favore dei maestri idonei dei ruoli in soprannumero nonché dei maestri idonei del concorso ordinario del 1955", in riferimento agli artt. 14 e 43 dello Statuto Reg.ne siciliana. | Zol. | (Provv.ti in favore maestri idonei dei ruoli in soprannumero nonché dei maestri idonei del concorso ordinario 1955 nella Reg.ne siciliana sentenza n. 63) |
| 16-12-59 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 16-12-59, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le legge della Reg.ne siciliana avente per oggetto "istituzione del corpo reg.le delle miniere", approvata dall'Ass. reg.le il 19-6-58, promulgata, in tendenza del silenzio, 29-7-58 col n. 21, e pubblicata nella "G. U. Reg.le" 29-7-58, n. 46, in riferimento all'art. 81 Cost. | Zd. | (Istituz.ne Corpo reg.le delle miniere nella Reg.ne siciliana sentenza n. 66) |
| 22-12-59 | – | Il Pres.te Corte Cost. dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 22-12-59, la Corte, respinte le eccez.ni pregiudiziali sollevate dal Patronato scolastico del Comune di Padova, ha dichiarato non fondata questione legittimità cost.le legge 9-11-55, n. 1070, avente a oggetto "attribuzione al Patronato scolastico del Comune di Padova della proprietà alpina già denominata "Regina Margherita" in Caldiga (Belluno)" in riferimento artt. 42 e 43 Cost. ecc. | Zd. | (Attribuz.ne al Patronato scolastico del Comune di Padova ecc. - Sentenza n. 68) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 316 |
| 26-10-59 | - | Ordinanza emessa il 26-10-59 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Massone Salvatore e l'Istituto naz.le prev. sociale. | 31-12-59 |
| 24-10-59 | - | Id. emessa 24-10-59 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Sacchetti Beatrice e l'Ente per la colonizzaz.ne della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino. | Id. |
| 12-10-59 | - | Id. emessa il 12-10-59 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Sarnelli Rosanna. | Id. |
| 27-11-59 | - | Id. emessa il 27-11-59 dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Morellato Gino. | Id. |
| 9-4-59 | - | Id. emessa il 9-4-59 dalla Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Siena sul ricorso proposto da Meocci Achille e Meocci Mario contro l'Ufficio del registro di Siena. | Id. |
| 22-1-60 | - | La Corte Costituz.le. - Pronunciando sui due ricorsi: a) sul parg.le accoglimento del ricorso proposto dalla Reg.ne Trentino = Alto Adige in materia di case popolari; dichiara l'illegittimità costituz.le ultima parte del 1° comma art. 6 d. Lg.vo 26-1-53, n. 28, la quale dispone che le province di Trento e Bolzano terranno conto necessità "di unire ai contributi assegnatari alloggi dell'Istituto autonomo case popolari un trattamento analogo a quello degli assegnatari stessi alloggi territoriale naz.le"; e della disposiz.ne contenuta ultima parte 3° comma stesso art. 6: "Rimangono ferme le attribuz.ni dell'Amm.ne Stato d'intesa con la provincia di Trento e Bolzano ecc. Roma, 22-1-60. | 25-8-4-60 30-1-60 |

(Case popolari assegnaz.ne ecc. nelle Province di Trento e di Bolzano, Reg.ne Trentino-Alto Adige Sentenza n. 2)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 25 - f. speciale | |
| 22-1-60 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ordinanza 22-1-60, considerato che l'ord.za non risulta posta in esame, agli effetti rilevanza proposta questione legittimità costituz.le R.D. Legge 6-2-36, n. 313 in relaz.ne definiz.e giudizio principale, il punto se il decreto stesso sia applicabile fess.le assunto, come fu assunto il Bullotta, in base contratto tipo approvato con D.M. 30-4-29, per il quale era previsto, in caso di premorienza, il pagamento di un capitale assicurato con polizza dell'Istituto naz.le assicuraz.ni, ha ordinato che gli atti siano restituiti alla Corte appello di Roma — Roma, 26-7-60. | 30-1-60 | (Istituto naz.le assicurazioni e migliaccio Antonia e Bullotta Helda con) Ordinanza n. 3 |
| 21-1-60 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 21-1-60 la Corte, respinta l'eccez.ne pregiudiz.le sollevata dalle 3 società convenute, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le artt 3, comma terzo, prima parte, legge 22-12-56, n. 1589, contenente norme sulla "Istituz.ne Min.ro partecipaz.ni statali", in riferimento artt. 39 della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ord.za emessa 27-11-58 Tribunale di Milano nel procedimento civile tra Associaz.ne Ind.le Lombarda e Soc. p. a. A.M.I.C., pubbl. nella G.U. n. 45 del 21-2-59; 2) Ord.za emessa 26-2-59 Trib.le di Milano nel proc.to civile tra Ass.ne Ind.le Lombarda e Soc. Alfa Romeo, G.U. n. 128 del 23-5-59; 3) Ord.za emessa 27-4-59 Tribunale di Firenze nel proc.to civile tra l'Ass.ne industriali provincia di Firenze e Soc. Landarella, pubbl. nella G.U. n. 164 dell'11-7-59. | 7-6- | (Istituzione Ministero Pp.ss. e partecipaz.ni statali, in riferimento all'art. 39 Cost.) Sentenza n. 1 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 25 |
| 10-10-59 | – | Ordinanza emessa 10-10-59 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Zinolli Dario, nonchè, analogamente, in altri sei procedimenti civili vertenti tra l'Unione italiana tranvie elettriche e: 1) Caffaz Cosimo, 2) Solaggo Gennaro, 3) Lafonito Rocco, 4) Rossi Flavio, 5) Crospitzer Paolo, 6) Caffaz Andrea. (Reg. ord. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 1960). | 30-1-60 |
| 24-10-59 | – | Ord. emessa 24-10-59 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Massone Giovanni, nonchè, analogamente, in altri sei procedimenti civili vertenti tra l'Unione italiana tranvie elettriche e: 1) Grecco Arnaldo, 2) Calcinelli Mario, 3) Biggeri Giovanni, 4) Villa Giuseppe, 5) Lavaggi Luigi, 6) Profumo Ferdinando. (Reg. ord. n. 9, 10, 11, 12, 13 e 15, 1960. | Id. |
| 28-11-59 | – | Ord. emessa 28-11-59 dal Pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Capolo Ivana. | Id. |
| 18-11-59 | – | Ord. emessa 18-11-59 dal Pretore di Pontedecimo nel procedimento penale a carico di Poggio Michele ed altri. | Id. |
| 13-2-60 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 13-2-60 ha dichiarato non fondata la questione legittimità costituz.le 1° comma dell'art. 88 testo unico leggi per l'elez.ne Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30-3-57, n. 361, in riferimento art. 51, 3° comma e 3 della Cost. Detta questione legittimità costituz.le è stata proposta con 4 ordinanze emesse il 14-7-59 dal Consiglio di Stato ecc. Roma, 18-2-60 | 44. 20-2-60 |

(1° comma art. 88 T.U. Leggi per l'elez.ne Camera dei deputati ecc. – Sentenza n. 6)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | |
| 5-2-60 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 5-2-60 ha dichiarata non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 63, ultimo comma, del R.D. 17-10-22, n. 1401, modificato con l'art. 18 legge 16-6-39, n. 942, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost. Detta questione è stata proposta con ord. 13-12-58 dal Pretore di Varese nel giudizio di terzo, instaurato da Bonacelli Alessandro contro l'Esattoria comunale di Varese e nei confronti del debitore pignorato Franchi Eugenio, pubb.te nella G.U. n. 70 del 21-3-59. Roma, 18-2-60 | 20-2-60 | (Pignoramento immobiliare esattore del Comune di Varese a mandib Alessandro - Sentenza n. 4 |
| 12-2-60 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 12-2-60, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le delle norme contenute nell'art. 23 legge 28-2-49, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupaz.ne operaia agevolando costruz.ne di case per lavoratori, in riferimento agli artt. 42 terzo comma, 3, 47 e 53 Cost. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ord. 23-1-59 dal Tribunale di Lanciano Pescara nel procedimento civile tra gestione INA-Casa e Sargiulo Lucia, Concetta, Ivana e Bruno Ved. Sargiulo, pubb. nella G.U. n. 64 del 14-3-59. Roma, 18-2-60. | Id. | (Provvedimento per l'occupazione operaia e gestione INA-Casa e Sargiulo Lucia, Ivana e Bruno Concetta ecc. - Sentenza n. 5) |
| 16-12-59 | - | Ordinanza emessa il 16-12-59 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Bertocchi Roma. | Id. | |
| 28-10-59 | - | Id. emessa 28-10-59 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Lamorea Barbara e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 63 |
| 19-2-60 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 19-2-60, ha dichiarato manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 5 legge 20-6-52, n. 645, in riferimento art. 21 Cost. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza emessa il 13-6-56 dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di D'Amico Corrado e Salerni Alfredo, pubbl.ta nella G.U. n. 45 del 21-2-60. Roma, 7-3-60. | n. 3-60 |
| 19-2-60 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 19-2-60 ha dichiarato manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 26 D.P.R. 26-4-57, n. 818, in seguito alla pubblicaz.ne della sentenza Corte Costituz.le n. 45 del 18-4-59. Detta questione legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza emessa il 19-12-58 dal Tribunale di Roma, Sez.ne lavoro, nel procedimento civile tra Pascucci Olindo e l'Istituto naz.le previdenza sociale, pubblicata nella G.U. n. 70 del 21-3-59. Roma, 7-3-60. | 71. |
| 19-2-60 | – | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 19-2-60, ha dichiarato manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le del D.P.R. 7-1-56, n. 164, contenente norme per la prevenz.ne infortuni sul lavoro nelle costruz.ni, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 Cost. ecc. Roma, 7-3-60. | 71. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 63 |
| 19-2-60 | – | Il Pres. Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 19-2-60, la dichiarata manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le art. 18, quarto comma, del T.U. leggi di P.S. approvato con R.D. 18-6-31, n. 773, in riferimento all'art. 17 Cost. Detta questione legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza emessa 14-7-59 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Gaeta Enea Zamira ed altre, pubblicata nella G.U. n. 264 del 31-10-59. Roma, 7-3-60. | 11-3-60 |
| 18-2-60 | – | Ricorso della Giunta prov.le di Bolzano in persona del Pres.te Alois Pupp coll'avv. dott. Luis Locat di Bolzano e col proc. e dom. avv. dott. Luigi Marzari-Villanova in Roma, via Adige n. 39, giusta procura a margine del presente atto, contro il Pres.te Consiglio dei Ministri pro tempore on. prof. Antonio Segni, Roma, e contro Pres.te della Giunta reg.le Trentino-Alto Adige, avv. Tullio Odorizzi in Trento; in punto: questione legittimità costituz.le legge reg.le 11-1-60, n. 1: istituzione del Comitato consultivo regionale per l'industria ecc. Bolzano-Roma, 13-2-60 | Id. |
| 28-11-59 | – | Ordinanza emessa 28-11-59 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di Sciaiuga Alfonso. | Id. |
| 31-12-59 | – | Id. emessa 31-12-59 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Lotti Alfredo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. | Id. |

Art. 18, 4 comma, del T.U. leggi di P.S.

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 63 |
| 18-1-60 | – | Ordinanza 18-1-60 emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Facchin Elisa. | 12-3-60 |
| 15-3-60 | – | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 15-3-60 la Corte Cost. ha dichiarato: 1) improponibile la questione nella parte riguardante il Regolamento approvato con R.D. 16-4-1874, n. 1906; 2) non fondata questione sulla legittimità costituz.le degli artt. 2, 5 e 6 della legge 30-8-1868, n. 4613 e dell'art. 1 legge 4-7-1895, n. 390, in riferimento agli artt. 3, 4 comma 2°, 13, 16, 38 comma secondo, 41, 53, 113 Cost. Detta questione di legittimità costituz.ne è stata proposta con 41 ordinanze in data 15-12-58, emesse dal Giudice Conciliatore di Brescello in altrettanti procedimenti civili vertenti tra Benecchi Armando + 40 e il comune di Brescello e con ordinanza in data 30-5-59, emessa dal Giudice conciliatore di Castelfranco Emilia nel procedimento civile vertente tra Amarola Guido ed altri e il comune di Castelfranco Emilia, pubbl.te nella G.U. n. 64 del 14-3-59 e n. 239 del 30-10-59 Roma, 23-3-60 – Pto Azzariti. | 75 26-3-60 |
| 15-3-60 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 15-3-60 la Corte Cost. respinta la preg.le eccezione dell'Avv.ra dello Stato - ha dichiarato non fondata questione sulla legittimità costituz.le artt. 1, 5, 6, 8 e 16 legge 16-6-38, n. 857, contenente norme per l'impianto ed il funz.to centrali del latte in riferim.to artt. 41 Cost. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za emessa il 2-5-59 dal Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Villa Salvatore - G.U. n. 288 del 28-11-59 - Roma, 22-3-60 | 76 |

Regolamento riguardante l'attuazione dell'imposta sulle pratiche d'opera R.D. 16-4-1874, n. 1906 ecc.

Centrali del latte e Avv.ra dello Stato

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 10-12-59 | – | Ordinanza emessa 10-12-59 dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Soc. per azioni Emilio Medioli e figlio e l'Amm.ne delle finanze dello Stato, | 75 26-3-60 | |
| 30-3-60 | – | La Corte Costituz.le dichiara l'illegittimità costituz.le dei DD. PP. RR. 19-11-52, n. 2308, e del 27-12-52, n. 3480, in relaz.ne all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841 ed in riferimento all'art. 76 della Cost.ne, in quanto hanno posto base calcolo proprietà variaz.ni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provved.to 15-3-50. Roma, 30-3-50. | 88 9-4-60 | (Variaz.ni nel calcolo della proprietà inerenti agli espropri) Sentenza N. 17 |
| 31-3-60 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 31-3-60, pronunciando nel giudizio di legittimità costituz.le sopra indicato: ha dichiarato l'illegittimità costituz.le: a) della disposiz.ne, contenuta nella prima parte del comma primo dell'art. 1 legge della prov. di Bolzano 13-11-59, avente a oggetto "Norme per l'attuaz.ne competenza prov.le materia di case popolari", in base alla quale "sono sottoposte all'approvaz.ne della Giunta prov.le il bilancio preventivo ed il conto preventivo dell'Istituto autonomo case popolari ecc. Ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, questione legittimità costituz.le ecc. in riferimento artt. 130 Cost., art. 48, n. 5 Statuto speciale Trentino-Alto Adige e al D.P.R. 26-1-59, n. 28. | Id. | (Norme per l'attuaz.ne materia di case popolari in rif.to art. 130 Cost. e Statuto speciale Trentino-Alto Adige) Sentenza N. 19. |
| 16-3-60 | – | Il Pres. Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 16-3-60, la Corte, respinta l'eccez.ne sollevata dall'Avv.ra dello Stato, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 21, 1° comma, legge 9-3-54, n. 748, contenente modifiche legge 27-6-42, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 Cost. Detta questione è stata proposta con ordinanza 13-4-57 emessa dal Cons. di Stato, sul ricorso Zelger Cristiano contro Comm.rio di Governo per la Regione Trentino-Alto Adige ecc. | Id. | (Stato giuridico dei segretari comunali e provinciali ecc.) |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 88 |
| 17-3-60 | - | Il Pres. Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 9 4-60<br>20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 17-3-60<br>ha dichiarato non fondata la questione legittimità<br>costituz.le legge 6-8-58, n. 790, recante "Disposiz.ni<br>sui canoni di affitto fondi rustici compresi in<br>canapa nelle provincie della Campania" in ri-<br>ferimento artt. 3, 24 e 136 Cost. Detta questione<br>di legittimità costituz.le è stata proposta con<br>le seguenti ordinanze: 1) ord.za 29-11-59 emes-<br>sa dal Pretore di Aversa nel proced.to civile ver-<br>tente tra Castena Vincenzo e Chiarelli Cristo-<br>foro, pubblic. nella G.U. della Repubblica n. 26<br>del 31-1-59; 2) ord.za 10-6-59 emessa dal Pretore<br>di Marcianese nel proc.to civile vertente tra Lom-<br>bardi Antimo, Maietta Giuseffe e Scalera Antonio,<br>pubbl.ta nella G.U. della Repubblica n. 184 del 1-8-<br>59; 3) ord.za 27-5-59 emessa dal Pretore di Santa<br>Maria Capua Vetere nel procedimento civile ver-<br>tente tra Zoccaturo Giovan Giuseffe e Della<br>Valle Matteo, pubbl.ta nella G.U. n. 264 del 31-10-59. | |
| 16-3-60 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 della L.<br>Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 16-3-60,<br>ha dichiarato non fondate questioni proposte<br>dal Pres.te Reg.ne Trentino-Alto Adige, con ricor-<br>so notificato 27-4-59, sulla legittimità cost.le<br>art. 7, 1° comma, e art. 9 del D.P.R. 26-1-59, n. 97,<br>recante "Norme di attuaz.ne Statuto speciale<br>Reg.ne Trentino-Alto Adige in materia di istituz.ni<br>pubbliche di assistenza e beneficenza", in rife-<br>rimento artt. 5, n. 2, 13, 76 e 77, ed artt. 4, n. 1, 5, n.<br>2, e 13 Statuto stesso; ha respinto il ricorso. Pubbl.to<br>nella G.U. n. 110 del 9-5-59. | |

(Disposiz.ni sui canoni di affitto di fondi rustici compresi in Canapa nelle provincie della Campania)

(Norme attuaz.ne per Reg.ne Trentino - Alto Adige materia di assistenza e beneficenza)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 88 |
| 30-3-60 | – | Il Pres.te Corte Cost.le da notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 30-3-60 ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le norme contenute nell'art. 128 del R.D.L. 4-10-35, n. 1827, concernente il perfez.to e il coordinamento leg.vo prev.za sociale, e nell'art. 45 del R.D. 17-8-35, n. 1765, contenente disposiz.ni per l'assicuraz.ne obbligatoria infortuni sul lavoro e malattie profess.li, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. Della questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za 12-5-59 Pretore di Genova nel procedim.to di esecuz.ne a istanza di Lumaca Teresa in Di Bon contro Di Bon Sergio debitore principale, l'Istituto naz.le prev.za soc.le e l'Istituto naz.le per l'assicuraz.ne contro gli infortuni sul lavoro terzi pignorati, pubbl.ta nella G.U. n. 220 del 12-9-59. | 9-9-60 |
| 31-3-60 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. unico legge 7-11-57, n. 1051, in riferimento artt. 70 e 76 Cost. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za emessa 3-2-59 dal Pretore di Genova nel proc.to civile vertente tra Grande Attore e Soc. p. az. "Columbia", pubbl.ta nella G.U. n. 99 del 24-4-59 | Id. (Sentenza 37-3-60) |
| 10-1-60 | – | Ordinanza emessa 10-1-60 dal Pretore di Salerno nel proc.to civile vertente tra Puccinelli Isabella e Lilla Baratta Paolo e figli. | Id. |
| 21-12-59 | – | Id. emessa 21-12-59 dal giudice istruttore del Tribunale di Crema nel procedimento di opposiz.ne a decreto ingiuntivo promosso da Cerioli Pierangela e Miranda contro Bossoni Ugo. | Id. |

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) Sentenza N. 18

Onorari ecc. spettanti agli avvocati e procuratori Sentenza N. 20)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 88 |
| 11-11-59 | - | Ordinanza emessa l'11-11-59 dalla Corte di Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra l'Unione Italiana Elettriche e Oliveri Simone ecc. | 9-4-60 |
| 21-10-59 | - | Id. emessa 21-10-59 dal Tribunale di Cortemaggiore nel procedimento civile vertente tra Longo Mazzapica francesca e l'Opera Maniggiamento Sale. | Id. |
| 5-4-60 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 5-4-60, considerato che nell'ord.za del Pretore di Crema non sono specificate disposizioni dei provv.ti legislativi, con esso indicati ecc., ha ordinato che gli atti siano restituiti al pretore di Crema affinchè precisi le disposizioni per le quali è sollevata la questione di legittimità costituz.le. | 100 23-4-60 |
| 5-4-60 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ordinanza 5-4-60 considerato che nell'ordinanza del Pretore di Novara manca ogni precisazione circa l'oggetto questione legittimità costituz.le e non sono specificate disposiz.ni degli artt. del D. L. C. P. S. 30-5-47, n. 439, in relazione alle quali concretamente s'intende proposta la questione di legittimità costituz.le - ha ordinato che gli atti siano restituiti al Pretore di Novara | Id. |
| 5-4-60 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte con ordinanza 5-4-60 considerato che il Pretore nella sua ord.za, dichiarando genericamente di adottare motivazione contenuta nell'istanza difesa dell'imputato Barbaglio, ha omesso di specificare disposizioni D. Lvo 30-5-47, n. 439, ecc., ha che gli atti siano rimessi al Pretore di Novara ecc. | Id. |

(Procedimento penale a carico di Cella Vito ed altri Ord.za n. 23)

(Procedimento penale a carico di Iguaggi Giuseppe Ord.za n. 25)

Imputato (Barbaglio Ord. n. 24)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 5-4-60 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 5-4-60, ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 670, prima parte, del Codice penale, in riferimento all'art. 38, ultima parte, della Cost.ne. Detta questione è stata proposta con ord.za 7-7-59 del Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento penale a carico di Rosso Sebastiano, pubbl.ta nella G.U. n. 264 del 31-10-59. | 100 23-4-60 | Accattonaggio e mendicità in luogo privato Art. 670, 1a parte, del Codice penale, in riferimento all'art. 38, ultima parte Cost. Ord. n. 26 (V. sentenza n. 51 del 10-11-59) |
| 5-4-60 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 5-4-60 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 3, terzo comma, prima parte, del Codice penale, legge 22-12-56, n. 1589, in riferimento agli artt. 18 e 39, primo comma della Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza 25-6-59 del Tribunale di Pisa, emessa nel procedimento civile fra Unione industriale pisana e Soc. per azioni "Laderello", pubbl.ta nella G.U. n. 288 del 28-11-59. | Gd. | (Unione Ind.le pisana e Soc. "Laderello" Ord.za n. 27) |
| 5-4-60 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 5-4-60 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le D.P.R. 20-3-56, n. 320, contenente norme per prevenz.ne infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 Cost.ne. Detta questione è stata proposta con l'ord.za emessa 20-7-59 dal Pretore di Livorno nel proc.to penale a carico di Peloso Giandomenico, pubbl.ta nella G.U. 239 del 3-10-59. | Gd. | (Prevenz.ne infortuni e l'igiene sul lavoro in sotterraneo Ord.za n. 28) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 100 |
| 2-4-60 | - | Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige in persona del Pres.te pro tempore avv. Ballis Odoardo a mezzo dell'avv. Karl Tirol in Bolzano giusta procura speciale 30-3-60, contro la Presidenza Consiglio dei Ministri, per dichiarazione di illegittimità costituz.le e conseguente annullamento degli artt. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 ed il 2° comma delle disposizioni finali del D.P.R. 3-1-60, n. 103 ecc., pubblicato nella G.U. n. 58 dell'8-3-60 e nel n. 11 del 1-3-60 del "Bollettino Uff.le della Regione Trentino-Alto Adige. | 23-4-60 |
| 27-2-60 | - | Ordinanza emessa 27-2-60 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Badini Ivano, nonchè analogamente, in altri due procedimenti penali a carico di: 1) Ferrigni Raffaele; 2) Caligi Riccardo e Bemi Aldo. | Gaz. |
| 22-10-59 | - | Ord. emessa 22-10-59 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Adduario Chieco Maria e Leg.ne speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania. | Gaz. |
| 12-2-60 | - | Ord. emessa 12-2-60 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra il comune di Torino, Bosia Caterina e Bavicada Medardo. | Gaz. |
| 17-6-59 | - | Ord. emessa 17-6-59 dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Destini Amerigo e 1) l'Amm.ne finanziaria dello Stato; 2) Buonini Amerigo e Buonini Flora, quali eredi Jessie Wilson; 3) Buonini Amerigo. | Gaz. |
| 4-2-60 | - | Ord. emessa 4-2-60 dalla Corte d'Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Serena Maghini Sergio, Raimondo Franco ecc. | Gaz. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 100 | |
| 10-12-59 | – | Ordinanza emessa 10-12-59 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Pazzoni Giuseppe e l'Istituto naz.le previdenza sociale, nonché, analogamente, in altri due precedenti civili vertenti tra: 1) Zerneo Antonio, 2) Lesina Celeste e l'Istituto Naz.le prev.za sociale. | 23-4-60 | |
| 28-4-60 | – | La Corte Cost.le – Pronunciando con una sentenza nei procedimenti in epigrafe: 1) dichiara la illegittimità costituz.le dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 Cost. 2) e in applicaz.ne art. 27 legge 11-3-53, n. 87, dichiara altresì la illegittimità costituz.le secondo comma stesso art. 502 Codice penale. Roma, 28-4-60. | 112 7-5-60 | 1° e 2° comma art. 502 Codice penale relativo al diritto di sciopero e alla serrata (sentenza n. 29) |
| 28-4-60 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 28-4-60, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 1 legge 4-2-58, n. 23 (contenente norme per conglobamento e perequaz.ni salariali in favore dei fattorini ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani) in riferimento agli artt. 36 e 37 Cost. Detta questione è stata proposta con ordinanza emessa il 13-6-59 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra D'Angelo Salvatore e Lepre Elisa ed altri, pubbl.ta nella g.U. n. 220 del 12-9-59. | Id. | (Conglobamento e perequaz.ni salariali in favore dei fattorini ed altri lavoratori addetti pulizia di stabili urbani – Sentenza n. 30) |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 112 |
| 16-3-60 | — | Ordinanza emessa 16-3-60 dalla Comm.ne Distrettuale imposte dirette e indirette di Pescara nel proced.to sul ricorso di Berardo Francesco contro l'Uff. distrettuale imposte dirette di Pescara. | 7-5-60 |
| 14-1-60 | — | Sd. emessa 14-1-60 dal Tribunale di Catanzaro nel proced.to civile tra Migliaccio Antonio e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Sd. |
| 10-3-60 | — | Sd. emessa 10-3-60 dalla Corte di appello di Napoli nel proc.to sull'incidente di esecuz.ne in causa contro Tavarone Rocco. | Sd. |
| 15-2-60 | — | Sd. emessa 15-2-60 dal Tribunale di Firenze nel proc.to civile tra l'Ass.ne calcio fiorentina e l'Azienda autonoma di turismo di Firenze. | Sd. |
| 26-2-60 | — | Sd. emessa 26-2-60 dal Tribunale di Potenza nel proc.to civile tra l'Arcivescovo di Napoli Mons. Alfonso Castaldo, la Sez.ne speciale fondiaria dell'Ente sviluppo dell'irrigaz.ne e trasformaz.ne fondiaria in Puglia e Lucania e l'Ass.to agricoltura e foreste. | Sd. |
| 11-5-60 | — | La Corte Costituz.le dichiara la illegalità costituz.le del D.P.R. n. 4250 in data 28-12-52, in riferimento norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relaz.ne all'art. 29, primo comma, legge 21-10-50, n. 841, in quanto ha disposto la espropriaz.ne di un fondo donato in contemplaz.ne di matrimonio. Roma, 11-5-60. | 125 21-5-60 |

Espropri di terreni in contemplaz.ne di un fondo donato per matrimonio
Sentenza N. 31

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 13-5-60 | – | La Corte Costituz.le dichiara l'illegittimità costituz.le norma contenuta nell'art. 7 legge 17-7-1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'es. di diritti e di potestà politiche in riferimento all'art. 51, primo comma, Costituz.ne. Roma, 13-5-60. | 125 21-5-60 | Art. 7 legge 17-7-1919, n. 1176, che esclude le donne dagli uffici pubblici Lettera N. 33 |
| 12-5-60 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 12-5-60 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8-8-57, n. 688, contenente norme di attuaz.ne Statuto speciale Reg.ne Trentino - Alto Adige in materia lingua tedesca, in riferimento artt. 2, 4, 84 e 85 Statuto speciale della Reg.ne stessa ed agli artt. 3, 6 e 10 Cost., ecc. | Id. | Uso della lingua tedesca nella Reg.ne Trentino-Alto Adige Lettera N. 32 |
| 28-3-60 | – | Ordinanza emessa il 28-3-60 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Fabbrini Mario, Malvezzi Walter e Soffitti Carlo. | Id. | |
| 26-1-60 | – | Id. emessa 26-1-60 dal Tribunale di Roma nel proced.to civile vertente tra Butini Cesare e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. | |
| 28-4-60 | – | Id. emessa 28-4-60 dal Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Jeres Luigi Antonio. | Id. | |
| 13-5-60 | – | Id. emessa il 13 maggio 1960 dal Giudice istruttore del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Zigani Primitivo ed altri | 131 20-5-60 | |
| 18-3-60 | – | Id. emessa 18-3-60 dalla Corte di appello di Firenze nel proc.to civile tra Soc. per az.ni a costruz.ni Autostrade e Soc. per az.ni Risorgimento Industriale ed. | | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 137 |
| 24-5-60 | — | La Corte Costituz.le pronunciando con unica sentenza nei giudizi indicati in epigrafe: respinge l'eccez.ne di inammissibilità sollevata dall'Avv.ra dello Stato; dichiara non fondata questione proposta dal Tribunale di Brescia con le ordinanze 30-4-59 sulla legittimità costituz.le del decreto delegato 26-4-57, n. 818, per asserita violaz.ne limite temporale posto nell'art. 37 legge delega 4-4-52, n. 218, in riferimento all'art. 76 Costituz.ne; dichiara, sulla questione proposta con le ordinanze medesime del Tribunale di Brescia e con l'ordinanza 27-1-59 del Tribunale di Macerata, la illegittimità costituz.le comma 3 dell'art. 32 del detto decreto delegato 26-4-57, n. 818, nella parte in cui stabilisce che l'indennità di disoccupaz.ne non spetta per i periodi per i quali è percepito un trattamento di pensione, in relaz.ne all'art. 37 della indicata legge delega 4-4-52, n. 218, in rifer.to all'art. 76 della Costituz.ne. Roma, 24-5-60. | 4-6-60 |
| 24-5-60 | — | La Corte Costituz.le pronunciando con unica sentenza dichiara inammissibile costituz.ne della sig.na Bini Anna Maria; dichiara la illegittimità costituz.le dell'art. 16, comma primo, del D.P.R. 26-4-57, n. 818, nella parte in cui stabilisce che "i contributi volontari per l'assicuraz.ne per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previd.za sostitutive dell'assicuraz.ne o per periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione" in relaz.ne all'art. 37 legge 4-4-52, n. 218. Roma, 24-5-60. | 7-6-60 |

Indennità di disoccupazione in relaz.ne all'art. 32, comma 3°, del decreto delegato 26-4-57, n. 818. Sentenza N. 34

Contributi volontari e assicuraz.ne per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relaz.ne all'art. 16 legge 26-4-57, n. 818 - Sentenza N. 35

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 137 |
| 25-5-60 | – | La Corte Costituz.le dichiara: a) inammissibile la questione di legittimità costituz.le dell'art. 48 testo unico disposiz.ni concernenti disciplina fiscale lavorazione semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22-12-54, n. 1217, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 5-3-59, n. 20; b) non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 28 medesimo testo unico; c) l'illegittimità costituz.le norma contenuta nel 3° comma dell'art. 29 suddetto testo unico – Roma, 25-5-60. | 4-6-60 |
| 1-6-60 | – | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 Statuto della Reg.ne siciliana. | Gazz. |
| 6-4-60 | – | Ordinanza emessa 6-4-60 dal Tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra Caggi Giovanni e l'Istituto Naz.le Prev.za sociale. | Gazz. |
| 20-2-60 | – | Gazz. emessa 20-2-60 dal Pretore di Oriente nel procedimento penale a carico di Ivancich Guido. | Gazz. |
| 1-4-60 | – | Gazz. emessa 1-4-60 dal Pretore di Bitrin nel procedimento penale a carico di Sgaramella Nunzia ed altri. | Gazz. |
| | | | 155 |
| 9-6-60 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 9-6-60, respinte le eccez.ni di inammissibilità proposte dalla difesa della Reg.ne, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le legge della Reg.ne Trentino-Alto Adige 11-1-60, n. 1, recante: "istituz.ne Comitato consultivo reg.le per l'industria", in riferimento agli artt. 4, n. 1, e 38, n. 1 Statuto speciale Reg.ne predetta. | 25-6-60 |

Disciplina fiscale lavorazione semi oleosi in relaz.ne a DPR. 22-12-54, n. 1017 Sentenza N. 37

(Istituz.ne Comitato consultivo regionale per l'industria nella Reg.ne Trentino-Alto Adige) Sentenza n. 40

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 155 |
| 8-6-60 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 8-6-60, ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le norme contenute nel D. Lgs. C.P.S. 3-10-47, n. 1222 (ratificato con legge 9-4-53, n. 292), concernente l'assunz.ne obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento artt. 3, 38, 41 e 42 Cost. Detta questione costituz.le è stata proposta con ord.za 10-10-59 dalla Corte di appello di Genova nel proc.to civile tra l'Unione italiana tramvie elettriche (U.I.T.E.) e Tinelli Dario, G.U. n. 25 del 30-1-60. | 25-6-60 |
| 10-6-60 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 10-6-60, ha dichiarato infondata questione legittimità costituz.le dell'art. 238 del Codice della navigaz.ne, in riferimento all'art. 102 Costituz.le. Detta questione è stata proposta con ord.za emessa il 7-3-59 dal Comandante Capitaneria di porto di Savona nel procedimento penale a carico di Boccardo Luigi, G.U. n. 110 del 9-5-59. | Id. |
| 17-6-60 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Pres.te Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 127 Cost.ne, contro la legge reg.le sarda 16-6-59 contenente: "Disposiz.ni relative al turismo. | Id. |

(Assunz.ne obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private) Sentenza n. 38

(Art. 238 Codice della navigaz.ne e art. 102 Cost. Sentenza n. 41

(Ricorso inerente al turismo contro la legge reg.le sarda)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 155 | |
| 12-4-60 | - | Ordinanza emessa 12-4-60 dal Pretore di Lecco nel procedimento penale a carico di Gaeta Enea Tamino ed altri. | 25-6-60 | |
| 12-4-60 | - | Ord. emessa 12-4-60 dalla Leg.ne specializzata per perequaz.ne canoni agrari presso Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Grassi Corinna e Borroni Ferruccio ed altri. | Id. | |
| 11-12-60 | - | Ord. emessa l'11-12-57 dal Consiglio di Stato nel procedimento sui ricorsi di 1) Micali Domenico ed altri; 2) Cardueci Stelvio ed altri; 3) Vitelli Carella Alessandro contro Min.ro dell'interno e nei confronti di Papaio Saverio, Tritto Carlo e Canetta Eugenio. | | |
| 26-4-60 | - | Ord. emessa 26-4-60 dalla Leg.ne specializzata per la perequaz.ne canoni agrari presso Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Lanfranchi Walter e Ivano e Lanzini Alberto. | Id. | |
| 29-3-60 | - | Ord. emessa 29-3-60 dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente tra Bertola Antonio Giuseppe ed altri e l'Istituto Naz.le Assic.ni Sociale. | Id. | |
| 23-2-60 | - | Ord. emessa 23-2-60 dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Cervelli Domenico e il Comune di Roma. | Id. | |
| 8-4-60 | - | Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte Costituz.le in relaz.ne all'art. 14 legge 11-3-53, n. 87, modificato con l'art. 4 legge 18-3-58, n. 265, e l'art. 25 del Regolamento generale 22-4-58 ecc. | 161 2-7-60 | (Regolamento per i ricorsi ecc. in materia impiego pers.le della Corte Cost.le) |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 25-6-60 | - | La Corte Costituz.le, respinte le eccez.ni pregiudiz.li dedotte dall'Avvocatura dello Stato, dichiara la illegittimità costituz.le del decreto 28-12-52, n. 4324 (pubbl. nella G.U. n. 19 del 24-1-53), in quanto, nell'espropriaz.ne nei confronti del Sig. Rancè Ignazio, ha tenuto conto variaz.ni dati catastali, apportate d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10-11-52, in relaz.ne all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, contenente norme per la espropriaz.ne, bonifica, trasformaz.ne ed assegnaz.ne terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.ne. Roma, 25-6-60. | 174 16-7-60 |
| 25-6-60 | - | La Corte Costituz.le dichiara l'illegittimità costituz.le del decreto 26-10-52, n. 1287 (pubbl.to nella G.U., suppl. ord. del 6-11-52) in quanto nell'espropriaz.ne nei confronti della Sig.na Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variaz.ni dati catastali, apportate d'ufficio nel 1945, ma notificate il 26-11-52, in relaz.ne all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, contenente norme per trasformaz.ne, bonifica e assegnaz.ne terreni ai contadini, in riferimento artt. 76 e 77 Cost.ne. Roma, 25-6-60. | Id. |
| 24-6-60 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ord.za 24-6-60, ritenuto che in data 22-4-60 l'Avv.ra gen. dello Stato ha depositato in Cancelleria copia di scrittura privata 16-11-59, con la quale le parti avevano concluso un accordo transattivo, risolvendo ogni questione di causa ecc., ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari. | |

(Espropriazione, bonifica, trasformaz.ne ed assegnaz.ne terreni ai contadini ecc.) Sentenza n. 56

(Bonifiche e assegnaz.ne terreni ai contadini ecc. Sentenza n. 57

(Riforma fondiaria in Puglia e Lucania ecc. Ord.za n. 55

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 174 | |
| 6-7-60 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 6-7-60, la Corte ha dichiarato non fondata, nel senso indicato nella motivaz.ne, la questione legittimità costituz.le dell'art. 449 Codice di procedura penale, riguardante la formula del giuramento del testimone, in riferimento all'art. 21 Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ord.za emessa il 27-11-59 dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Morellato Gino, pubbl.ta nella G.U. n. 316 del 31-12-59. Roma, 6-7-60. | 16-7-60 | (Art. 449 Codice p.p. e giuramento del testimone ecc. Sentenza n. 58) |
| 23-6-60 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 23-6-60, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le del decreto C.P.S. 21-1-47, n. 25, concernente termine notificaz.ne dell'avviso di accertamento di valore nei trasferimenti di ricchezza, in relaz.ne all'art. 6 D. Lgt.vo 16-3-46, n. 98 ed in riferimento artt. 76 e 77 Cost.ne. Detta questione è stata proposta con due ord.ze emesse il 3 e 10-7-58 dalla Comm.ne prov.le imposte dirette sugli affari di Ragusa sui ricorsi proposti da Monaco Lorenzo contro l'Ufficio del registro di Ragusa e da Piccione Ignazio Luigi contro l'Ufficio del registro di Scicli, pubbl.te nella G.U. n. 164 dell'11-7-59. | | (Termini di notificazione nei trasferimenti di ricchezza ecc. Sentenza n. 46) |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 21-6-60 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, tra l'altro, della sent. 16-7-60 n. 57 (art. 57 Codice penale e art. 21 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 21-6-60, la Corte, respinta l'eccez.ne pregiud.le sollevata dall'Avv.ra dello Stato, ha dichiarato non fondata questione sulla legittimità costituz.le art. 57 c.p. in riferimento norma contenuta nel 2° comma art. 21 Cost. Detta questione è stata proposta con ord.za emessa 26-5-59 Corte appello di Roma nel proc.to penale a carico di Salemo Michele, pubbl.ta nella G.U. n. 164 dell'11-7-59. | |
| 21-6-60 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, tra l'altro, della sent. n. 45 (misure di prev.ne per la pubblica moralità in base all'art. 2 legge 27-12-56, n. 1423 - Sentenza n. 45 art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 21-6-60, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 2 legge 27-12-56, n. 1423: "misure di prevenzione nei confronti persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", in riferimento artt. 13 e 16 Cost.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za emessa l'11-5-59 dal Pretore di Lanteverchi nel proced.to penale a carico di Sarilli Egisto, pubbl.ta nella G.U. n. 155 del 2-7-60. | Id. |
| 24-6-60 | - | Il Presid.te Corte Cost.le dà notizia, tra l'altro, della sent. n. 51 (finanza locale e Loc. it. per l'industria degli zuccheri ecc. Sent. n. 51) art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 24-6-60, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le artt. 268, 269 e 270 del T.U. leggi sulla finanza locale, approvati dall'art. 27 legge 20-3-41, n. 366, in riferimento art. 23 Cost.ne. Detta questione è stata proposta con ord.za emessa il 26-6-59 dal Tribunale di Bologna nel proc.to civile tra "Soc. italiana industrie degli zuccheri" e il Comune di Bologna. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 174 | |
| 6-7-60 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 6-7-60, la Corte, respinte eccez.ni preg.le sollevate dalla difesa della RAI-Radiotelevisione italiana e dall'Avv.ra dello Stato, ha dichiarato non fondate questioni legittimità costituz.le artt. 1 e 168 n.5 Codice postale approvato col R.D. 27-2-36, n. 645, in rif.to agli artt. 21, 33, 47 e 43 Cost. ecc. | 16-7-60 | (Artt. 1 e 168 n.5 del Codice postale e RAI-Radiotelevisione italiana ecc.) Sentenza n.59 |
| 30-6-60 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 30-6-60, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le artt. 467, 468 e 577 Codice civile, in riferimento all'art. 30, comma 3; Cost. Detta questione è stata proposta con ord.za emessa 10-7-59 Tribunale di Genova nel proc.to civile tra Dellepiane Giuseppe ecc. | 174. | (Artt. 467, 468 e 577 del Codice civile ecc.) Sentenza n.54 |
| 24-6-60 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 24-6-60, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 32, ultimo comma, D.P.R. 26-4-57, n. 818. Dette questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze: ord. 30-4-59 dal Tribunale di Brescia emessa nei proc.ti civili vertenti tra Faroni Angelo ecc. e l'I.N.P.S., pubbl. nella G.U. n. 184 del 1-8-59; ord. 12-5-59 emessa dal Tribunale di Massa nel procedimento civile tra Calistri Filippo e l'I.N.P.S., pubbl. nella G.U. 184 del 3-10-59 ecc. | 174. | (Art. 32, ultimo comma D.P.R. 26-4-57 n. 818 e Faroni Angelo ecc. e l'I.N.P.S.) Ord. n. 47 |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 24-6-60 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-60, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le art. 502, primo comma, Codice penale. Detta questione è stata proposta con ord. emessa 18-1-60 dal giudice istruttore presso Tribunale di Vicenza nel proc.to penale a carico di Facchini Elion, pubbl. nella G.U. n. 163 del 18-3-60. (Art. 502 Codice penale, primo comma ecc.) Ord. n. 48 | 16-7-60 |
| 24-6-60 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 24-6-60 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le delle leggi 3-8-49, n. 536, e 7-11-57, n. 1051. Detta questione è stata proposta con ord.za emessa 21-12-59 dal giudice istruttore Tribunale di Crema nel procedimento di opposiz.ne a decreto ingiuntivo promosso da Cenioli Bice, Piera e Miranda, pubbl. nella G.U. n. 88 del 3-4-60 (Tribunale Crema e leggi 3-8-49, n. 536 e 7-11-57, n. 1051 ecc. Ord. n. 49) | Id. |
| 24-6-60 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za 24-6-60 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 235, secondo comma, del regol.to per riscossione imposte di consumo approvato con R.D. 30-4-36, n. 1138, in riferimento agli artt. 102 e 112 Cost.ne. Detta questione è stata proposta con ord.za 18-11-59, del Pretore di Sortedecimo nel proc.to penale a carico di Poggio Michele Giorgio ecc. pubbl. nella G.U. n. 25 del 30-1-60 (Art. 235, secondo comma, regolamento per riscossione imposte di consumo e Poggio Michele ecc. Ord. n. 50). | |
| 4-7-60 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto Reg.ne siciliana contro la legge dell'Ass. reg.le 15-6-60 recante: "Provvidenze in favore città della Reg.ne con popolaz.ne superiore a 150.000 abitanti." (Reg.ne siciliana e provv.ti favore delle città con popolaz.ne superiore a 150.000 abitanti) | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 16-5-60 | – | Ordinanza emessa 16-5-60 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Olmpio Emilio. | 16-7-60 |
| 2-3-60 | – | Id. emessa 2-3-60 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla Soc. Fondiaria Agricola Industriale ed altri contro: 1) Pres.te Consiglio Ministri; 2) Inzolo Alfonso; 3) Cacciamini di Frisa Giovanne con l'intervento Soc. Conserve Alimentari Cirio. | Id. |
| 17-3-60 | – | Id. emessa 17-3-60 dal Tribunale di Reggio Emilia nel proc.to civile vertente tra Barbieri Anita e l'Istituto Naz.le Prev.za Soc.le. | Id. |
| 2-4-60 | – | Id. emessa 2-4-60 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Meggadri Roberto e l'Istituto Naz.le Previd.za Sociale. | Id. |
| 2-4-60 | – | Id. emessa 2-4-60 dal Tribunale di Piacenza nel proc.to civile vertente tra Bianchi Primo e l'Istituto Naz.le Prev.za Soc.le. | Id. |
| 23-4-60 | – | Id. emessa 23-4-60 dal Tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Piovano Giuseppe e Ferro Luigi Antonio. | Id. |
| 25-8-60 | – | Ricorso del Presidente Consiglio dei Ministri a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 127 Cost., contro la Reg.ne Trentino – Alto Adige. | 216 3-9-60 |
| 25-8-60 | – | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto Reg.ne siciliana. | Id. |
| 25-8-60 | – | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma art. 28 Statuto Reg.ne siciliana | Id. |
| 25-8-60 | – | Id. del Commissario per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto Reg.ne stessa. | Id |
| 25-8-60 | – | Id. del Commissario per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 Reg.ne stessa | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 216 |
| 13-7-60 | – | Ordinanza emessa il 13-7-60 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Vento Antonio. | 3-9-60 |
| 20-5-60 | – | Id. emessa 20-5-60 dal Pretore di Novara nel procedimento penale a carico di Ignazzini Giuseppe. | Id. |
| 28-5-60 | – | Id. emessa 28-5-60 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Ferraiuolo Catello. | Id. |
| 17-11-60 | – | Id. emessa 17-11-59 dal Consiglio di Stato sul ricorso di Crisci Tommaso ed altri contro il Min.ro finanze, nonché contro Guagliardone Giovanni ed altri. | Id. |
| 17-6-60 | – | Id. emessa 17-6-60 Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Di Salvatore Cosimo Damiano e Radio C.I. | Id. |
| 24-6-60 | – | Id. emessa 24-6-60 Tribunale di Modena nel proc.to civile tra Boletti Luigi e Soc. It. per l'Industria degli zuccheri ecc. | Id. |
| 1-6-60 | – | Id. emessa il 1-6-60 dal Tribunale di Je nova nel proc.to penale a carico di Raimondi Carlo. | Id. |
| 12-7-60 | – | Id. emessa il 12-7-60 dal Tribunale di Caserta nel procedimento penale a carico di Di Giovanni Leonardo. | 223 10-9-60 |
| 17-11-60 | – | Id. emessa 17-11-60 dal Consiglio di Stato Sez. VI - sul ricorso di cocchiara Mario ed altri contro Min.ro finanze e Delfizii Luigi ed altri. | Id. |
| 18-6-60 | – | Id. emessa il 18-6-60 dal Tribunale dell'Aquila nel proc.to civile vertente tra Longa Rosa ved. Bassani ed altri, e l'Amm.ne F.F.S.S. e Defore Luigi. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 17-3-60 | – | Ordinanza emessa il 17-3-60 dal Tribunale di Ba- ri nel proc.to civile vertente tra Maggiulinto Francesco e l'Ente per lo sviluppo e trasformaz.ne fondiario in Puglia e Lucania. | 223 10-9-60 |
| 9-2-60 | – | Id. emessa il 9-2-60 Corte di appello di Catanzaro nel proc.to civile vertente tra la Soc. G. Manfredi per costruz.ni ed esercizi industriali per azioni e Vasta Antonio. | 254 15-10-60 |
| 27-4-60 | – | Id. emessa il 27-4-60 dalla 1ª Sez. civile Corte di appello di Roma nel procedimen- to civile tra l'Ente per la colonizzaz.ne della Maremma tosco-laz.le e territorio del Fucino e Carlomi Alessandro ecc. | Id. |
| 13-5-60 | – | Id. emessa 13-5-60 Corte di appello di Pa- lermo nella controversia promossa da Bar- bera Michelangelo contro Bono Rosaria ed altri. | Id. |
| 26-7-60 | – | Id. emessa il 26-7-60 dal Tribunale di Li- vorno nel proc.to civile tra Bruni Rizza Ma- ria contro l'Istituto naz. prev.za sociale. | Id. |
| 23-6-60 | – | Id. emessa il 23-6-60 dal tribunale di Udine nel proc.to civile vertente tra Del Zotto Livia contro l'Istituto naz.le della prev.za sociale. | Id. |
| 22-6-60 | – | Id. emessa il 22-6-60 dal Tribunale di Catania nel proc.to tra l'Orfizio per cie- chi "Ardizzone-Gioeni" di Catania e Ronco Leo. | Id. |
| 9-2-60 | – | Ordinanza emessa 9-2-60 dalla Corte di appello di Catanzaro nel proc.to civile vertente tra la Soc. G. Manfredi per costruz.ni ed esercizi industria- li per azioni e Corrado Gregorio. | 267 29-10-60 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 267 |
| 9-4-60 | – | Ordinanza emessa il 9-4-60 dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile tra Compostini Velia e l'Amm.ne delle FF.SS. | 29-10-60 |
| 22-6-60 | – | Id. emessa il 22-6-60 dal Tribunale di Ravenna nel proc.to penale a carico di Pero Mario e Baracchini Walter. | Id. |
| | | | 284 |
| 8-11-60 | – | La Corte dichiara la illegittimità costituz.le D.P.R. 27-12-52, nn. 3858 e 3839, pubblicati nella G.U. del 21-1-53, n. 16, in relaz.ne agli artt. 4 e 6 legge 21-10-50, n. 841, in riferimento agli artt. 76 e 77, prima comma, Cost., in quanto nel proc.to di scorporo il fabbisogno terziario di Beatrice Laschi è stato determinato in una superficie inferiore a quella che era la sua consistenza effettiva alla data del 15-11-49 – Roma, 8-11-60. | 29-11-60 |
| 8-11-60 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, tenuto conto anche delle norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 8-11-60, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le delle norme contenute nel D.Lvo C.P.S. 3-10-47, n. 1222 (ratificato con legge 9-4-53, n. 232), concernente l'assunz.ne obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost. ecc. Della questione di legittimità costituz.le è stata proposta con le seguenti ordinanze: a) ord. 10-10-59 Corte di Appello di Genova nel proc.to civile tra l'U.I.T.E. e Cauffi Lorenzo e altri. b) ecc. c) ecc. | Id. |

Scorporo patrimonio terriero della Sig.ra Laschi Beatrice in riferimento agli artt. 4 e 6 legge 21-10-50, n. 841 ecc.

Assunz.ne obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro e l'U.I.T.E. ecc.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 284 | |
| 8-11-60 | – | Il Pres. Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che con ord.za 8-11-60 la Corte Cost.le ha dichiarato manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 32, ultimo comma, D.P.R. 26-4-57, n. 818, in seguito alla pubblicazione della sentenza n. 34 del 24-5-60. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanze in data 10-12-59 dal Tribunale di Brescia emesse nei proc.ti civili tra Franzoni Giuseppe, Ferretti Antonio, Serina Celeste e l'Istituto naz.le prev. sociale. | 19-11-60 | Art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26-4-57, n. 818, in riferimento alla sentenza n. 34 del 24-5-60 |
| 8-11-60 | – | Il Pres. Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 8-11-60 la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia della norma impugnata a seguito sentenza n. 35 del 24-5-60, questione legittimità relativa all'art. 16 D.P.R. 26-4-57, n. 818, in relaz.ne art. 37 legge 4-4-52, n. 218, e con riferimento art. 76 Cost. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza 14-1-60 emessa dal Tribunale di Cosenza nel proc.to civile vertente tra Migliaccio Antonio e l'Istituto naz.le prev. sociale. | Id. | Art. 16 del D.P.R. 26-4-57, n. 818 in relaz.ne all'art. 37 della legge 4-4-52, n. 218 e relativa alla sentenza n. 35 del 24-5-60. |
| 8-11-60 | – | Il Pres. Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che con ord. 8-11-60, la Corte Cost.le ha dichiarato manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 2 legge 27-12-56, n. 1423. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ord. emessa 16-12-59 dal Pretore di Brescia nel proc.to penale a carico di Bertoni Ivano ed | Id. | Art. 2 della legge 27-12-56, n. 1423 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 284 |
| 8-11-60 | — | Il Pres. Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 8-11-60, la Corte Cost.le ha dichiarata la manifesta infondatezza questione legittimità Q.C.P.S. 21-1-47, n. 25, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. Detta questione è stata proposta con ord. 4-2-60 Corte Appello di Bologna nel procedimento civile tra Sergio, Raimondo, Franco, Matteo e Maria Serena Manghini e l'Amm.ne finanze Stato. | 19-11-60 |
| 5-11-60 | — | Ricorso del Presidente Consiglio dei Ministri a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 127 Cost., contro la Prov. di Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige | Gd. |
| 5-11-60 | — | Ricorso del Pres.te Consiglio dei Ministri a norma art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 127 Cost, contro legge Regione Valle d'Aosta in data 6-10-60, concernente: "Autorizzazione all'emissione di azioni del fondatore" ecc. | Gd. |
| 28-5-60 | — | Ordinanza emessa il 28 maggio 60 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Zagaria Cosimo | Gd. |
| 23-11-60 | — | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le dell'art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituz.ne. Roma, 23-11-60. | 297 3-12-60 |
| 24-11-60 | — | Il Pres. Corte Cost.le dà notizia, con ordinanza 24-11-60 ritenuto che nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge 16-9-60, n. 1013, la quale ha sostituito l'art. 7 legge 18-8-59, n. 904, fissando la sua decorrenza a partire dal 18-11-59 e cioè dalla data nella quale era entrata in vigore la legge n. 904 del 1959 ecc. la Corte ha ordinato la restituz.ne degli atti alla Corte di appello di Firenze. | Gd. |

Q.C.P.S. 21-1-47, n. 25 e artt. 76 e 77.

Art. 98 del Codice di procedura civile e artt. 24 e 3 Cost. Sentenza n. 67

Soc. per az. concessioni e costruz.ni Autostrade (S.A.C.A.) e (S.A.R.I.) e il Comune di Rovereto di Muggello Ord. 3a n. 69.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 297 | |
| 24-11-60 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, tra le altre, delle decisioni integrative 16-3-56, che con sentenza 24-11-60, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le dell'art. 47 testo unico 22-12-54, n. 1257. Della questione è stata proposta con ord.za emessa 28-11-59 dalla Corte di appello di Roma nel proc.to penale a carico di Scialanga Alfonso, pubbl. nella G.U. n. 63 del 12-3-60. | 24-12-60 | Art. 47 del testo unico 22-12-54, n. 1257 e procedimento penale a carico di Scialanga Alfonso - Sentenza n. 68 |
| 11-7-60 | — | Deliberaz.ne del Consiglio comunale di Monte Lucano n. 21 dell'11-7-60, emessa sul ricorso di Lombardi Giovanni avverso la deliberaz.ne stessa Consiglio comunale in data 17-6-60, con la quale fu convalidata l'elez.ne consigliere Scaringi Vito. | Id. | |
| 23-2-60 | — | Ordinanza emessa il 23-2-60 Corte di Appello di Catanzaro nel proc.to civile vertente tra Frontemuro Diego e l'Opera valorizzazione Sila. | Id. | |
| | | | 315 | |
| 6-12-60 | — | La Corte Costituz.le pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti come in epigrafe; dichiara la illegittimità costituz.le dell'art. 4, legge 4-8-55, n. 692, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, nella parte in cui il potere di fissare una quota, in misura superiore al 17 per cento, è attribuito al Ministro per la sanità, senza fissare criteri e limiti, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 Cost. Roma, 6-12-60 | 24-12-60 | Art. 4, terzo comma, legge 4-8-55, n. 692, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ecc. - Sentenza n. 70. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 345 |
| 10-12-60 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 10-12-60, ha dichiarato l'il legittimità costituz.le: dell'art. 6 e commi 3 e 4 dell'art. 427 testo unico approvato con D.P.R. 3-6-54, n. 9; dell'art. 27 legge Reg.ne siciliana 7-12-53, n. 62, per la parte relativa all'avocazione alla Reg.ne del potere governativo gen.le di annullamento; delle disposiz.ni dell'art. 20 legge Reg.ne siciliana 7-12-53, n. 62 e art. 1 legge Reg.ne stessa 16-12-53, n. 67, che introducono modificaz.ni e aggiunte all'art. 343 del testo unico legge comunale e prov.le approv.to con R.D. 3-3-34, n. 383. | 24-12-60 |
| 6-12-60 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 6-12-60 la Corte ha dichiarato non fondata questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 83 R.D. 29-6-39, n. 1127, in relazione legge di delegaz.ne R.D. Legge 24-2-39, n. 317. Detta questione è stata proposta con ordinanza emessa 25-9-59 dal Tribunale di Milano nel proc.to civile tra Sgaravella Gaetano e Ditta Laggetta Biagio, pubbl.ta nella G.U. n. 307 del 19-12-59. | Id. |
| 11-6-60 | — | Ordinanza emessa l'11-6-60 dal Pretore di Palermo nel proc.to civile vertente tra: 1) Miraglia Costantino; 2) Lo Nero Costantino ecc. | Id. |
| 25-10-60 | — | Id. emessa 25-10-60 dal Pretore di Empoli nel procedimento penale a carico di Parodi Renzo. | Id. |

Art. 6, comma terzo e quarto dell'art. 427 Testo unico approvato con R.D. del Pres. Reg.ne siciliana 9-6-54, n. 9; e modifiche aggiunte al 2° art. 343 del Testo unico legge comunale e prov.le con sentenza n. 73

Art. 83 del R.D. 29-6-39, n. 1127, in merito alla violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale ecc. Sentenza n. 71

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 315 | |
| 10-11-60 | – | Ordinanza emessa il 10-11-60 dal Pretore di Chiusa nel proc.to penale a carico di Zucchi Giovanni ed altri. | 24-12-60 | |
| 22-12-60 | – | La Corte Cost. respinta ogni eccez.ne pregiudiz.le dichiara l'illegittimità costituz.le del D.P.R. 29-11-52, n. 2717, in relaz.ne all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, ed in riferimento artt. 76 e 77 Cost., in quanto il computo ai fini dell'espropriaz.ne è stato eseguito sulla base dati mero catasto entrato in attuaz.ne nel comune di Pomarance dopo il 15-11-49. Rom. 22-12-60 | 6 7-1-61 | (Espropriazione di terreni e D.P.R. 29-11-52, n. 2717 Sentenza N. 75 |
| 21-12-60 | – | Ricorso dell'ing. Alois Puff., Pres.te fiunta prov.le di Bolzano ecc. | Gazz. | |
| 28-10-60 | – | Ordinanza emessa il 28-10-60 dal Tribunale di Belluno nel proc.to penale a carico di Casanello Alessandro. | Gazz. | |
| 11-11-60 | – | Ord. dal Tribunale di Roma nel proc.to penale a carico di Contadini Elio. | Gazz. | |
| | | | 31 | |
| 5-1-61 | – | Ricorso dell'ing. Alois Puff, Pres.te fiunta prov.le di Bolzano a seguito della fiunta prov.le del 28-12-60 ecc. | 4-2-61 | |
| 24-11-60 | – | Ordinanza emessa il 24-11-60 dal Tribunale di Lagonegro nel proc.to penale a carico di De Rinaldis Domenico e Salzano Lucia ecc. | Gazz. | |
| 23-12-60 | – | Ordinanza emessa il 23-12-60 dalla Corte di appello di Roma nel proc.to penale a carico di Tannilli Pompeo. | Gazz. | |
| 9-12-60 | – | Ordinanza emessa il 9-12-60 dal pretore di Aosta nel procedimento penale a carico di Berthod Salomone Giuseppe. Parte civile: Ente tarco naz.le gran Paradiso. | Gazz. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 31 |
| 14-12-60 | – | Ordinanza emessa il 14-12-60 dalla Corte di appello di Roma nel proc.to civile vertente tra l'Ente per la colonizzaz.ne della maremma bosco-Laziale e Dionilla Fragnelli Paolo, Pedicini Giuseppe, Medici del Vascello Elvira e Loc. Marmorelle. | 4-2-61 |
| 30-11-60 | – | Ordinanza emessa il 30-11-60 dal Tribunale di Perugia nel proc.to civile tra Mattioli e Cacchi Mario ecc. (riduz.ne canone di affitto dei fondi rustici danneggiati avversità atmosferiche) | 44 18-2-61 |
| 1-12-60 | – | Ord. emessa il 1°-12-60 dal Commissario eq.le per la liquidaz.ne degli usi civici della Basilicata nel proc.to tra il Comune di Garaguso e Curati Silvio e Attolini Lucia ecc. | Id. |
| 19-11-60 | – | Id. emessa il 19-11-60 dal Pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente tra Galeini Giuseppina, il comune di Orbetello e l'Ente per la colonizzaz.ne della maremma tosco-laz.le. | Id. |
| 17-2-60 | – | Id. emessa il 17-12-60 dal Pretore di Lanciano nel proc.to penale contro Raffo Benedetto. | Id. |
| 29-12-60 | 206 | Deliberaz.ne Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, emessa sul ricorso di Viscardi Mariano avverso le operaz.ni elettorali. | 57 4-3-61 |
| 23-12-60 | – | Ordinanza emessa il 23-12-60 dal Pretore di Oderzo nel procedimento penale a carico di Biscaro Mario. | Id. |
| 5-12-60 | – | Id. emessa il 5-12-60 dalla Giunta giurisdizionale amm.va della Valle d'Aosta in s.g. nel procedimento sul ricorso della Soc.tà Immobiliare Cervinia di Zumaglini ecc. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 57 | |
| 23-12-60 | — | Ordinanza emessa il 23-12-60 dal Pretore di O. Seggio nel procedimento penale a carico di Romiani Severino. | 4-3-61 | |
| 28-2-61 | — | La Corte Costituz.le - a) dichiara illegittima la disposiz.ne contenuta nell'art. 13 del D.P.R. 3-1-60, n. 103, contenente norme di attuaz.ne Statuto speciale per la Reg.ne Trentino-Alto Adige in materia uso lingua tedesca nei procedimenti giurisdiz.li ecc. Roma, 28-2-61. | 70 18-3-61 | (Uso della lingua tedesca e norme di attuaz.ne Reg.ne Trentino Alto Adige Sentenza N. 1 |
| 1-3-61 | — | La Corte Costituz.le del D.P.R. 27-12-52, n. 3440, in relaz.ne leggi 21-10-50, n. 841, e 12-5-50, n. 230, e in riferimento art. 76 della Cost., in quanto ha compreso nell'espropriaz.ne particelle non appartenenti all'intestatario del foglio catastale. Roma, 1-3-61. | 70 | (Espropriazione di terreni per riforma fondiaria e foglio catastale Sentenza N. 6 |
| 1-3-61 | — | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le del D.P.R. 12-8-51, n. 849, in relaz.ne alla legge 12-5-50, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituz.ne, in quanto ha compreso nella espropriaz.ne particelle di terreno non appartenenti all'espropriato. Roma, 1-3-61. | 70 | (Espropriazione di particelle di terreno non appartenente all'espropriato per riforma fondiaria Sentenza N. 7 |
| 28-2-61 | — | La Corte Costituz.le pronunciando con unica sentenza nelle cause indicate in epigrafe: a) respinge la eccez.ne pregiud.le sollevata dalla difesa dell'I.N.P.S.; b) dichiara la illegittimità costituz.le dell'art. 10, 2° comma, del D.P.R. 26-4-57, n. 818, in relaz.ne agli artt. 56 del R.D.-Legge 4-10-35, n. 1827 e 4, quarto comma, della legge 4-4-52, n. 218, - secondo il quale "l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuz.ne nell'assicuraz.ne per l'invalidità" ecc. Roma, 28-2-61 | 70 | Pensioni per l'assicuraz.ne per l'invalidità ecc. e l'I.N.P.S.) Sentenza N. 2 |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 70 |
| 2-3-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 2-3-61, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le dell'art. 3 legge reg.le siciliana 17-5-60, recante: "Erez.ne a Comune autonomo fraz.ne Scillato del comune di Collesano", nella parte in cui dispone il Pres.te della Reg.ne, di concerto con l'assessore dell'Imm.ne civile, procederà con suo decreto "a stabilire l'organico del nuovo comune". | 70 19-3-61 |
| 2-3-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 2-3-61 considerato che nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte è stata emanata la legge 10-2-61, n. 5, con la quale, fra l'altro, sono state abrogate la legge 9-4-31, n. 358, e la legge, della cui legittimità costituz.le si discute, 6-7-1939, n. n. 1092, e che, per effetto sopravvenuto evento, può rendersi necessaria una nuova valutazione si levanga questione sottoposta alla Corte Costituz.le, valutazione che è di competenza autorità giudiziarie dinanzi questione di costituzionalità è sorta, ha ordinato la restituz.ne atti alle autorità giudiziarie competenti. | Id. |
| 28-2-61 | — | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 23 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za 28-2-61, la Corte Costituz.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità costituz.le norma contenuta nell'art. 98 del Codice di procedura civile ecc. Detta questione è stata sollevata con ordinanza 17-6-60 del tribunale di Milano nel procedimento civile fra Di Labratore Cosimo e la Radio A. V. (V. G.U. n. 216 del 2-9-60. | Id. |

(Frazione Scillato erez.ne a Comune autonomo Regione siciliana Sentenza N. 9

Legge 6-7-39 n. 1092, contro l'urbanesimo - Ordinanza N. 10

(Art. 98 del Codice di procedura civile) Ordinanza n. 3

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 70 | |
| 28-2-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza (28-2-61) la Corte Costituz.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le norme contenute nel D.L.C.P.S. 3-10-47, n. 1222 (ratificato con legge 9-4-53, n. 292), concernente l'assunz.ne obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. Della questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ord. 9-2-60 della Corte Appello di Catanzaro nel proc.to civile tra Soc. per azioni "Goffredo Lanfredi ecc e Corrado Gregorio V. G.U. n. 267 del 29-10-60; 2) Ord. 9-2-60 id. c Vasta Antonio V. G.U. n. 254 del 15-10-60. | 18-3-61 | (Mutilati e invalidi del lavoro e assunz.ne obbligatoria Ordinanza N. 4 |
| 28-2-61 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-60, che con ordinanza (28-2-60) la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 31 del reg.to per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20-12-28, n. 3298. Della questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza 1°-4-60 dal Pretore di Ardea nel procedimento penale a carico di Sgaramella Maria ed altri, V. G.U. n. 137 del 4-6-60 | Id. | (Burato Arturo e Soc. an. "Eridania" Vigilanza sanitaria delle carni - Ordinanza n. 5 |
| 12-1-61 | – | Ord. emessa il 12-1-61 dal Tribunale di Verona nel proc.to civile vertente tra Burato Arturo e Soc. anonima "Eridania" ecc. | Id. | |
| 26-10-60 | – | Id. emessa il 26-10-6-60 dal Tribunale nel proc.to civile vertente tra Marro Fernanda e l'Istituto Naz.le Prev. Sociale. | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 70 |
| 26-10-60 | – | Ordinanza emessa il 26-10-60 dal Tribunale di Torino nel proc.to civile vertente tra Gallo Nesina e l'Istituto Naz.le Prev. Soc.le | 18-3-61 |
| 26-10-60 | – | Id. emessa il 26-10-60 dal Tribunale di Torino nel proced.to civile vertente tra Jarinatti Pia e l'Istituto Naz.le Prev. Soc. | Id. |
| 3-12-60 | – | Id. emessa 3-12-60 dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile vertente tra Sadini Amelia e l'Istituto Naz.le Prev. Soc. | Id. |
| 10-1-61 | – | Id. emessa il 10-1-61 dal Tribunale di Genova nel proc.to penale a carico di Bonissone Mario, imputato del reato previsto dall'art. 116 R.D. Legge 21-12-33, n. 1736. | Id. |
| 16-11-58 | – | Id. emessa il 16-11-58 (pervenuta alla Corte Costituz.le il 9-2-61) dalla Comm.ne prov.le imposte dirette e indirette di Lecco nel proc.to sul ricorso del Credito Italiano Succursale di Lecco ecc. | Id. |
| 21-12-60 | – | Id. emessa il 21-12-60 dalla Corte di appello di Ancona nel proc.to civile vertente tra De Scalzi Ugo e il Min.ro difesa=Esercito. | Id. |
| 23-12-60 | – | Id. emessa il 23-12-60 dal Tribunale di Livorno nel proc.to civile vertente tra la Soc. Esplosioni Pirfina Italiana e il Comune di Livorno. | Id. |
| 30-1-61 | – | Id. emessa il 30-1-61 dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Spagnoli Giuseppe e il Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma. | Id. |
| 27-5-60 | – | Id. emessa il 27-5-60 Corte d'appello di Napoli nel proc.to civile vertente tra Jusco Raffaele e l'Amm.ne finanze dello Stato. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 70 | |
| 2-12-60 | – | Ord.za emessa il 2-12-60 dal Tribunale di Milano nel proc.to civile vertente tra Arnesen Enrico e Soc. Esso Standar Italiana. | 18-3-61 | |
| 16-2-61 | – | Ord. emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Trieste nel proc.to penale a carico degli equipaggi in riposo delle motonavi "Pisa", "Europa", "Sicilia" ecc. | Gd. | |
| | | | 83 | |
| 16-3-61 | – | La Corte Cost.le dichiara la illegittimità costituz.le del D.P.R. 27-12-52, n. 3679, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituz.ne, in quanto l'espropriaz.ne è stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relaz.ne ai terreni espropriati. 16-3-61 | 1-4-61 | Espropriazioni terreni e D.P.R. 27-12-52, n. 3679 e art. 4 della legge 21-10-50, n. 841 Sentenza n. 12. |
| 24-3-61 | – | La Corte Cost.le dichiara la illegittimità costituz.le norma contenuta nel secondo comma dell'art. 6 della legge 20-3-1865, n. 2248, All. E, in riferimento norme artt. 3, 24 e 113 della Costituz.ne. Rom, 24-3-61. | Gd. | Contenzioso amministrativo Sentenza n. 21. |
| 23-3-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza del 23-3-61, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le a) della norma contenuta nell'art. 1, ultimo comma, legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 15-6-60, promulgata il 4-8-60 e pubblicata il 4-8-60 e pubblicata nella G.U. della Reg.ne del 10-8-60, n. 33, in riferimento alla norma dell'art. 81, ultimo comma, della Costituz.ne ecc. | Gd. | Provvidenze in favore della città della Reg.ne Sicilia con popolaz.ne superiore a 150 mila abitanti Sentenza n. 16. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 83 |
| 23-3-61 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte con sentenza 23-3-61, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le degli artt. 3, 4 e 5 della legge approvata dall'Assemblea reg.le siciliana nella seduta del 14-7-60, recante "Provvedimenti per il pers.le temporaneamente assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amm.ni reg.li delle finanze e del Demanio. | 1-4-61 |
| 24-3-61 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte con sentenza 24-3-61, ha dichiarato l'illegittimità della legge approvata dal Consiglio reg.le del Trentino-Alto Adige il 24-11-59, e nuovamente approvata il 14-7-60, concernente l'esercizio da parte Reg.ne delle funzioni amm.ve in materia di utilizzaz.ne di acque pubbliche. | Id. |
| 23-3-61 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte con ordinanza 23-3-61, considerato che il comma primo dell'art. 15 del R.D.-legge n. 765 del 1926 risulta sostituito con l'art. unico del regio decreto-legge 12-7-34, n. 1398 (convertito nella legge 18-4-35, n. 785) e, di poi, con l'art. 10 del D.P.R. 27-8-60, n. 1042 il riordinamento Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ecc., ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Firenze. | Id. |

(Provv.ti per il personale temporaneamente assunto nelle Amm.ni reg.li ecc. Sentenza n. 17.

Acque pubbliche nella Reg.ne del Trentino-Alto Adige Sentenza n. 20.

Turismo, Luoghi di cura e L. legge 15-4-26, n. 765, art. 15. Ordinanza N. 18

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 83 | |
| 23-3-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 23-3-61, considerato che, in pendenza del giudizio davanti alla Corte Costituz.le è stata emanata la legge 25-2-60, n. 163, il cui art. 2 si riferisce espressamente alle tassaz.ni per l'imposta di ricchezza mobile contemplate nell'art. 2 del D.P.R. 4-11-51, n. 1592, che ha formato oggetto della impugnaz.ne; che ciò posto occorre che il giudice del merito esamini se, date le nuove disposiz.ni riguardanti la tassaz.ne imposte dirette ecc. ha ordinato la restituz.ne degli atti alla Corte d'appello di Bologna. | 1-4-61 | Imposte dirette e D.P.R. 4-11-51, n. 1592 Ordinanza N. 19 |
| 16-3-61 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza del 16-3-61, la Corte ha dichiarato non fondata la questione legittimità costituz.le del D.C.P.S. 8-5-47. Delle questioni di legittimità sono state proposte con ordinanza emessa 12-2-60 dal Tribunale di Torino nel proc.to civile vertente tra il comune di Torino e Bossia Caterina e Banicada Medardo, pubbl.ta nella G.U. n. 100 del 23-4-60. | 7d. | Art. 3 della legge 5-4-1908, n. 141 e D.C.P.S. 8-5-47. Sentenza N. 11 |
| 17-3-61 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 17-3-61, la Corte Costituz.le: a) ha dichiarato non fondata questione legittimità cost.le art. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1-4-47, n. 218 ecc. Delle questioni sono state proposte con ord. 28-4-60 dal Tribunale di Aosta nel proc.to penale a carico di Pivano Giuseppe, pubbl. nella G.U. n. 174 del 6-7-60 ne "Bollettino Uff.le" della Reg.ne Valle d'Aosta | 7d. | Artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1-4-47, n. 218 modificato art. 2 lett. a dello Statuto Reg.ne Valle d'Aosta Sentenza N. 13 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 83 |
| 17-3-61 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sens. art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za 17-3-61, la Corte Cost.le: ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le del D. Legge Lt. 25-7-44, n. 151, e D. Lvo Lt. 14-3-45, n. 111, in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost.; ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Napoli perchè nuovo giudizio altre questioni proposte in via subordinata. Dette questioni sono state proposte con ord.za 28-5-60 dalla Corte di appello di Napoli nel proc.to penale a carico di Ferraiuolo Catello, pubbl. nella G. U. n. 216 del 3-9-60. | 1-4-61 |
| 17-3-60 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 17-3-61, la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione legittimità costituz.le della formula del giuramento contenuto nell'art. 449 Codice di procedura penale. Detta questione legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za emessa il 1-6-60 dal Tribunale di Genova nel proc.to penale a carico di Raimondi Carlo, pubbl.ta nella G. U. n. 216 del 3-9-60. | Vd. |
| 7-10-60 | - | Ord.za emessa il 7-10-60 dal Pretore di Venezia nel proc.to penale a carico di Biscaro Mario. | Vd. |

D. Legge Lt. 25-7-44, n. 151, art. e artt. 70 e 77 Cost. e Ferraiuolo Catello Ordinanza N. 14

Art. 449 Codice di procedura penale e formula del giuramento. Ordinanza N. 15

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 83 |
| 14-12-60 | – | Ord.za emessa il 14-12-60 dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Cardelli Filippo e l'Istituto prev.za sociale. | 1-4-60 |
| 22-12-60 | – | Id. emessa il 22-12-60 dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra Mattarucco Antonio, quale procuratore speciale di Del Soldà Luigi e l'Amministraz.ne finanze dello Stato. | Id. |
| 22-12-60 | – | Id. emessa il 22-12-60 dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra Perale Ferdinando e l'Amm.ne delle finanze dello Stato. | Id. |
| 29-10-57 | – | Id. emessa il 29-10-57 (pervenuta alla Corte il 17-3-61) dal Pretore di Venezia nel proc.to penale a carico di Vianini Mario. | Id. |
| 4-2-61 | – | Deliberaz.ne emessa in data 4-2-61 dal Consiglio prov.le di Bari sui ricorsi di: 1) La Regola Antonio Michele, 2) Martelli Vincenzo ed altri, 3) Naya Luigi ecc. | Id. |
| 25-2-61 | – | Deliberaz.ne emessa il 25-2-61 dal Consiglio comunale di Venezia sul ricorso di Marconi Renato ed altri. | Id. |
| 14-2-61 | – | Ord.za emessa il 14-2-61 dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra Soc. "Albergo Germania e Stq.ne" e il Comune di Venezia. | Id. |
| 25-2-61 | – | Deliberaz.ne emessa il 25-2-61 dal Consiglio comunale di Macchiavelli Francesco e Citarella Efrem. | Id. |
| 15-11-61 | – | Ord.za emessa il 15-11-60 dal Pretore di Venezia nel proc.to penale a carico di Pasqualetto Umberto ecc. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 83 |
| 29-12-60 | - | Ord.za emessa il 29-12-60 dal Pretore di Ascoli Piceno nel proc.to penale a carico di: 1) Cappelloni Guido, 2) Luigi Marcello, 3) Amadio Giovanni. | 1-4-61 |
| 28-1-61 | - | Deliberaz.ne emessa il 28-1-61 dal Consiglio comunale di Marano di Napoli sul ricorso di Guarino Giuseppe Ruvo ranta Giuliano. | Id. |
| 13-12-60 | - | Ord.za emessa il 13-12-60 dal Tribunale di Genova nel proc.to civile vertente tra Lagomarsino Giovanni e l'Istituto naz. prev. sociale. | Id. |
| 6-10-60 | - | Id. emessa il 6-10-60 dal Pretore di Venezia nel proc.to penale a carico di Bosolo Benvenuto. | Id. |
| 28-2-61 | - | Deliberaz.ne emessa il 28-2-61 dal Consiglio comunale di Baiso sul ricorso di Grasselli Daniele e Mammi di Pietro. | 106 29-4-61 |
| 27-3-61 | - | Ordinanza emessa il 27-6-60 dal Pretore di Venezia nel proc.to penale a carico di Guida Gianni. | Id |
| 14-2-61 | - | Id. emessa il 14-2-61 dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra Muscadin Giovanni e il Procuratore del Registro di Mestre. | Id. |
| 22-12-61 | - | Id. emessa il 22-12-60 dal Tribunale di Bari nel proc.to civile tra La Forgia Michele e l'Ente per lo sviluppo e trasformaz.ne fondiaria in Puglia e Lucania. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 6-2-61 | – | Deliberaz.ne emessa il 6-2-61 dal Consiglio comunale di Bitonto sul ricorso di Jasparre Pasquale ed altri. | 106 19-4-61 |
| 27-6-56 | – | Ord.za emessa il 27-6-56 (pervenuta alla Corte nel 1961) dalla Corte di Cassaz.ne nel proc.to civile tra Stella Gaetano ed altri. | Id. |
| 27-1-61 | – | Deliberaz.ne emessa il 27-1-61 dal Consiglio comunale di Porretta Terme sul ricorso di Bettuzzi Floriano ed altri, con la quale è stata sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituz.le degli artt. 82 e 83 del R.D. 16-5-60, n. 570, in riferimento agli artt. 103 e 108 Cost. | Id. |
| 7-2-61 | – | Ord.za emessa il 7-2-61 dal Tribunale di Lecce nel proc.to civile vertente tra Demartini Peppino - Per Maddalena e Lattanzi Giuliano. | Id. |
| 17-2-61 | – | Deliberaz.ne emessa il 17-2-61 dal Consiglio comunale di Filadelfia sul ricorso di Maiolo Giuseppe. | Id. |
| 12-5-61 | – | La Corte Cost.le 1) Rigetta l'eccez.ne di inammissibilità sollevata dai privati resistenti; 2) Dichiara la illegittimità costituz.le dell'art. 366 u.c. R.D. del 10-1-57, n. 3, in relazione all'art. 4 legge 20-12-54, n. 1181, e con riferimento all'art. 76 Cost.ne. Roma, 12-5-61. | 124 20-5-61 |

Sentenza n. 24 — Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri — R.D. del 10-1-57, n. 3 e art. 4 della legge 20-12-54, n. 1181.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 124 |
| 12-5-61 | — | La Corte Cost.le a) Dichiara non fondata questione legittimità cost.le dei DD. del P.R. 30-8-51, nn. 904, 906, 907, 908, 909, 910 e 933, relativa alla identificaz.ne persone assoggettate all'espropriaz.ne; b) Dichiara l'illegittimità dei sopra indicati Decreti in relaz.ne all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.ne, in quanto hanno incluso nell'espropriaz.ne beni non ricadenti nel territorio del Comune o che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati. Roma, 12-5-61. | 20-5-61 |
| 9-5-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà no tizia che la Corte con sentenza 9-5-61 ha dichiarato la illegittimità cost.le legge approvata dal Consiglio reg.le nella seduta 16-6-59, riapprovata il 25-5-60, contenente disposizioni relative al turismo in relaz.ne all'art. 56 dello Statuto. | Id. |
| 3-3-61 | — | Ordinanza emessa il 3-3-61 dal Pretore di Rifatazione nel procedimento penale a carico di Felici Delfino e Ciccarelli Antonio. | |
| 21-3-61 | — | Id. emessa il 21-3-61 dal Consiglio comunale di Ilenia nel giudizio sulla eleggibilità di Nisi Francesco Paolo a Sindaco. | Id. |

Espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Comune in relaz.ne legge 21-10-50, n. 841, art. 4 e artt. 76 e 77 Cost.ne Sentenza N. 25

Turismo in relaz.ne all'art. 56 dello Statuto della Reg.ne Sarda Sentenza N. 22

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 124 |
| 16-2-61 | – | Ordinanza emessa il 16-2-61 dal Tribunale di Melfi nel proc.to civile vertente tra Zaffarali Luciano e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione ecc. in Puglia e Lucania ecc. | 20-5-61 |
| 7-4-61 | – | Id. emessa il 7-4-61 dal Pretore di Grosseto nel proc.to penale a carico di Bono Pietro. | Id. |
| 27-1-61 | – | Id. emessa il 27-1-61 dal Tribunale di Bolzano nel proc.to penale a carico di Bogon Alessandro. | Id. |
| 24-3-61 | – | Id. emessa il 24-3-61 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel proc.to penale a carico di Cerini Bruno. | Id. |
| 22-11-60 | – | Id. emessa il 22-11-60 dal Tribunale di Busto Arsizio nel proc.to penale a carico di Ciciriello Salvatore. | Id. |
| 5-4-61 | – | Id. emessa il 5-4-61 dal Pretore di Albenga nel proc.to penale a carico di Marchese Angelo. | Id. |
| 11-4-61 | – | Id. emessa l'11-4-61 dal Pretore di Fabriano nel proc.to penale a carico di Taborro Aino. | Id. |
| 3-2-61 | – | Id. emessa il 3-2-61 dal Tribunale di Bolzano nel proc.to penale a carico di Longati Bruno. | Id. |
| 23-5-61 | – | La Corte Costituz.le pronunziando sopra i quattro proc.ti riuniti di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituz.le dell'art. 2 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18-6-31, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivaz.ne. Roma 23-5-61. | 135 3-6-61 |

Art. 2 del T.U. delle leggi di P.S. e R.D. 18-6-31, n. 773 sentenza n. 26

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 135 |
| 23-5-61 | – | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità dell'art. 27 del D.P.R. 26-4-57, n. 818, sul riordinamento delle pensioni dell'assicuraz.ne obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relaz.ne all'art. 37 legge 4-4-52, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituz.ne<br>Roma, 23-5-61. | 3-6-61 |
| 23-5-61 | – | Il Presidente della Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 23-5-61 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le della norma contenuta nell'art. 25 Cost.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza emessa il 28-5-60 dal Pretore di Milano nel proc.to penale a carico di Zagaria Cosimo, pubbl.ta nella G.U. n. 284 del 19-11-60. | Id. |
| 10-3-61 | – | Ordinanza emessa il 10-3-61 dal Pretore di Massa Marittima nel proc.to penale a carico di Benvenuti Benvenuto. | Id. |
| 10-3-61 | – | Id. emessa il 10-3-61 dal Pretore di Massa Marittima nel procedimento penale a carico di Marchionni Serafino. | Id. |
| 14-3-61 | – | Id. emessa il 14-3-61 dal Tribunale di Napoli nel proc.to civile vertente tra Basaglia Nino e Anna e l'Istituto naz.le per l'assicuraz.ne contro gli infortuni sul lavoro. | Id. |
| 6-6-61 | – | La Corte Costituz.le respinge l'eccez.ne di inammissibilità sollevata dall'Avvoc.ra | 148 17-6-61 |

(Assicuraz.ne obbligatoria per la invalidità ecc. e art. 37 legge 4-4-52, n. 218, con riferimento all'art 76 Cost.ne) Sentenza n. 28

Art. 121 del T.U. leggi di P.S. e R.D. 18-6-31, n. 773 in relaz.ne all'art. 25 Cost.ne Sentenza N. 24

4/0

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | Gen.le dello Stato: dichiara la illegittimità costituz.le dei DD.PP.RR. 28-12-52 nn. 4048 e 4385 (pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari n. 2 alla G.U. della Repubblica n. 18 del 23-1-53 e n. 9 alla G.U. n. 19 del 24-1-53) in relaz.ne agli artt. 1 della legge 18-5-51, n. 333, e n. 2 e 1 della legge 2-4-52, n. 339, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.ne. Roma, 16-6-61 | | (Espropriazione di terreni per riforma fondiaria sentenza N. 33 |
| 6-6-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 6-6-61, respinte le eccez.ni pregiudiz.li sollevate dalla difesa della Regione, ha dichiarato la illegittimità costituz.le legge approvata dall'Ass. reg.le siciliana il 13-4-59, promulgata, in pendenza del ricorso, il 12-5-59 (n 22), recante "Agevolaz.ni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da mosto". | 148 17-6-61 | (Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da mosto in Sicilia sentenza n. 31 |
| 6-6-61 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte con sentenza 6-6-61, respinte le eccez.ni pregiud.li sollevate dalla difesa della Regione e dichiarate non fondate le altre questioni di legittimità costituz.le ha dichiarato la illegittimità costituz.le delle norme contenute negli artt. 5, lettera b), 14, n. 1, 15 e 16 legge approvata il 3-4-53 dall'Ass. reg.le siciliana e promulgata, in pendenza del ricorso, il 12-5-59 (n 21), recante "Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia". | | Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia sentenza N. 32 |
| 25-5-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte, ai sensi art. 20 Norme integrative del 16-3-56, con sentenza 25-5-61, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità cost.le degli artt. 3, 4 e 281 del C.U. leggi sulle imposte dirette, approv.to con D.P.R. 29-1-58, n. 645 in riferimento agli artt. 76 e 77 Costituz.ne ecc. | | Comm.ne imposte dirette di Pescara e Merenda Francesco sentenza N. 30 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 148 |
| 25-5-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 25-5-61, la Corte ha dichiarata non fondata la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 1, 2° comma, del D. Lvo luogotenenz.le 26-3-46, n. 134, in riferimento all'art. 25, 2° comma, della Cost.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za emessa il 17-6-59 dalla Corte di appello di Firenze nel proc.to civile vertente tra Sestini Amerigo, Bumini Amerigo e Flora, e l'Amm.ne fin.ria dello Stato, pubbl.ta nella G.U. n. 100 del 23-4-60. | 17-6-61 |
| 4-2-61 | — | Deliberazione 4-2-61 del Consiglio comunale di Serra San Bruno, emessa su ricorso di Varala Erminio avverso l'elez.ne dei Consiglieri Argiò Evaristo e Borello Vincenzo Francesantonio | Id. |
| 2-5-61 | — | Ordinanza emessa il 2-5-61 dal Giudice dell'esecuz.ne Tribunale di Rovigo nel proc.to di esecuz.ne immobiliare promosso da Santorelli Regina e dal curatore del fallimento Bulgarelli Pietro contro Santini Ines ved. Bulgarelli | Id. |
| 20-3-61 | — | Id. emessa il 20-3-61 dal Tribunale di Brescia nel proc.to penale a carico di Castiglioni Lorenzo. | Id. |
| 15-3-61 | — | Ordinanza emessa il 15-3-61 dal Tribunale di Novara nel proc.to civile vertente tra Pavan Antonietta e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | 156 24-6-61 |

(Sestini Amerigo, Bumini Amerigo e l'Amministraz.ne finanziaria dello Stato Sentenza N. 29)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 155 | |
| 10-4-61 | – | Ordinanza emessa il 10-4-61 dal Pretore di Pog-gibonsi nel proc.to penale a carico di Benvenuti Benvenuto | 24-6-61 | |
| 20-3-61 | – | Id. emessa il 20-3-61 dal Tribunale di Brescia nel proc.to penale a carico di Lucini Giulio. | Id. | |
| 23-3-61 | – | Deliberaz.ne emessa il 23-3-61 dal Consiglio comunale di S. Nicola dell'Alto su ricorso di Palmieri Severino. | Id. | |
| 9-6-61 | – | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità co-stituz.le legge 7-7-59, n. 490, in riferimento all'art. 41, ultimo comma, della Costituz.ne; Dichiara, in conseguenza, in applicaz.ne dell'art. 27 legge 11-3-53, n. 87, la illegittimità costituz.le legge 11-8-60, n. 820, recante modifica dell'art. 2, primo comma, della predetta legge 7-7-59, n. 490. Roma, 9-6-61 | 161 1-7-61 | Coltivaz.ne e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera e legge 7-7-59, n. 490 Sentenza n. 35 |
| 9-6-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 9-6-61, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le legge Reg.ne siciliana 27-7-60, n. 43, concernente "miglioramento dell'assistenza e concessione d'indennità integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli ed ai loro familiari", in riferimento all'art. 36 Statuto spec.le Reg.ne siciliana e art. 81, u. c., ecc. | Id. | (Miglioramento dell'assistenza in favore dei salariati e braccianti agricoli e dei loro familiari e legge 27-7-60, n. 43 della Reg.ne siciliana Sentenza n. 34 |
| 20-6-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 20-6-61, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le legge appr.ta dall'Ass. reg.le siciliana in data 27-7-60, concernente "Integraz.ne legge reg.le 20-3-59, n. 80, in riferimento all'ultimo comma art. 81 Cost.le. | Id. | (Integraz.ne legge reg.le siciliana 20-3-59, n. 8 Sentenza n. 36 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 161 |
| 20-6-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 20-6-61, ha dichiarata l'illegittimità costituz.le artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge recante "provv.ze a favore aziende agricole per la difesa ed il sostegno contro le avversità atmosferiche e parassitarie", approvata dall'Ass. reg.le siciliana il 29-7-60, promulgata il 29-9-60, n. 42 ec. | 1-7-61 |
| 20-6-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, con sentenza 20-6-61, la Corte ha dichiarato: a) inammissibile la questione legittimità costituz.le art. 197 del reg.to 6-5-40, n. 635, per l'esecuz.ne T.U. delle leggi di P.S.; b) fondata questione sulla legittimità costituz.le norme contenute nell'art. 111 T.U. leggi di P.S. 18-6-1931 e art. 662 Codice penale in riferimento al 1° e 2° comma dell'art. 21 Cost.ne ecc. | Id. |
| 21-4-61 | — | Deliberaz.ne emessa il 21-4-61 dal Consiglio comunale di San Possidonio con la quale, a seguito del ricorso proposto da Ponzilappi Angelo, Bellia e Cantuti Lucinio avverso la elez.ne dei consiglieri Gasperi Battista, Marazzi Teodorico e Benedetti Ivo, è stata sollevata la questione legittimità costituz.le dell'art. 82 del T.U. 16-5-60, n. 570 in riferimento agli artt. 103 e 108 della Costituz.ne. | Id. |
| 6-3-61 | — | Ordinanza emessa il 6-3-61 dal giudice del Tribunale di Grosseto nel proc.to civile tra Verdiani Biondi Luigi e l'Ente per la colonizzaz.ne della Maremma tosco-laz.le. | Id. |

(Provvidenze a favore delle aziende agricole per la difesa contro avversità atmosferiche e parassitarie Sentenza N. 37

Art. 197 del Reg.to 6-5-40, n. 635, per l'esecuz.ne T.U. leggi di P.S.; art. 111 T.U. leggi di P.S. 18-6-31 e art. 662 Codice penale ecc Sentenza N. 38

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 161 | |
| 7-4-61 | – | Ordinanza emessa il 7-4-61 dal Tribunale di Lira causa nel proc.to civile vertente tra Gandioso Andrea e Mazzetta Salvatore. | 1-7-61 | |
| 23-6-61 | – | Il Presidente Corte Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 23-6-61 considerato tra le questioni che era necessario risolvere ai fini della decisione del Tribunale, si era quella se la costituz.ne sottoposta a pignoramento appartenesse al Comune di Venezia offerse all'Amministraz.ne britannica; che tale questione, la risoluz.ne della quale in un senso o nell'altro poteva condizionare la rilevanza, ai fini della decisione del giudizio a quo, della questione di legittimità costituz.le sottoposta alla Corte, non è stata dal Tribunale né decisa con la sentenza non definitiva ecc. ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Venezia perché compia, sotto il profilo indicato, l'omesso esame di rilevanza. | 174 15-7-61 | Tribunale di Venezia e Comune di Venezia ed altre Amministrazione britannica ed. Ordinanza N. 41 |
| 4-7-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza del 4-7-61, respinta l'eccez.ne pregiudiz.le sollevata dalla difesa della Reg.ne, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le legge reg.le siciliana 13-9-56, n. 46, riguardante l'applicaz.ne della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici in relaz.ne all'art. 14, 1° comma, lettera a), dello Statuto speciale per la Sicilia e in riferimento agli artt. 3, 5 e 44 Costituz.ne Roma, 11-7-61 | Id. | Applicaz.ne della riforma agraria ai terreni degli enti pubblici Sentenza N. 49. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 3-7-61 | – | Il Presidente Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza 3-7-61, dichiarate inammissibili le eccez.ni di incostituz.tà sollevate dalla Provincia avverso gli artt. 30 e 31, nonchè il 2it. XIV del D.P.R. n. 574 del 1951, ed avverso il D.C.P.S. n. 428 del 1947 e gli artt. 1 e 168 del R.D. n. 645 del 1936, ha dichiarato la legittimità costituz.le del disegno di legge della Prov.cia di Bolzano, riapprovato il 6-10-60, concernente "norme sulla fruizione dei gruppi linguistici nelle radio trasmissioni. | 15-7-61 |
| 23-6-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza del 23-6-61, la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 674, n. 1, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 Cost.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za 30-3-60 dalla Corte d'Appello di Napoli nel procedimento di riconoscimento di sentenza penale straniera emessa nei confronti di Zavarone Rocco, pubbl.ta nella G. Uff. n. 112 del 7-5-60. | Id. |
| 4-7-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza 4-7-61, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 1 legge 20-10-54, n. 1044, in riferimento agli artt. 76, 23 e 53 della Costituz.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za emessa il 9-4-59 dalla Commiss.ne prov.le imposte di Siena sul ricorso di Meucci Achille ecc. contro l'ufficio del registro di Siena. | Id. |

(Parità di gruppi linguistici nelle radio trasmissioni nella Prov. di Bolzano Sentenza N. 46

Art. 674, n. 1, del Codice di procedura penale, in rif.to art. 24 Cost. Sentenza N. 39

Art. 1 della Legge 20-10-54, n. 1044, in rif.to agli artt. 76, 23 e 53 della Cost.ne e Meucci Achille e Uff. registro di Siena Sentenza N. 48

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 3-7-61 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza 3-7-61, la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 53, 2° comma, del T.U. 16-5-60, n. 570 (per la composiz.ne e la elez.ne delle Amm.ni comunali) nella parte in cui commina la nullità per la mancata vidimaz.ne delle liste elettorali da parte del pres.te del seggio e di due scrutatori, in riferimento all'art. 48, 2° comma, della Cost.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con deliberaz.ne emessa il 4-2-61 dal Consiglio prov.le di Bari su ricorso di Lategola Antonio Michele ed altri, pubbl.ta nella G.U. n. 83 del 1° 4-61. | 174 15-7-61 |
| 3-7-61 | – | Il Presidente della Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza del 3-7-61, la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 72, sesto comma, del D.P.R. 16-5-60, n. 570, in riferimento all'art. 48, 2° comma, della Costituz.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con le seguenti deliberaz.ni: 1) Deliberaz.ne emessa il 29-12-1960 dal Consiglio comunale di Castellammare di Stabia su ricorso di Viscardi Luciano, pubbl.ta nella G.U. n. 57 del 4-3-61; 2) Deliberaz.ne emessa il 28-1-61 dal Consiglio comunale di Ivarano di Napoli su ricorso di Grazino Giuseppe e Quaranta Giulio, pubblicata nella G.U. n. 83 del 1°-4-61. | |

Art. 53, 2° comma, del T.U. 16-5-60, n. 570, per la composiz.ne e la elez.ne Amm.ni comunali (Consiglio prov.le di Bari) Sentenza N. 43

Art. 72, T.U., del D.P.R. 16-5-60, n. 570, in rif.to all'art. 48, 2° comma, Cost. Consiglio comunale di Castellammare di Stabia ecc. Sentenza N. 44

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 4-7-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza del 4-7-61, la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le del D.P.R. 28-12-52, n. 4141, in relaz.ne agli artt. 4 e 20 della legge 21-10-50, n. 841, e all'art. 4 della legge 18-5-51, n. 333, e in riferimento agli artt. 42, 76 e 77, primo comma, della Costituz.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza 27-12-56 del Tribunale di Bari nel proc.to civile vertente tra la "Pia Fondaz.ne Maria Grazia Barone" e la Laz.ne speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, pubbl.ta nella G.U. n. 90 del 6-4-57. | 15-7-61 |
| 4-7-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 4-7-61, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità costituz.le della Deliberaz.ne 15-12-38 del Comitato dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporaz.ni. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza emessa il 16-11-58 dalla Comm.ne prov.le imposte dirette e indirette di Como su ricorso del Credito Italiano, succursale di Lecco, contro l'Ufficio del registro di Lecco, pubbl.ta nella G.U. n. 70 del 18-3-61. | Id. |
| 3-7-61 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza 3-7-61, la Corte ha dichiarato | Id. |

(Pia fondaz.ne Maria G. Barone e laz.ne speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania
Sentenza N. 47

Commissione prov.le imposte dirette e indirette di Como e Credito Italiano, succursale di Lecco ecc.
Ordinanza N. 50

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| | | non fondata le questioni sulla legittimità costituz.le | 15-7-61 |
| | | Ha dichiarato non fondate le questioni sulla legit timità costituz.le delle disposiz.ni contenute nel l'art. 15 del D.L.L. 16-5-60, n. 570 (per la composiz.ne e la elez.ne degli organi delle Amm.ni comunali), in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituz.ne; della disposiz.ne contenuta nel n. 6 del predetto art. 15, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituz.ne; e degli artt. da 278 a 282 del D.L. del 14-9-31, n. 1175, per la finanza locale, in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 della Costituz.ne. Delle questioni di legittimità costituz.le sono state proposte con le seguenti deliberaz.ni: 1) Deliberaz.ne emessa l'11-7-60 dal Consiglio comunale di Muro Lucano su ricorso di Lombardi Giovanni avverso l'elez.ne del Consigliere Scavingi Vito, pubbl.ta nella G.U. n. 297 del 3-12-60; 2) Deliberaz.ne emessa il 25-2-61 dal Consiglio comunale di Pomezia su ricorso di Marconi Renato ed altri avverso la elez.ne dei consiglieri Cortoro Michele ed altri G.U. n. 83 del 1-4-61. 3) Deliberaz.ne emessa il 25-2-61 dal Consiglio comunale di Tramonti su ricorso di Macchiarola Francesco ed altri avverso l'elez.ne dei consiglieri Micalella Ottavio ed altri, pubbl.ta nella G.U. n. 83 del 1-4-61. | Art. 15 del D.L. 16-5-60, n. 570 e composiz.ne e elezione organi Amm.ni comunali e Consiglio Comunale di Muro Lucano Sentenza N. 42 |
| 5-7-61 | — | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza 5-7-61, la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 116 del R.D. 21-12-33, n. 1736. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ord.za emessa il 20-2-60 dal pretore di Trieste nel proc.to penale a carico di Troncich Guido G.U. n. 137 del 4-6-60. | Id. |

Art. 116 del R.D. 21-12-33, n. 1736 e pretore di Trieste Sentenza N. 53

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 5-7-61 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 5-7-61, la Corte ha dichiarato inammissibile questione sulla legittimità costituz.le del 4° comma dell'art. 18 del T.U. leggi di P.S., approvato con R.D. 18-6-31, n. 773, in riferimento all'art. 17 Costituz.ne. Detta questione di legittimità costituz.le è stata proposta con ordinanza emessa il 12-4-60 dal pretore di Torino nel proc.to penale a carico di Zoeta Enea Zamira ed altre, pubbl.te nella G.U. n. 155 del 25-6-60. | 175-7-61 |
| 5-7-61 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 5-7-60, la Corte ha dichiarato non fondata questione legittimità costituz.le legge 3-6-60, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, in riferimento agli artt. 38, 41 e 42 Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con ordinanza emessa il 16-5-60 dal pretore di Brescia nel proc.to penale a carico di Olimpo Annibale, pubbl.te nella G.U. n. 174 del 16-7-60. | 174 |
| 4-7-61 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 4-7-61, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 10, 2° comma, D.P.R. 26-4-57, n. 818, per sopraggiunta ineffica cia della norma. Detta questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ord.za 22-4-60 del Tribunale di Piacenza nel proc.to civile tra Prezzadri Roberto e l'Istituto prev.za sociale v. G.U. n. 174 del 16-7-60 ecc. | 174 |

Art. 18, 4° comma, del T.U. leggi di P.S. e pretore di Torino Sentenza N. 54

Assunz.ne obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e legge 3-6-60, n. 375 - Sentenza N. 55

Art. 10, 2° comma, D.P.R. 26-4-57, n. 818, e Tribunale di Piacenza Ordinanza N. 51

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 174 |
| 5-7-61 | – | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 5-7-61 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 21 legge 8-2-48, n. 47, in riferimento all'art. 24 Costituzione. Detta questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ord.za emessa il 13-7-60 dal Tribunale di Trapani nel proc.to penale a carico di Vento Antonio, r. g. n. 216 del 3-9-60; 2) Ord.za emessa il 12-7-60 dal Tribunale di Trapani nel proc.to penale a carico di Di Giovanni Leonarda ed altri, r. g. n. 223 del 10-9-60. | 15-7-61 |
| 29-4-61 | – | Ordinanza emessa il 29-4-61 dal Pretore di Vignale Monferrato nel proc.to penale a carico di Ongarelli Anna e Vecchi Claudio, Parte civile: Amedeo Carlo. | Zd. |
| 5-5-61 | – | Zd. emessa il 5-5-61 dal Tribunale di Trento nel proc.to penale a carico di Maier Isidoro. | Zd. |
| 5-5-61 | – | Zd. emessa 5-5-61 dal Tribunale di Trento nel proc.to penale a carico di Belch Walter. | Zd. |
| 19-5-61 | – | Zd. emessa il 19-5-61 dal Pretore di Padova nel proc.to civile vertente tra Napolitan Luigi e Voltan Giuseppe ecc. | Zd. |
| 9-6-61 | – | Zd. emessa il 9-6-61 dal Tribunale di Massa nel proc.to penale a carico di Bonati Giulio. | 187 29-7-61 |
| 23-5-61 | – | Zd. emessa il 23-5-61 dal Pretore di Lodi nel procedimento penale a carico di Lambri Mario ecc. | Zd. |
| 10-5-61 | – | Zd. emessa il 10-5-61 dal Pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Di Martino Anna e Cuzzi Otello ecc. | Zd. |
| 13-2-61 | – | Zd. emessa il 13-2-61 dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Mangolini Ettore e l'Ente per la colonizzazione maremma tosco-laziale ecc. | Zd. |

Art. 21 legge 8-2-48, n. 47, in rif.to all'art. 24 Cost.ne e Tribunale di Trapani Sentenza N. 56

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 187 |
| 6-4-61 | — | Ordinanza emessa il 6-4-61 dal Tribunale di Udine nel proc.to civile vertente tra Zenarola Umberto e l'Istituto naz.le prev. sociale. | 29-7-61 |
| 24-4-61 | — | Zd. emessa il 24-4-61 dal Pretore di Chiaromonte nel proc.to penale a carico di Sergio Cristina e Ciancio Vincenzo ecc. | Zd. |
| 18-3-61 | — | Zd. emessa il 18-3-61 dal Pretore di Novara nel proc.to penale a carico di Lina Stefano. | Zd. |
| 13-5-61 | — | Zd emessa il 13-5-61 dalla Corte di appello di Bologna nel proc.to penale a carico di Anastasia Sebastiano | Zd. |
| 15-6-61 | — | Zd. emessa il 15-6-61 dal Pretore di Pietrasanta nel proc.to penale a carico di Biagi Maria Angela e Parisi Vito Giovanni. | Zd. |
| 15-5-61 | — | Zd. emessa il 15-5-61 dalla Giunta prov.le amministrativa di Ascoli Piceno su ricorso di Natali Luigi ecc. | Zd. |
| 25-5-61 | — | Zd. emessa il 25-5-61 dal Tribunale di Vicenza nel proc.to penale a carico di Baldissarotto Leone. | Zd. |
| 12-5-61 | — | Zd. emessa il 12-5-61 dal Tribunale di Massa nel proc.to penale a carico di Galletti Renato ecc. | Zd. |
| 15-2-61 | — | Zd. emessa il 15-2-61 dal Pretore di Melito Porto Salvo nel proc.to penale a carico di Sergi Filippo ed altri. Parte civile: Consorzio del bergamotto di R. Calabria. | 194 5-8-61 |
| 29-4-61 | — | Zd. emessa il 29-4-61 dal Pretore di Novara nel proc.to penale a carico di Barbaglia Natale. | Zd. |
| 23-6-61 | — | Zd. emessa il 23-6-61 dal Pretore di Ostuni nel proc.to civile vertente tra Santoro Alessandro e l'esattore imposte di Ostuni ecc. | Zd. |
| 24-5-61 | — | Zd. emessa il 24-5-61 dal Pretore di Frigento nei proc.ti civili riuniti vertenti tra: 1) Rigacci Haj Bruno e Luisa e Merendino Ester ecc. | Zd. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 194 |
| 21-6-61 | – | Ordinanza emessa il 21-6-61 dal Pretore di Ivrea nel proc.to penale a carico di Travisan Attilio ed altri. | 5-8-61 |
| 26-5-61 | – | Id. emessa il 26-5-61 dal Pretore di Canto nel proc.to penale a carico di Longhi Carlo. | Id. |
| 23-6-61 | – | Id. emessa il 23-6-61 dal Pretore di Ostuni nel proc.to civile tra Pastore Guido e l'esattore imposte di Ostuni ecc. | Id. |
| 27-4-61 | – | Id. emessa il 27-4-61 dalla Corte di appello di Messina nel proc.to civile vertente tra Villari Giuseppe e l'Istituto Naz.le Prev.za Sociale. | Id. |
| 4-5-61 | – | Id. emessa il 4-5-61 dal Tribunale di Bari nel proc.to civile tra La Cava Rosalba e l'Ente per lo sviluppo e la trasformaz.ne fondiaria in Puglia e Lucania | Id. |
| 9-6-61 | – | Id. emessa il 9-6-61 dal Tribunale di Milano nel proc.to civile tra Teodoro Catanese e l'Amm.ne delle finanze dello Stato. | Id. |
| 26-4-61 | – | Id. emessa il 26-4-61 dalle Comm.ne prov.le imposte di Milano su ricorso di Barbera Ernesta contro l'Ufficio del registro di Milano. | Id |
| 15-5-61 | – | Id. emessa il 15-5-61 dalla Giunta prov.le amm.va di Ascoli Piceno su ricorso di Natali Luigi contro l'elez.ne del consigliere comunale Catalani Anim. | Id. |
| 6-6-61 | – | Id. emessa il 6-6-61 dal Tribunale di Piacenza nel proc.to penale a carico di Zerboni Oreste ed altri | Id. |
| 19-5-61 | – | Id. emessa il 19-5-61 dal Pretore di Bologna nel proc.to civile vertente tra Soc. Immobiliare Agricola Romana e l'Associaz.ne Naz.le Bieticultori e la Soc. Italiana per l'Industria Zuccheri. | Id. |
| | | | 218 |
| 21-8-61 | – | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana. (Istituz.ne uffici periferici dell'Amm.ne reg.le delle finanze e del demanio) a norma dell'art. 18 dello statuto della Reg.ne. | 2-9-61 |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 218 |
| 5-6-61 | – | Deliberaz.ne emessa il 5-6-61 dal Consiglio comunale di Venetico su ricorso di: 1) La Grisdan Giuseppe; 2) Guglielmo Natale contro: 1) Giorgianni Pietro; 2) Lo Turdo Antonino. | 2-9-61 |
| 27-5-61 | – | Ordinanza emessa il 27-5-61 dal Pretore di Cagliari nel proc.to penale a carico di Camagni Domenico e Camagni Raimondo. | Id. |
| 5-6-61 | – | Id. emessa il 5-6-61 dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Bugamelli Arrigo ecc. | Id. |
| 19-5-61 | – | Id. emessa il 19-5-61 dalla Corte d'appello di Brescia nel proc.to civile vertente tra Tosi Attilio e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. |
| 8-6-61 | – | Id. emessa l'8-6-61 dalla Corte di cassaz.ne nel proc.to civile vertente tra parroco Guido e l'ufficio di consumo di Terracina. | Id. |
| 5-6-61 | – | Id. emessa il 5-6-61 dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Testi Alfio ed altri. | 225 9-9-61 |
| 6-6-61 | – | Id. emessa il 6-6-61 dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Molinari Augusto ed altri. | Id. |
| 22-6-61 | – | Id. emessa il 22-6-61 dalla Corte di cassaz.ne nel proc.to civile tra l'Amm.ne delle finanze dello Stato e s.c. per az.ni "Immobiliare San Lorenzo" | Id. |
| 5-5-61 | – | Id. emessa il 5-5-61 dal Pretore di Scalea nel proc.to penale a carico di Pepe Giovannino ecc. | Id. |
| 17-5-61 | – | Id. emessa il 17-5-61 dal Tribunale di Bari nel proc.to civile vertente tra Quarato Francesco Paolo e Inasneto Donato. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 10-6-61 | – | Ordinanza emessa il 10-6-61 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel proc.to penale a carico di Frenguele Riccardo. | 225 9-9-61 |
| 12-5-61 | – | Id. emessa il 12-5-61 dal Pretore di Roncalvo nel proc.to penale a carico di Castignone Renato. | Id. |
| 12-6-61 | – | Id. emessa il 12-6-61 dal Tribunale di Catanzaro nel proc.to penale a carico di Maccarone Antonio. | Id. |
| 20-6-61 | – | Id. emessa il 20-6-61 dal Tribunale di Roma nel proc.to penale a carico di Romano Antonio ed altri. | Id. |
| 16-5-61 | – | Id. emessa il 16-5-61 dal Pretore di San Bonà di Piave nel proc.to penale a carico di Pafa Giuseppe. | 245 30-9-61 |
| 28-7-61 | – | Id. emesso il 28-7-61 dal Pretore di Sirleno nel procedimento penale a carico di Prochillo Giuseppe. | Id. |
| 26-6-61 | – | Id. emesse il 26-6-61 dal Tribunale di Como nel proc.to penale a carico di Baglio Gaetano. | Id. |
| 11-7-61 | – | Id. emessa l'11-7-61 dal Tribunale di Potenza nel proc.to penale a carico: 1) Pento Nicola, 2) Foessel Palo; 3) Adriani Carlo; 4 Soc. p. az.ni profumi di Genova, in qualità di responsabilità civile. Parte civile: Istituto naz.le prev.za soc.le. | Id. |
| 15-6-61 | – | Id. emessa il 15-6-61 dal Pretore di Lucera nel proc.to penale a carico di Di Giannito Emilio. | Id. |
| 14-7-61 | – | Id. emesso il 14-7-61 dal Tribunale di Padova nel proc.to civile vertente tra scalise Carlo e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. |
| 10-4-61 | – | Id. emessa il 10-4-59 dalla Corte d'Appello di Palermo sul ricorso proposto da Amato Calogero ed altri contro Ferraci Giovanni ed altri. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 245 |
| 28-6-61 | – | Ordinanza emessa il 28-6-61 dalla Corte d'appello di Roma nel proc.to civile vertente tra Palazzini Venanzio e l'Istituto Naz.le per l'Assicurazione contro infortuni del Lavoro (I.N.A.I.L.). | 30-9-61 |
| 18-4-61 | – | Id. emessa il 18-4-61 dal Tribunale di Genova nel proc.to di autoriz.ne ad ingiunz.ne doganale promosso dalla "Citom Soima", soc. per az.ni contro l'Amm.ne delle finanze dello Stato. | Id. |
| 4-8-61 | – | Id. emessa il 4 agosto 1961 dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra l'Amministraz.ne del governo Britannico e Guerrato Elena, con l'intervento del P.M. del Comune di Venezia | 280 11-11-61 |
| 23-11-61 | – | Id. emessa il 23-11-60 dal Consiglio di Stato su ricorso di Fiumi Guido contro: 1) Min.ro degli affari esteri; 2) Presidenza del Consiglio dei Ministri. | Id. |
| 30-5-61 | – | Id. emessa il 30-5-61 dal Pretore di Roma nel proc.to civile vertente tra Barnabei Giuseppe e Cassio Edoardo. | Id. |
| 28-4-61 | – | Id. emessa il 28-4-61 dal Procuratore della Repubblica di Grafani nel proc.to penale a carico di Errante Antonio. | Id. |
| 25-5-61 | – | Id. emessa il 25-5-61 dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Fusillo Vito, Sorelli Libio e l'Amm.ne finanziaria dello Stato. | Id. |
| 3-9-61 | – | Deliberaz.ne emessa il 3-9-61 dal Consiglio comunale di Meano di Napoli su ricorso di Fusino Giuseppe e Quaranta Giuliano. | 287 18-11-61 |
| 5-6-61 | – | Ordinanza emessa il 5-6-61 dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Pace Enrico e l'Amm.ne finanziaria dello Stato. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 287 |
| 28-6-61 | – | Ord.za emessa il 28-6-61 dal Tribunale di Brescia nel proc.to civile tra Pasini Vittorio e l'Istituto naz.le prev.za sociale ecc. | 18-11-61 |
| 5-9-61 | – | Id. emessa il 5-9-61 dal Procuratore della Repubblica di Trapani nel proc.to penale a carico di Fazio Andrea | Id. |
| 27-7-61 | – | Id. emessa il 27-7-61 dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile vertente tra Bertini Enrico e Consorzio fisano vendita sabbia. | Id. |
| 27-7-61 | – | Id. emessa il 27-7-61 dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile tra Bertini Enrico e Consorzio fi sano vendita sabbia. | Id. |
| 4-5-61 | – | Id. emessa 4-5-61 dalla Comm.ne centrale imposte su ricorso di Bello Graziella contro l'Ufficio del registro di Locri. | Id. |
| 28-4-61 | – | Id. emessa il 28-4-61 dal tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra il fallimento della S.r.l. Libera Marittima e 1) Esattoria comunale di Roma, 2) Ministero del tesoro. | Id. |
| 18-7-61 | – | Id. emessa il 18-7-61 dal Pretore di Cariglio nel proc.to penale a carico di Virgili Ercolello. | Id. |
| 9-6-61 | – | Id. emessa il 9-6-61 dal Pretore di Montefalco nel proc.to penale a carica di Flamini Pietro. | Id. |
| 14-9-61 | – | Id. emessa il 14-9-61 dal Tribunale di Campobasso nel proc.to civile vertente tra Silvaggio Maria M. e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. |
| 19-8-61 | – | Id. emessa il 19-8-61 dal Pretore di Torremaggiore nel proc.to civile vertente tra Antonucci Attilio e l'Esattoria Comunale di Torremaggiore. | Id. |
| 16-6-61 | – | Id. emessa il 16-6-61 dalla Corte di appello di Torino nel proc.to civile tra 1) Soc. per az.ni g. B. Pastrengo e C., 2) Ass. Italiana Editori ecc. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 300 |
| 21-11-61 | – | Il Presidente Corte Cost.le dà notizia che la Corte con ord.za 21-11-61 ha dichiarato estinto per rinunzia il processo relativo ai seguenti ricorsi: 1) Ricorso avverso la reg.ne siciliana 3-4-59 recante: "Variaz.ni allo stato di previs.ne entrata e spesa bilancio reg.ne per l'anno fin. 1-7-58=30-6-59"; 2) Ricorso ecc. 3-4-59 recante: "Autorizzaz.ne di spesa per legge reg.le 10-2-51, n. 8, e 4-2-55, n. 11, relativa all'istituz.ne fondo solidarietà alberghiera; 3) Ricorso avverso legge reg.le 3-4-50, n. 75, ecc. concernente "Autorizzaz.ne di spesa di cui all'opera di propaganda in favore prodotti siciliani" ecc. (vedi G.U. n. 99 del 24-4-59. | 2-12-61 |
| 10-11-61 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte Cost.le con ord.za 10-11-61, ha dichiarato estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso sopraindicato. | 7d |
| 10-11-61 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za 10-11-61, considerato che ai fini di dimostrare la rilevanza della proposta questione di legittimità costituz.le, occorre accertare se al momento della morte di Giovanni Maggipinto gli sopravvisse effettivamente una figlia chiamata Dorothy Teresa, sua erede legittima ecc., ha ordinato la restituz.ne degli atti al Tribunale di Bari. | |
| 23-11-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ord.za 23-11-61, ritenuto che non risulta chiaro dall'ord.za quale sia esattamente la questione di legittimità costituz.le sottoposta alla Corte, nel proc.to civile tra Butini Cesare e l'Istituto naz.le previ.za | 7d. |

Variaz.ni stato di previsioni dell'entrata e spesa Bilancio Reg.ne siciliana ecc. Ordinanza n. 62

Art. 3, 2° comma legge 28-10-60, n. 17 della Reg.ne trentino-Alto Adige Ord. n. 59

Forte per lo sviluppo e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e Maggipinto Francesco Ordinanza n. 58

Art. 21 del D.P.R. 26-4-57, n. 818, circa Butini Cesare ecc. Ordinanza n. 65

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 300 | |
| Locale | | rica l'art. 21 del D.P.R. 20-4-57, n. 818, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Roma. | 2-12-61 | |
| 21-11-61 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 21-11-61 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le della legge 7-7-59, n. 490, in seguito alla pubblicaz.ne sentenza 9-6-61, n. 55 ecc. Detta questione è stata proposta con ord.za emessa il 12-1-61 dal Tribunale di Verona nel proc.to civile tra Bonato Arturo e Soc. Anonima Bridanica ecc. pubbl.ta nella G.U. n. 70 del 18-3-61. | | Legge 7-7-59, n. 490 Arturo Bonato e Soc. An. Bridanica Laterizi riforniture ecc. Ord. n. 61 |
| 21-11-61 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za 21-11-61 la Corte Costituz.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità costituz.le dell'art. 116 del R.D. 21-12-33, n. 1736. Detta questione di legittimità è stata proposta con le 18 seguenti ordinanze: 1) Ord.za emessa il 23-12-60 dal Pretore di Oderzo nel proc.to penale a carico di Biscaro Mario, pubblicata nella G.U. n. 57 del 4-3-61; 2) Ord.za ecc. | | Art. 116 del R.D. 21-12-33, n. 1736, circa il procedimento penale a carico di Biscaro Mario Ordinanza n. 60 |
| 23-11-61 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 23-11-61 la Corte, respinte le eccez.ni pregiud.li sollevate dalla difesa della Reg.ne siciliana, ha dichiarato, nei sensi espressi nella motivaz.ne, non fondata la questione sulla legittimità costituz.le della norma contenuta nell'art. 6 della legge reg.le siciliana 1-7-47, n. 4, concernente la ripartiz.ne dei prodotti cerealicoli e leguminose da granella e da foraggio. Detta questione è stata proposta con ord.za emessa il 13-5-60, nella vertenza tra Barbara Michelangelo ecc., dalla Corte di appello di Palermo e pubbl.ta nella G.U. n. 254 del 15-10-60 ecc. | Zd. | Art. 6 della legge reg.le siciliana 1-7-47, n. 4, circa la ripartiz.ne prodotti cerealicoli Sentenza n. 63 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 300 |
| 23-11-61 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 23-11-61 ha dichiarato non fondata questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 559 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Costituz.ne. Detta questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ord.za emessa il 24-11-60 dal Tribunale di Livorno nel proc.to penale a carico di De Rinaldis Domenico e Salzano Lucia, pubblicata nella g.U. n. 31 del 4-2-61; 2) Ord. emessa il 10-5-61 dal Pretore di Arezzo nel proc.to penale a carico di Bimatteo Anna e Cugini Otello, pubb.ta nella g.U. n. 187 del 29-7-61. | 2-12-60 |
| 13-7-61 | — | Deliberaz.ne emessa il 13-7-61 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario avverso l'elez.ne del consigliere Filanto Giuseppe e analogamente su ricorso di Macchione Antonio Mario avverso l'elez.ne del consigliere Zaffani Antonio. | Ord. |
| 9-10-61 | — | Ordinanza emessa il 9-10-61 dal Pretore di Chiusa nel proc.to penale a carico di Caibon Francesco. | Ord. |
| 20-9-61 | — | Ord. emessa il 20-9-61 dal Pretore di Milano nel proc.to civile tra Anfossi Sergio e Riolo Gaetano. | Ord. |
| 2-10-61 | — | Ord. emessa il 2-10-61 dal Pretore di Pesaro nei proc.ti civili riuniti vertenti tra Profilo Antonio ed altri contro l'esattore di Pesaro e tra D'Ufflisio Nicola e D'Ufflisio Salvatore contro l'esattore comunale di Latiano. Intervento: Servizio contributi agricoli unificati. | Ord. |

Art. 559 del Codice penale e artt. 3 e 29 Cost.ne Sentenza N. 64

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 312 |
| 17-9-61 | – | Deliberaz.ne emessa il 17-9-61 dal Consiglio comunale di Ocre su ricorso di Rossi Emilio. | 16-12-61 |
| 6-10-61 | – | Ordinanza emessa il 6-10-61 dal Pretore di Sicili nel proc.to penale a carico di Aprile Giuseppe e analogamente in 5 proc.ti penali a carico di: 1) Padua Bartolomeo, 2) Portelli Giuseppe ecc. | Id. |
| 4-10-61 | – | Id. emessa il 4-10-61 dal Tribunale di Roma nel proc.to di esecuz.ne di sentenza penale contro Longhini Mario | Id. |
| 28-9-61 | – | Id. emessa il 28-9-61 dal Tribunale di Chieti nel proc.to civile vertente tra Calibeo Angelo, Melina ecc. | Id. |
| 2-5-61 | – | Id. emessa il 2-5-61 dal Tribunale di Lecce nei proc.ti civili riuniti vertenti tra Orte Franceschino fu G. contro l'Istituto naz.le della prev.za sociale | Id. |
| 17-7-61 | – | Id. emessa il 17-7-61 dal Tribunale di Genova nei proc.ti civili riuniti vertenti tra: 1) Soc. IM.CA "Tre Vele", 2) Compagnia Tirrena di capitalizzaz.ne e assicuraz.ni; 3) Soc. Italiana cauzioni ecc.; 4) Banco di Sardegna; 5) Fallimento della "Soc. gen.le cacao" e l'Amm.ne delle finanze dello Stato. | Id. |
| 3-9-61 | – | Id. emessa il 3-9-61 dal Consigliere istruttore del Tribunale di Genova nel proc.to penale a carico di Pescarolo Francesco ed altri 32 imputati ecc. | Id. |
| 7-10-61 | – | Id. emessa il 7-10-61 dal Tribunale di Brescia nel proc.to penale a carico di Rubino Angela. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 323 |
| 7-12-61 | – | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le, in riferimento all'art. 24 della Costituz.ne, dell'art. 10, n. 1 della legge 23-5-50, n. 253, nella parte in cui essa domanda al Genio civile l'accertamento delle condiz.ni tecniche e della necessità dello sgombero dell'immobile, e dell'art. 10, n. 2 stessa legge in quanto l'accertamento della indilazionabilità dello sgombero e della possibilità d'uno sgombero temporaneo è demandato al Genio civile. Art. 24 Cost. art. 10, n. 1 della legge 23-5-50, n. 253 e Genio civile ecc. Sentenza N. 70 | 30-12-61 |
| | | Roma, 7-12-61 | |
| 5-12-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia con sentenza 5-12-61, ha dichiarato la illegittimità costituz.le della legge regionale della Valle d'Aosta 6-10-60, riguardante l'autorizz.ne all'emissione di az.ni al portatore nella Regione, in relaz.ne agli artt. 2 e 3 Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Emissione di azioni al portatore nella Valle d'Aosta Sentenza N. 66 | 7d. |
| 5-12-61 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 5-12-61, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le degli artt. 1 e 3 della legge 13-12-56, n. 1409, in riferimento all'art. 90 Cost.ne. Detta questione è stata proposta con ord.za 22-6-60 dal Tribunale di Ravenna nel proc.to penale a carico di Penso Mario e Baracchini Walter, pubbl.ta nella G. U. n. 267 del 29-10-60. Artt. 1 e 3 della legge 13-12-56, n. 1409 Sentenza N. 67 | 7d. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 7-12-61 | - | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi artt. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 7-12-61, la Corte Costituz.le ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le degli artt. 54 e 57 del D.P.R. 11-1-56, n. 16, in relaz.ne agli artt. 2, n. 17 e 5 della legge 20-12-54, n. 1181, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.ne. Detta questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ord.za emessa il 17-11-59 dal Consiglio di Stato in s. g. - Sez. VI - su ricorso di Crisci Tommaso ed altri contro il Min.ro delle finanze, pubblicata nella G.U. n. 216 del 3-9-60; 2) Ord.za emessa il 17-11-60 ecc. pubblicata nella G. U. n. 223 del 10-9-60. | 323 | Artt. 54 e 57 del D.P.R. 11-1-56, n. 16, e tabella allegata al quadro n. 7 del medesimo decreto - Crisci Tommaso ed altri contro il Min.ro delle finanze Sentenza N. 69 |
| 7-12-61 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 7-12-61, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le riguardante l'art. 37, lettera b), D.P.R. 26-4-57, n. 818, circa i periodi di lavoro subordinato all'estero non protetti da accordi internaz.li, in relaz.ne all'art. 37 della legge 4-4-52, n. 213 e in riferimento all'art. 76 Cost.ne. Detta questione è stata proposta con ord.za emessa il 23-6-60 dal Tribunale di Udine nel proc.to civile vertente tra Del Zotto Livio e l'Istituto Naz.le della Prev.za Sociale, pubblicata nella G.U. n. 254 del 15-10-60. | 71 | Artt. 37 lett. b D.P.R. 26-4-57, n. 818 circa i periodi di lavoro subordinato all'estero ecc. Sentenza N. 71 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 5-12-61 | - | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi del l'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 5-12-61, la Corte Cost.le: ha dichiarato manifestatamente infondata l'eccez.ne di incostituzionalità, proposta dalla difesa della prov. di Bolzano, dei D.D. P.R. 18-2-58, n. 307 e 8-8-59, n. 688, contenenti norme di attuaz.ne Statuto per la Reg.ne Trentino Alto Adige 9-11-60, n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della prov. di Bolzano, gestite provvisoriamente da più di 5 anni", in riferimento agli artt. 2, 4, 54, 82, 84 e 85 dello Statuto speciale per la Reg.ne e agli artt. 3, 6 e 10 della Costituz.ne; ha respinto, in conseguenza, il ricorso del Pres.te Giunta prov.le di Bolzano. Delle questioni di legittimità costituz.le sono state proposte col suddetto ricorso pubblicato nella G. U. n. 6 del 7-1-61. | 323 30-12-61 |
| 10-11-61 | - | La Corte Cost.le ha pronunciato la seguente ord. ordinanza nei giudizi promossi con i seguenti ricorsi: 1) ricorso del Pres.te Consiglio dei Ministri, notificato il 28-9-60, per conflitto di attribuz.ne tra lo Stato e la Reg.ne siciliana sorto a seguito del decreto dell'Assessore 16-5-60, n. 424, concernente specifici regimi d'imposiz.ne dell'imposta gen.le sull'entrata per l'anno 1960; 2) ricorso Pres.te Cons. dei Ministri per conflitto di attribuz.ne tra lo Stato e la Reg.ne siciliana ecc. Roma, 10-11-61 | |

Conferimento di farmacie nella prov. di Bolzano Sentenza N. 68

Imposta generale sull'entrata per l'anno 1960 nella Reg.ne siciliana Sentenza N. 57

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 29-9-61 | — | Ordinanza emessa il 29-9-61 dal Tribunale di Brindisi nel proc.to penale a carico di Mingolla Emanuela e Pagliara Giuseppe. | 323 30-12-61 | |
| 7-11-61 | — | Id. emessa il 7-11-61 dal Pretore di Vittoriano nel proc.to penale a carico di Fusco Raffaele ecc. | Id. | |
| 13-10-61 | — | Id. emessa il 13-10-61 dalla Giunta prov.le amministrativa in sede giurisdiz.le di Udine su ricorso di Marin Giovanni e D'Antoni Ernesta ecc. | Id. | |
| 13-10-61 | — | Id. emessa il 13-10-61 dalla Giunta prov.le amministrativa in sede giurisdiz.le di Udine su ricorso di Marin Giovanni e D'Antoni Ernesta avverso l'elez.ne del consigliere comunale Cadetto Bruno. | Id. | |
| 22-12-61 | — | La Corte Costituz.le dichiara manifestatamente infondata la questione di legittimità costituz.le del 2° comma art. 6 della legge 20-3-1865, n. 2248 all. E, dichiara l'illegittimità costituz.le in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost.ne: dell'art. 149 del R.D. 30-12-23, n. 3269, del periodo 2° del secondo comma dell'art. 52 della legge 19-6-40, n. 762 ecc. Roma, 22-12-61. | 5 5-1-62 | Art. 6, 2° comma, legge 20-3-1865, n. 2248 all. E, artt. 149 R.D. 30-12-23, n. 3269 ecc.; Fusco Raffaele e Amm.ne finanze dello Stato Sentenza N. 79 |
| 21-12-61 | — | La Corte Costituz.le dichiara l'illegittimità costituz.le dell'art. 15 D.P.R. 26-4-57, n. 818, in relaz.ne all'art. 37 della legge 4-4-52, n. 218, e con riferimento all'art. 76 Costituz.ne Roma, 21-12-61 | Id. | Art. 15 del D.P.R. 26-4-57, n. 812, Bonn Rizza Maria e l'Istituto prev. sociale Sentenza n. 75 |
| 21-12-61 | — | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le D.P.R. 18-12-51, n. 1413, in relaz.ne agli artt. 2 e 5 della legge 12-5-50, n. 230 e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituz.ne, Roma, 21-12-61 | Id. | Montemurro e l'Opera valorizzaz.ne Sila D.P.R. 18-12-51 n. 1413 Sentenza N. 77 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| Usi civici per la Badili cata e riforma fondiaria in Puglia e Lucania ecc. Sentenza N. 78 | 22-12-61 | – La Corte Costituz.le dichiara l'illegittimità costituz.le del D.P.R. 18-12-52, n. 3308, in relaz.ne all'art. 4 della legge 21-10-50, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituz.ne, in quanto ha incluso nell'espropriaz.ne terreni di qualità demaniale. Rom, 22-12-61 | 5<br>5-1-62 |
| Art. 7 legge 4-8-48, n. 1094, Demartino Peppino e Pes Maddalena ecc. Sentenza N. 76 | 21-12-61 | – Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza 21-12-61 la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 7 della legge 4-8-48, n. 1094, in riferimento all'art. 102 Costituz.ne Detta questione è stata proposta con ord.za 7-2-61 dal Tribunale di Taranto nel proc.to civile tra Demartini Peppino, Pes Maddalena e Santoro Giuliano, pubbl.ta nella G.U. 23-4-61. | Id. |
| 9-10-61 | – | Ordinanza emessa il 9-10-61 dal Tribunale di Firenze nel proc.to civile tra Ditta Baldi e Lunghini e l'Istituto naz.le contro gli infortuni sul lavoro. | Id. |
| 20-10-61 | – | Id. emessa il 20-10-61 dal Pretore di Udine nel proc.to penale a carico di Ortolani Elio. | Id. |
| 17-11-61 | – | Id. emessa il 17-11-61 dal Pretore di Crotone nel proc.to civile vertente tra Menzano Francesco e l'Azienda Consorz.le di Crotone. | Id. |
| 26-10-61 | – | Id. emessa il 26-10-61 dal Tribunale di Catania nel proc.to penale a carico di Scalia Salvatore. | Id. |
| 22-6-61 | – | Id. emessa il 22-6-61 dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Querci Cesare e: 1) Alluzzi Vincenzo, 2) Fallimento Soc. I.R.I.R. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 20-10-61 | – | Ordinanza emessa il 20-10-61 dal Pretore di Udine nel proc.to penale a carico di Bortelli Vito | 5<br>5-1-62 |
| 11-11-61 | – | Id. emessa l'11-11-61 dal Tribunale di Catania nel proc.to penale a carico di Mazzaglia Salvatore. | Id. |
| 27-7-61 | – | Id. emessa il 27-7-61 dal Pretore di Noto nel procedimento penale a carico di Fede Salvatore e Consigliaro Alberto. | Id. |
| – | – | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dello Statuto della Reg.ne stessa. | 18<br>20-1-62 |
| 12-7-61 | – | Ordinanza emessa il 12-7-61 dal Pretore di Ferrara nel proc.to penale a carico di Bruzzo Lorenzo e Bock Cesare ecc. | Id. |
| 24-11-61 | – | Id. emessa il 24-11-61 dal Pretore di Piacenza nel proc.to penale a carico di Mantone Giovanni | Id. |
| 13-11-61 | – | Id. emessa il 13-11-61 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel proc.to penale a carico di Biagi Luigi. | Id. |
| 8-11-61 | – | Id. dal Pretore di Novara nel proc.to penale a carico di Insutti Margherita. | Id. |
| 8-11-61 | – | Id. emessa dal Pretore di Arezzo nel proc.to penale a carico di Biagi Renato. | Id. |
| 19-5-61 | – | Id. emessa il 19 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo nel proc.to civile vertente tra Angelino Giuseppe e l'Amm.ne finanziaria dello Stato, Matranga Pietro ecc. | Id. |
| 21-11-61 | – | Id. emessa il 21-11-61 dal Tribunale di Brindisi nel proc.to penale a carico di Pinto Oronzo. | Id. |
| 20-11-61 | – | Id. emessa il 20-11-61 dalla Giunta prov.le amministrativa in s.g. di Udine su ricorso Chiaradia Giuseppe. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 37 |
| 23-1-62 | 1 | La Corte Costituz.le pronunciando con unica sentenza nei procedimenti indicati in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituz.le del D.Lt. 21-10-1915, n. 1558: "Interpretaz.ne autentica della portata delle disposiz.ni vigenti in materia di pensioni privilegiate", e del R.D.L. 6-2-1936, n. 313, convertito nella legge 28-5-36, n. 1126: "Applicaz.ne ai dipendenti civili e militari delle Amm.ni dello Stato delle disposiz.ni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio ecc. | 3-2-62 |
| 30-10-61 | — | Ordinanza emessa il 30-10-61 dal Giudice istruttore del Tribunale di Venezia nel procedimento civile tra Cisotto fino e Ferrovie Nord e curatore del fallimento della "Festival Caffè all'Angelo" S.p.A. Roma, 23-1-62 | Gd. |
| 23-1-62 | 2 | La Corte Costituz.le pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti in epigrafe; respinge le eccez.ni preliminari proposte dalla Avvocatura gen.le dello Stato; dichiara la illegittimità costituz.le norme contenute nell'art. 195 del T.U. della finanza Locale, app.to con R.D. 14-9-31, n. 1175, e nell'art. 332, comma 5°, del T.U. legge comunale e prov.le 2-7-52, n. 703, art. 6 del D.P.R. 19-8-54, n. 968, e art. 2 del D.P.R. 20-1-55, n. 289, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 Cost.ne. | Gd. |

Roma, 23-1-62

Pensioni privilegiate - trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio di dipendenti civili e militari dello Stato ecc.

Finanza Locale art. 195, e art. 332, comma 5, T.U. legge Comunale e prov.le

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 31-10-61 | – | Ordinanza emessa il 31-10-61 dal Pretore di Lorento nel proc.to civile tra Casa Antonio ecc. | 31<br>3-2-62 |
| 13-5-61 | – | Id. emessa il 13-5-61 dal Tribunale di Palermo nel proc.to civile vertente tra Lanzara Andrea e l'Amm.ne fin.ria dello Stato, Matranga Pietro, Matranga Salvatore ecc. | Id. |
| 25-5-61 | – | Id. emessa il 26-5-61 dal Tribunale di Palermo nel proc.to civile vertente tra De Leta Vittorio e l'Amm.ne finanziaria dello Stato. | Id. |
| 27-11-61 | – | Id. emessa il 27-11-61 dal Pretore di Arzignano nel proc.to penale a carico di Pellizzari Gio Battista. | Id. |
| 31-8-61 | – | Id. emessa dal Pretore di Calatafimi nel proc.to penale a carico di Rizzo Francesco ecc. | Id. |
| 8-2-62 | 5 | La Corte Cost.le dichiara l'illegittimità costituz.le, in riferimento all'art. 41 Costituz.ne dell'art. 19 del D Leg.vo 30-5-47, n. 439, ratificato con legge 11-2-52, n. 69, recante "norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segala, del granturco e del riso ai granai del popolo"; di tutte le altre disposiz.ni dell'anzidetto decreto leg.vo, così come ratificate e modificate dalla ricordata legge, per la parte in cui si riferiscono al ritiro e all'ammasso del riso. Roma, 8-2-62 | 44<br>17-2-62<br>"Norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segala ecc. ai granai del popolo"<br>Sentenza N. 5 |
| 6-2-62 | 4 | La Corte Cost.le dichiara, in riferimento all'art. 41, 2° comma della Costituz.ne, la illegittimità costituz.le dell'art. 4 legge 29-6-29, n. 1366; dichiara in conseguenza, in applicaz.ne dell'art. 27 legge 11-3-53, n. 87, la illegittimità costituz.le degli artt. 5, 6 (modificato dall'art. 1 R.D.L. 15-1-37, n. 118), 7 e 8 della legge predetta n. 1366. Roma, 6-2-62 | Id.<br>Produz.ne Zootecnica<br>Sentenza N. 4 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 44 |
| 8-2-62 | 6 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza 8-2-62, la Corte respinte le eccez.ni pregiudiz.li della Presidenza del Consiglio, ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 91, 5° comma, del D.P.R. 15-6-59, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, 95, 1° comma, 96, 2° comma, del R.D. 8-12-33, n. 1741, in riferimento agli artt. 13 e 27, 2° comma, Cost.ne. Della questione è stata proposta con ord.ze: 1) emessa il 25-10-60 dal Pretore di Empoli; 2) emessa il 3-3-61 dal Pretore di Rifredaporte e pubbl. nella G.U. n. 124 del 9-5-61. | 17-2-62 |
| 15-12-61 | – | Ordinanza emessa il 15-12-61 dal Giudice conciliatore di Oriano nel procedimento civile tra Palla Rivaldo e la Federazione della caccia. | Id. |
| 18-11-61 | – | Id. emessa il 18-11-61 dal Tribunale di Catania nel proc.to penale a carico di Vasta Nino Renato. | Id. |
| 9-2-61 | – | Deliberaz.ne emessa il 9-2-61 dal Consiglio comunale di Bavoli su ricorso di Bagetta Nicola avverso la eleggibilità dei consiglieri Barbieri Domenico, Minarchi Vittoria ecc. | Id. |
| 30-12-61 | – | Ord.za emessa il 30-12-61 dal Tribunale di Bergamo nel proc.to civile fra la Soc. Immobiliare Cascina Palazzo e il Consorzio di bonifica della media Pianura Bergamasca ecc. | Id. |

Art. 91, 5° e 7° comma; D.P.R. 15-6-59, n. 393 ecc.

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 14-11-61 | – | Ord.za emessa dal Tribunale di Genova nel proc.to civile tra Guena Adele e l'Istituto naz.le previdenza sociale. | 44 17-2-62 |
| 16-11-61 | – | Id. emessa il 16-11-61 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel proc.to penale a carico di Gabriele Lorenzo. | Id. |
| 7-12-61 | – | Id. emessa il 7-12-61 dal Pretore di Bozzolo nel proc.to penale a carico di Vanzetto Eliseo. | 51 24-2-62 |
| 14-12-61 | – | Id. emessa il 14-12-61 dal Pretore di Saronno nel proc.to penale a carico di Buffoni Maria | Id. |
| 14-12-61 | – | Id. emessa il 14-12-61 dal Pretore di Salemo nel proc.to civile tra Caffelli Rita e la ditta Caiaffa Alfredo. | Id. |
| 27-12-61 | – | Id. emessa il 27-11-61 dal Tribunale di Genova nel proc.to civile tra Sampietro Carlo e l'Amm.ne delle finanze dello Stato. | Id. |
| 16-11-61 | – | Id. emessa il 16-11-61 dal Pretore di Ginosa nel proc.to civile tra Longobba Vitangelo e l'esattore imp.te di Ginosa ecc. | Id. |
| 5-12-61 | – | Id. emessa il 5-12-61 dal Pretore di Firenze nel proc.to civile tra Agostini Luciano e la ditta I.M.E.T. di Malguori Ugo. | Id. |
| 16-11-61 | – | Id. emessa il 16-11-61 dal Pretore di Ginosa nel proc.to civile tra la Ditta Jesualdi Giambattista e Giuseppe e l'esattore imporre di Ginosa ecc. | Id. |
| 14-7-61 | – | Id. emessa il 14-7-61 dalla Corte Suprema di Cassaz.ne – Leg.ne 3ª penale nel proc.to penale a carico di Carantella Giovanni. | Id. |
| 20-2-62 | – | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 20-2-62, considerato che non è spiegata nè giustificata in alcun modo nell'ord.za la rilevanza questione di costituz.tà, ed è anche incerto se essa si riferisca a tutte le norme contenute nell'art. lo impugnato o soltanto ad una di esse ecc., ha ordinato il rinvio degli atti al Pretore di Venezia. | 58. 3-3-62 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 58 |
| 20-2-62 | 7 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative 16-3-56, che con sentenza 20-2-62, la Corte Cost. ha dichiarato non fondate questioni sulla legittimità cost.le dell'art. 5 caporerso art. 3 legge 15-7-50, n. 505; art. 1 legge 16-6-51, n. 435. art. 1 legge 11-7-52, n. 765; legge 5-1-55, n. 4 e art. 3, u.c. legge 18-8-48, n. 1140, in riferimento artt. 3, 24, 41 e 42 Cost.ne - Delle questioni di legittimità ecc. sono state fisposte: 1) Ord.za 12-4-60 del Tribunale di Mantova nel procto civile tra Grassi Cosimo ecc., pubblicata nella G.U. n. 155 del 25-6-60; 2) Ord.za emessa 26-4-60 dal Tribunale di Mantova nel proc.to civile tra Lanfranchi Walter e Bianchi Ceni, pubblicata nella G.U. n. 155 del 25-6-60 Roma, 20-2-60 | 3-3-62 |
| 20-2-62 | 8 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-356, che con sentenza 20-2-62, la Corte Cost.le ha dichiarato non fondate questioni legittimità cost.le legge 10-10-57, n. 921, in riferimento artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 111 Cost.ne. Delle questioni di legittimità ecc. sono state fisposte con le seguenti ord.ze: 1) Ord.za emessa il 30-11-60 dal Tribunale di Perugia ecc. e pubblicata nella G.U. n 44 del 18-2-61 ecc. Roma, 20-2-62 | Id. |
| 20-2-62 | 10 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za 20-2-62, la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 53, 1° comma, T.U. 16-5-60, n. 570, per la composiz.ne e l'elez.ne degli organi delle Amm.ni comunali ecc | Id. |

Art. 5 O.P.S. 1-4-47, n. 227 ecc.

Legge 10-10-57, n. 921

Consigli comunali ecc.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 20-2-62 | – | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 20-2-62, la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le dell'art. 53, 2° comma, T.U. 16-5-60 n. 570, per la composiz.ne e l'elez.ne degli organi delle Amm.ni comunali ecc. | 58 3-3-62 | |
| 20-2-62 | 12 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za 20-2-62, la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità costituz.le dell'art. 15 T.U. 16-5-60, n. 570, per la composiz.ne e l'elez.ne degli organi delle Amministraz.ni comunali. | Id. | Art. 15 T.U. Legge di P.S. |
| 14-12-61 | – | Ord.za emessa il 14-12-61 dal Pretore di Bovalino nel proc.to civile tra Lanera Michele ed altri e l'Esattoria comunale di Cirò Piano ecc. | Id. | |
| 14-12-61 | – | Id. emessa il 14-12-61 dal Pretore di Barrafranca nel proc.to civile tra Fumarola Emanuele e Fumarola Maria Maddalena e l'Esattoria comunale di Cirò Piano ecc. | Id. | |
| 22-2-62 | 13 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con sentenza 22-2-62 ha dichiarato la illegittimità costituz.le degli art. 1 e 18, 2° comma, della legge Reg.ne Valle d'Aosta 28-4-60, n. 3: "Legge reg.le urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta" ecc. | 65 10-3-62 | Urbanistica e tutela del paesaggio in Valle d'Aosta - Sentenza N. 13 |
| 20-9-61 | – | Ordinanza emessa il 20-9-61 dal Pretore di Coffano nel proc.to penale a carico di Cirilli Claudio | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 65 |
| 22-6-61 | — | Ordinanza emessa il 22-6-61 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sui ricorsi della S.p.a. Esso Standard Italiana e della S.p.a. Purfina Italiana contro il Ministro delle finanze e il Comune di Genova. | 10-3-62 |
| 4-1-62 | — | Id. emessa il 4-1-62 dal Pretore di San Giovanni Rotondo nel proc.to civile tra Bilotti Cirio Giannelli massimo. | Id. |
| 12-12-61 | — | Id. emessa il 12-12-61 dal Pretore di Gravina nei proc.ti civili riuniti tra Giordano Michele ed altri e l'coattore imposte dirette di Gravina ecc. | Id. |
| 20-10-61 | — | Id. emessa il 20-10-61 dal Tribunale di Livorno nei proc.ti penali riuniti a carico di Arzilli Aldo ed altri 122 imputati. | Id. |
| 15-1-61 | — | Id. emessa il 15-1-62 dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Mazzanti Ubaldo e Fiorini Corrado. | Id. |
| 22-6-61 | — | Id. emesso il 22-6-61 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sui ricorsi della Azienda gen.le Italiana Petroli e S.p.a. Esso ecc. | Id. |
| 31-10-61 | — | Id. emessa il 31-10-61 dal Pretore di Bologna nel proc.to penale a carico di Ballerini Anna M. | Id. |
| 10-11-61 | — | Id. emessa il 10-11-61 dal Tribunale di Palermo nel proc.to civile tra Di Bella Francesco e Ufficio di finanza di Palermo | Id. |
| 18-11-61 | — | Id. emessa il 18-11-61 dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Bongiovanni Lino ecc. | Id. |
| 17-1-62 | — | Id. emessa il 17-1-62 dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Albertoni Athos ecc. | Id. |
| 14-11-61 | — | Id. emessa il 14-11-61 dal Tribunale di Lecce nel proc.to civile tra Malincarnico Lucia ecc. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 7-3-62 | 16 | La Corte Cost.le dichiara l'illegittimità costituz.le del D.P.R. 28-12-52, n. 4379, in relaz.ne all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituz.ne, in quanto nel proc.to di scorporo il patrimonio terriero della sig.ra Maria Carolina Misciattelli è stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data 15-11-49. Roma, 7-3-62 | 72 17-3-62 | Scorporo e D.P.R. 28-12-52, n. 4379, art. 4 legge 21-10-50, n. 841 e artt. 76 e 77 Cost.ne e sig.ra Maria Carolina Misciattelli - Sentenza N. 16 |
| 7-3-62 | 14 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte con sentenza n. 14 del 7-3-62 ha dichiarato la illegittimità costituz.le legge approvata dall'Assemblea reg.le siciliana nella seduta dell'11-7-61, recante "Istituz.ne degli Uffici periferici dell'Amm.ne reg.le delle finanze e del demanio", in riferimento agli artt. 36 e 43 Statuto speciale Reg.ne siciliana e art. 97 Cost.ne. | Id. | Istituz.ne Uffici periferici Amm.ne reg.le finanze e demanio nella Reg.ne siciliana - Sentenza N. 14 |
| 7-3-62 | — | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 15 del 7-3-62, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 14, comma primo, del D. Lvo 5-8-47, n. 871, in relaz.ne all'art. 25, 2° comma, Costituz.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za emessa il 9-12-60 dal Pretore di Arata nel proc.to penale a carico di Bertod Salomone Giuseppe, pubblicata nella G.U. della Repubblica n. 31 del 4-2-61 | Id. | |
| 30-12-61 | — | Ordinanza emessa il 30-12-61 dal Pretore di Ginosa nel proc.to civile tra Galante Antonio e l'esattore imposte di Ginosa. | Id. | |
| 15-1-62 | — | Id. emessa il 15-1-62 dal Pretore di Licata nel proc.to civile tra Scicolone Salvatore e Esattoria comunale imposte di Licata. | Id. | |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 78 |
| 8-3-62 | 18 | La Corte Cost.le dichiara la illegittimità costituz.le del D.P.R. 6-9-52, n. 1397, in relaz.ne all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, 1° comma, Costituz.ne, in quanto ha compreso nella espropriaz.ne terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo<br>Roma, 8-3-62 | 24-3-62 |
| 8-3-62 | 19 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 19 dell'8-3-62, la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legittimità costituz.le dell'art. 656 Codice penale, in riferimento agli artt. 21, 18 e 49 Costituz.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za 29-10-57 del pretore di Ascoli P., emessa nel proc.to penale a carico di Ruffelloni Isidoro ed altri, pubbl.ta nella G.U. n. 83 del 1-4-61 | Id. |
| 8-3-62 | 20 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 20 8-3-62, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 49 del R.D. 16-3-42, n. 267, in riferimento alle norme contenute negli artt. 13 e 16 Costituz.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za 29-10-57 del Pretore di Venezia, emessa nel proc.to penale a carico di Viancini Mario, pubbl.ta nella G.U. n. 83 del 1-4-61. | Id. |
| 29-1-62 | – | Ord.za emessa il 29-1-62 dal Pretore di Isola della Scala nel proc.to civile tra Santeramo Maria e l'Esattore delle imposte di Isola della Scala ecc. | Id. |

Espropriazione terreni non appartenenti a Barabino Vincenzo e art. 4 legge 21-10-50, n. 841 ecc. Sentenza N. 18

Art. 656 Codice penale ecc.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 16-12-61 | – | Ordinanza emessa il 16-12-61 dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Landi Antonio ed altri. | 78 24-3-62 | |
| 23-11-61 | – | Id. emessa il 23-11-61 dal Pretore di Castelnuovo ne' Monti nel proc.to penale a carico di Moreni Aldo. | Id. | |
| 25-1-62 | – | Id. emessa il 25-1-62 dal Pretore di Lanciano nel proc.to penale a carico di Petrelli Umberto. | Id. | |
| 19-12-61 | – | Id. emessa il 19-12-61 dal Tribunale di Vibo Valentia su ricorso di Sandarelli Domenico per dichiarazione giudiziale di paternità. | Id. | |
| 24-3-62 | – | Id. emessa il 23-1-62 dalla Corte d'appello di Milano nel proc.to civile tra l'eredità beneficiata rilasciata ai creditori di Fiorentini Adele, ved. De Simoni e l'Amm.ne delle finanze dello Stato. | Id. | |
| 31-3-62 | – | Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana (Reg. ric. n. 4, 1962) | 92 7-4-62 | |
| 18-1-62 | – | Ordinanza emessa il 18-1-62 dal Pretore di Omegna nel proc.to penale a carico di Martinelli Silvio ecc. | Id. | |
| 18-12-61 | – | Id. emessa il 18-12-61 dal Pretore di Recoaro nei proc.ti civili tra Lupparelli Letizia ed altri. | Id. | |
| 22-2-62 | – | Id. emessa il 22-2-62 dal Pretore di Caprino Veronese nel proc.to civile tra Piccini Aldo e Falletti Giuseffina ecc. | Id. | |
| 22-3-62 | 30 | La Corte Costituz.le dichiara, in riferimento all'art. 13 della Costituz.ne, l'illegittimità costituz.le dell'art. 4 della legge di P.S. nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che impettino ispezioni fers.li ai sensi della stessa norma costituz.le. | 85 31-3-62 | Art. 4 del R.D. legge 31 P.S. 18-6-31, n. 773 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 22-3-62 | 29 | Il Pres.te della Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative del 16-3-56, che con sentenza n. 29 del 22-3-62 la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla legittimità costituz.le dell'art. 630, 1° comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, 2° comma, Costituz.ne e degli artt. 135 e 136 del Codice penale, 586, ultimo comma, Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, 1° comma, Costituz.ne. Tali questioni sono state proposte con ord.za emessa il 17-12-60 dal Pretore di Cantù nel procedimento penale a carico di Puppo Benedetto, pubblicata nella G.U. n. 44 del 18-2-61. | 85 31-3-62 |
| 22-3-62 | 31 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 31 del 22-3-62 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 70 del D.P.R. 15-6-59, n. 393, (Codice della strada), in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituz.ne. Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 24-3-61 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel proc.to penale a carico di Casini Bruno, pubblicata nella G.U. della Repubblica n. 124 del 20-5-61. | Id. |
| 16-3-62 | 21 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 21 del 20-3-62 la Corte ha dichiarato manifestatamente infondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 11, 2° comma, del D. dell'Assessore per l'agricoltura della Reg.ne Sarda 6-7-60, n. 3084, ecc. | Id. |

Art. 630, prima parte, del Codice di procedura penale ecc.

Art. 70 D.P.R. 15-6-59, n. 393 (Codice della strada)

Art. 11, 2° comma, del D. dell'Assessore per l'agricoltura e foreste Reg.ne Sarda

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 85 | |
| 20-3-62 | 28 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 28 del 20-3-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 116 del R. D. 21-12-33, n. 1736, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituz.ne ecc. Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) ord.za emessa il 26-5-61 dal Pretore di Trento nel proc.to penale a carico di Longhi Carlo, pubblicata nella f.U. n. 194 del 5-8-61 2) ord.za ecc. | 31-3-62 | Art. 116 R.D. 21-12-33, n. 1736 ecc. |
| 20-3-62 | 25 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 25 del 20-3-62 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 15, n. 3 L.U. 16-5-60, n. 570, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.ne. Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15-5-61 dalla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno su ricorso di Natali Luigi ecc. 2) ord.za emessa il 15-5-61 ecc. pubbl.te nella G.U. n. 194 del 5-8-61 e n. 187 del 20-7-61. | Id. | Art. 15 n. 3 L.U. 16-5-60, n. 570 |
| 20-3-62 | 26 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, come art. 20 delle norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 26 del 20-3-62 la Corte Costituz.le ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 10 n. 1 legge 23-5-50, n. 253, perchè dichiarato costituz.le illegittimo con sentenza n. 70 del 7-12-61. Tale questione è stata proposta con ord.za emessa il 24-5-61 dal Pretore di Firenze nei proc.ti civili tra Rigacci Hay Bruno ecc. G. U. n. 194 del 5-8-61. | Id. | Art. 10 n. 1 Legge 23-5-50, n. 253 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 85 |
| 20-3-62 | 22 | Il Pres.te Corte Costituz.le da notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 22 del 20-3-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 539 del Codice penale. Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 6-6-61 dal Tribunale di Piacenza nel proc.to penale a carico di Zerboni Oreste ed altri, pubblicata nella G.U. n. 194 del 5-8-61. | 31-3-62 |
| 20-3-62 | 27 | Il Pres.te Corte Costituz.le ha dichiarato, con ord.za n. 27 del 20-3-62, la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le dell'art. 559 Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Cost.ne. Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) ord.za emessa il 23-5-61 dal Pretore di Lodi nel proc.to penale a carico di Legrio Cristina e Lancio Vincenzo, pubb.ta nella G.U. n. 187 del 29-7-61 ecc. | Id. |
| 20-3-62 | 23 | Il Pres.te Corte Cost.le da notizia, a sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 23 del 20-3-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 2 legge 27-12-56, n. 1423, in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituz.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za emessa l'8-2-61 dal Pretore di Napoli nel proc.to penale a carico di Strati Eugenia, pubb.ta nella G.U. n. 155 del 6-5-61. | Id. |

Art. 539 del Codice penale.

Art. 559 del Codice penale.

Art. 2 legge 27-12-56, n. 1423

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 85 | |
| 20-3-62 | 24 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 24 del 20-3-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità degli artt. 15 e 7 L. 16-5-60, n. 570, in riferimento agli artt. 48 e 24 Cost.ne. Tale questione è stata proposta con deliberazione emessa il 23-3-61 | 31-3-62 | Art. 15 n. 7 del L. 16-5-60, n. 570 |
| 14-10-61 | – | Ord.za emessa il 14-10-61 dal Pretore di Brandizzo nei proc.ti civili riuniti tra Baldari Cosimo ed altri e la cestione comunale di Brandizzo, Chivasso e Arcetana. | Id. | |
| 28-12-61 | – | Id. emessa il 28-12-61 dal Tribunale di Catania nel proced.to penale a carico di Marcellino Rosario. | Id. | |
| 22-12-61 | – | Id. emessa il 22-12-61 dal Tribunale di Siracusa nel proc.to civile tra Cerrizzi Antonio e l'Amm.ne imposte di consumo del Comune di Noto. | Id. | |
| 14-12-61 | – | Id. emessa il 14-12-61 dal Tribunale di Udine nel proc.to civile tra Benincasa Angelo e l'Istituto naz.le prev.za sociale e, analogamente, nel procedimento civile tra Cacitti Mario e l'Istituto naz.le prev. sociale | Id. | |
| 11-4-62 | 32 | La Corte Costituz.le pronunziando con una sentenza sulle precedenti ordinanze indicate in epigrafe; respinge le eccez.ni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura gen.le dello Stato, dichiara l'illegitt.za costituz.le della legge 29-10-1973, e del D. L. delle disposiz.ni concernenti la disciplina fiscale lavoraz.ne semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approv.to con D.P.R. 22-12-54, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituz.ne. | 99 14-4-62 | Disciplina fiscale della lavoraz.ne semi oleosi e degli oli da essi ottenuti ecc. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 99 |
| 4-4-62 | 34 | Il Pres.te Corte Costituz.le da notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 34 del 4-4-62, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità cost.le dell'art. 13 della legge reg.le siciliana 30-7-48, n. 37, in riferimento all'art. 14 lettera a) Statuto speciale Reg.ne siciliana. Tale questione è stata proposta con ord.za 27-6-56 della Corte di cassaz.ne, rettificata da successiva ord.za 15-11-60, emessa nel proc.to civile vertente tra Stella Gaetano ed altri e La Rosa Antonetta ed altri, pubbl.ta nella G. U. della Repubblica n. 106 del 23-4-61 e nella G.U. Reg.le n. 22 del 20-5-61 | 14-7-62 |
| 15-2-62 | - | Ordinanza emessa il 15-2-62 dal Pretore di Crotone nel proc.to civile tra Gentile Salvatore e la Cattedra consorziale di Crotone. | |
| 14-7-62 | - | Id. emessa il 14-7-61 dalla Corte di Cassaz.ne nel proc. penale a carico di Baroncelli Celestino. | Id. |
| 22-2-62 | - | Id. emessa il 22-2-62 dal Pretore di Crotone nel proc.to penale a carico di Catalano Franco | |
| 21-12-61 | - | Id. emessa il 21-12-61 dal Tribunale di Rovigo nel proc.to civile tra la Cassa mutua e artigiana di Bresola di Campoformido e Colonicchio Adelchi. | Id. |
| 30-10-61 | - | Id. emessa il 30-10-61 dal Tribunale di Genova nel proc.to penale a carico di Poggi Luisa e Zolesi Giorgio. | Id. |
| 15-1-62 | - | Id. emessa il 15-1-62 dal Tribunale di Parma nel proc.to penale a carico di Cesari Aldo. | Id. |
| 13-2-62 | - | Id. emessa il 13-2-62 dal Pretore di Catania nel procedimento civile tra Nicolosi Francesco e l'esattore imposte dirette di Catania. | Id. |

Art. 13 legge reg.le siciliana 30-7-48, n. 37, in riferimento all'art. 14, lettera a) Statuto speciale della Reg.ne

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 8-3-62 | — | Ordinanza emessa l'8-3-62 dal Pretore di Cerreto nel proc.to penale a carico di Ciancetta Nicola e Giannandi Angelo. | 99 11-4-62 | |
| 20-2-62 | — | Id. emessa il 20-2-62 dal Pretore di Palma di Montechiaro nel proc.to civile tra Vecchio Giuseppina e Lumia Calogero. | | |
| 10-4-62 | 38 | La Corte Costituz.le, riuniti i procedimenti di cui alle ord.ze del Tribunale di Genova e di quello di Livorno rispettivamente del 13-12 e del 26-10-60, dichiara l'illegittimità costituz.le dell'art. 9 del D.P.R. 26-4-57, n. 818, in relazione all'art. 37 legge 4-4-52, n. 218, e con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.ne. Roma, 10-4-62. | 110 28-4-62 | Art. 9 D.P.R. 26-4-57, n. 818, istituto mag.le per l'assistenza sociale e Lagomarsino Giovanni |
| 12-4-62 | 39 | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le del D.P.R. 29-11-52, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 9 del 13-1-53) in relazione agli artt. 1 legge 21-10-50, n. 841 e 3 legge 12-5-50, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, Costituz.ne. Roma, 12-4-62. | Id. | D.P.R. 29-11-52, n. 3052, Corte per lo sviluppo dell'Italia e Lucania e Tufarelli Luciano. |
| 12-4-62 | 40 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 40 del 12-4-62, la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 624 Codice procedura civile in relaz.ne agli artt. 24 e 3 Costituz.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za emessa il 2-5-61 dal Giudice dell'esecuz.ne presso il Tribunale di Roma nel proc.to di esecuz.ne immob.re ad istanza di Santarelli Regina ecc. pubblicata nella G.U. n. 148 del 17-6-61. | Id. | Art. 624 Codice procedura civile |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 12-4-62 | 41 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-55, che con sentenza n. 41 del 12-4-62 la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituz.le D.Lvo 6-5-47, n. 563, intitolato "Corresponsione dell'indennità di carovita ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del controllo", e della legge 10-12-59, n. 1085, intitolata "Soppressione dell'indennità di carovita di cui al D.Lvo 6-5-47, n. 563 e maggiorazione misure assegni familiari per i lavoratori agricoli", in relazione agli artt. 36, 38 e 41 Cost.ne. Tali questioni sono state proposte con ord.za emessa il 19-5-61 dal Pretore di Padova nei proc.ti civili riuniti vertenti tra Napolitan Luigi e Voltan Giuseppe e tra Lazzarin Pietro e Bello Lorte, pubblicata nella G.U. n. 174 del 15-7-61. | 110<br>28-4-62 |
| 12-4-62 | 42 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 42 del 12-4-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituz.le dell'art. 15 T.U. 16-5-60, n. 570, e artt. da 278 a 282 T.U. 4-9-31, n. 1175, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 24, 48, 51, 101 e 113 Costituz.ne. Tali questioni sono state proposte con due deliberazioni emesse il 13-7-61 dal Consiglio comunale di Zoppola su ricorso di Macchione Antonio ed altri pubblicate nella G.U. n. 300 del 26-4-62. | 116. |

D.Lvo 6-5-47, n. 563 - Corresponsione indennità di carovita ai lavoratori con rapporto di lavoro ecc.

Consiglio comunale di Zoppola ecc.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 110 | |
| 12-4-62 | 43 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 43 del 12-4-62 la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità costituz.le dell'art. 15 L.n. 16-5-60, n. 570, in riferimento agli artt. 3, 24, 51 e 113 della Costituz.ne. Tale questione è stata proposta con deliberaz.ne emessa il 17-9-61 dal Consiglio comunale di Ozzano nicc.so di Emilio Rossi, pubbl.ta nella G.U. n. 312 del 16-12-61. | 28-4-62 | Consiglio comunale di Ozzano ecc. |
| 12-4-62 | 44 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 44 del 12-4-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questa legittimità costituz.le degli artt. 82 L.n. 16-5-60, n. 570, e 43 legge 23-3-56, n. 136, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 Cost.ne. Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) ord.za emessa il 13-10-61 dalla Giunta amm.va in s.g. di Roma su ricorso di Fiorentini Anna e Ennetta D'Antoni, pubbl.ta nella G.U. n. 323 del 30-12-61 ecc. | Id. | Giunta amministrativa di Udine ecc. |
| 19-1-62 | — | Ord.za emessa il 19-1-62 dal Tribunale di Napoli nel proc.to penale a carico di Salluzzo Vincenzo. | Id. | |
| 24-2-62 | — | Id. emessa il 24-2-62 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel proc.to penale a carico di La Pira Giorgio. | Id. | |
| 28-2-62 | — | Id. emessa il 28-2-62 dal Pretore di Vittorio Veneto nel proc.to penale a carico di Buffon Leonardo imputato dei reati di cui agli artt. 1, 3, 11, 15 legge 23-12-56, n. 1526 e 516, 81 Codice penale. | Id. | |
| 9-2-62 | — | Id. emessa il 9-2-62 dal Tribunale di Padova nel proc.to civile tra Canazza Guglielmo e l'Istituto naz.le assicurazioni. | Id. | |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 110 |
| 28-2-62 | — | Ord.za emessa il 28-2-62 dal Pretore di Vittorio Veneto nel proc.to penale a carico di Bottega Antonio. | 28-4-62 |
| 22-3-62 | — | Id. emessa il 22-3-62 dal Pretore di Aversa nei proc.ti penali a carico di Andreozzi Luigi, Bertone Enrico ecc. | 134 26-5-62 |
| 22-2-62 | — | Id. emessa il 22-2-62 dal Pretore di Brindisi nei proc.ti civili riuniti vertenti tra Lavenezziana Orazio, Macchia Cosimo e l'esattore imp.te dirette di San Pietro Vernotico ecc. | Id. |
| 21-3-62 | — | Id. emessa il 21-3-62 dal Pretore di Fivizzano nel proc.to civile vertente tra Ferri Oreste e Lambruschi Pietro. | Id. |
| 9-3-62 | — | Id. emessa il 9-3-62 dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Gallerani Pietro e Pelotti Renata. | Id. |
| 1-12-61 | — | Id. emessa il 1-12-61 dalla Corte di Appello di Roma nel proc.to civile vertente tra Bernardelli Antonio e Colaluca Rosaria e l'Uff. imp.te di consumo del Comune di Letterati. | Id. |
| 16-3-62 | — | Id. emessa il 16-3-62 dal Pretore di Castellabate nel proc.to penale a carico di Pascale Luigi. | Id. |
| 2-4-62 | — | Id. emessa il 2-4-62 dal Tribunale di Chieti nel proc.to penale a carico di Garzarelli Maria Teresa ecc. | Id. |
| 13-2-62 | — | Id. emessa il 13-2-62 dal Tribunale di Messina nel proc.to civile vertente tra Inguaggiato Antonino ed altri e il Min.o delle finanze. | Id. |
| 29-5-62 | 45 | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le delle norme contenute nel comma 6° dell'art. 9 e nel comma 5° dell'art. 17 del R.D. 17-8-35, n. 1765, concernente l'assicuraz.ne obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie profess.li nella parte in cui è stabilito il principio del solve et repete, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.ne. | 145 9-6-62 |

Assicuraz.ne obbligatoria degli infortuni sul lavoro ecc.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 29-5-62 | 50 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza 29-5-62 ha dichiarato estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso sopramolicato. Di tale ricorso è stata data notizia nella G.U. della Rep.ca n. 92 del 7-4-62 e nella "Gazzetta Ufficiale della Reg.ne siciliana" n. 18 del 21-4-62. | 145 9-6-62 | Ente siciliano di elettricità ecc. |
| 29-5-62 | 47 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16-3-56, che con sentenza n. 47 del 29-5-62, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituz.le dell'art. 116 del R.D. 21-12-33, n. 1736 e degli artt. 216, 217 e 218 del R.D. 16-3-42, n. 267, in riferimento agli artt. 76 e 77 Costituz.ne. Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze: 1) ord.za emessa il 15-11-60 dal Pretore di Venezia nel proc.to penale a carico di Pasqualetto Umberto ecc. e pubblicata nella G.U. n. 83 del 1-4-61; 2) ordinanza emessa il 13-5-61 dalla Corte d'appello di Bologna nel proc.to penale a carico di Mastriandrea Sebastiano, pubbl.ta nella G.U. n. 187 del 29-7-61. | Id. | Art. 116 del R.D. 21-12-33, n. 1736 e artt. 216, 217 e 218 del R.D. 16-3-42, n. 267 ecc. |
| 29-5-62 | 48 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 48 del 29-5-62 la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituz.le dell'art. 102 del T.U. delle Leggi per la composiz.ne e la elez.ne degli organi delle Amm.ni comunali, approvato con D.P.R. 16-5-60, n. 570, in relaz.ne agli artt. 3 e 27 Cost.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za 12-6-61 del Tribunale di Catanzaro emessa nel proc.to penale a carico di Maccanso Antonio e pubbl.ta nella G.U. n. 225 del 2-9-61. | Id. | Elezione organi Amministraz.ni comunali ecc. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 145 |
| 29-5-62 | 49 | Il Pres.te Corte Costituz.le da notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 49 del 29-5-62 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 19 del reg.to per l'esecuz.ne leggi di P.S., approvato con R.D. 6-5-40, n. 635, in riferimento agli artt. 17 e 21 Costituz.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za emessa il 21-6-61 dal Pretore di Monfalcone nel proc.to penale a carico di Brevisan Bullio ed altri, pubblicata nella G.U. n. 194 del 5-8-61. | 9-6-62 |
| 4-4-62 | — | Ordinanza emessa il 4-4-62 dal Pretore di Arezzano nel proc.to penale a carico di Bagnetti Zeffirino. | Gol. |
| 21-2-62 | — | Id. emessa il 21-2-62 dalla Corte d'assise di appello di Palermo nel proc.to penale a carico di Sparacino Agostino ed altri. | Id. |
| 5-2-62 | — | Id. emessa il 5-2-62 dal Tribunale di Trapani nei proc.ti penali riuniti a carico di Benigno Rosalia e Torino Giuseppe Salvatore ecc. | Id. |
| 20-11-62 | — | Id. emessa il 20-11-61 dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra l'Associaz.ne Pro bambini malarici e il comune di Grottaferrata, la Ditta Novelli appalti imposte di consumo e il Prefetto di Roma. | Id |
| 2-4-62 | — | Id. emessa il 2-4-62 dal Pretore di Fratta maggiore nel proc.to penale a carico di Liotti Giovanni. | Id. |
| 1-2-62 | — | Id. emessa il 2-2-62 dal Pretore di Cervaro nel proc.to penale a carico di Monteforte Salvatore. | Id. |

Art. 18 del T.U. leggi di P.S. e dell'art. 19 del reg.to per l'esecuz.ne leggi di P.S.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 145 |
| 12-4-62 | — | Ordinanza emessa il 12-4-62 dal Consiglio comunale di Baiso sul ricorso di Grasselli Daniele e Marmioli Pietro contro Borghi Amedeo ed altri. | 9-6-62 |
| 27-1-62 | — | Id. dal Tribunale di Trapani nel proc.to penale a carico di Ingrassia Giuseppe. | |
| 27-1-62 | — | Id. emessa il 27-1-62 dal Tribunale di Trapani nei proc.ti penali riuniti a carico di Abiso Francesco ecc. | Id. |
| 8-5-62 | — | Id. emessa l'8-5-62 dal Consiglio comunale di Isola delfia su ricorso di Maiolo Giuseppe contro Terzano Sarcio ed altri. | 152 16-6-62 |
| 15-2-62 | — | Id. emessa il 15-2-62 dal Tribunale di Udine nel proc.to civile vertente tra Pestrin Antonio e l'Istituto naz.le prev.za sociale e analogamente nel proc.to civile vertente tra Nonis Maria e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. Id. |
| 15-2-62 | — | Id. emessa il 15-2-62 dal Tribunale di Udine nel proc.to civile vertente tra Borean Eliziano e l'Istituto naz.le prev.za sociale e, analogamente, nel proc.to civile vertente tra Cecconi Vittorino e l'Istituto prev.za sociale. | Id. |
| 9-3-62 | — | Id. emessa il 9-3-62 dal Tribunale di Napoli nel proc.to civile vertente tra Catalano Anna e Romani Rosaria e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. |
| 27-3-62 | — | Id. emessa il 27-3-62 dal Tribunale di Napoli nel proc.to penale a carico di Brancaccio Vittoria. | Id. |
| 10-2-62 | — | Id. emessa il 10-2-62 dal Pretore di Milano nel proc.to civile vertente tra Isolè Domenico e la Brice Recording Company Ltd. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 152 |
| 7-2-62 | — | Ordinanza emessa il 7-2-62 dal Giudice istruttore del Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra Sfinetti Fiorella e il curatore del fallimento della Soc. ITMA ed altri | 16-6-62 |
| 5-6-62 | 54 | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le del regio decreto-legge 3-2-36, n. 278, e della legge di conversione 23-4-36, n. 829, in riferimento all'art. 41 Costituz.ne. | 158 28-6-62 |
| 7-6-62 | 58 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ordinanza n. 58 del 7-6-62, ha ordinato che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di Palermo, per una nuova valutaz.ne sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituz.le. Il giudizio sopraindicato è | Gd. |
| | | stato promosso con ord.za emessa il 10-4-59 dalla Corte di appello di Palermo su ricorso di Amato Calogero ed altri, pubbl.ta nella G.U. n. 245 del 30-9-61 e nella G.U. Reg.ne siciliana n. 5 del 20-9-61. | Gd. |
| 7-6-62 | 55 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte con sentenza n. 55 del 7-6-62, ha dichiarato la illegittimità costituz.le della legge appr.ta dall'Ass. reg.le siciliana nella seduta 19-12-61 con cernente "Modifica dell'art. 2 della legge 12-9-60, n. 40", promulgata come legge 7-2-62, n. 1. Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana del quale è stata data notizia nella G.U.R.I. n. 18 del 20-1-62 e nella G.U. Reg. siciliana n. 3 del 15-1-62. | Gd. |

Commercio del Bergamotto

Art. 14 del la Legge Reg.ne siciliana 5-4-59, n. 11 ecc

Commissario dello Stato per la Reg.ne Siciliana

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 158 | |
| 5-6-62 | 51 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 51 del 5-6-62, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituz.le art. 60 e 66 leggi per l'elez.ne Consigli comunali nella Reg.ne siciliana, app.to con D. P. Reg.ne 20-8-60, n. 3 ecc. | 23-6-62 | Art. 60 e 66 leggi per l'elez.ne Consigli comunali Reg.ne Sicilia na |
| 5-6-62 | 52 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 52 del 5-6-62, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituz.le art. 5, n. 3 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11-2-29. ecc. | Id. | Art. 5, n. 3, Concordato con la Santa Sede 11-2-29 |
| 5-6-62 | 53 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 53 del 5-6-62, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le legge 26-6-52, n. 16, Reg.ne siciliana, in riferimento alle norme contenute negli artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 44 Cost.ne ecc. | Id. | Legge reg.le siciliana 26-6-52, n. 16 ecc. |
| 7-6-62 | 57 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 57 del 7-6-62, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 2960 Codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituz.ne ecc. | Id. | Art. 2960 del Codice civile |
| 7-6-62 | 59 | Il Pres.te Corte Cos.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 59 del 7-6-62, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituz.le artt. 135 e 136 del Codice pen.le e 586 Codice proc.ra penale in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituz.ne ecc. | Id. | Artt. 135 e 136 Codice penale e 586 Codice di proc.ra penale |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 158 |
| 7-6-62 | 61 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 61 del 7-6-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 15 del D.P.R. 26-4-57, n. 818, perchè dichiarato costituz.te illegittimo con sentenza n. 75 del 21-12-61 ecc. | 23-6-62 |
| 7-6-62 | 60 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 60 del 7-6-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità costituz.le dell'art. 116 del R.D. 21-12-33, n. 1736, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituz.ne ecc. | Id. |
| 7-6-62 | 62 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 62 del 7-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 9 del D.P.R. 26-4-57, n. 818, perchè dichiarato costituz.te illegittimo con sentenza n. 38 del 12-4-62 ecc. | Id. |
| 28-11-61 | — | Ord.za emessa il 28-11-61 dal Tribunale di Bari nel proc.to civile vertente tra Capone Vallati D. e la Sez.ne spec.le per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania. | Id. |
| 7-12-61 | — | Id. emessa il 7-12-61 dal Tribunale di Bari nel proc.to civile vertente tra D'Ecclesiis Em.le e Raffaele e la Sez.ne per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania. | Id. |

Art. 15, 1° comma, del d. P.R. 26-4-57, n. 818 ecc.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 158 | |
| 22-3-62 | – | Ord.za emessa il 22-3-62 dal Tribunale di Mo-<br>dena nel proc.to penale a carico di Cardelli Luigi ecc. | 23-6-62 | |
| 12-2-62 | – | Id. emessa il 12-2-62 dal Tribunale di Crotone<br>nel proc.to penale a carico di Rossetti Giovanni ecc. | Id. | |
| 30-3-62 | – | Id. emessa il 30-3-62 dalla Corte d'Appello di<br>L'Aquila nel proc.to penale a carico di Riga<br>Maggiorino e Riga Roberto. | Id. | |
| | | | 164 | |
| 7-6-62 | 65 | La Corte Cost.le pronunciando con unica sentenza<br>sui 4 proc.ti riuniti come in epigrafe: a) dichia-<br>ra inammissibile per la loro genericità le que-<br>stioni di legittimità costituz.le riflettenti il dedot<br>to contrasto disposiz.ni indicate in epigrafe con<br>gli artt. 2, 41, 42 e 44 Costituz.ne e le questioni<br>aventi per oggetto le leggi 22-11-49, n. 861 e 14-<br>4-56, n. 307, il D. Lgs.vo Lt. 8-2-45, n. 75 ecc. e<br>gli artt. 1 delle disposiz.ni sulla legge in gen.le e 1320<br>del Codice civile ecc. e artt. 3 e 77 della disposiz.ne ecc. | 30-6-62 | Contributi agricoli unificati |
| 7-6-62 | 69 | La Corte Costituz.le respinte le eccez.ni pregiu-<br>diziali, dichiara l'illegittimità costituz.le<br>delle norme contenute negli artt. 8, terzo com-<br>ma, e 91, ultimo comma, del D. Lg. 5-6-39, n. 1016,<br>sulla protez.ne della selvaggina e per l'es.<br>della caccia in riferimento all'art. 18 Cost.ne. | Id. | Caccia |
| 7-6-62 | 63 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Cor-<br>te, con ordinanza n. 63 del 7-6-62, ha dichia-<br>rato la restituz.ne degli atti al Tribunale di Bari<br>per l'accertamento di fatti e situaz.ni necessario<br>ai fini della rilevanza della promossa questione<br>di legittimità costituz.le ecc. | Id. | |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 7-6-62 | 64 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte, con ordinanza n. 64 del 7-6-62, ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari per l'accertamento di fatti e sia mag.ni necessario ai fini della rilevanza della promossa questione di legittimità costituz.le ecc. | 164 30-6-62 |
| 7-6-62 | 66 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte, con ord.za n. 66 del 7-6-62, ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Roma per una nuova valutazione dei presupposti di ammissibilità del giudizio di legittimità costituz.le, previa la istruttoria del caso sui punti controversi ecc. | Id. |
| 7-6-62 | 67 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte, con sentenza 7-6-62, ha dichiarato l'illegittimità costituz.le della legge reg.le siciliana 30-6-56, n. 40, che trasferisce all'assessore reg.le per le finanze la facoltà prevista dall'art. 10 D. Lvo Lt. 29-10-44, n. 348, riguardante provv.ti in materia di imposta gen.le sull'entrata, in riferimento agli artt. 36 e 43 Statuto Reg.ne siciliana ecc. | Id. |
| 7-6-62 | 72 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ord.za n. 72 del 7-6-62, la Corte ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Roma per un nuovo esame sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituz.le. | Id. |

Imposta gen.le sull'entrata Statuto Reg.ne siciliana

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 7-6-62 | 73 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte, con ord.za n. 73 del 7-6-62, ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari per l'accertamento di fatti e situaz.ni necessario ai fini della rilevanza della promossa questione di legittimità costituz.le ecc. | 164 30-6-62 |
| 7-6-62 | 74 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte, con ord.za n. 74 del 7-6-62, ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Frosolone per l'accertamento dei fatti necessario per decidere la questione nei termini nei quali è stata proposta ecc. | Id. |
| 7-6-62 | 70 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte, con ord.za n. 70 del 7-6-62, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dello art. 10 n. 1 della legge 23-5-50, n. 253, perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 7-12-61, n. 70 ecc. | Id. |
| 22-3-62 | — | Ordinanza emessa il 22-3-62 dal Pretore di Ginosa nel proc.to civile vertente tra Coffa Filomena e l'esattore delle imposte di Ginosa ecc. | Id. |
| 16-3-62 | — | Id. emessa il 16-3-62 dal pretore di Orvieto nel proc.to penale a carico di Brozzi Domenico. | Id. |
| 20-3-62 | — | Id. emessa il 20-3-62 dalla Corte d'appello di Milano nel proc.to civile vertente tra De Lorenzi Antonio e Monfini Adriano. | Id. |
| 17-4-62 | — | Id. emessa il 17-4-62 dal Pretore di Aversa nel proc.to penale a carico di Falluccio Amedeo. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 164 |
| 3-5-62 | – | Ordinanza emessa il 3-5-62 dal Pretore di cuneo nel proc.to civile vertente tra Aimar Bartolomeo e Lombardo Giuseppe. | 30-6-62 |
| 31-3-62 | – | Id. emessa il 31-3-62 dal Pretore di Vigevano nel proc.to penale a carico di Silvestri Viola. | Id. |
| 10-5-62 | – | Id. emessa il 10-5-62 dal Tribunale di Catania nel proc.to penale a carico di Fichera Salvatore ecc. | Id. |
| 5-4-62 | – | Id. emessa il 5-4-62 dal Tribunale di Catania nel proc.to penale a carico di Musumeci Maria. | Id. |
| 2-5-62 | – | Id. emessa il 2-5-62 dal Tribunale di Sanciano nel proc.to penale a carico di Viola Giacomo Giuseppe. | Id. |
| 7-5-62 | – | Id emessa il 7-5-62 dal Tribunale di Chieti nel proc.to penale a carico di Ciavatta Cesare. | Id. |
| 29-3-62 | – | Id. emessa il 29-3-62 dal Tribunale di Catania nel proc.to penale a carico di Paparo Annunziata. | Id. |
| 22-6-62 | 75 | La Corte Cost.le dichiara l'illegittimità costit.le dell'art. 4, 3° comma, del R.D.-Legge 5-3-42, n. 186, convertito, con modificaz.ni, nella legge 21-6-42, n. 840, recante provv.ti delle ricchezza, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituz.ne | 177 14-7-62 |
| 22-6-62 | 76 | La Corte Cost.le dichiara la illegittimità cost.le dell'art. 1, 2° comma, n. 6 della legge 22-2-34, n. 370, concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all'art. 36, 3° comma, della Cost.ne. | Id. |

Imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza

Lavoro: riposo domenicale e settimanale

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 3-7-62 | 86 | La Corte Cost.le, pronunciando con unica sentenza sui proc.ti di cui all'epigrafe, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 149 R.D. 30-12-23, n. 3269, per le tasse di registro; dichiara non fondata la questione di legittimità cost.le dell'art. 145 dello stesso R.D. 30-12-23, n. 3269, per le tasse di registro; dichiara l'illegittimità cost.le dell'art. 285, 2° comma, R.D. 14-9-31, n. 1175, per la finanza locale. | 177<br>14-7-62 | Tasse di registro e finanza locale ecc. |
| 3-7-62 | 88 | La Corte Cost.le, pronunciando sui giudizi riuniti elencati in epigrafe, 1) dichiara la illegittimità costituz.le dell'art. 30, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, 1° comma, della Costituz.ne. 2) dichiara altresì, in applicaz.ne dell'art. 27 della legge 11-3-53, n. 87, la illegittimità cost.le: del comma 3° dello stesso art. 30 del Codice di procedura penale; del comma 2° dell'art. 31 del Codice di procedura penale ecc., sulla istituz.ne e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, convertito in legge 27-5-35, n. 835. | Id. | Tribunale per i minorenni ecc. |
| 3-7-62 | 84 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte con ordinanza n. 84 del 3-7-62, ha ordinato che gli atti siano restituiti alla Corte di Appello di Messina ecc. Il giudizio suddetto è stato promosso con ord.za 27-4-61 della Corte di Appello di Messina nel proc.to civile vertente tra Villari Giuseppe e l'Istituto naz.le prev.za sociale ecc. e pubbl.ta nella G.U. della Repubblica n. 194 del 5-8-61. | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 22-6-62 | 77 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n 77 del 22-6-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 149 della legge di registro, approvata con R.D. 30-12-23, n. 3269, perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 22-12-61, n. 79. Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ord.za 28-6-61 del Tribunale di Venezia nel proc.to civile instaurato da Faccini Italo, Marchi Giuseppe e Marchi Giovanni contro il Ministero delle finanze, pubbl.ta nella G.U. n. 232 del 16-9-61; 2) Ord.za ecc. | 177 14-7-62 |
| 22-6-62 | 78 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 78 del 22-6-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 24, 3° comma, della legge 25-9-40, n. 1424, perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 22-12-61, n. 79. Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 1) Ord.za emessa il 18-4-61 dal Tribunale di Genova, nel proc.to civile instaurato dalla Soc. p. az. « CITOM - SORIMA » con l'Amm.ne delle finanze dello Stato ecc. 2) Ord.za ecc. | Id. |
| 22-6-62 | 80 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 8 del 22-6-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità cost.le dell'art. 656 del Codice Penale ecc. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 22-6-62 | 81 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 81 del 22-6-62, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 15 e 6 del T.U. 16-5-60, n. 570, per la elezne e composiz.ne degli organi Amm.vi comunali, in riferimento agli artt. 24, 25, 48 e 113 Cost.ne. Tale questione è stata proposta il 9-2-61 dal Consiglio comunale di Davoli su ricorso di Bagetta Nicola ecc. | 177<br>14-7-62 |
| 22-6-62 | 79 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 79 del 22-6-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le della legge 30-12-23, n. 2814, della legge 4-6-31, n. 659, e del R.D. 16-3-42, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento all'Art. 76 Cost.ne. 1) Ord.za emessa dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Bonganelli Arrigo ecc. 2) Ord.za ecc. | Id. |
| 22-6-62 | 82 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art.20 delle Norme integrative 16-6-56, che con ord.za n. 82 del 22-6-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità cost.le dell'art. 559 del Codice pen.le in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.ne. Tale questione è stata proposta con le seguenti ord.ze: 1) Ord.za emessa 29-5-61 dal Pretore di Saronno nel procedimento penale a carico di Borsai Vanda e De Stefani Carlo ecc. 2) Ord.za ecc. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 177 |
| 3-7-62 | 85 | Divieto di abbattimento di alberi di olivo ecc. — Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 85 del 3-7-62 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 4 del D.L.Lt. 27-7-45, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo, in relaz.ne all'art. 4 del decreto-legge Lt. 25-6-44, n. 151, ed in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 ed alla disposiz.ne transitoria XV della Costituz.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za emessa il 6-10-61 dal Pretore di Sciacli nel proc.to penale a carico di Pisana Rosario | 14-7-62 |
| | | | ecc. |
| 3-7-62 | 87 | Art. 209, 2° e 3° comma, T.U. leggi sulle imposte dirette ecc. — Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 87 del 3-7-62, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla legittimità cost.le dell'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approv.to con D.P.R. 29-1-58, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost.ne. Tali questioni sono state proposte con le seguenti ord.ze: 1) Ord.za emessa l'11-5-61 dal Pretore di Legnago nel proc.to civile tra Soave Arrigo e l'esattore comunale di Cerea ecc. 2) Ord.za ecc. | Id. |
| 15-5-62 | — | Ordinanza emessa il 15-5-62 dal Tribunale di Tempio Pausania nel proc.to civile vertente tra Soc. An. Immobiliare «CILPA», ecc. | Id. |
| 19-5-62 | — | Id. emessa il 19-5-62 dal Tribunale di Catania nel proc.to penale a carico di Viola Vincenzo. | 190 28-7-62 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 2-5-62 | — | Ord.za emessa il 2-5-62 dalla Corte d'appello di Roma nel proc.to civile tra di Giulio Rodolfo e Comune di Roma | 190 28-7-62 |
| 23-5-62 | — | Id. emessa il 23-5-62 dal Pretore di Petilia Policastro nei proc.ti civili tra Polizzi Innocenzo e l'Esattoria Consorziale di Mesoraca. | Id. |
| 3-5-62 | — | Deliberaz.ne Consiglio comunale di San Nicola dell'Alto emessa il 3-5-62 su ricorso di Palmieri Severino. | Id. |
| 6-6-62 | — | Ord.za emessa il 6-6-62 dal Tribunale di Salerno nel proc.to penale a carico di Amorelli Sabatino e Trace Luigi. | Id. |
| 6-4-62 | — | Id. emessa il 6-4-62 dal pretore di Isernia nel proc.to penale a carico di Battista Antonino | Id. ecc. |
| 10-5-62 | — | Id. emessa il 10-5-62 dal Giudice conciliatore di Latina nel proc.to civile vertente tra Cerisara Domenico e Constata Maria e Rinaldi Ennio | Id. |
| 26-4-62 | — | Id. emessa il 26-4-62 dal Giudice conciliatore di Venezia nel proc.to civile vertente tra Marinello Bruno e Vicinardi Bruno. | Id. |
| 18-5-62 | — | Id. emessa il 18-5-62 dal Pretore di Faliarate nel proc.to penale a carico di Crespi Riccardo. | Id. |
| 2-5-62 | — | Id. emessa il 2-5-62 dal Pretore di Chiusi nel proc.to penale a carico di Fichera Giuseppe | Id. |
| 10-5-62 | — | Id. emessa il 10-5-62 dal Tribunale di Catania nel proc.to penale a carico di Garaffo Giovanni e Garaffo Giovanni. | Id. |
| 6-7-62 | — | Id. emessa il 6-7-62 dal Tribunale di Rovereto nel proc.to civile vertente tra Lombardi Silvio e Soc. a r.l. A.E.D.E.S. di Bolzano. | 203 11-8-62 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 203 |
| 30-4-62 | – | Ordinanza emessa il 30-4-62 dal Pretore di Capua nel proc.to penale a carico di Aizza Alfonso ed altri. | 11-8-62 |
| 5-3-62 | – | Id. emessa il 5-3-62 dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra la Soc. SPICA e il Comune di Bracciano. | Id. |
| 24-5-62 | – | Id. emessa il 24-5-62 dal Tribunale di Bari nel proc.to civile vertente tra Femmati Natale e Lez.ne speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, Pastore Isabella ecc. | Id. |
| 18-5-62 | – | Id. emessa il 18-5-62 dal Tribunale di Palermo nel proc.to civile vertente tra la Soc. per azz.ni "A Zagara" e l'Amm.ne delle finanze dello Stato. | Id. |
| 12-6-62 | – | Id. emessa il 12-6-62 dal Tribunale di Busto Arsizio nel proc.to penale a carico di Bianchi Luigi Giuseppe. | Id. |
| 6-6-62 | – | Id. emessa il 6-6-62 dal Pretore di Crotone nel proc.to civile vertente tra Noce Giuseppe e l'esattore imposte dirette di Crotone e il servizio contributi agricoli unificati. | Id. |
| 20-10-61 | – | Id. dal Tribunale di Napoli nel proc.to civile vertente tra Iannotti Carmine e Corino Fortunato. | Id. |
| 5-6-62 | – | Id. emessa il 5-6-62 dalla Corte di appello di Bologna nel proc.to civile vertente tra Orsi Giovanni e l'Ufficio imposte di consumo del Comune di Cornolo. | |
| 24-5-62 | – | Id. emessa il 24-5-62 dalla Corte di cassaz.ne nel proc.to civile vertente tra l'Amm.ne dell'interno e Landi Paolina e Stellario. | 215 25-8-62 |
| 21-2-62 | – | Id. emessa il 21-2-62 dal Tribunale di Reggio Emilia nel proc.to civile vertente tra Bedeschi Edoardo e l'Istituto naz.le per.za sociale | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| — | — | Ricorso della Corte Costituz.le del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 31 della legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 127 della Costituz.ne, contro la Reg.ne autonoma della Sardegna. | 252 6-10-62 |
| 14-6-62 | — | Ord.za emessa il 14-6-62 dalla Corte d'appello di Bologna nel proc.to civile vertente tra la ditta A.L.P.I. la Soc. Liquigas e il comune di Forlì. | Zd. |
| 14-6-62 | — | Zd. emessa il 14-6-62 dal Tribunale di Sondrio nel proc.to civile vertente tra la Soc. per azioni Cantarina di Cantù, il comune di Valdisotto e l'Istituto mg.le gestione imposte di consumo. | Zd. |
| 18-6-62 | — | Zd. emessa il 18-6-62 dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile tra Bassinovi Massimo ed altri e l'Amm.ne finanze dello Stato. | Zd. |
| 22-6-62 | — | Zd. emessa il 22-6-62 dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra Forbuse ra Giovanni e il fallimento Zrotnotria co fez.ni e maglieria Ferba di Venezia. | Zd. |
| 18-7-62 | — | Zd. emessa il 18-7-62 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Franchi Foresto. | 259 13-10-62 |
| 30-6-62 | — | Zd. emessa dal Tribunale di Roma nel proc.to civile tra Salciccia Pasquale e l'Istituto mg.le prev.za sociale. | Zd. |
| 23-6-62 | — | Zd. emessa il 23-6-62 dal Consiglio comunale di Ocre su ricorso di Prosperi Emilio contro Mariampie Tri Berardino ed altri | Zd. |
| 5-7-62 | — | Zd. emessa il 5-7-62 dal pretore di Genova nel proc.to penale a carico di Bani Gino e analogamente in altri 4 proc.ti penali riguardanti a carico di Luzzi Ermanno Virgilio, Mazzarella ecc. | Zd. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 259 |
| 21-12-61 | — | Ord.za emessa il 21-12-61 dal Pretore di Pisticci nel proc.to civile vertente tra Albano Giovanni e Di Initta Domenica | 13-10-62 |
| 4-8-62 | — | Zd. emessa il 4-8-62 dal Tribunale di Brindisi nel proc.to penale a carico di Pinto Lorenzo. | Zd. |
| 19-7-62 | — | Zd. emessa il 19-7-62 dalla Corte di appello di Napoli, nella controversia tra Costanzo Giuseppe e Scognamillo Anna. | 266 20-10-62 |
| 12-1-62 | — | Zd. emessa il 12-1-62 dal Consiglio di Stato in s.g.-Sez.ne V= sul ricorso della Compagnia imprese elettriche Ligure-Cieli contro il Min.ro dell'Interno, il Min.ro delle finanze e il Comune di Carrara. | Zd. |
| 12-7-62 | — | Zd. emessa il 12-7-62 dal Tribunale di Trento nel proc.to civile vertente tra Cagol Rosa e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Zd. |
| 26-6-62 | — | Zd. emessa il 26-6-62 dal Tribunale di Sulmona nel proc.to civile vertente tra Bernardini Enzo e l'Istituto naz.le gestione imposte di consumo. | Zd. |
| 25-10-62 | — | Zd. emessa il 25-6-62 dal Pretore di Gradisca d'Isonzo nel proc.to penale a carico di Celotti Franco | 273 27-10-62 |
| 1-6-62 | — | Zd. emessa il 1-6-62 dal Tribunale di Bari nel proc.to civile vertente tra Granatiero Antonio e Ugo e la Leg.ne speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformaz.ne fondiaria in Puglia e Lucania. | Zd. |
| 30-6-62 | — | Zd. emessa il 30-6-62 dal Pretore di Roma nel proc.to civile vertente tra Sfeziale Giovanni e Catalla Vincenzo. | Zd. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 273 |
| 10-7-62 | – | Deliberaz.ne emessa il 10-7-62 dal Consiglio comunale | 27-10-62 |
| 27-6-62 | – | Ordinanza emessa il 27-6-62 dalla Corte d'appello di Roma nel proc.to civile vertente tra la Soc. anonima fratelli Vascellari e C. e l'Associaz.ne agraria "Clementzeia". | Id. |
| 20-8-62 | – | Deliberaz.ne emessa il 20-8-62 dal Consiglio comunale di Grottaminarda su ricorso di Romano Giovanni. | 279 3-11-62 |
| 10-7-62 | – | Ordinanza emessa il 10-7-62 dal Pretore di Eboli nel proc.to penale a carico di Ponnico Umberto ed altri | Id. |
| 10-7-62 | – | Id. emessa il 10-7-62 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Izzo Giovanni | Id. |
| 12-7-62 | – | Id. emessa il 12-7-62 dal Tribunale di Larino nel proc.to civile vertente tra Carrano Maria, Morante Domenico Antonio, la Legge speciale per la riforma dell'Ente per sviluppo dell'irrigaz.ne e trasformaz.ne fondiaria in Puglia, Lucania e Molise e Morante Anna Maria. | Id. |
| 18-7-62 | – | Id. emessa il 18-7-62 dalla Corte d'appello di Genova nel proc.to civile vertente tra l'Impresa Alberetti e Geom. Colombo e la Cassa edile spezzina di mutualità e di assistenza. | Id. |
| 29-10-62 | – | Ricorso del Pres.te del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 31 della legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 127 della Costituz.ne, contro la Reg.ne della Valle d'Aosta. | 286 10-11-62 |
| 3-5-62 | – | Ordinanza emessa il 3-5-62 dal Tribunale di Palermo nel proc.to civile vertente tra Mirabella Gommato e 1) Esattoria comunale di Palermo; 2) D'Aspa Angelo. | Id. |
| 26-6-62 | – | Id. emessa il 26-6-62 dalla Corte di Cassaz.ne ecc. nel procedimento civile tra l'Intendenza di finanza e Bofagnini Cesira. | Id. |
| 3-4-62 | – | Id. emessa il 3-4-62 dal Consiglio di Stato in s.g. ecc. sul ricorso di Arcamone Maria contro il Min.ro del tesoro | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 286 |
| 10-7-62 | — | Ordinanza emessa il 10-7-62 dal Pretore di Ebolinel procedimento penale a carico di Sparro Michele ed altri. | 10-11-62 |
| 7-9-62 | — | Sd. emessa il 7-9-62 dal Pretore di Frezzano nel procedimento civile vertente tra Piccinelli Ida e Commissoni Ginolo. | 293 17-11-62 |
| 28-11-62 | — | Sd. emessa il 28-11-61 dalla Comm.ne prov.le delle imposte dirette e indirette sugli affari di Latina su ri dollobrigida Luigia contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lodino. | Id. |
| 28-11-62 | — | Id. Id. emessa il 28-11-61 dalla Commissione prov.le imposte dirette e indirette sugli affari di Latina su ricorso di Strofio Drago Milto contro l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Latina | Id. |
| 2-7-62 | — | Id. emessa il 2-7-62 dalla Corte di Cassazione nel proc.to civile tra Di Stefano Giuseffe e l'Istituto naz.le per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. | 293 17-11-62 |
| 4-8-62 | — | Id. emessa il 4-8-62 dal Pretore di Ebolinel proc.to penale a carico di Santese Francesco e analogamente nel proc.to penale a carico di Lanceglia Giovanni. | Id. |
| 28-11-62 | — | Id. emessa il 28-11-61 dal giudice istruttore del Tribunale di Grafani nel procedimento penale a carico di Trogolia Anttia. | 300 24-11-62 |
| 27-6-62 | — | Id emessa il 27-6-62 dal Tribunale di Modena nel proc.to civile vertente tra Scaffinelli Celso e l'Istituto naz.le previdenza sociale. | Id. |
| 21-9-62 | — | Id. emessa il 21-9-62 dal Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova nel proc.to penale a carico di De Rocco Franco. | 300 24-11-62 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 300 | |
| 12-7-62 | – | Ordinanza emessa il 12-7-62 dal Pretore di Ponte alcini nel proc.to penale a carico di Didoli Stefano. | 24-11-62 | |
| 11-5-62 | – | Id. emessa l'11-5-62 dal Tribunale di Palermo nel proc.to civile vertente tra Tornaimi Francesco Paolo, il Comune di Palermo e l'Esattoria com.le di Palermo | Id. | |
| 3-7-62 | – | Id. emessa il 3-7-62 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Calozzi Amelia e l'Istituto naz.le della previdenza sociale. | Id. | |
| 10-10-62 | – | Id. emessa il 10-10-62 dal Pretore di Montepulciano nel proc.to civile vertente tra Lecchi Bamugi Giovannangela e Romani Gustavo. | Id. | |
| 12-11-62 | 89 | La Corte Cost.le dichiara la illegittimità costituz.le del 2° comma dell'art. 18 del R.D.L. 28-2-39, n. 334, concernente l'imposta di fabbricaz.ne sugli olii minerali, e dell'art. 97 del R.D. 30-12-23, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, in riferimento agli artt. 3, 24, 1° comma, e 113 della Costituz.ne. | 307 1-12-62 | Imposta di fabbricazione sugli oli minerali ecc. |
| 12-11-62 | 90 | Il Pres.te Corte costituz.le dà notizia che la Corte con sentenza n. 90 del 12-11-62 ha dichiarato la illegittimità costituz.le dell'art 125 O.L.vo del Pres.te della Reg.ne siciliana 29-10-55, n. 6, in riferimento all'art. 25, 2° comma, Cost.ne ecc | Id. | Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Reg.ne siciliana |
| 12-11-62 | 91 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 91 del 12-11-62 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le riguardante il n. 51 e in riferimento all'art. 76 Cost.ne ecc. | Id. | |
| 13-11-62 | 92 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 92 del 13-11-62 la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituz.le degli artt. 1-5 R.D. 20-6-24, 1058, 1-2 D. L.vo Lt. 12-4-45, n. 203 e 41, 42 e 160 R.D. 12-2-1911, n. 297 ecc. | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 307 |
| 13-11-62 | 93 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 93 del 13-11-62, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le della norma contenuta nell'art. 18 del R.D. 16-3-46, n. 267 in riferimento all'art. 24 Cost. | 1-12-62 |
| 13-11-62 | 94 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, ha dichiarata non fondata questione di legittimità costituz.le dell'art. 10 n. 3 legge 23-5-50, n. 253 (relativa alle locazioni urbane), in riferimento all'art. 24 della Costituzione ecc. | Id. |
| 15-11-62 | 95 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 95 del 15-11-62, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le legge 7-7-59, n. 490, perchè dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 35 del 9-6-61 ecc. | Id. |
| 15-11-62 | 96 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 96 del 15-11-62, ha dichiarato la manifesta infondatezza questioni di legittimità costituz.le della legge 29-10-54, n. 1073 e del D.P.R. 22-12-54, n. 1217, perchè dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 32 del 4-6-62 ecc. | Id. |
| 15-11-62 | 97 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, ha dichiarato la manifesta (con ordinanza n. 97 del 15-11-62) infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 4, 3° comma, del R.D.L. 5-3-42, n. 186, convertito nella legge 21-6-42, n. 840, perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 75 del 22-1-62 ecc. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 15-11-62 | 98 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 98 del 15-11-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le degli artt. 1, 2, 3, 15, 19 e 20 del D. Lvo C.P.S. 30-5-47, n. 439, modificato con legge 11-2-52, n. 69, perchè dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 5 del l'8-2-62 ecc. | 307 1-12-62 |
| 15-11-62 | 99 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 99 del 15-11-62 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 149 del R.D. 30-12-23, n. 3269 (legge di registro), perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 79 del 22-12-61 ecc. | Id. |
| 15-11-62 | 100 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 100 del 15-11-62 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 17, 5° comma, del R.D. 17-8-35, n. 1765, perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 45 del 29-5-62 ecc. | Id. |
| 15-11-62 | 101 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 101 del 15-11-62 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le delle norme contenute nel 2° e 3° comma dell'art. 209 del C.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29-1-58, n. 645, in riferimento agli artt. 24, 1° comma, e 113, 1° comma, della Costituz.ne ecc. | Id. |
| 15-11-62 | 102 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 102 del 15-11-62 la Corte Costituz.le ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute nell'art. 209, 2° comma, del C.U. leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29-1-58, n. 645, in riferimento all'art. 76 della Costituz.ne ecc. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 307 |
| 15-11-62 | 103 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 103 del 15-11-62 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 9 del R.P.R. 26-4-57, n. 818, perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 38 del 12-4-62. | 1-12-62 |
| 15-11-65 | 104 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 104 del 15-11-62 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 149 del R.D. 30-12-23, n. 3269 e dell'art. 285, 2° comma, del R.D. 14-9-31, n. 1175, perchè dichiarati costituzionalmente illegittimi, rispettivamente, con sentenza n. 79 del 30-12-61 e con n. 86 del 3-7-62 ecc. | Id. |
| 15-11-65 | 105 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 105 del 15-11-62 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le degli artt. 30, 2° comma, e 31, 2° comma, del Codice di procedura penale, perchè dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 88 del 3-7-62 ecc. | Id. |
| 15-9-62 | — | Deliberazione emessa il 15-9-62 dal Consiglio comunale di Viviolo su ricorso di: 1) Badolato Domenico; 2) Migliaccio Vincenzo; 3) Paone Emilio contro Bruno Tommaso. | Id |
| 28-9-62 | — | Ordinanza emessa il 28-9-62 dal Pretore di Crema nel nel proc.to penale a carico di Arrigoni Ettore. | Id. |
| 24-11-62 | — | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana. | 313 7-12-62 |
| 26-9-62 | — | Ord.za emessa il 26-9-62 dalla Sez.ne istruttoria presso la Corte di appello di Perugia nel proc.to penale a carico di Crispoltoni Marco ed altri. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 313 |
| 8-6-62 | – | Ord.za emessa l'8-6-62 dal Pretore di Pozzi nel procedimento penale a carico di Canestro Salvatore. | 7-12-62 |
| 15-10-62 | – | Id. emessa il 15-10-62 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Franzoni Ettore ed altri ed il comune di San Giorgio di Piano. | Id. |
| 26-9-62 | – | Id. emessa il 26-9-62 dal Pretore di Bologna nel proced.to penale a carico di Costa Gervasio. | Id. |
| 26-10-62 | – | Id. emessa il 26-10-62 dal Pretore di Trivento nel proc.to penale a carico di Donatone Nazario e Rivico Agostino. | Id. |
| 27-11-62 | – | La Corte Costituz.le dich. l'art. 4 della legge 18-3-58, n. 265, e l'art. 25 del profmo reg.to gen.le 22-4-58, ha approvato le "Norme integrative pei giudizi di accusa davanti alla Corte Costituz.le" ecc. | 320 15-12-62 |
| 10-12-62 | – | Ricorso del Pres.te del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 31 della legge 11-3-53, n. 87, in riferimento all'art. 127 della Costituz.ne, contro la Reg.ne autonoma Trentino-Alto Adige: "Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto". | Id. |
| 10-12-62 | – | Id. sull'ordinamento dei Comuni. | Id. |
| 10-12-62 | – | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne stessa. | Id. |
| 10-10-62 | – | Ordinanza emessa il 10-10-62 dal Pretore di Rovato nel procedimento penale a carico di Valtellini Ivana ed altri. | Id. |
| 10-4-62 | – | Id. emessa il 10-4-62 dal Consiglio di Stato in s.g. Reg.ne VI, su ricorso di Gentile Mauro, Pio, Fino Vito e Roberto contro il Min.ro dell'agricoltura e foreste. | Id. |
| 11-12-62 | 106 | La Corte Costituz.le - dichiara non fondate le questioni di legittimità costituz.le delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 legge 14-7-59, n. 741, recante "norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori" in riferimento agli artt. 39, 71, 76 e 77 della Costituz.ne; dichiara l'illegittimità costituz.le delle norme contenute nell'art. 1 della legge 1°-10-60, n. 1027. | 327 22-12-62 |

X

minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ecc.

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 327 |
| 11-12-62 | 108 | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le dell'art. 5 Legge 18-8-48, n. 1140, e dell'art. 1 Legge 3-6-50, n 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 legge 25-6-49, n. 353, in relaz.ne agli artt. 102, 2° comma e 108, 2° comma della Costituz.ne. | 22-12-62 |
| 12-12-62 | 113 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ordinanza n. 113 del 12-12-62, considerato che la legge 12-8-62, n. 1338 ha abrogato l'art. 21 del D.P.R. 26-4-57, n. 818, prescrivendo (art. 26 della legge) che le nuove disposizioni si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare e che occorre, conseguentemente, che il giudice del merito esamini se sussiste tuttora la rilevanza della questione di legittimità cost.le prospettata con l'ord.za 14-11-61, ha ordinato che gli atti siano restituiti al tribunale di Genova. | Fol. |
| | | | 327 |
| 11-12-62 | 107 | Il Pres.te della Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 107 dell'11-12-62 la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituz.le dell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24-7-59 degli operai addetti all'industria edilizia di cui al D.P.R. 14-7-60, n. 1032 ecc. | 22-12-62 |
| 11-12-62 | 109 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 109 dell'11-12-62 la Corte Cost.le ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituz.le dei decreti del P.R. 3-10-52, n. 1781 e 29-11-52, n. 2866 ecc. - tale questione è stata proposta con ord.za emessa il 6-3-61 dal giudice del tribunale di Grosseto istruttore della causa civile vertente tra Verdiani Bardi Luigi e l'Ente per la colonizzaz.ne della Maremma Tosco-Laz.le pubbl.ta nella G.U. del 1-7-61, n. 161. | Fol. |

Art. 5 della Legge 18-8-48, n. 1140 - Tribunale di Chieti

Pensioni liquidate e da liquidare - Legge 12-8-62, n. 1338, art. 26

Contratto collettivo di lavoro 24-7-59 degli operai addetti all'industria edilizia ecc.

D.P.R. 3-10-52, n. 1781 e 29-11-52, n. 2866 - Tribunale di Grosseto, Verdiani Bardi Luigi e Ente Maremma Tosco-Laz.le ecc)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 11-12-62 | 110 | Il Pres.te della Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 110 del-l'11-12-62 la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legittimità costituz.le, ultimo comma, dell'art 2 legge 10-7-53, n. 459 e dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 11-7-53, n. 460, in riferimento all'art. 79 Cost.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za emessa il 21-2-62 dalla Corte d'assise d'appello di Palermo nel proc.to penale a carico di Sparacino Agostino ed altri ec. | 327 22-12-62 | Art. 2, ul-timo comma, legge 10-7-53, n. 459 ecc. - Corte d'appello di Palermo |
| 12-12-62 | 111 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 111 del 12-12-62 la Corte Costituz.le ha dichiarato la manifesta infon-datezza delle questioni di legittimità costituz.le dell'art 5 cpv. del D. Lvo 1-4-47, n. 277, dell'art. 3 della legge 18-8-48, n. 1140, dell'art. 1 legge 3-8-49, n. 476, dell'art. 3 legge 15-7-50, n. 505, dell'art. 1 legge 16-6-51, n. 435, dell'art. 1 legge 11-7-52, n. 765, e legge 5-1-55, n. 4. Tali questioni sono state proposte con ord.za 17-5-61 dal Tribunale di Bari nel proc.to civile vertente tra Quarato Francesco Paolo e Mannuelo Donato, pubbl.te nelle G.U. n. 225 del 9-9-61 | Id. | |
| 12-12-62 | 112 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 112 del 12-12-62 la Corte ha dichiarato: a) la manifesta infondatezza questione di legittimità costituz.le dell'art. 4 legge 29-6-29, n. 1366, perché dichiarato costituzionalmente illegit-timo con sentenza 14-2-62, n. 4; b) la inammissibilità della questione di legittimità costituz.le dell'art. 2 e seguenti del reg.to 10-3-34, emanato dal Min.ro dell'a-gricoltura e foreste. Proc.ti pendenti a carico di Benetti Igino e Pellizzari Giobattista. G.U. n. 18 del 20-1-62 e n. 31 del 3-2-62. | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 327 |
| 12-12-62 | 114 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 114 del 12-12-62 la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le del D.P.R. 26-3-45 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za 27-7-61 nel proc.to penale a carico di Fede Salvatore e Lo Migliaro Alberto, iscritta al n. 208 del Registro ord.ze 1961 e pubb.ta nella G.U. n. 5 del 5-1-62. | 22-12-62 |
| 12-12-62 | 115 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 115 del 12-12-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le relativa all'art. 153, ultimo comma, del R.D. 8-5-1904, n. 368, in riferimento agli artt. 112, n. 2 e 32 Cost.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za 4-4-62 dal Pretore di Arezzo nel proc.to penale a carico di Mangnelli Zefferino e pubb.ta nella G.U. n. 145 del 9-6-62. | Id. |
| 12-12-62 | 116 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 116 del 12-12-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituz.le delle leggi 30-12-1923, n. 2814 e 4-6-31, n. 659, e del R.D. 16-3-42, n. 267. Tale questioni sono state proposte con le 11 ordinanze ecc. | Id. |
| 12-12-62 | 117 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 117 del 12-12-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 4 del T.U. leggi di P.S. per sopraggiunta inefficacia della norma stessa ai sensi e nei limiti indicati con sentenza 22-3-62, n. 30. Tale questione è stata proposta con ord.za 20-9-61 dal Pretore di Coffano nel proc.to a carico di Cirilli Claudio e pubb.ta nella G.U. n. 63 del 10-3-62 | Id |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 12-12-62 | 118 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 118 del 12-12-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 4 del D. Lvo Lt. 27-11-45, n. 475, in relaz.ne all'art. 4 del decreto-legge Lt. 25-6-44, n. 151. Tale questione è stata proposta con 5 ord.ze e messe il 6-10-61 dal Pretore di Licli in altrettanti proc.ti penali a carico di Aprile Giuseffe, Padua Bartolomeo, Portelli Guglielmo, Smeriglio Giovanni e Imparati Guglielmo, pubbl.te nella G.U. n. 312 del 16-12-61. | 327 22-12-62 |
| 12-12-62 | 119 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme 16-3-56, che con ord.za n. 119 del 12-12-62 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità cost.le dell'15 n. 6 del D.L. 16-5-60, n. 570, in riferimento agli artt. 24, 25, 51 e 113 della Cost.ne. Tale questione è stata proposta il 18-1-61 dal Consiglio Comunale di Pizzo su ricorso di Vinci Francesco ed altri contro l'elez.ne di Antonetti Domenico ed altri e pubbl.ta nella G.U. n. 72 del 17-3-62. | Id. |
| 12-12-62 | 120 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 120 del 12-12-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 82 e 83 del D.L. 16-5-60, n. 570, in riferimento all'articolo 2 della Costituz.ne<br>Detta questione è stata proposta con deliberaz.ne emessa l'8 maggio 1962 dal Consiglio Comunale di Filadelfia su ricorso di Maiolo Giuseffe e pubbl.ta nella G.U. n. 152 del 16 giugno 1962. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 327 |
| 12-12-62 | 121 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 121 del 12-12-62, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità costituz.le dell'art. 332, 5° comma, C.N. 3-3-34, n. 383, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20-1-55, n. 289, perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 2 del 30-1-62. Tale questione è stata proposta con ord.za 22-6-61 dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.ne V) nel proc.to amm.vo vertente tra l'Azienda gen.le italiana petroli e la Esso Standard Italiana da una parte, e il Min.ro interno, il Min.ro finanze e il Comune di Napoli, dall'altra e pubbl.ta nella G.U. n. 65 del 10-3-62. | 22-12-62 |
| 12-12-62 | 122 | Il Pres.te Corte Cost.le da notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 122 del 12-12-62 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità cost.le dell'art. 332, 5° comma, C.N. 3-3-34, n. 383, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20-1-55, n. 289, perchè dichiarato costituz.te illegittimo con sentenza n. 2 del 30-1-62. Tale questione è stata proposta con ord.za 22-6-61 dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.ne V) nel proc.to amm.vo tra le s.p.a. Esso Standard Italiana e Petrolina Italiana, da una parte, e il Min.ro delle finanze e il Comune di Genova e pubbl.te nella G.U. n. 65 del 10-3-62 | Id |
| 29-10-62 | — | Ordinanza emessa il 29-10-62 dal Pretore di Lecce nel proc.to di esecuz.ne promosso da Daga Pietro Carlo contro Maiorano Ugo (debitore) e il Comune di Lecce (terzo pignorato). | Id. |
| 10-10-62 | — | Id. emessa il 10-10-62 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Calamante Luigi. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 13-12-62 | 125 | La Corte Cost.le dichiara la illegittimità costituz.le del D.P.R. 18-12-51, n. 1644, in quanto, nella espropriaz.ne nei confronti dei figg. Emanuele e Michele D'Eccles, ha tenuto conto delle variaz.ni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26-2-51, in relaz.ne all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Cost.ne. | 332 29-12-62 | D.P.R. 18-12-51, n. 1644 sulle espropriaz.ni |
| 13-12-62 | 123 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 123 del 13-12-62 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le degli artt. 330, 504 e 505 Cod. pen., ai sensi e nei limiti risultanti dalla motivaz.ne, salva la necessaria regolamentaz.ne del diritto di sciopero, ai sensi del precetto consacrato nell'art. 40 della Cost.ne. Tale questione è stata proposta con ord.za emessa il 20-10-61 dal Tribunale di Livorno nel proc.to penale a carico di Arzilli Aldo ed altri e pubbl.ta nella G.U. n. 65 del 10-3-62 | 332 29-12-62 | Artt. 330, 504 e 505 del Codice penale |
| 13-12-62 | 124 | Il Preste Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 124 del 13-12-62 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 1105, n. 1, Cod. nav. in relaz.ne all'art. 40 della Cost.ne. Tale questione è stata proposta con le 2 ordinanze e pubbl.te nella G.U. n. 70 del 18-3-61 e n. 312 del 16-12-61. | Id. | Art. 1105, n. 1, del Codice nav. |
| 13-12-62 | 126 | Il Preste Corte Cost.le dà notizia ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 126 del 13-12-62, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità cost.le dell'art. 2 della legge 27-12-56, n. 1423: "misure di prevenz.ne nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità", in riferimento all'art. 16 della Cost.ne. Pubbl.ta nella G.U. n. 51 del 24-2-62. | Id. | Art. 2 legge 27-12-56, n. 1423 - misure di prevenz.ne ecc. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 332 |
| 30-10-62 | – | Ordinanza emessa il 30-10-62 dal Pretore di Avellino nel nel proc.to penale a carico di Valentino Clelia, Camillo Margherita, De Somma Ida e Jannaccone Anna. | 29-12-62 |
| 1°-10-62 | – | Id. emessa il 1°-10-62 dal Pretore di Caserta nel procedimento penale a carico di Bricarico Roberto. | Id. |
| 1°-10-62 | – | Id. emessa il 1°-10-62 dal Pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico di Radaggio Pietro e Caletti Luigi. | Id. |
| 9-11-62 | – | Id. emessa il 9-11-62 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e delle imposte sugli affari di La Spezia sul ricorso di Basso Giacomo | Id. |
| 10-10-62 | – | Id. emessa 10-10-62 dal Pretore di Rovereto nel proc. penale a carico di Lamperti Giuseppe. | Id. |
| 19-11-62 | – | Id. emessa il 19-11-62 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel proc.to penale a carico di Re Emidio e Sulpizi Marcello. | Id. |
| 2-10-62 | – | Id. emessa il 2-10-62 dal Tribunale dell'Aquila nel proc.to penale a carico di Castelli Enrico e Romolo Barbara. | Id. |
| 28-6-62 | – | Id. emessa il 28-6-62 dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra Dei Rossi Sebastiano e l'Istituto naz.le della prev.za sociale. | Id. |
| 9-1-63 | – | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana. | 17 19-1-63 |
| 24-10-62 | – | Ord.za emessa il 24-10-62 dal Pretore di Biella nel proc.to civile vertente tra Maggia Pericle, la Banca popolare di Novara e Maggia Giovanni Giuseppe. | Id. |
| 13-3-62 | – | Id. emessa il 13-3-62 dal Pretore di Roma nel proced.to civile vertente tra Abbafati Sandro e l'Impresa Antonelli e Benetti. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 8-11-62 | – | Ord.za emessa l'8-11-62 dalla Corte di Cassaz.ne nel proc.to civile vertente tra Manzotto Gaetano e Prin.ci della Marina mercantile e difesa Marina. | 17 19-1-63 |
| 10-12-62 | – | Id. emessa il 10-12-62 dal Tribunale di Messina nel proc.to penale a carico di Vasquez Fernandes José. | 24 26-1-63 |
| 4-12-62 | – | Id. emessa il 4-12-62 dalla Corte d'appello di Bologna nel proc.to civile tra Gordini e Placheri Pietro. | Id. |
| 21-11-62 | – | Id. emessa il 21-11-62 dal Pretore di Siracusa nel proc.to penale a carico di Lavaggi Gabriele. | Id. |
| 11-12-62 | – | Id. emessa l'11-12-62 dalla Corte d'appello di Milano nel proc.to penale a carico di Re Joachimi ecc. | Id. |
| 4-12-62 | – | Id. emessa il 4-12-62 dalla Corte d'appello di Bologna nel proc.to civile tra Gordini Emilia ecc. | Id. |
| 3-12-62 | – | Id. emessa il 3-12-62 dal Pretore di Melfetta nel proced.to penale a carico di Pinervini Ignazio | Id. |
| 27-11-62 | – | Id. emessa il 27-12-62 dalla Corte di cassaz.ne nel proc.to penale a carico di Casoli Alfredo ed altri. | Id. |
| 26-11-62 | – | Id. emessa il 26-11-62 dal Tribunale di Milano nel proc.to a carico di Raddato Gaetano ed altri. | Id. |
| 8-11-62 | – | Id. emessa l'8-11-62 dalla Corte di appello di Cagliari nel proc.to penale a carico di Loi Paolo ed altri | 31 2-4-63 |
| 28-2-62 | – | Id. emessa il 28-2-62 dal Pretore di Genzano di Lucania nel proc.to civile vertente tra Ragno Orazio contro l'Esattoria comunale di Genzano di Lucania e il Servizio contributi agricoli unificati. | Id. |
| 27-11-62 | – | Id. emessa il 27-11-62 dal Pretore di Viadana nel proc.to penale a carico di Nozani Luigi. | Id. |
| 28-2-62 | – | Id. emessa il 28-2-62 dal Pretore di Genzano di Lucania nel proc.to civile vertente tra Glionna Luigi contro l'Esattoria comunale di Genzano ecc. e il servizio contributi agricoli unificati ecc. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 37 |
| 7-12-62 | – | Ordinanza emessa il 7-12-62 dal Pretore di Lendinara nel proc.to penale a carico di Bonfrancesco Domenico. | 2-2-63 |
| 27-11-62 | – | Id. emessa il 27-11-62 dalla Corte di cassazione nel proc.to penale a carico di Corta Gaetano. | Id. |
| 27-10-62 | – | Id. emessa il 27-10-62 dal giudice istruttore del Tribunale penale a carico di Arancio Rosario ed altri. | Id. |
| 13-11-62 | – | Id. emessa il 13-11-62 dalla Commissione distrettuale imposte di Milano su ricorso soc. "T.I.S." ecc. contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano | 38 2-2-63 Milano |
| 19-12-62 | – | Id. emessa il 19-12-62 dal Pretore di Spezzano della Sila nel proc.to penale a carico di Mangone Pasquale, Jalenti Domenico, Pugliese Francesco e Pace Emilio | Id |
| 15-11-62 | – | Id. emessa il 15-11-62 dal Pretore di Crotone nel proc.to penale a carico di Taggio Ernesto fu G. | Id. |
| 22-10-62 | – | Id. emessa dal Pretore di Poggibonsi nel proc.to penale a carico di Ciabattini Walter e Bonzelli Alvaro. | Id. |
| 29-10-62 | – | Id. emessa il 29-10-62 dal pretore di Palermo nel proc.to penale a carico di Nigrisani G. | Id. |
| 28-2-62 | – | Id. emessa il 28-2-62 dal Pretore di Senise di Lucania nel proc.to civile vertente tra Benedetto Pasquale contro l'Azienda comunale di Senise di Lucania e il Servizio contributi agricoli unificati. | Id. |
| 5-2-63 | 3 | La Corte costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le del 1° comma, secondo periodo dell'art. 16 del D.P.R. 26-4-57, n. 818, in relaz.ne agli artt. 5, 3° comma, e 37 legge 4-4-52, 218 ed in riferimento all'art. 76 Cost.ne | 45 16-2-63 |
| 5-2-63 | 4 | La Corte Cost.le dichiara la illegittimità costituz.le della norma contenuta nell'art. 12, comma 2°, del D.P.R. 26-4-57, n. 818, in relaz.ne agli artt. 22 e 37 della legge 4-4-52, n. 218, 56 lett. a) n. 3 ecc. R.D.L. 4-10-35, n. 1827, convertito nella legge 6-4-36, n. 1155, in rif.to all'art. 76 Cost.ne | Id. |

Art. 16 del D.P.R. 26-4-57 n. 818

Art. 12, 2° comma, D.P.R. 26-4-57, n. 818

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| 5-2-63 | 5 | La Corte Cost.le dichiara la manifesta infondatezza questione sollevata con l'ord.za della Corte d'Appello di Napoli relativ.te alla illegittimità costituz.le dell'art. 1 legge 3-6-50, n. 392, per sopraggiunta inefficacia del medesimo, ai sensi della sentenza 11-12-62, n. 108, dichiara la illegittimità costituz.le dell'art. 7 legge 4-8-48, n. 1094, ecc. riguardante la nomina degli esperti componenti le Sez.ni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 legge 11-3-53, n. 87 dell'art. 6 legge 25-6-49, n. 353. | 45<br>16-2-63 | Art. 1 legge 3-6-50, n. 392 Sez.ne specializzata agraria |
| 5-2-63 | 2 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 2 del 5-2-63 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, in relaz.ne agli artt. 102 e 25 della Cost.ne ecc. | Gd. | Titolo VIII del libro IV Codice di procedura civile |
| 5-2-63 | 1 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 1 del 5-2-63 la Corte Cost.le ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le dell'art. 43 del D.L.Lt. 23-11-44, n. 369, concernente la soppressione delle organizzaz.ni sindacali fasciste e la liquidaz.ne dei rispettivi patrimoni, in riferimento agli artt. 39 e 41 Cost.ne ecc. | Gd. | Art. 43 D.L. Lt. 23-11-44, n. 369 soppressione organizzaz.ni sindacali fasciste ecc. |
| 5-2-63 | 6 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 6 del 5-2-63 la Corte ha dichiarato manifestamente infondata questione di legittimità cost.le degli artt. 82, 83 e seg. del T.U. 16-5-60, n. 570, e 43 legge 23-3-56, n. 136, relativi all'elez.ne degli organi delle amm.ni comunali e provinciali ecc. | Gd. | Elez.ne organi amm.ni comunali e Prov.li |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 45 |
| 22-10-62 | – | Ordinanza emessa il 22-10-62 dal Pretore di Borgigiovani nel proc.to penale a carico di Pio Nobili Pietro | 16-2-63 |
| 10-12-62 | – | Id. emessa il 10-12-62 dal Pretore di Genova nel proc.to penale a carico di Borghi Laura e analogamente nel proc.to penale a carico di Maschesi Giuseppe. | Id. |
| 13-11-62 | – | Id. emessa il 13-11-62 dal Tribunale di Catania nel proc.to civile vertente tra Papa Agatino e l'Istituto naz.le per la previdenza sociale. | Id. |
| 19-12-62 | – | Id. emessa il 19-12-62 dal Pretore di Chiaravalle nei proc.ti civili riuniti vertenti tra Notaro Renata ed altri, la Soc. Radio Allocchio e il curatore del fallimento Bevilacqua Carlo. | Id. |
| 19-12-62 | – | Id. emessa il 19-12-62 dalle Corte Suprema di Cassaz.ne nel proc.to penale a carico di Tucci Caselli N. | Id. |
| 19-12-62 | – | Id. emessa il 19-12-62 dalle Corte Suprema di Cassaz.ne nel proc.to penale a carico di Bologna Gisolamo. | Id. |
| | | | 53 |
| 7-2-63 | 7 | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le dell'art. 123, primo comma, delle disposiz.ni transitorie del Codice civile; e in conseguenza dichiara altresì la illegittimità costituz.le del 2° comma del predetto art. 123 e del 2° comma dell'art. 136 delle disposiz.ni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituz.ne | 23-2-63 |
| art. 123 Codice civile | | | |
| 7-2-63 | 8 | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le del 2° comma dell'art. 1 del D. Lvo C.P.S. 13-9-46, n. 303, ratificato con legge 5-1-53, n. 35, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 52, 2° comma, della Costituz.ne. | Id. |
| 7-2-63 | 9 | La Corte Costituz.le dichiara la illegittimità costituz.le del D.P.R. 20-11-52, n. 2635, in relaz.ne all'art. 4 legge 21-10-50, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituz.ne, in quanto nel proc.to di scorporo a carico del Dott. Caprio Spalluti Domenico ecc. | Id. |
| Riforma fondiaria in Puglia e Lucania | | | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 53 | |
| 11-2-63 | 11 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che la Corte con ord.za n. 11 del 7-2-63, considerato che nelle more del giudizio è stata pubblicata la legge 21-4-62, n. 161, che disciplina ex novo tutta la materia della censura cinematografica ecc. ha ordinato la restituz.ne degli atti al giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze. Il giudizio suddetto è stato promosso con ord.za emessa il 24-2-62 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel proc.to penale a carico di Da Pisa Giorgio ecc. | 23-2-63 | Censura cinematografica ecc. |
| 7-2-63 | 10 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 10 del 7-2-63, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituz.le degli artt. 48 e 58 del D.P.R. 19-3-56, n. 303, in riferimento all'24, 2° comma della Costituz.ne. | Id. | Locale addetto a lavoro industriale e ordine prov.to notizia all'Ispettorato del lavoro |
| 7-2-63 | 12 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 12 del 7-2-63, la Corte, disattese le eccez.ni pregiudiziali di inammissibilità dedotte dalla Reg.ne Sarda, ha respinto il ricorso prodotto dal Pres.te del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Reg.ne stessa 26-10-61 concernente "utilizzaz.ne locale degli idrocarburi prov.te dalle coltivaz.ni in Sardegna" ecc. | Id. | |
| 29-11-62 | — | Ordinanza emessa il 19-11-62 dal Pretore di Adrine nel proc.to penale a carico di Peiana Augusto e, analogamente, nel proc.to penale a carico di Giacomini Arrigo. | 53 23-2-63 | |
| 27-10-62 | — | Id. emessa il 27-10-62 dal Pretore di Stradella nel proced.to penale a carico di Lomoro Vincenzo e Lorusso Antonio. | Id. | |
| 19-12-62 | — | Id. emessa il 19-12-62 dalla Corte Suprema di cassaz.ne nel proc.to penale a carico di Cucinotta Matteo. | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 60 |
| 18-1-63 | — | Ordinanza emessa il 18-1-63 dal Tribunale di Novara nel proc.to penale a carico di Ferraglio Romeo ecc. | 2-3-63 |
| 18-1-63 | — | Id. emessa il 18-1-63 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Barbaro Vincenzo. | Id. |
| 1-2-63 | — | Id. emessa il 1-2-63 dal Pretore di Bologna nel proc.to civile vertente tra il comune di Minerbio e Cupiotti Angelo. | Id. |
| 14-11-62 | — | Id. emessa il 14-11-62 dal Pretore di Sanfierdarena nel proc.to penale a carico di Guidotti Vittoria | Id. |
| 11-10-62 | — | Id. emessa l'11-10-62 dal Consiglio comunale di Reggio Emilia su ricorso di Salsi Bruno contro Ferrari Franco. | Id. |
| 4-5-62 | — | Id. emessa dal Consiglio comunale di Jesolo su ricorso di Facchinetti Antonio Bruno contro Zaffani Antonio ecc. | Id. |
| 8-10-61 | — | Deliberazione emessa l'8-10-61 (pervenuta alla Corte il 12-2-63) dal Consiglio comunale di Jesolo su ricorso di Facchini Salvatore contro Crociolo Mercurio. | Id. |
| 15-1-63 | — | Ord.za emessa il 15-1-63 dal Pretore di Roma nel proc.to civile tra Furgiuele Marcello e Cirilli Natale | 67 9-3-63 |
| 21-11-62 | — | Id. emessa il 21-11-62 dal Tribunale di Cosenza nel proc.to civile vertente tra Boscarelli Nicola e l'Ufficio valorizzazione Sila. | Id. |
| 19-10-62 | — | Id. emessa il 19-10-62 dal Consiglio in sede giurisdizionale su ricorso di Calandrucci Guido contro il Min.ro del tesoro. | Id. |
| 15-1-63 | — | Id. emessa il 15-1-63 dal Tribunale di Potenza nel proc.to penale a carico di Severino Ulisse e Falotico F. A. | Id. |
| 11-2-63 | — | Id. emessa l'11-2-63 dalla Corte di Appello di Roma nel proc.to penale a carico di Bratelli Mario | Id. |
| 30-1-63 | — | Id. emessa il 30-1-63 dal Pretore di Bracciano nel proc.to penale a carico di Lilli Giuseppe. | Id. |
| 3-1-63 | — | Id. emessa il 3-1-63 dal Pretore di Roma in due proc.ti civili tra Carucci Giacomo e Domenico contro Lucernoni Elio. | 74 16-3-63 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 22-1-63 | – | Ordinanza emessa il 22-1-63 dal Pretore di Arezzano nel proc.to penale a carico di Mangnotti Zefferino | 74 16-3-63 |
| 30-5-62 | – | Id. emessa il 30-5-62 dal Pretore di Milano nel proc.to penale a carico di Monti Michele. | Id. |
| 5-3-63 | 14 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia con ord. n. 14 del 5-3-63, considerato che la legge 12-8-62, n. 1338, ha abrogato l'art. 21 del D.P.R. 26-4-57, n. 818, prevedendo (art. 26 della legge) che le nuove disposizioni si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare e che ecco, conseguentemente, che il giudice del merito esamini se sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità costituz.le prospettata con l'ord.za 27-6-62, ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Modena ecc. | 80 25-3-63 |
| 5-3-63 | 15 | Il Pres.te Corte Costituz.le dà notizia che con ord.za n. 15 ha dichiarato la manifesta infondatezza questioni legittimità costituz.le R.D. 16-3-42, n. 267 (legge fallimentare) in riferimento all'art. 76 della Costituz.ne ecc. | Id. |
| 5-3-63 | 16 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ordinanza n. 16 del 5-3-63, ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità costituz.le R.D. 24-9-40, n. 1949 ecc, circa l'accertamento, la determinaz.ne e riscossione dei contributi unificati in agricoltura ecc. | Id. |
| 5-3-63 | 17 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ordza n. 17 del 5-3-63, ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità costituz.le norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24-9-40, n. 1949, la legittimità delle quali è stata dichiarata dalla Corte con sentenza del 7-6-62, n. 65. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 80 |
| 5-3-63 | 18 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n. 18 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità cost.le dell'art. 1 D. Lgt.vo C.P.S. 13-5-47, n. 493, in riferimento all'art. 24 Cost.ne. Tale proposta è stata proposta con ordinanze del Pretore di Crotone e riguardante l'esattoria consorziale di Crotone ecc. | 23-3-63 |
| 5-3-63 | 19 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n. 19 del 5-3-63 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della legittimità costituz.le dell'art. 149 del R.D. 30-12-23, n. 3269 ecc. Tali questioni sono state proposte con le ordinanze: 1) ord.za 2-5-6 dalla Corte d'appello di Roma; 2) ord.za 5-6-62 Corte d'appello di Bologna; 3) ord.za 5-6-62 del Tribunale di Montepulciano. | Id. |
| 5-3-63 | 20 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n. 20 del 5-3-63 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le del l'art. 332, 5° comma, R.D. 3-3-34, n. 383, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20-1-55, n. 289, per sopraggiunta inefficacia del medesimo, ai sensi della sentenza n. 2 del 23-1-62. | Id. |
| 5-3-63 | 21 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n. 21 del 5-3-63 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità cost.le degli artt. 30, sec. comma, 31, sec. comma, del Codice di procedura penale per sopraggiunta inefficacia dei medesimi, ai sensi della sentenza n 88 del 3-7-62 ecc. | Id. |
| 5-3-63 | 22 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n. 22 del 5-3-63 ha dichiarato la manifesta infondatezza degli artt. 82 e 83 R.D. 16-5-60, n. 570, in rif.to all'art. 102 della Cost.ne. | Id |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 80 |
| 5-3-63 | 23 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n.23 del 5-3-63 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione legittimità costituz.le dell'art. 82 R.D. 16-5-60, n.570, in riferimento agli artt. 102, 103 e 104 della Cost.ne. Tale questione è stata proposta con deliberaz.ne emessa il 10-7-62 dal Consiglio comunale di Veneticò in ricorso di La Guidara Giuseppe e guglielma Natale ecc. | 23-3-63 |
| 5-3-63 | 24 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n 24 del 5-3-63 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità cost.le dell'art. 10 n 3 legge 23-5-50, n. 253, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost.ne. ecc. | Id. |
| 5-3-63 | 25 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n. 25 del 5-3-63 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità costituz.le artt. 278 R.D. 14-9-31, n. 1175, in rif.to all'art. 101 e disp.VI della Cost.ne ecc. | Id. |
| 5-3-63 | 26 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n 26 del 5-3-63 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità cost.le dell'art. 209 R.D. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29-1-58, n. 645, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.ne ecc. | Id. |
| 5-3-63 | 27 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n. 27 del 5-3-63 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità cost.le dell'art. 209, 1° comma, 2° e 3° comma, del R.D. delle leggi sulle imposte dirette, appr.to con D.P.R. 29-1-58, n. 645, in rif.to all'art. 113 della Cost.ne. ecc. | Id. |
| 5-3-63 | 28 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che con ord.za n. 28 del 28-5-63 ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità cost.le del 1° comma dell'art. 209 R.D. leggi sulle imposte dirette appr.to con D.P.R. 29-1-58, n. 645, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Cost.ne ecc. | Id. |

Ordinanze

25-3-63 n. 29

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 29 del 5 marzo 1963 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con quattro ordinanze emesse il 29 gennaio 1962 dal Pretore di Matera in altrettanti procedimenti civili rispettivamente promossi da Santeramo Maria, Quarto Francesco, Dragone Luigi e Olivieri Emanuele contro le Esattorie delle imposte di Matera e di Pomarico e il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai numeri 41, 42, 43 e 44 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 78 del 21 marzo 1962.

Roma, addì 16 marzo 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1638)

---

Id. n. 30

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 30 del 5 marzo 1963 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli articoli 113, 76 e 77 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 22 febbraio 1962 dal Pretore di Brindisi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Laveneziana Oronzo e Macchia Cosimo contro l'Esattoria delle imposte di San Pietro Vernotico ed il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.

Roma, addì 16 marzo 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1639)

---

Id. n. 31

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 31 del 5 marzo 1963 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 3 maggio 1962 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Mirabella Tommaso, l'Esattoria comunale di Palermo e D'Arpa Angelo, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1962.

Roma, addì 16 marzo 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1640)

---

Id. n. 32

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 32 del 5 marzo 1963 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza:

*a*) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per sopraggiunta inefficacia del medesimo, ai sensi della sentenza n. 86 del 3 luglio 1962;

*b*) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza emessa l'11 maggio 1962 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Innaimi Francesco Paolo contro il comune di Palermo e l'Esattoria comunale di Palermo, iscritta al n. 172 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Roma, addì 16 marzo 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

Id. n. 33

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 33 del 5 marzo 1963 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli articoli 39 e 76 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;

2) ordinanza emessa il 17 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Roma, addì 16 marzo 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1642)

---

Id. n. 34

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 34 del 5 marzo 1963 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 1, 3, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli articoli 3, 39 e 76 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 18 maggio 1962 dal Pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico di Crespi Riccardo, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Roma, addì 16 marzo 1963

25-3-63

n. 35
DAT
dell'A

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 35 del 5 marzo 1963 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli articoli 39 e 76 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Iannotti Carmine e Torino Fortunato, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.

Roma, addì 16 marzo 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1644)

---

Id. n. 36

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 36 del 5 marzo 1963 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli articoli 39 e 76 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 25 giugno 1962 dal Pretore di Gradisca d'Isonzo nel procedimento penale a carico di Celotti Franco, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1962.

Roma, addì 16 marzo 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1645)

---

Id. n. 37

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 37 del 5 marzo 1963 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli articoli 39, 36, 76 e 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 1° ottobre 1962 dal Pretore di Caserta nel procedimento penale a carico di Tricarico Roberto, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.

Roma, addì 16 marzo 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1646)

---

Id. n. 38

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 38 del 5 marzo 1963 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 330, prima parte, del Codice penale, in riferimento all'art. 40 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 30 aprile 1962 dal Pretore di Capua nel procedimento penale a carico di Aiezza Alfonso ed altri, iscritta al n. 137 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.

Roma, addì 16 marzo 1963

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25-1-63 | - | Ordinanza emessa il 25-1-63 dal Pretore di Cerignola nel proc.to civile tra Di Santa Giovanni e il Min.ro del lavoro e previdenza sociale | 80<br>23-3-63 |
| | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 Statuto della Reg.ne siciliana (Concernente l'istituto reg.le della vite e del vino ecc.) | 87<br>30-3-63 |
| 19-12-62 | - | Ordinanza emessa il 19-12-62 dalla Corte suprema di cassaz.ne nel proc.to penale a carico di Lorè Giovanni ecc. | Id. |
| 12-12-62 | - | Id. emessa il 12-12-62 dalla Sez.ne istruttoria della Corte di appello di Napoli nel proc.to penale a carico di Bassino Roberto e Imagio Antonio ecc. | Id. |
| 23-6-62 | - | Id. emessa il 23-6-62 dalla Comm.ne distrettuale imposte dirette e indirette di Reggio Calabria su ricorso di Costantino Natale e Antonio contro l'Uffic. imposte dirette di Reggio Calabria | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 87 |
| 31-1-63 | – | Ordinanza emessa il 31-1-63 dal Pretore di Lucinia d'Am. Leggo nel proc.to penale a carico di Follino Ada. | 30-3-63 |
| 1-12-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Palermo nel proc.to pena. le a carico di Armano Vincenzo ed altri. | 94 6-4-63 |
| 20-2-63 | – | Id. emessa il 20-2-63 dal Tribunale dell'Aquila nel proc.to civile vertente tra Del Cimmuto Angelo e l'Istituto naz.le assicurazione | Id. |
| 4-2-63 | – | Id. emessa il 4-2-63 dal Pretore di Milano nel proc.to penale a carico di Perlini Enrico. | Id. |
| 24-1-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Spoleto nel proc.to penale a carico di Scarcarello Natale. | Id. |
| 9-3-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Bracciano nel proc.to penale a carico di Fumberini Ivano. | Id. |
| 1-3-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Bergamo nel proc.to civile vertente tra Soc. Cemedi S. Pellegrino e Comune di S. Pellegrino Terme. | Id. |

Sentenze

3-4-63

n. 39

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 39 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 253 e 269, capoverso, del Codice postale e delle telecomunicazioni, promosso con ordinanza 9 ottobre 1961 del Pretore di Chiusa.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.

11

n. 46

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 46 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2616 e 2617 del Codice civile e delle norme sulla disciplina della produzione e del commercio della canapa contenute nel regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, e successivi provvedimenti legislativi, promossi con ordinanza 2 aprile 1962 del Pretore di Frattamaggiore.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 2617 del Codice civile e nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297;

b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute:

nel regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 613;
nel regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 614;
nel regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 215;
nel regio decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 243;
negli articoli 3, 4, 6 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213;
nella legge 30 giugno 1952, n. 813;
negli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 3-4-63 | | | |

101
13-4-63

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 49 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 novembre 1962.***

n. 49

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 49 del 4 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 9 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 novembre 1962, recante « Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7, concernente provvedimenti in favore delle imprese armatoriali », in riferimento alle norme contenute negli articoli 5 della Costituzione e 1 dello Statuto speciale della Regione siciliana.

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 313 del 7 dicembre 1962 e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 3 del 9 gennaio 1963.

Roma, addì 9 aprile 1963

(2700) *Il Presidente*: AMBROSINI

---

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956)***

n. 40

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 40 del 3 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 9 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 29 marzo 1949, n. 235, della legge 24 dicembre 1949, n. 933, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 28 aprile 1961 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, emessa nel procedimento penale a carico di Errante Antonino, iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 dell'11 novembre 1961.

Roma, addì 9 aprile 1963

n. 41

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 41 del 3 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 9 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 5 settembre 1961 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, emessa nel procedimento penale a carico di Fazio Andrea, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.

Roma, addì 9 aprile 1963

(2692) *Il Presidente*: AMBROSINI

---

n. 42

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 42 del 3 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 9 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, della legge 6 marzo 1957, n. 68, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 16 novembre 1961 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, emessa nel procedimento penale a carico di Gabriele Lorenzo, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.

Roma, addì 9 aprile 1963

(2693) *Il Presidente*: AMBROSINI

---

n. 43

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 43 del 4 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 9 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 12, terzo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 2, secondo comma, della legge 1° maggio 1955, n. 368, in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 20 febbraio 1962 del Pretore di Palma di Montechiaro, emessa nel procedimento civile vertente tra Vecchio Giuseppa e Lumia Calogero, iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.

Roma, addì 9 aprile 1963

---

n. 44

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 44 del 4 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 9 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale:

*a*) degli articoli 85, 106, 107, 108, 118, 121 e 122 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, modificati con gli articoli 1 e 3 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, nonchè con l'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548;

*b*) degli articoli 77, 78 e 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni;

*c*) degli articoli 27, comma primo; 28, commi primo e quarto; 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sull'imposta di bollo;

*d*) degli articoli 28, 29 e 30, comma primo, lettera *d*), della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge il regio decreto-legge 9 giugno 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1961 dal Giudice istruttore del Tribunale di Venezia nel procedimento civile promosso da Cisotto Gino e Ferraresi Nives contro il curatore del fallimento della S.p.A. Gestione Caffè all'Angelo, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 13-4-63 | | | |

N. 45

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 45 del 4 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 9 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale relativa:

*a)* agli articoli 85, 106, 108, 118, 121 e 122 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, modificati con il regio decreto 23 gennaio 1936, n. 2313, e con l'art. 7 del regio decreto 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *B;*

*b)* all'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, contenente norme relative al bollo e alla registrazione degli atti e documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1961 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile promosso da Agostini Luciano contro Malquori Ugo, iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 del 24 febbraio 1962;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1962 dal Pretore di Cuneo nel procedimento civile promosso da Almar Bartolomeo contro Lamberto Giuseppe, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Roma, addì 9 aprile 1963

N. 47

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 47 del 4 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 9 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289, in relazione all'art. 76 della Costituzione e con riferimento all'art. 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264.

Tale questione è stata proposta con cinque ordinanze del Pretore di Aversa emesse:

*a)* il 22 marzo 1962 nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Andreozzi Luigi, di Bortone Enrico, di Galluccio Domenico e di Avana Giovanni, iscritte ai numeri 69, 70, 71 e 72 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962;

*b)* il 17 aprile 1962 nel procedimento penale a carico di Galluccio Amedeo, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Roma, addì 9 aprile 1963

Ordinanza N. 48

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 48 del 4 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 9 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949; dell'art. 1 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954; del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142; degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493 e disposizioni successive; dell'art. 2 della legge 28 novembre 1949, n. 861; dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307; degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853, contenenti norme per l'accertamento, la determinazione e la riscossione dei contributi unificati in agricoltura; degli articoli 204, 208 e 209 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Tali questioni sono state proposte con sette ordinanze del Pretore di Ginosa emesse:

*a)* il 16 novembre 1961 nei procedimenti civili vertenti tra Gesualdi Giambattista e Giuseppe e Tangorra Vitangelo contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai numeri 17 e 18 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 del 24 febbraio 1962;

*b)* il 30 dicembre 1961 nel procedimento civile vertente tra Galante Antonio contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1962;

*c)* il 22 marzo 1962 nei procedimenti civili vertenti tra Coppa Filomena, Paradiso Vito Matteo, Vizzielli Francesco e Buonsanti Gemma contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai numeri 88, 89, 90 e 91 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Roma, addì 9 aprile 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-11-62 | — | Ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo nel proc.to penale a carico di Di Stefano Rosa. | 101 13-4-63 |
| 9-11-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Roma nel proc.to civile tra Bonaporta Pina e Formicola Raffaella | Id. |
| 13-3-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Roma nel proc.to civile vertente tra Rampulla Giuseppe e Pellicotta Ida. | Id. |
| 23-2-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Trapani nel proc.to penale a carico di Feraghi Giovanni ed altri. | 107 20-4-63 |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 28-2-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Trento nel proc.to civile vertente tra Bortoli Cesare e l'Istituto naz.le prev. sociale. | 107 20-4-63 |
| 15-3-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Siena nel proc.to penale a carico di Becki Bruno ed altri. | Id. |
| 20-2-63 | – | Id. emessa dalla Corte suprema di cassaz.ne nel proc.to penale a carico di Cominelli Angelo ed altri. | Id. |
| 13-2-63 | – | Id. emessa dalla Lez.ne istruttoria presso la Corte d'appello di Napoli nel proc.to pen.le a carico di Iezzo Libreste ed altri | Id. |
| 16-2-63 | – | Id. emessa dalla Lez.ne istruttoria della Corte d'appello di Milano nel proc.to penale a carico di Pagnelli Valiando. | Id. |
| 29-12-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Arsoli nel proc. penale a carico di Crocco Fiore e Zeffiro Pietro. | Id. |
| 26-3-63 | – | Ricorso della Reg.ne autonoma della Sardegna nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge statale 4-2-63, n. 129, relativa al "Piano regolatore degli acquedotti" ecc. | Id. Piano gen.le acquedotti |
| 8-4-63 | – | Ricorso a sensi art. 2 legge cost.le 9-2-48, n. 1 e art. 32 legge 11-3-53, n. 87, della Reg.ne autonoma Valle d'Aosta ecc. | 118 4-5-63 |
| 13-3-63 | – | Ord.za emessa il 13-3-63 dal Tribunale di Roma nel proced.to civile vertente tra Franceschangeli Anna e l'Istituto naz.le prev.za sociale. | Id. |
| 8-2-63 | – | Id. emessa dalla Corte suprema di cassaz.ne nel proc.to pen.le a carico di Bernini Giuseppe | Id. |
| 27-4-63 | 51 | | |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale relativa all'ordinanza n. 51 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 marzo 1940, n. 295, e delle leggi impositive di dazi doganali.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 51 del 27 aprile 1963, depositata in Cancelleria il 3 maggio successivo — considerato che l'ordinanza di rimessione non ha esaminato se e sotto quale riflesso le questioni sollevate dal Pubblico ministero, alcune in forma alternativa, possono influire sulla configurazione dei reati imputati alla Rubino e sulla eventuale applicazione della pena e che occorre, pertanto, un esame sulla rilevanza di esse — ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1961 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Rubino Angela, iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 27-4-63 | 52 | | 125 11-5-63 |

Ordinanze

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale relativa all'ordinanza n. 52 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 19 dicembre 1958, n. 1085***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 52 del 27 aprile 1963, depositata in Cancelleria il 3 maggio successivo — considerato che il Tribunale non ha portato il suo esame sulla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale ai fini di decidere il caso sottoposto al suo giudizio; che tale indagine era necessaria per stabilire se l'asserita natura di imposta di una parte del prezzo delle sigarette (cosiddetta quota fiscale) e l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che la prevede poteva, nella specie, influire sulla configurazione del reato e sulla applicazione della pena, e che occorre pertanto un esame sulla rilevanza — ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1962 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Ingrassia Giuseppe, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale relativa all'ordinanza n. 53 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge 5 gennaio 1957, n. 33, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1953, n. 1105.***

N. 53

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 53 del 27 aprile 1963, depositata in Cancelleria il 3 maggio successivo — considerato che nelle ordinanze di rimessione manca ogni esame sulla pregiudizialità delle dedotte questioni di legittimità costituzionale in relazione ai casi concreti su cui il Tribunale era chiamato a decidere e che si rende, pertanto, necessario che il Tribunale esamini se sussista la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con le ordinanze 27 gennaio, 5 e 12 febbraio 1962 — ha ordinato che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con le seguenti ordinanze del Tribunale di Trapani:

1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1962 nei procedimenti penali riuniti a carico di Obiso Francesco, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1962 nei procedimenti penali riuniti a carico di Benizio Rosalia e Iovino Giuseppe Salvatore, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962;

3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1962 nel procedimento penale a carico di Rosselli Giovanni, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(4870)

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956)***

Sentenze
N. 50

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 50 del 27 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 3 maggio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 27 novembre 1962 dalla Corte suprema di Cassazione - Sezione 1ª penale, nel procedimento penale a carico di Casoli Alfredo ed altri, iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 26 gennaio 1963.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

N. 54

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 51 del 27 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 3 maggio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e dell'annesso allegato A, tabella VI, in relazione all'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e all'art. 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 23 novembre 1960 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV, su ricorso di Fiumi Guido contro il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 dell'11 novembre 1961.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(4871)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 27-4-63 | 55 | | |

125
11-5-63

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 55 del 27 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 3 maggio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 59 del testo unico del 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 20 dicembre 1961 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra la Società immobiliare Cascina Palazzo e il Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca e dell'Isola, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(4072)

---

n. 56

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 56 del 27 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 3 maggio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 631 del Codice di procedura civile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 luglio 1961 dal Pretore di Rossano nel procedimento civile vertente tra Alato Nilo e Savoia Costantino, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 del 16 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1961 dal Tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra la Cassa rurale e artigiana di Bressa di Campoformido e Colorlecchio Adelchi, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962;

3) ordinanza emessa il 21 marzo 1962 dal Pretore di Fivizzano nel procedimento civile vertente tra Ferri Oreste e Lambruschi Pietro, iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962;

4) ordinanza emessa il 10 maggio 1962 dal Giudice conciliatore di Latina nel procedimento civile vertente tra Trevisan Domenico contro Contasta Maria e Rinaldi Ennio, iscritta al n. 119 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;

5) ordinanza emessa il 6 luglio 1962 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento civile vertente tra Lombardi Silvio e la Società a r. l. A.E.D.E.S. di Bolzano, iscritta al n. 136 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 263 dell'11 agosto 1962;

6) ordinanza emessa il 30 giugno 1962 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Speziale Giovanni e Catarella Vincenzo, iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1962.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

---

n. 57

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 57 del 27 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 3 maggio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:

a) degli articoli 11 primo comma, 28 primo comma, 55 primo comma, 65 e 76 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni comunali, in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 24 e 51 della Costituzione;

b) degli articoli 278 e seguenti del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli articoli 101 e seguenti della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con deliberazione emessa dal Consiglio comunale di Ocre il 23 giugno 1962 su ricorso di Rossi Emilio, iscritta al n. 152 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(4074)

---

n. 58

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 58 del 27 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 3 maggio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1961, n. 283, e della legge 28 giugno 1928, n. 1415, in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1961 dal Pretore di Casoli nel procedimento civile vertente tra Taraborrelli Domenico e D'Orazio Sergio, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 del 16 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1962 dal Giudice conciliatore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Marinello Bruno e Visnardi Bruno, iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 27-4-63 | 59 | | 125 11-5-63 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 59 del 27 aprile 1963 — depositata in Cancelleria il 3 maggio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 197 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 marzo 1962 dalla Corte di appello dell'Aquila nel procedimento penale contro Riga Maggiorino e Riga Roberto, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962;

2) ordinanza emessa il 2 ottobre 1962 dal Tribunale dell'Aquila nel procedimento penale contro Castelli Enrico e Romoli Barbara, iscritta al n. 196 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8-3-63 | – | Ordinanza emessa l'8-3-63 dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel proc.to penale a carico di Barchetta Giovanni e Russo Anna. | Zd. |
| 15-3-63 | – | Zd. dal Tribunale di Firenze nel proc.to penale a carico di Giannini Antonio. | Zd. |
| 31-1-63 | – | Zd. dalla Corte suprema di cassazione su ricorso del Consiglio dell'ordine dei geometri (Roma) e di Catalini Nandini Ferruccio contro il ministero lavori pubblici ecc. | Zd. |
| 8-5-63 | – | Zd. dal Pretore di Venezia nel proc.to penale a carico di Scotto Lachianca Domenico. | Zd. |
| 25-3-63 | – | Zd. dal Pretore di Treviso nel proc.to penale a carico di Dal Fabbro Pietro e Bertolazzi Renato. | Zd |
| 7-5-63 | 65 | | |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 65 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza 9 marzo 1962 del Tribunale di Napoli.*** 132 18-5-63

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 1963.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 7-5-63 | 66 | | 132 18-5-63 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 66 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2109, secondo comma, Codice civile, promosso con ordinanza 10 febbraio 1962 del Pretore di Milano.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, Codice civile, limitatamente alle parole « dopo un anno di ininterrotto servizio », in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 1963.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

(4585)

---

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 71 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, promosso con ordinanza 16 marzo 1962 del Pretore di Orvieto.***

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui subordina la validità della licenza di caccia e di uccellagione al pagamento delle quote d'iscrizione al C.O.N.I. e alla Sezione locale della Federazione italiana della caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 68 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge regionale siciliana 4 aprile 1956, n. 23.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 68 dell'8 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 15 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge regionale siciliana 4 aprile 1956, n. 23, in relazione all'art. 25 della Costituzione.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 31 agosto 1961 dal Pretore di Calatafimi nel procedimento penale a carico di Rizzo Francesco e Vincenzo, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962 e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 7 del 10 febbraio 1962.

Roma, addì 15 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(4580)



***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa all'ordinanza n. 69 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3361.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 69 dell'8 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 15 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bari per nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopraindicato è stato promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1962 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Gemmati Natale, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, Pastore Isabella e Perniola Angela, iscritta al n. 132 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 dell'11 agosto 1962.

Roma, addì 15 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(4581)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|

n. 60
7-5-63

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956)***

132
18-5-63

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 60 del 7 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 69 testo unico 5 aprile 1951, n. 203, ora art. 77 testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con deliberazione 20 agosto 1962 del Consiglio comunale di Grottaminarda su ricorso di Romano Giovanni, iscritta al n. 166 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962.

Roma, addì 10 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(4579)

---

n. 61
7-5-63

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 61 del 7 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla legittimità costituzionale del decreto del Ministro per il lavoro 31 agosto 1951, concernente la concessione a determinate categorie di lavoratori del sussidio straordinario di disoccupazione.

Zd.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 14 novembre 1961 del Tribunale di Lecce, emessa nel procedimento civile vertente tra Malinconico Lucia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.

Roma, addì 10 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(4580)

---

n. 62
7-5-63

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 62 del 7 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Zd.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 15 gennaio 1962 del Tribunale di Parma, emessa nel procedimento penale a carico di Cesari Aldo, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.

Roma, addì 10 maggio 1963

n. 63
Zd.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 63 del 7 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, concernente la repressione delle frodi relative a sostanze di uso agrario e a prodotti agrari, in riferimento agli articoli 24 e 102 della Costituzione.

Zd.

Tale questione è stata proposta con due ordinanze emesse il 28 febbraio 1962 dal Pretore di Vittorio Veneto nei procedimenti penali a carico di Botteon Antonio e Buffon Leonardo, iscritte ai nn. 60 e 61 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.

Roma, addì 10 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(4582)

---

n. 64
Zd.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 64 del 7 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in riferimento agli articoli 16 e 42 della Costituzione.

Zd.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 13 marzo 1962 del Pretore di Castellabate, emessa nel procedimento penale a carico di Pascale Luigi, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.

Roma, addì 10 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(4583)

---

n. 65
8-5-63

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 67 dell'8 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 15 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 54 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modifiche, in relazione agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

Zd.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 27 marzo 1962 del Tribunale di Napoli, emessa nel procedimento penale a carico di Brancaccio Vittoria, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.

Roma, addì 15 maggio 1963

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 8-5-63 N. 70 | | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 70 dell'8 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 15 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1325, recante « Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie » in relazione alla legge 14 luglio 1959, n. 741, e in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.<br>Tale questione è stata proposta con ordinanza 31 marzo 1962 dal Pretore di Vignale Monferrato, emessa nel procedimento penale a carico di Silvestri Lida, iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.<br>Roma, addì 15 maggio 1963 | 132 18-5-63 |
| | | Ricorso a' sensi art. 2 legge costituz.le 9-2-48, n. 1 e art. 32 legge 11-3-53, n. 87, della Reg.ne autonoma della Valle d'Aosta in persona dell'on. Oreste Marcoz, Pres.te Giunta Reg.le, autorizzato con delibera della Giunta stessa in data 30-4-63 n. 2813 rappresentato e difeso per procura rog. Berton 8-4-63 dagli avv. Attilio Colonna e Gian Carlo Bratti gentili presso il quale è domiciliato in Roma, Clivo di cinna, 196. | Zd. |
| 18-3-63 | — | Ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze nel proc.to penale a carico di Rifugi Walter ed altri. | Zd. |
| 15-2-63 | — | Zd. emessa dal Pretore di Aosta nel proc.to civile vertente tra Dell'Albani Carmela e Cascione Tommaso contro l'Esattore comunale di Aosta. | Zd. |
| 8-3-63 | — | Zd. emessa dal Pretore di Roma nel proc.to civile vertente tra Leo Enrico e Baggi Bruno. | Zd. |
| 25-4-63 | — | Zd emessa dalla Corte dei conti a Sez.ni riunite sul ricorso di Parco Pasquale ed altri avverso il decreto del Pres.te Corte dei conti 15-2-63, n. 12. | Zd |
| 16-4-63 | — | Zd. emessa dal Tribunale di Potenza nel proc.to penale a carico di Carbone Carlo ed altri. | Zd. |
| 21-2-63 | — | Zd. emessa dal Tribunale di Lecce nel proc.to penale a carico di Volontario Giovanni, | Zd. |
| 13-2-63 | — | Zd emessa dalla Sez.ne istruttoria della Corte d'Appello di Napoli nel proc.to penale a carico di Zaffica Arcangelo ed altri. | Zd. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 10-4-63 | – | Ordinanza emessa dalla Corte dei Conti a seguito nel giudizio di ratifica dei rendiconti, per gli esercizi finanziari 1955, 1956 e 1957, delle Amm.ni Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di prev.za. | Id. |
| 28-3-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Bibbiena nel proc.to penale a carico di Amari Giuseppa. | 138 25-5-63 |
| 20-3-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Bordighera nel proc.to penale a carico di Defaoli Michele. | Id. |
| 5-3-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Roma nel proc.to civile vertente tra Cremisini Amalia e l'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale. | Id. |
| 1-3-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Brescia nel proc.to penale a carico di Recalcati Angela ecc. | Id. |
| 28-3-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Catania nel proc.to penale a carico di Amodeo Gaetano. | Id. |
| 14-12-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Rieti nel proc.to penale a carico di Falzano Gerardo ecc. | Id. |
| 5-4-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Rieti nel proc.to penale a carico di Brigida Domenico ecc. | Id. |
| 14-2-62 | – | Id. emessa dal Pretore di Bibbiena nel proc.to penale a carico di Bruschi Luciano ed altri. | 145 15-6-63 |
| 23-1-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Milano nel proc.to civile tra Simoni Agnese ecc. | Id. |
| 13-3-63 | – | Id. emessa dalla Corte d'assise di Brescia nel proc.to penale a carico di Fabrielli Giovanni ed altri. | Id. |
| 23-11-62 | – | Id. emessa dal Consiglio di giustizia amm.va per la Reg.ne siciliana in sede giurisdiz.le su ricorso di Comazelli Agatino e Mazza Salvatore contro il Comune di Catania e nei confronti di Papale Salvatore ed altri | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 145 |
| 9-4-63 | – | Fd emessa dal Tribunale di Modena nel proc. civile vertente tra il Comune di Modena e l'Istituto naz.le gestione imposte di consumo. | 1-6-63 |
| 15-3-63 | – | Fd emessa dal Pretore di Imola nel proc. penale a carico di Rella Riccardo e Porta Riccardo. | Fd. |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 72 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 162 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 2 maggio 1962 del Pretore di Chiavari.***

24-5-63 n. 72

153
8-6-63

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara, in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione:

*a)* l'illegittimità delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell'articolo stesso là dove è detto « che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario »;

*b)* non fondata la questione di legittimità costituzionale delle altre disposizioni contenute nello stesso articolo 162.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

Foglio di via obbligatorio

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 1963.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 73, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 30, secondo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, promosso con ordinanze 5 marzo 1962 del Tribunale di Roma e 14 giugno 1962 della Corte d'appello di Bologna.***

24-5-63 n. 73

Fd. Affissioni

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30, secondo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, contenente disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine, in riferimento all'art. 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

***Pubblicazione, disposta da Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 76 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962.***

24-5-63 n. 76

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 76 del 24 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 30 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962, recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti, nelle parti in cui detta legge attribuisce ad organi della Valle poteri spettanti al Ministero della pubblica istruzione ed al Governo della Repubblica o ad altri organi dello Stato diversi dalle Sovraintendenze alle antichità e belle arti.

Fd.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1962 e nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta » dell'ottobre 1962.

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 77 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge della Regione siciliana 9 aprile 1954, n. 10.***

24-5-63 n. 77

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 77 del 24 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 30 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge della Regione siciliana 9 aprile 1954, n. 10.

Fd.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1962 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra la Società per azioni 'a Zagara e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962 e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 18 agosto 1962.

Roma, addì 30 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|

24-5-63
n. 75

**Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa all'ordinanza n. 75 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853.**

153
8-6-63

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 75 del 24 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 30 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice istruttore penale del Tribunale di Trapani per una nuova valutazione sul punto della rilevanza rispetto al giudizio principale della questione sottoposta alla Corte.

Il giudizio sopraindicato è stato promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1961 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Ingoglia Mattia, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Roma, addì 30 maggio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(5458)

---

Zd.

n. 74
Art. 4 Legge di P.S.

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956)**

Zd.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 74 del 24 maggio 1963 — depositata in Cancelleria il 30 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato:

*a*) manifestamente infondata, rispetto all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimità della norma contenuta nell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte rimasta vigente dopo la precedente sentenza del 22 marzo 1962, n. 30;

*b*) non fondata la questione di legittimità della norma contenuta nello stesso art. 4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 28 luglio 1961 dal Pretore di Siderno nel procedimento penale a carico di Prochilo Giuseppe, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961.

Roma, addì 30 maggio 1963

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25-3-63 | — | Ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce nel proc.to penale a carico di Aldeghi Bruno Elisa ed altri | Zd. |
| 6-6-63 | — | Zd. emessa dalla Comm.ne distrettuale per le imposte dirette e sugli affari di ordine su ricorso della Soc. per azioni Carlo Delser ecc. | Zd. |
| 25-2-63 | — | Zd. emessa il 25-2-63 dal Pretore di Roma nel proc.to penale a carico di Ramfi Luciano. | Zd. |
| 27-3-63 | — | Zd. emessa dalla Corte suprema di cassaz.ne nel proc.to penale a carico di Fatumi Massimo P. | Zd. |
| 6-12-62 | — | Zd. emessa dal Pretore di Milano nel proc.to penale a carico di Zoffoli Antonio e, analogamente, nel proc.to penale a carico di Caputo Leone. | Zd. |
| 20-3-63 | — | Zd. emessa dal Tribunale di La Spezia nel proc.to civile tra Bettaccini Giuseppe ed altri contro l'Istituto naz.le previdenza sociale. | Zd. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 15-5-63 | 84 | | 159 15-6-63 |

84

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 84 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza 3 luglio 1962 del Tribunale di Ferrara.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e all'art. 9, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 — modificato dall'art. 2 della stessa legge —, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

Il Cancelliere capo f.to: Arduino SALUSTRI

Fd. n. 86

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 86 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge regionale Trentino-Alto Adige 6 novembre 1962.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 86 del 25 maggio 1963 — depositata in Cancelleria l'8 giugno successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale del disegno di legge regionale Trentino-Alto Adige 6 novembre 1962, recante « norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto » in riferimento agli articoli 3, 51 e 120 della Costituzione.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 320 del 15 dicembre 1962 e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » n. 53 del 25 dicembre 1962.

Roma, addì 8 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(5772)

Fd. Concorsi a posti di sanitario condotto

Fd. n. 87

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 87 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 20 della legge della provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 87 del 25 maggio 1963 — depositata in Cancelleria l'8 giugno successivo — ha dichiarato:

*a*) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2;

*b*) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 20 della stessa legge.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1962 dalla Sezione speciale usi civici della Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra la Società anonima Fratelli Vascellari e C. e l'Associazione agraria Schermetzein, iscritta al n. 159 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1962 e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » n. 42 del 16 ottobre 1962.

Fd.

Roma, addì 8 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956)***

Fd. n. 78

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 78 del 25 maggio 1963 — depositata in Cancelleria l'8 giugno successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Fd.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 21 febbraio 1962 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Tedeschi Gherardo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 215 del 25 agosto 1962.

Roma, addì 8 giugno 1963

(5765)

*Il Presidente*: AMBROSINI

Fd. n. 79

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 79 del 25 maggio 1963 — depositata in Cancelleria l'8 giugno successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 49 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Fd.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 12 giugno 1962 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Bianchi Luigi ed altri, iscritta al n. 131 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 293 dell'11 agosto 1962.

Roma, addì 8 giugno 1963

(5766)

*Il Presidente*: AMBROSINI

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 25-5-63 | 81 | | 159 15-6-63 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 81 del 25 maggio 1963 — depositata in Cancelleria l'8 giugno successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 10 ottobre 1962 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Talamonti Luigi, iscritta al n. 192 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 327 del 22 dicembre 1962.

Roma, addì 8 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(5767)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 82 del 25 maggio 1963 — depositata in Cancelleria l'8 giugno successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 20 marzo 1962 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento civile vertente tra De Lorenzi Antonio e Monfrini Adriano, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Roma, addì 8 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(5768)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 83 del 25 maggio 1963 — depositata in Cancelleria l'8 giugno successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 668 del Codice di procedura civile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 21 dicembre 1961 dal Pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Albano Giovanni e Di Mitta Domenica, iscritta al n. 151 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Roma, addì 8 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(5769)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 85 del 25 maggio 1963 — depositata in Cancelleria l'8 giugno successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 251 del Codice di procedura civile, in riferimento agli articoli 8, 21 e 19 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 26 ottobre 1962 dal Pretore di Trivento nel procedimento penale a carico di Donatone Nazario e Civico Agostino, iscritta al n. 188 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 313 del 7 dicembre 1962.

Roma, addì 8 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(5771)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 88 del 25 maggio 1963 — depositata in Cancelleria l'8 giugno successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento alle norme contenute negli articoli 3 e 28 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 29 ottobre 1962 dal Pretore di Terni quale giudice della esecuzione nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi promosso da Daga Pietro Carlo nei confronti di Mariotti Ugo e del comune di Terni quale terzo pignorato, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 327 del 22 dicembre 1962.

Roma, addì 8 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 89 del 25 maggio 1963 — depositata in Cancelleria l'8 giugno successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in relazione all'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, ed all'art. 26 del Codice penale, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 18 luglio 1962 dal Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Franchi Foresto, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Roma, addì 8 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 23-4-63 | - | Ordinanza emessa dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Ruggiero Salvatore | 159 15-6-63 |
| 6-6-63 | 91 | | |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 91 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 1° dicembre 1961, n. 1441, promosso con ordinanza 24 maggio 1962 delle Sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione.***

167
22-6-63

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 1° dicembre 1961, n. 1441, « contenente modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali », in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

Il Cancelliere capo f.to: Arduino SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 1963.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Opere pubbliche. Ripristino contenuto

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 94 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza 12 luglio 1962 del Pretore di Moncalieri.***

6-6-63

LA CORTE COSTITUZIONALE

94.

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16 del Codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 28 della Costituzione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

n. 94

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

Il Cancelliere capo f.to: Arduino SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 1963.

Art. 16 Codice di procedura penale

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956)***

6-6-63

n. 90

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 90 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del Codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 31 ottobre 1961 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Ballerini Anna Maria, iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 65 del del 10 marzo 1962.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6022)

Art. 170 Codice di procedura penale

---

6-6-63

n. 92

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 92 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 18 giugno 1962 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Tassinari Ottorino ed altri contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 del 6 ottobre 1962.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6023)

Id. Art. 21 Legge di registro

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 6-6-63 | 93 | | 164 |

22-6-63

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 93 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione riguardante la legittimità dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 14 giugno 1962 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra la S. p. A. Canturina di Cantù, il comune di Valdisotto e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 144 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 del 6 ottobre 1962.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 97 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Tale questione è stata proposta con ordinanza del Tribunale di Messina emessa il 10 dicembre 1962 nel procedimento penale a carico di Vasquez Fernandes José, iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6027)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 98 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale.

Tale questione è stata proposta con ordinanza della Corte suprema di cassazione — Sezione 1ª penale — emessa il 19 dicembre 1962 nel procedimento penale a carico di Sorci Giovanni ed altri, iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6028)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 99 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 4 dicembre 1962 dalla Corte d'appello di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Gordini Erminia e Piachesi Pietro, iscritte ai nn. 209 e 210 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dal Pretore di Nicastro nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Notaro Renata ed altri e la Società Radio Allocchio Bacchini, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963;

3) ordinanze emesse il 3 gennaio 1963 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Carucci Giacomo e Domenico e Lucernoni Elio, iscritte ai nn. 47 e 48 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 del 16 marzo 1963;

4) ordinanza emessa il 15 gennaio 1963 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Furgiuele Marcello e Cirilli Natale, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963;

5) ordinanza emessa il 9 febbraio 1963 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bonaposta Piera e Formicola Raffaella, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6029)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 100 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Tale questione è stata proposta con deliberazioni del Consiglio comunale di Joppolo emesse il 4 maggio 1962 su ricorsi di Antonio Mario Macchione, iscritte ai nn. 39 e 40 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 6-6-63 | 101 | | 167 22-6-63 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 101 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 9, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Tale questione è stata proposta con deliberazione del Consiglio comunale di Joppolo emessa l'8 ottobre 1961 su ricorso di Vecchio Salvatore contro l'elezione di Cocciolo Mercurio, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6031)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 102 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1962 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Ciabattini Walter e Donzelli Alvaro, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963;

2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1962 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Piottoli Pietro, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6032)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 103 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949; del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142; della legge 22 novembre 1949, n. 861, della legge 14 aprile 1956, n. 307 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853, del sopracitato art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949 e dell'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59; del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493 e del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, contenenti norme per l'accertamento, la determinazione e la riscossione dei contributi unificati in agricoltura; nonchè di varie circolari del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale emanate nella stessa materia.

Tali questioni sono state proposte con otto ordinanze pronunziate dal Pretore di Genzano di Lucania in data 28 febbraio 1962 nei procedimenti civili vertenti tra Glionna Luigi, Tripputi Francesco, Messere Ferdinando, Di Chio Sebastiano, Lella Tommaso, D'Innella Eduardo, Raguso Oronzo e Berardi Pasquale, da una parte, e l'Esattoria comunale di Genzano di Lucania ed il Servizio dei contributi agricoli unificati, dall'altra, iscritte, rispettivamente, ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 e 23 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate tutte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963, ad eccezione dell'ordinanza iscritta al n. 23 del predetto Registro che risulta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1963.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6033)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 95 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — ha dichiarato estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1962, recante « Incentivi alla costruzione di bacini galleggianti da effettuarsi presso cantieri navali siciliani per conto di enti residenti in qualsiasi porto nazionale ».

Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 29 dicembre 1962 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 19 gennaio 1963 e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 6 del 9 febbraio 1963.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 96 del 6 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 18 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1962 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Salsiccia Pasquale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6026)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 167 |
| 31-5-63 | — | Ricorso a sensi art. 2 legge costituz.le 9-2-48, n. 1 e art. 32 legge 11-3-53, n. 87, della Regione Trentino - Alto Adige contro il D.P.R. 18-4-63, n. 578, avente valore di legge ordinaria, col quale è stato disposto il trasferimento all'Ente Naz.le per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.) dell'impresa della S.p.A. Trentina di Elettricità (S.T.E.) ecc. | 22-6-63 |
| 6-12-62 | — | Ordinanza emessa il 6-12-62 dal Pretore di Milano nel proc.to penale a carico di Cimpiore Clara. | Id. |
| 20-4-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Bologna nel proc.to civile vertente tra Bignardi Celestino e Maraldo Maria. | Id. |
| 7-6-63 | 104 | | 175 2-7-63 |

104

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 104, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1952, n. 4269, promosso con ordinanza 12 luglio 1962 del Tribunale di Larino.**

Bevrem computo dell'estensione

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1952, n. 4269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1953, n. 19, supplemento ordinario n. 6, in relazione agli articoli 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli articoli 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto il computo dell'estensione dei terreni, al fine della determinazione del reddito imponibile, non è stato compiuto sulla base della situazione da ritenere esistente al 15 novembre 1949, bensì con riguardo al nuovo catasto ancora in formazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1963.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7-6-63 | 106 | | Id. |

106

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 106, pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 105 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 106, promossi con ordinanze 26 settembre 1962 del Pretore di Bologna e 28 settembre 1962 del Pretore di Crema.**

Latte centrali del latte ecc.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741;

l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 105;

l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 106, in quanto si riferisca alla categoria dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare,
in riferimento agli articoli 3, 39 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1963.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 110 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 234 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanze del Tribunale di Potenza e delle Sezioni istruttorie delle Corti di appello di Perugia, Roma e Napoli.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i procedimenti, per la decisione con unica sentenza;

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 234 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1963.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

(6123)

---

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956)***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 105 del 7 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificata dall'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, in riferimento agli articoli 4, 35, 36 e 37 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 aprile 1962 dal Consiglio di Stato in s.g. - Sezione IV - su ricorso di Arcamone Mario contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 173 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 del 10 novembre 1962;

2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1962 dal Consiglio di Stato in s.g. - Sezione IV - su ricorso di Calandruccio Guido contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963.

Roma, addì 22 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6118)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 107 del 7 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 2 luglio 1962 della Corte suprema di cassazione - Sezione 2ª civile -, emessa nel procedimento civile vertente tra Di Stefano Giuseppe e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 169 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 293 del 17 novembre 1962.

Roma, addì 22 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6129)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 108 del 7 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 293 del Codice penale militare di pace, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1103, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 21 settembre 1962 del Giudice Istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Padova, emessa nel procedimento penale a carico di De Rocco Franco, iscritta al n. 189 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Roma, addì 22 giugno 1963

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 109 del 7 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 novembre 1962 dalla Corte suprema di cassazione - Sezione 1ª penale - nel procedimento penale a carico di Costa Gaetano, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte suprema di cassazione - Sezione 1ª penale - nel procedimento penale a carico di Tucci Casella Nicola, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963;

3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte suprema di cassazione - Sezione 1ª penale - nel procedimento penale a carico di Bologna Girolamo, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963;

4) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte suprema di cassazione - Sezione 1ª penale - nel procedimento penale a carico di Cucinotta Matteo, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53 del 23 febbraio 1963;

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 175 |
| 31-5-63 | — | Ricorso a sensi dell'art. 2 legge costituz.le 9-2-48, n. 1, e dell'art. 32 legge 11-3-53, n. 87, della Regione Trentino - Alto Adige in persona del suo Pres.te dott. Luigi Dalvit, autorizzato con deliberaz.ne 28-5-63 del Consiglio reg.le, rappresentato e difeso per procura reg. Nicolodi fu Giuseppe in data 29-5-63, dagli avv.ti A. Colonna e Gian Carlo Matteucci fentili presso il quale è domiciliato in Roma, Clivo di Cinna n. 196. | 2-7-63 |
| 13-4-63 | — | Ordinanza emessa dal Pretore di Roma nel proc.to penale a carico di Tantoni Giovanni | Gazz. |
| 6-3-63 | — | Ord. emessa dal Tribunale di Siena nel proc.to civile vertente tra Lancisciani Celso e l'Istituto reg.le per l'assicuraz.ne contro le malattie (I.N.A.M.). | Gazz. |
| 11-3-63 | — | Ord. emessa dal Tribunale di Lecce nel proc.to penale a carico di Zarallone Luigi | Gazz. |
| 22-4-63 | — | Ord. emessa dal Pretore di Venafro nel proc.to penale a carico di Fontella Armando ed altri. | Gazz. |
| 2-5-63 | — | Ord. emessa dal Pretore di Conisio nel proc.to penale a carico di Albertalle Bartolomeo e Giuseppe | Gazz. |
| 27-6-63 | 112 | | 180 6-7-63 |

Assicuraz.ni sociali

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 112 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza 26 giugno 1962 della Corte suprema di cassazione - Sezione II civile.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli articoli 4, 27 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 1963.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

(6439)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 27-6-63 | 111 | | 180 6-7-63 |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956)***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 111 del 27 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 3 luglio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c), della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 135, primo comma ultima parte, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 25 aprile 1963 dalla Corte dei conti a Sezioni riunite su ricorso di Paone Pasquale ed altri avverso il decreto del Presidente della Corte dei conti 15 febbraio 1963, n. 12, iscritta al n. 99 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963.

Roma, addì 3 luglio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6482)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 113 del 27 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 3 luglio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1171, secondo comma, del Codice civile, in riferimento alle norme contenute negli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 7 settembre 1962 dal Pretore di Avezzano nel procedimento civile vertente tra Piccinelli Ida e Tommasoni Guido, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 293 del 17 novembre 1962.

Roma, addì 3 luglio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6481)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 114 del 27 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 4 luglio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, testo unico sulle imposte dirette (recante norme sull'iscrizione provvisoria dei redditi), in relazione agli articoli 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 e 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con due ordinanze emesse il 28 novembre 1961 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette di Latina sui ricorsi di Lollobrigida Luigia e Skofic Drago Milko contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Latina, iscritte ai numeri 178 e 179 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 293 del 17 novembre 1962.

Roma, addì 4 luglio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6483)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 116 del 27 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 4 luglio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 208 e 209 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 24 ottobre 1962 del Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Maggia Pericle, Maggia Giovanni e Giuseppe e l'Esattoria consorziale di Biella, iscritta al n. 205 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 19 gennaio 1963.

Roma, addì 4 luglio 1963

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 117 del 27 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 4 luglio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo comma, del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento agli articoli 27, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 3 dicembre 1962 dal Pretore di Molfetta nel procedimento penale a carico di Minervini Ignazio, iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.

Roma, addì 4 luglio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6485)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 23-11-62 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Palermo nel proc.to penale a carico di Balzano e De Simone Rosalia ecc. | 180 6-7-63 |
| 17-1-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Isernia nel proc.to civile vertente tra Porcelli Giovanni e l'Istituto naz.le per la prev.za sociale. | Id. |
| 8-4-63 | – | Id. emessa l'8-4-63 dal Tribunale di Bergamo nel proc.to penale a carico di Mazza Aldo ed altri. | Id. |
| 19-4-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Palermo nel proc.to penale a carico di Lavovara Giuseppe e Difazio Giuseppe | Id. |
| 22-5-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Firenze nel proc.to penale a carico di Fatai Roberto ed altri. | Id. |
| 21-5-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Grosseto nel proc.to penale a carico di Parosi Secondo. | Id. |
| 28-6-63 | 121 | | 187 13-7-63 |

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 121 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 128, commi primo, secondo, terzo e quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 10 ottobre 1962 del Pretore di Rovato.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 1963.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

(6571)

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 124 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza 28 giugno 1962 del Tribunale di Venezia.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli articoli 25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 1963.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 28-6-63 | 125 | | 187 13-7-63 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 125 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 110, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 10 ottobre 1962 del Pretore di Rovato.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 126 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, numeri 3473 e 3474, promosso con ordinanza 1° giugno 1962 del Tribunale di Bari.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli articoli 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e art. 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio particelle facenti parte di territori non suscettibili di trasformazione fondiaria.

la illegittimità costituzionale del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3473 e di quello n. 3474, come sopra pubblicato, in relazione agli articoli 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e articoli 1, 8, 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli articoli 76, 77, primo comma della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956)***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 118 del 28 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 9 luglio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, ultimo comma, e 26, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante norme sulla disciplina del fallimento, in riferimento agli articoli 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 22 giugno 1962 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Galbusera Giovanni ed il fallimento della Società Industria Confezioni e Maglierie Ferba, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 del 6 ottobre 1962.

Roma, addì 9 luglio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6378)

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 119 del 28 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 9 luglio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 15 maggio 1962 dal Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento civile vertente tra la Società anonima Immobiliare Gilpa e la Società a r. l. Sugherificio italiano contro il comune di Olbia e la Regione autonoma della Sardegna, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 14 luglio 1962.

Roma, addì 9 luglio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6379)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 28-6-63 | 120 | | 187 |

Lavoro (intermediazione e interposizione nelle prestazioni)

13-7-63

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 120 del 28 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 9 luglio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, recante norme sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli articoli 35, secondo comma, e 39, quarto comma della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con cinque ordinanze emesse il 5 luglio 1962 dal Pretore di Genova nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Dani Gino, Mazzi Ermanno, Mazzarella Millo, Marciallo Giuseppe e Speroni Garibaldino, iscritte ai numeri 145, 146, 147, 148 e 149 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 13 ottobre 1962.

Roma, addì 9 luglio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6580)

---

122

Artt. 458, 435 e 436 Codice di proc. penale

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 122 del 28 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 9 luglio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 458 e degli articoli 435 e 436 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 19 novembre 1962 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Re Emidio e Sulpizi Marcello, iscritta al n. 202 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 29 dicembre 1962.

Roma, addì 9 luglio 1963

13-7-63

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6581)

---

123

Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 123 del 28 giugno 1963 — depositata in Cancelleria il 9 luglio successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed all'art. 37 della stessa legge, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 12 luglio 1962 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Cagol Rosa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 20 ottobre 1962.

Roma, addì 9 luglio 1963

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-4-63 | — | Ordinanza emessa dal Tribunale di Genova nel proc.to civile tra Dini Vando e l'Istituto naz.le prev. soc.le ecc. | Id. |
| 25-3-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to civile vertente tra Fanti Fulgida e l'Istituto prev.za sociale. | Id. |
| 4-3-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Lecce nel proc.to penale a carico di Saponito Giuseppe ed altri. | Id. |
| 8-4-63 | — | Id. emessa l'8-4-63 dal Tribunale di Bergamo nel proc.to penale a carico di Falsetti Camillo ed altri. | Id. |
| 28-12-63 | — | Id. emessa il 28-12-62 dal Tribunale di Matera nel proc.to civile tra Di Cursi Filomena e l'Istituto prev.za c. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 4-7-63 | 127 | | 194 20-7-63 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 127 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; dei commi terzo e quarto dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e degli articoli 4, 5, 9 e 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, promosso con ordinanza 13 febbraio 1962 del Pretore di Catania.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

*a)* la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità dell'art. 209 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

*b)* non fondata la questione dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e la questione dell'art. 9, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, del detto regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in riferimento all'art. 23 della Costituzione;

*c)* non fondate, nei sensi della motivazione, le questioni degli articoli 9, sesto comma, e 15, secondo comma, dello stesso regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

*d)* l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

F.to: Gaspare Ambrosini - Giuseppe Castelli Avolio - Antonino Papaldo - Nicola Jaeger - Giovanni Cassandro - Biagio Petrocelli - Antonio Manca - Aldo Sandulli - Giuseppe Branca - Michele Fragali - Costantino Mortati - Giuseppe Chiarelli - Giuseppe Verzì

*Il Cancelliere capo*: Sallustri

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 129 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 715 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 865, promosso con ordinanze della Corte di appello di Genova, del Pretore di Eboli e del Pretore di Roma.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalla Corte di appello di Genova e dal Pretore di Roma di incostituzionalità degli articoli da 1 a 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli articoli 39, quarto comma, 71 e 76 della Costituzione;

2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Roma, dell'art. 7, ultimo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 36 della Costituzione;

3) Dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatori *erga omnes*, l'art. 34, pei riferimento alle casse edili di cui alla fine del terzultimo comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali casse per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la provincia di Salerno, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 130 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, e degli articoli 45 e 46 del Codice di procedura penale, promossi con ordinanze del Pretore di Avellino, del Pretore di Gallarate, della Corte di assise di Milano e della Corte di assise di appello di Cagliari.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i procedimenti, per la decisione con unica sentenza;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45 e 46 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 23 della Costituzione;

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 9 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, concernente l'istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, nella parte in cui, fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare, con suo provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati maggiori e minori del diciotto anni, si proceda separatamente a carico dei primi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

F.to: Gaspare Ambrosini - Giuseppe Castelli Avolio - Antonino Papaldo - Nicola Jaeger - Giovanni Cassandro - Biagio Petrocelli - Antonio Manca - Aldo Sandulli - Giuseppe Branca - Michele Fragali - Costantino Mortati - Giuseppe Chiarelli - Giuseppe Verzì

*Il Cancelliere capo*: Sallustri

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1963.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 4-7-63 | 133 | | 194 |

Requisizioni navigli mercantili

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 133 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48, secondo comma, della legge 13 luglio 1939, n. 1154, promosso con ordinanza 8 novembre 1962 della Corte suprema di cassazione - Sezione unite civili.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 48, secondo comma, della legge 13 luglio 1939, n. 1154, contenente norme sulla requisizione del naviglio mercantile, nella parte in cui la decisione del Ministro è qualificata giurisdizionale ed inappellabile, in riferimento agli articoli 24, 108 e 111 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1963.

(6734) *Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Fol. 135

Atti esecutivi sopra beni stranieri

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 135 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, promosso con ordinanza 25 agosto 1959 del Tribunale di Venezia.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinte le eccezioni pregiudiziali;

Dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Venezia, con ordinanza del 25 agosto 1959, sulla legittimità dei primi tre comma dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263, tabella A, riguardante gli « Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno », in riferimento agli articoli 10, 24 e 42 della Costituzione;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma di detto articolo, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1963.

(6736) *Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Comuni ordinamento

Fol. 128

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 128 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 novembre 1962 sull'ordinamento dei Comuni.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 128 del 4 luglio 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale degli articoli 4, 17, 44, 76, secondo comma, 91, 92, 93, 94, 95 e 97 del disegno di legge regionale 7 novembre 1962 sull'ordinamento dei Comuni;

la illegittimità costituzionale, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli articoli 46 e 47; del riferimento al controllo straordinario sugli organi, contenuto nell'articolo 54; e del richiamo alle delibere di cui all'articolo 76, contenuto nel primo comma dell'art. 49;

non fondata l'impugnazione degli articoli 50 e 54 (salvo la dichiarazione di illegittimità, di cui sopra, del riferimento al controllo straordinario sugli organi), e dell'art. 58.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 15 dicembre 1962 e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » n. 53 del 25 dicembre 1962.

Roma, addì 13 luglio 1963

(6729) *Il Presidente*: AMBROSINI

Fol. 131

Ispettorato regionale di polizia

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 131 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, lettera q), e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 novembre 1962.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 131 del 4 luglio 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 lettera *q*), e dell'art. 7, per la parte concernente l'Ispettorato regionale di polizia, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 novembre 1962, recante norme sull'« Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione », in riferimento agli articoli 14, 17 e 31 dello Statuto per la Regione siciliana.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 320 del 15 dicembre 1962 e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 6 del 9 febbraio 1963.

Roma, addì 13 luglio 1963

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 4-7-63 | 132 | | 194 20-7-63 |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956).***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 132 del 4 luglio 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, seconda parte, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, in riferimento agli articoli 3, 24 e 108 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 9 novembre 1962 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari di La Spezia sul ricorso di Basso Giacomo contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 204 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 29 dicembre 1962.

Roma, addì 13 luglio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6733)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 134 del 4 luglio 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 10 aprile 1962 dal Consiglio di Stato in s.g. - Sezione VI - su ricorso di Gentile Mauro ed altri contro il Ministero dell'agricoltura e foreste, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 15 dicembre 1962.

Roma, addì 13 luglio 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(6735)

---

***Pubblicazione disposta del Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.***

ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso a sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della Regione Trentino-Alto Adige in persona del suo Presidente dott. Luigi Dalvit, autorizzato con deliberazione 18 giugno 1963, n. 1002, della Giunta regionale, rappresentato e difeso per procura rog. Nicolodi Giuseppe in data 21 giugno 1963, dagli avvocati A. Colonna e Gian Carlo Mattei Gentili presso il quale è domiciliato in Roma, Clivo di Cinna n. 196.

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.***

ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso a sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della Regione Trentino-Alto Adige in persona del suo Presidente dott. Luigi Dalvit, autorizzato con deliberazione 18 giugno 1963, n. 1002, della Giunta regionale, rappresentato e difeso per procura rog. Nicolodi Giuseppe in data 21 giugno 1963, dagli avvocati A. Colonna e Gian Carlo Mattei Gentili presso il quale è domiciliato in Roma, Clivo di Cinna n. 196.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1963, n. 722, avente valore di legge ordinaria, è stato disposto il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.) dell'impresa del Consorzio Elettrico di Fiemme - Soc. a resp. lim. con impianti nel territorio della Regione.

Tale decreto è stato pubblicato colla *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1963, n. 144.

Con questa legge ordinaria si è invasa e la sfera di competenza » della Regione Trentino-Alto Adige e si sono concretamente violati i poteri diritti che alla Regione stessa competono in virtù della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. ecc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-3-63 | — | Ordinanza emessa il 2-3-63 dalla Corte d'Appello nel proc.to civile vertente tra Longo Luigi ecc. | Vol. |
| 20-5-63 | — | Ord. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to penale a carico di Bitetto Emilia ed altri. | Ord. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 201 |
| 23-11-62 | | Ordinanza emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana su ricorso di Ciarcia Luigi contro il Comune di Linguaglossa ecc. | 27-7-63 |
| 15-5-63 | — | Id. emessa dal Giudice Tribunale militare territoriale di Roma nel proc.to penale a carico di ignoti. | Id. |
| 15-5-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to penale a carico di Boccuzzi Francesco ed altri. | Id. |
| 14-7-62 | — | Id. emessa dal Tribunale di Padova nel proc.to civile vertente tra Grandese Pietro contro l'Amm.ne finanziaria dello Stato e nei confronti di Bonaldi Mario ecc. | Id. |
| 15-5-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Pieve di Cadore nel proc.to penale a carico di Secco Cirillo dell'Ortaldo ecc. | Id. |
| 14-2-63 | — | Id. emessa dal Consiglio comunale di Rizzo nei ricorsi di Vinci Francesco ed altri contro Antonietti Domenico ed altri. | Id. |
| 4-4-63 | — | Id. emessa dalla Corte appello di Bologna nel procedimento civile tra Longhi Ivana e l'Istituto naz.le previdenza soc.le. | 231 31-8-63 |
| 31-10-62 | — | Id. emessa dal Pretore di Reggio nel proc.to penale a carico di Parenti Cosimo ed altri. | Id. |
| 30-5-63 | — | Id. emessa dalla Comm.ne distrettuale imposte dirette e indirette di Napoli su ricorso di Piromallo Angelica contro l'Uff. distrettuale imp. dirette di Napoli | Id. |
| 11-5-63 | — | Id. emessa dal Giudice istruttore presso Tribunale di Trapani nel proc.to penale a carico di Stella Giampiero ed altri. | Id. |
| 20-6-63 | — | Id. emessa dal Consiglio di prefettura in sede giurisdizionale contabile di Reggio Emilia nel giudizio di responsabilità contabile a carico di Falanesmi ed altri. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 27-3-63 | — | Ordinanza emessa dal Consiglio comunale di Santeramo in Colle su ricorso di Barbera Giuseppe | 231 31-8-63 |
| 4-7-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Firenze nel proc.to pe. reale a carico di Franchetti Remo | Id. |
| 22-7-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Bologna nel proc.to ci. vile tra Brizzi Clementina e Thujian Cesare. | Id. |
| 29-3-63 | — | Id. emessa dalla Corte d'appello di Cagliari nel proc.to civile tra Demuro Maria Francesca contro l'Ente for. tra formag.ne fondiaria agraria in Sardegna, il Min.o agr. foreste e Orbetto ed altri. | Id. |
| 20-6-63 | — | Id. emessa dal Pretore dell'Aquila nel proc.to penale a carico di Cidone Enrico e Maestrantonio Giorgio | 237 31-8-63 |
| 27-5-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Lipari nel proc.to pe. re a carico di Nicita Bastolo. | Id. |
| 18-6-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Enna nel proc.to penale a carico di Velardita Mario ed altri. | Id. |
| 27-6-63 | — | Id. emessa dal Tribunale fermano di Napoli nel proc.to penale a carico di Sabatino Vincenzo | Id. |
| 19-6-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel proc.to penale carico di Bellini Armando e Nofrini Sabatino ecc. | Id. |
| 29-5-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Catania nel proc.to penale a carico di Lomforte Rocco | Id. |
| 8-4-63 | — | Id. emessa dal Consiglio comunale di San Marco in Lamis su ricorso di Stella Giuseppe contro Villani Pietro. | Id. |
| 7-6-63 | — | Id. emessa dal Cons. comunale di Bari su ricorso di Fraselli Daniele e Marmiroli Pietro. | Id. |
| 4-7-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Bassano nel proc.to penale a carico di Franco e Rosteri Luigi | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 231 |
| 20-6-63 | — | Ord.za emessa dal Tribunale di Modena nel proc.to civile vertente tra Donati Gius. ed il Comune di Modena. | 31-8-63 |
| | | | 268 |
| 12-6-63 | — | Id. emessa dalla Corte di Appello di Novara nel proc.to penale a carico di Fiaccabrino Rosario ed altri. | 12-10-63 |
| 27-6-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Brescia nel proc.to civile tra la Soc. An.ma Riscossioni Tributarie ed il comune di Ligole, con l'intervento volontario della Soc. Benedetti fermano. | Id. |
| 18-7-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel proc.to civile vertente tra Bertani Giuseppe ed altro ecc. | Id. |
| 10-4-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Bergamo nel proc.to civile vertente tra Labirinto Rosario ed altri contro l'Amministrazione | Id. |
| 17-5-63 | — | Id. emessa dal Consiglio comunale di Pratica sui ricorsi di La Giudice Giuseppe e Inglisella Natale. | Id. |
| 11-11-63 | — | Id. emessa dal Giudice istruttore civile del Tribunale di Napoli nel proc.to civile vertente tra Esposito Giorgio e l'Ufficio imposte di consumo di Pozzuoli | Id. |
| 23-4-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to civile vertente tra la Soc. con. Bonifica Valli Stagnara e Ponti e l'Amministrazione della provincia. | Id. |
| 1-8-63 | — | Id. emessa dalla Sezione Corte di Appello di Lecce nel proc.to penale a carico di Cito Martino ed altri. | Id. |
| | | | 281 |
| 23-4-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Palermo nel proc.to penale a carico di Calì Vincenzo e Battiato Ignazio. | 26-10-63 |
| 14-7-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Catanzaro nel proc.to civile vertente tra Mazza Gregorio e Mazza Valentino contro il Demanio | Id. |
| 5-7-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to penale a carico di Bassanelli Giuseppe ed altri e, analogamente, nei proc.ti penali a carico di De Mazzo Michele ed altri ecc. | Id. |
| 15-6-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Avola nel proc.to penale a carico di Forte Sebastiano | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 281 |
| 12-5-63 | – | Ordinanza emessa dalla Commissione provinciale imposte dirette negli affari di ricorso della Soc. G. Arrigoni ecc. | 26-10-63 |
| 30-5-63 | – | Ord. emessa dal Tribunale di Pisa nel proc. civile tra Paltrinieri Nicola fu Antonio ed altri e l'Ente per la colonizzazione della Maremma Toscana e del territorio del fucino. | Id. |
| 25-9-63 | – | Ricorso a sensi art. 2 legge costituz. le 9-2-48, n 1, e del l'art. 32 legge 11-3-53, n 87, della Regione Trentino – Alto Adige in persona del Presidente dott. Luigi Dalvit, autorizzato con deliberazione 13-9-63 della Giunta regionale, rappresentato e difeso per procura rog. Nicola di Giuseppe in data 17-9-63, dagli avvocati Arturo Colonna e Gian Carlo Matteo Gentili presso il quale è domiciliato in Roma Clivo di Cinna, 136. | 287 2-12-63 |
| 25-6-63 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Frosinone nel proc. civile vertente tra Giammelli Idea e l'Ospedale comunale di Alatri. | Id. |
| 23-8-63 | – | Id. emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Crotone nel proc. penale a carico di Lebrenbroz Vittorio ed altri. | Id. |
| 10-7-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Chiavari su ricorso di Hofer Maria | Id. |
| 10-9-63 | – | Id. emessa il 10-9-63 dal Giudice conciliatore di Milano nel proc. civile vertente tra Pretor Flaminio contro la Società Edison Volta e l'Ente naz.le energia elettrica (ENEL). | Id. |
| 20-9-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Brescia nel proc. penale a carico di Ghidini Carlo e, analogamente, nel proc. penale a carico di Pecchini Pietro. | Id. |
| 5-11-63 | 136 | Il Pres. della Corte dà notizia ai sensi art. 23 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n 136 5-11-63 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma 1°, del Codice procedura penale, in relazione all'art. 170, comma 3°, dello stesso Codice, in riferimento all'art. 24, comma 2°, della Costituzione ecc. | 299 16-11-63 |

(Codice di procedura penale, 1° comma ecc.)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 299 |
| 5-11-63 | 137 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 137 5-11-63 la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità cost.le 2° comma dell'art. 234 del Codice di procedura penale per sopraggiunta inefficacia del medesimo, a seguito della sentenza n. 110 del 22-6-63 ecc. | 11-11-63 |
| 5-11-63 | 138 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 138 5-11-63 la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità cost.le dell'art. 651 Codice di proc.ra civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.ne ecc. | Id. |
| 5-11-63 | 139 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 139 del 5-11-63, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le dell'art. 110, comma 3°, 4° e 5° del T.U. legge di P.S., approv.to con R.D. 18-6-31, n. 773, per sopraggiunta inefficacia delle norme medesime, a seguito della sentenza n. 125 del 9-7-63. | Id. |
| 5-11-63 | 140 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 140 del 5-11-63, la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le artt. 1 e 2 legge 27-2-58, n. 130, in rif.to agli artt. 24 e 102 della Cost.ne ecc. | Id. |
| 5-11-63 | 141 | Il Pres. Corte Cost.le dà notizia, sensi art 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza n. 141 5-11-63, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione legittimità cost.le della legge 11-7-59, n. 741, in relaz.ne agli artt. 36 39, 71 e 76 della Cost.ne ecc. | Id. |
| 5-11-63 | 142 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ordinanza 142 del 5-11-63 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le dell'art. 3, 2° comma, della legge 23-10-60, n. 1369 ecc. | Id. |

Codice di procedura penale art. 234, 2° comma

Codice di procedura civile art 651

Art. 110, commi 3°, 4° e 5° del T.U. legge di P.S.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 299 | |
| 5-11-63 | 143 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 143 5-11-63, la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le dell'art. 60 del Codice di proc.ra penale, in rif.to all'art. 25, 1° comma, della Cost.ne ecc. | 1 11-63 | Codice di procedura penale, art. 60 |
| 5-11-63 | 144 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 144 del 5-11-63, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le dell'art. 55 del Codice di proc.ra penale, in rif.to all'art. 25, 2° comma, della Cost.ne ecc. | Id | Codice di procedura penale art. 55 |
| 5-11-63 | 145 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 145 5-11-63, la Corte Cost.le ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le del 2° comma dell'art. 29 del D.P.R. 26-4-57, n. 818, per la soppressione ed effetti del medesimo, ai sensi della sentenza n. 124 del 9-7-63 ecc. | Id. | |
| 5-11-63 | 146 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 146 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le dell'art. 2 della legge 27-12-56, n. 1423, in rif.to agli artt. 13, 2° comma, 16, 1° comma, e 24, 2° comma, della Cost.ne ecc. | Id. | |
| 5-11-63 | 147 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia che la Corte con ord.za n. 147 5-11-63, ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Comm.rio dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea reg.le sic.na il 1°-3-63, recante "Modifiche alla legge reg.le 18-7-50, n. 64, concernente l'Istituto reg.le della vite e del vino, ed alla legge reg.le 9-3-62, n. 11, recante provvidenze per la valorizzaz.ne dei prodotti viticoli ecc. | Id. | |
| 4-10-63 | — | Ricorso della prov. di Bolzano a mezzo del Pres.te pro tempore della Giunta prov.le Silvius Magnago ecc. riguardante la denominaz.ne della fraz.ne di Ferrara - Schmieden del comune di Laste in prov. di Bolzano, ai sensi dell'art. 82 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ecc. | Id. | |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 299 |
| 28-8-63 | — | Deliberaz.ne emessa il 28-8-63 dal Consiglio com.le di Bordano nella richiesta del prefetto di Bologna di decadenza dalla carica di consigliere comunale di Ponchia Claudio ed altri. | 16-11-63 |
| 26-9-63 | — | Ord.za emessa dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Spadolini Giovanni e La Valle Romeo. | Id. |
| 24-8-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Palermo nel proc.to penale a carico di Barresi Ernesto. | Id. |
| 21-9-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel proc.to penale a carico di Graci Michele ed altro. | Id. |
| 24-8-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Palermo nel proc.to penale a carico di Costantino Giuseppe. | Id. |
| 27-5-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Brindisi nel proc.to penale a carico di Linda Luciano, Legante Luciano ed altri. | Id. |
| 4-3-63 | — | Id. emessa dalla Corte suprema di cassaz.ne nel proc.to civile vertente tra Barbero Fabio e l'Istituto per soc.le | Id. |
| 1°-7-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel proc.to penale a carico di Calamanti Luigi. | Id. |
| 29-7-63 | — | Id. emessa dal Pretore di Isernia nel proc.to civile vertente tra Bracciaglia Antonio contro Faramonnovo Maria e Zaccaro Angela. | Id. |
| 2-10-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Isernia nel proc.to penale a carico di Claudio Armando. | Id. |
| 19-11-63 | 148 | Il Pret.te Corte Cost.le da notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 148 del 19-11-63 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità cost.le dell'art. 234, 1° comma, ultima ipotesi, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Cost.ne ecc. | 312 30-11-63 |

Codice di procedura penale art. 234, primo comma

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 312 |
| 19-11-63 | 149 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 149 del 19-11-63 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità cost.le dell'art. 9, secondo comma, del R. decreto-legge 20-7-34, n. 1404, per sopraggiunta inefficacia del medesimo ai sensi della sentenza n. 130 del 13 luglio 1963 ecc. | 30-11-63 |
| 19-11-63 | 150 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 150 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza questione di legittimità cost.le dell'art. 60 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, prima comma, della Cost.ne ecc. | Id. |
| 19-11-63 | 151 | Il Presidente Corte Cost.le dà notizia, ai sensi art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 151 del 19-11-63 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituz.le dell'art. 82 del D.P.R. 16-5-60, n. 570, in rif.to agli artt. 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 108 della Cost.ne ecc. | 312<br>30-11-63 |
| 19-11-63 | 152 | Il Pres. Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 152 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità cost.le dell'art. 15 del D.P.R. 16-5-60, n. 570, in rif.to agli artt. 3 e 51 della Cost.ne ecc. | Id. |
| 19-11-63 | 153 | Il Pres.te Corte Cost.le dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con ord.za n. 153 del 19-11-63 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità cost.le dell'art. 175 del C.N. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29-1-58, n. 645, in rif.to agli artt. 70, 76 e 77 della Cost.ne ecc. | 312<br>30-11-63 |
| 15-10-63 | – | Ord.za emessa il 15-10-63 dal Pretore di Lipari nel proc.to penale a carico di Juso Francesco ed altro. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 312 |
| 2-10-63 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Cremona nel proc.to civile vertente tra Rolli Luigi e Studiotti Ilde. | 30-11-63 |
| 24-10-63 | – | Id. emessa il 24-10-63 dal Tribunale di Cremona nel proc.to civile vertente tra Bocenghi Mario contro Burri Gitta ed altre. | Id. |
| | | | 331 |
| | | | 21-12-63 |

Sentenze ECA

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 155 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, promosso con ordinanza 13 novembre 1962 della Commissione distrettuale delle imposte dirette di Milano.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, la illegittimità costituzionale:

*a*) dell'art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1961, n. 1346 (relativa all'aumento della c.d. addizionale ECA), in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1960 o al 1959-60;

*b*) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956)***

Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 154 del 5 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, in relazione all'art. 153 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 ed all'art. 61 del regio decreto 22 marzo 1900, n. 195 ed in riferimento agli articoli 112, 2 e 32, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 22 gennaio 1963 del Pretore di Avezzano, emessa nel procedimento penale a carico di Marignetti Zefferino, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 16 marzo 1963.

Roma, addì 13 dicembre 1963

Ordinamento giudiziario

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 156 del 5 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma secondo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, in riferimento agli articoli 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 20 marzo 1963 del Pretore di Bordighera, emessa nel procedimento penale a carico di Depaoli Michele, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 25 maggio 1963.

Id.

Roma, addì 13 dicembre 1963

Servizi telefonici

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 157 del 5 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie), e 15 del regolamento esecutivo regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, in riferimento agli articoli 51 e 102 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con deliberazione 11 ottobre 1962 del Consiglio comunale di Reggio Emilia su ricorso di Salsi Mario contro Ferrari Franco, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 2 marzo 1963.

Id.

Roma, addì 13 dicembre 1963

Art. 110, commi 3°, 4° e 5° T.U. leggi di P.S.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 158 del 5 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per sopraggiunta inefficacia del medesimo ai sensi della sentenza n. 125 del 9 luglio 1963.

Tale questione è stata proposta con ordinanze 6 dicembre 1962 del Pretore di Milano nei procedimenti penali a carico di Toffoli Antonio, Caputo Leone e Cianfrone Clara, iscritte ai numeri 110, 111 e 118 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 e n. 167 rispettivamente dell'8 e del 22 giugno 1963.

Id.

Roma, addì 13 dicembre 1963

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 331 21-12-63 |

Codice di procedura civile art. 651

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 159 del 5 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanze 22 marzo 1963 della Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Corazza Luigi e Quaglia Maria e 20 aprile 1963 del Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bignardi Celestino e Marcandoro Maria, iscritte ai numeri 153 e 113 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 201 del 27 luglio 1963 e n. 167 del 22 giugno 1963.

Roma, addì 13 dicembre 1963

(11052) *Il Presidente*: AMBROSINI

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 160 del 5 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, per sopraggiunta inefficacia del medesimo ai sensi della sentenza n. 130 del 13 luglio 1963.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) 20 maggio 1963 del Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Bitetto Erminia ed altri, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 luglio 1963;

2) 15 maggio 1963 del Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Boccuzzi Francesco ed altri, iscritta al n. 148 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 201 del 27 luglio 1963;

3) 18 giugno 1963 del Tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Velardita Mario ed altri, iscritta al n. 151 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963;

4) 11 maggio 1963 del Giudice istruttore del Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Stella Giampiero ed altri, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963;

5) 4 luglio 1963 del Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Vivian Franco ed altro, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963;

6) 31 ottobre 1962 del Pretore di Prizzi nel procedimento penale a carico di Raneri Cosimo ed altri, iscritta al n. 166 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963.

Roma, addì 13 dicembre 1963

(11053) *Il Presidente*: AMBROSINI

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 161 del 5 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed all'art. 37 della stessa legge ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 25 marzo 1963 del Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Fanti Fulgida e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 luglio 1963.

Roma, addì 13 dicembre 1963

(11054) *Il Presidente*: AMBROSINI

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 162 del 6 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 14 novembre 1962 del Pretore di Sampierdarena, emessa nel procedimento penale a carico di Guidotti Vittoria, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 2 marzo 1963.

Roma, addì 19 dicembre 1963

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 163 del 6 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1958, numero 572, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) 7 dicembre 1962 del Pretore di Lendinara nel procedimento penale a carico di Mastrogiacomo Domenico, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 2 febbraio 1963;

2) 29 novembre 1962 del Pretore di Udine nei procedimenti penali a carico di Deiana Augusto e Giacomini Arrigo, iscritte ai numeri 33 e 34 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 23 febbraio 1963.

Roma, addì 19 dicembre 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 6-12-63 | 165 | | 331 21-12-63 |

(11210)

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 165 del 6 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 del libro I del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e dell'art. 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773, in relazione agli articoli 81, primo comma, e 72, quarto comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 10 aprile 1963 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, emessa nel giudizio di parificazione dei rendiconti delle Amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 96 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 18 maggio 1963.

Roma, addì 19 dicembre 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11211)

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 166 del 6 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, in riferimento agli articoli 3 e 24, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 5 marzo 1963 del Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Cremisini Amalia e l'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, iscritta al n. 98 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 25 maggio 1963.

Roma, addì 19 dicembre 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11212)

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 167 del 6 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, contenente l'elenco delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29, e 7 dicembre 1953, n. 61, in riferimento allo art. 134 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 23 giugno 1962 della Commissione distrettuale per le imposte dirette di Reggio Calabria su ricorso di Costantino Natale e Antonino contro l'Ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 19 del 27 aprile 1963.

Roma, addì 19 dicembre 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11213)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12-12-63 | 168 | | 336 23-12-63 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 168 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 24 marzo 1958, n. 195, promossi con ordinanze 15 ottobre 1962, 1° febbraio 1963 e 22 luglio 1963 del Pretore di Bologna.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunite le tre cause indicate in epigrafe,

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, in riferimento agli articoli 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio superiore della magistratura;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della detta legge, in riferimento agli articoli 72, quarto comma, 104 e 105 della Costituzione;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo, terzo e quarto comma, della stessa legge, in riferimento agli articoli 48, 104, primo, terzo e quarto comma, 105, 107 della Costituzione;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, parte prima, della legge anzidetta, in riferimento all'art. 105 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.

| | | |
|---|---|---|
| 12-12-63 | 169 | Il Pres.te Corte Cost.le da notizia, sensi dell'art. 20 delle Norme integrative 16-3-56, che con sentenza n. 169 del 12-12-63 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità cost.le della legge 14-7-59, n. 741, e del D.P.R. 28-8-60, n. 1271, in rif.to agli artt. 70 e 25 della Cost.ne. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 336 29-12-63 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 170 del 12 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha richiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 506, 507, 508, 509, e 520 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 30 maggio 1962 del Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Monti Michele, iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 16 marzo 1963.

Roma, addì 23 dicembre 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11440)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 171 del 12 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale: *a*) dell'art. 151 del Codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; *b*) della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto e del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1963, n. 5, recante concessione di amnistia e indulto, in riferimento agli articoli 3, 24 e 79 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) 30 gennaio 1963 del Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Lilli Giuseppe, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 9 marzo 1963;

2) 9 marzo 1963 del Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Gamberini Mario, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 6 aprile 1963.

Roma, addì 23 dicembre 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11441)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 172 del 12 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, lettera *b*), del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 20 dicembre 1962 del Pretore di Arsoli nel procedimento penale a carico di Crecco Fiore e Zeppieri Pietro, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 20 aprile 1963.

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 174 del 12 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1960, n. 163, recante norme sull'assestamento delle imposte dirette, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 6 giugno 1962 dalla Commissione distrettuale per le imposte dirette e indirette di Udine su ricorso della Società per azioni Carlo Delser e C. di Martignacco contro l'Ufficio distrettuale delle imposte di Udine, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 giugno 1963.

Roma, addì 23 dicembre 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11444)

---

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale relativa all'ordinanza n. 173 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica n. 1490 e n. 1475 del 24 dicembre 1951.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 173 del 12 dicembre 1963 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza per accertare la effettiva consistenza dei terreni posseduti da Nicola Boscarelli alla data del 15 novembre 1949.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1962 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Nicola e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 9 marzo 1963.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17-10-64 | — | Ord.za emessa dal Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Balistreri Giacomina. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 5-11-63 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Viareggio nel proc.to civile tra Compani Emilio e Battarelli Irene. | 336 28-12-63 |
| 28-11-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Cremona nel proc.to civile tra Attolini Osvaldo e Imbimi Astra. | Id. |
| 28-11-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Soligno nel proc.to penale a carico di Bordoni Nazzareno. | Id. |
| 24-10-63 | | Id. emessa dal Tribunale di Lanciano nel proc.to penale a carico di Di Giacomo Domenico. | Id. |
| 5-12-63 | – | Id. emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Bassano nel proc.to penale a carico di Pagani Pietro ed altri. | 21 25-1-64 |
| 30-10-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Milano nel proc.to penale a carico di Palma Filberto ed altri | Id. |
| 29-11-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel proc.to civile vertente tra Salvo Giuseppe e Nicolosi Domenico contro l'Azienda comunale di Furnari. | Id. |
| 16-11-63 | – | Id. emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Reggio nel proc.to penale a carico di Bedon Pino. | Id. |
| 14-11-63 | – | Id. emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Reggio nel proc.to penale a carico di Panna Livia ed altri. | Id. |
| 2-11-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile vertente tra Ghera Giovanni e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale. | Id. |
| 20-11-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Enna nel proc.to penale a carico di Perdi Vittorio. | Id. |
| 24-1-64 | 1 | La Corte Cost.le dichiara l'illegittimità cost.le del 2° comma dell'art. 34 R.D. 26-6-1924, n. 1054, contenente il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, in quanto il proced.to per la proposiz.ne e la risoluz.ne del ricorso straord.rio al Pres.te D.R. non assicura ai contrainteressati la possibilità della tutela giurisdiz.le. | 34 8-2-64 |

Consiglio di Stato

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 24-1-64 | 2 | | 34 8-2-64 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 2 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, promosso con ordinanza 17 gennaio 1963 del Tribunale di Matera.***

Assegni familiari

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del testo unico delle leggi sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 1° febbraio 1964

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

(1274)

---

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956).***

Zol.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 4 del 24 gennaio 1964 — depositata in Cancelleria il 1° febbraio successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione sarda sulla legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata « Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione », in riferimento agli articoli 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Acquedotti

Zd.

Le questioni predette sono state sollevate con ricorso del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 4 maggio 1963.

Roma, addì 1° febbraio 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1275)

---

Zd.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 5 del 24 gennaio 1964 — depositata in Cancelleria il 1° febbraio successivo — la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 gennaio 1963, n. 2, e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1963, n. 5, riguardanti la concessione di amnistia e indulto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Amnistia

Tale questione è stata proposta con ordinanza 25 febbraio 1963 del Pretore di Roma, emessa nel procedimento penale a carico di Campi Luciano, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 giugno 1963.

Roma, addì 1° febbraio 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29-10-63 | - | Ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Trento nel proc.to civile tra Jorsen Ponfilio e Vittorio contro l'Amm.ne delle finanze dello Stato. | Zd. |
| 5-11-63 | - | Zd. emessa dal Giudice conciliatore di Pontelleria nel proc.to civile tra D'Ietti Angelo e Belvino Pietro. | Zd. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 34 |
| 26-10-63 | - | Ord.za emessa dal Pretore di Lamporecchio nel proc.to civile vertente tra Pino Ivana e Faggian Carlo. | 8-2-64 |
| 31-7-63 | - | Ord. Emessa dal Pretore di San Dona di Piave nel proc.to civile vertente tra Cantarello Adelia e Michelon Veneranda. | Id. |
| 16-3-64 | 6 | | 47 22-2-64 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 6 del 4 febbraio 1964, — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1963 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra il comune di Modena e l'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 1° giugno 1963;

2) ordinanza emessa il 27 giugno 1963 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra la Società Italiana Riscossioni Tributarie (S.I.R.T.), il comune di Cigole e la Società a r. l. Benedetti Germano, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 12 ottobre 1963.

Roma, addì 10 febbraio 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 7 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 7 del 4 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle Amministrazioni comunali, in riferimento agli articoli 41 e 45 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con deliberazione emessa il 7 aprile 1963 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963.

Roma, addì 10 febbraio 1964

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. (1961) | 8 | | Id. |

*Il Presidente*: AMBROSINI

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 8 del 4 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 testo unico regionale siciliano 20 agosto 1960, n. 3;

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle Amministrazioni comunali, in riferimento agli articoli 3, 25 e 51 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con deliberazione emessa il 17 maggio 1963 dal Consiglio comunale di Venetico su ricorso di La Guidara Giuseppe e Guglielmo Natale, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 12 ottobre 1963 e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 45 del 28 settembre 1963.

Roma, addì 10 febbraio 1964

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21-12-63 | - | Ord.za emessa il 21-12-63 dal Pretore di Vado nel | 47 22-2-64 |
| 18-12-63 | - | Id. emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel proc. disciplinare nei confronti dell'avv. Bianca Benedetto, imputato di abbandono della difesa d'ufficio, conferitogli nel proc. penale a carico di Minisci Michele Paolo, trattato dal Pretore di Volgarmerano nell'udienza del 9 novembre 1963. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 21-11-63 | – | Ord.za emessa nel procedimento civile vertente tra il Consorzio irriguo "Canale Naviglio" con sede Bra, e l'Istituto naz. fav. ass. le. | 47 22-2-64 |
| 4-1-64 | – | Id. emessa dal Consiglio comunale di Francavilla Angitola su ricorso di Fiorito Giuseppe e Loffaro Filomena. | Id. |

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 9 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 574 del Codice penale, promosso con ordinanza 13 aprile 1963 del Pretore di Roma.**

Art. 574 del Codice penale

5-2-64 | 9 | 54 29-2-64

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà;

2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 573 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.

F.to: Gaspare Ambrosini - Giuseppe Castelli Avolio - Antonino Papaldo - Nicola Jaeger - Giovanni Cassandro - Biagio Petrocelli - Antonio Manca - Aldo Sandulli - Giuseppe Branca - Michele Fragali - Costantino Mortati - Giuseppe Chiarelli - Giuseppe Verzì - Giovanni Battista Benedetti - Francesco Paolo Bonifacio

Id.

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956).**

Id.

Id. 10 Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 10 del 5 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per sopraggiunta inefficacia del medesimo ai sensi della sentenza n. 130 del 13 luglio 1963.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) 12 giugno 1963 della Corte di assise di Novara, nel procedimento penale a carico di Fiaccabrino Rosario ed altri, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 12 ottobre 1963;

2) 23 aprile 1963 del Pretore di Palermo, nel procedimento penale a carico di Cali Vincenza ed altro, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 26 ottobre 1963;

3) 5 luglio 1963 del Tribunale di Bari, nei procedimenti penali a carico di Passarelli Giuseppe ed altri, De Marzo Michele ed altri, De Michele Domenico ed altro, iscritte ai nn. 183, 184 e 185 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 26 ottobre 1963;

4) 21 settembre 1963 del Tribunale di Caltanissetta, nel procedimento penale a carico di Di Graci Michele ed altro, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 16 novembre 1963;

5) 27 maggio 1963 del Tribunale di Brindisi, nel procedimento penale a carico di Landa Giuliano ed altri, iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 16 novembre 1963.

Id. 11 Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 11 del 5 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza del Giudice istruttore civile del Tribunale di Napoli in data 11 novembre 1961 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 29 agosto 1963), emessa nel procedimento civile vertente tra la Società a responsabilità limitata «Vincenzo Esposito - Marmi» e l'Ufficio imposte di consumo di Pozzuoli, iscritta al n. 172 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 12 ottobre 1963.

Roma, addì 22 febbraio 1964

Id.

Id. 12 Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 12 del 5 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle Amministrazioni comunali, in riferimento agli articoli 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con deliberazione 28 agosto 1963 del Consiglio comunale di Mordano sulla richiesta del Prefetto di Bologna di decadenza dalla carica dei consiglieri comunali Ronchi Claudio ed altri, iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 16 novembre 1963.

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 54 |
| 29-11-63 | - | Ordinanza emessa dal Pretore di Palermo nel proc. penale a carico di Pace Carmelo. | 29-2-64 |
| 23-11-63 | - | Id. emessa dal Pretore di Pistoia nel proc.to civile vertente tra Losenno Francesco e Listo Giuseppe. | Id. |
| 18-12-63 | - | Id. emessa dal Pretore di San Cipriano Piacentino nel proc.to penale a carico di Fortunato Luigi e altre. | Id. |
| 14-1-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Roncaglia nel proc.to penale a carico di Rotta Carlo. | |
| 30-11-63 | - | Id. emessa dal Tribunale di Palermo nel proc.to penale a carico di Arduzzone Girolamo ed altri. | Id. |
| 6-11-63 | - | Id. emessa dalla Giunta prov.le amm.va di Roma - Sez.ne - per le dei tributi locali - sul ricorso di D'Ayala Valva Giovanna contro il Comune di Roma. | Id. |
| 24-2-64 | 13 | | 67 14-3-64 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 13 del 24 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 7 marzo successivo — la Corte:

*a)* ha respinto l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per decorrenza di termini, proposta dalla Avvocatura dello Stato, salvo per quanto si riferisce all'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

*b)* ha dichiarato non fondate, ai sensi e nei limiti esposti in motivazione, le questioni sulla legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica, aventi valore di legge ordinaria, 14 marzo 1963, n. 217; 29 marzo 1963, n. 340, 16 maggio 1963, n. 710; 18 aprile 1963, nn. 578, 584, 592 e 593; 16 maggio 1963, numeri 709, 711, 716, 720 e 722; 4 agosto 1963, numeri 1093, 1097, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1139, 1140, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 e 1156; 21 agosto 1963, n. 1166, con i quali alcune imprese sono trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica; delle norme contenute nell'art. 1 e nello art. 4, n. 5 e 9, della citata legge 6 dicembre 1962 e negli articoli 2, 3, 10 del decreto legislativo presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36, e nell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 15 dicembre 1962, n. 1670, in riferimento all'art. 2, prima parte, all'art. 3, lettera *d*, all'art. 4, all'art. 7 e all'art. 8 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, nonchè all'art. 4, prima parte e numeri 4 e 6, all'art. 5, n. 5, all'art. 9, all'art. 10, terzo, quinto e sesto comma, all'art. 13, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

*c)* ha dichiarato inammissibili, per mancanza di interesse attuale, le altre questioni.

Tali questioni sono state proposte con tre ricorsi della Regione Valle d'Aosta, iscritti ai numeri 4, 6 e 11 del Registro ricorsi 1963 e pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 4 maggio 1963, numero 132 del 18 maggio 1963 e n. 194 del 20 luglio 1963, e con quarantanove ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige, iscritti ai numeri 7, 8, 9, 10 e da 12 a 56 del Registro ricorsi 1963 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 22 giugno 1963, n. 175 del 2 luglio 1963, n. 194 del 20 luglio 1963, n. 201 del 27 luglio 1963 e n. 287 del 2 novembre 1963.

24-2-64 | 14 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 14 del 24 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 7 marzo successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, in riferimento all'art. 3, allo art. 4 in relazione all'art. 41, all'art. 43 e all'art. 67 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza emessa il 10 settembre 1963 dal Giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra Costa Flaminio, l'Ente nazionale per l'energia elettrica e la Società per azioni Edisonvolta, iscritta al n. 192 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 2 novembre 1963.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30-11-63 | - | Ord.za emessa dal Pretore di Pieve di Cadore nel proc.to civile tra Marchiafava Giuseppe, l'Intendenza di finanza di Belluno e l'Uff. del Registro di Auronzo di Cadore | Id. |

Energia elettrica - Istituz.ne dell'Ente ecc.

Trentino-Alto Adige

Energia elettrica - Istituz.ne dell'Ente ecc.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 67 |
| 13-1-64 | – | Ord.za emessa dal Tribunale di Livorno nel proc.to penale a carico di Pisani Alde. | 13-1-64 |
| 15-1-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Montegiorgio nel proc.to penale a carico di Vittorini Orgeas Elda ed altri. | Id. |
| 24-1-64 | – | Id. emessa dal comandante della Capitaneria di posto di Napoli nel proc.to penale a carico di Bartellone Giuseppe | Id. |
| 24-1-64 | – | Id. emessa dalla Corte di assise di appello di Milano nel proc.to penale a carico di Croce Faustino. | Id. |
| 31-10-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra Benincasa Pietro e Molenghi Eugenio. | Id. |
| 18-5-62 | – | Id. emessa dal Tribunale di Napoli nel proc.to civile tra Bizzarro Cesare e Masotti Giuseppe. | Id. |
| 13-11-63 | – | Id. emessa dal Pretore di Pieve di Cadore nel proc.to penale a carico di Dantoni Rodolfo. | Id. |
| 4-1-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Taranto nel proc.to civile vertente tra Cassano Stefano e l'Istituto naz.le previdenza ecc. | Id. |
| 26-2-64 | 18 | | 73 21-3-64 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 18 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 21, terzo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza 13 marzo 1963 del Tribunale di Roma.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 21, seconda parte del terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 27 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.

Assicurazioni sociali

Gaspare Ambrosini - Giuseppe Castelli Avolio - Antonino Papaldo - Nicola Jaeger - Giovanni Cassandro - Biagio Petrocelli - Antonio Manca - Aldo Sandulli - Giuseppe Branca - Michele Fragali - Costantino Mortati - Giuseppe Chiarelli - Giuseppe Verzì - Giovanni Battista Benedetti - Francesco Paolo Bonifacio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-2-64 | 19 | | Id. |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 19 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza 23 gennaio 1963 del Tribunale di Milano.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.

Assicurazioni sociali

Gaspare Ambrosini - Giuseppe Castelli Avolio - Antonino Papaldo - Nicola Jaeger - Giovanni Cassandro - Biagio Petrocelli - Antonio Manca - Aldo Sandulli - Giuseppe Branca - Michele Fragali - Costantino Mortati - Giuseppe Chiarelli - Giuseppe Verzì - Giovanni Battista Benedetti - Francesco Paolo Bonifacio

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 25-2-64 | 15 | | 73 |

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 21 marzo 1956)** 21-3-64

Terme di San Pellegrino ecc

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 15 del 25 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 14 marzo successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, in relazione agli articoli 3, 23 e 120 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 1° marzo 1963 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra la Società per azioni Terme di San Pellegrino e il comune di San Pellegrino Terme, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 6 aprile 1963.

Roma, addì 14 marzo 1964

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-2-64 | 20 | | Id. |

Assicurazioni sociali

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 20 del 26 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 14 marzo successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 77 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 28 dicembre 1962 dal Tribunale di Matera nel procedimento civile vertente tra Di Tursi Filomena e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 126 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 luglio 1963.

Roma, addì 14 marzo 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(2724)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-2-64 | 21 | | Id. |

Lavoro notturno dei fornai

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 21 del 26 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 14 marzo successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, nel testo modificato con le leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 2 maggio 1963 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Ubertalle Bartolomeo e Giuseppe, iscritta al n. 115 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 2 luglio 1963.

26-2-64 Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 22 del 26 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 14 marzo successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, in riferimento all'articolo 112 della Costituzione. Id.

22

Tale questione è stata proposta con due ordinanze emesse il 19 giugno 1963 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nei procedimenti penali a carico di Collina Armando ed altro e di Bini Mario, iscritte ai nn. 149 e 150 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963.

25-2-64 Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 16 del 25 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 14 marzo successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Catania per l'esame della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale. Id.

16

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1962 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Papa Agatino e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 16 febbraio 1963.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25-2-64 | 17 | | |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 17 del 25 febbraio 1964 — depositata in Cancelleria il 14 marzo successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale dell'Aquila per l'esame della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale. Id.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1963 dal Tribunale dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Del Cimmuto Angelo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 64 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 6 aprile 1963.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30-1-64 | — | Ord.za emessa dal Pretore Offida nel proc.to penale a carico di Cincinfiani Celestino | Id. |
| 27-12-63 | — | Id. emessa dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento civile tra Milo Antonio e Izzo Gennaro | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 30-12-63 | - | Ord.za emessa dal Consiglio comunale di Pizzo sui ric. corsi di Vinci Francesco ed altri contro Antonietti Domenico ed altri | 73 21-3-64 |
| 19-2-64 | - | Ord. emessa dal Pretore di Pontedera nel proc.to penale a carico di Bagnoli Oliviero. | Id. |
| 18-3-64 | 31 | | 91 11-4-64 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 31 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, promosso con due ordinanze emesse il 24 agosto 1963 dal Pretore di Palermo.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Previa riunione dei due giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* la clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.

Erga omnes per la prov. di Palermo

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 32 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, terzo comma, ultima parte, Codice procedura penale, promosso con ordinanza 1° agosto 1963 della Sezione istruttoria della Corte di appello di Lecce.***

18/3/64 | 32 |

Id. Codice di proc. pen. Artt. 270, secondo comma, 272, secondo comma, 280, terzo comma e 392, terzo comma

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, terzo comma, ultima parte, Codice procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;

Dichiara, inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e in riferimento all'articolo 25, primo comma, della Costituzione, la illegittimità costituzionale degli articoli 270, secondo comma, 272, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, Codice procedura penale, in quanto consentono al Procuratore generale, che ha assunto o avocato a sè l'istruzione sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.

18-3-64 | 28 |

Id.

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 28 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 agosto 1963, n. 22, promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.***

Frazione di Ferrara-Schmieden del Comune di Sesto. (Denominazione)

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 28 del 18 marzo 1964 — depositata in Cancelleria il 2 aprile successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 agosto 1963, n. 22, riguardante la denominazione della frazione di Ferrara-Schmieden del comune di Sesto, in relazione all'art. 11, n. 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, iscritto al n. 57 del Registro ricorsi 1963 e del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 16 novembre 1963.

Roma, addì 2 aprile 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(3093)

4-3-64 | 23 |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956)***

Id.

Misure di prevenz.ne nei confronti delle persone pericolose

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 23 del 4 marzo 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 26 novembre 1962 dal Tribunale di Milano nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione rispettivamente a carico di Raddato Gaetano, Sciancalepore Carmela e Comizzoli Pietro, iscritte ai numeri 15, 16 e 17 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 26 gennaio 1963;

2) ordinanza emessa il 4 febbraio 1963 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Merlini Enrico, iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 6 aprile 1963.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 18-3-64 | 29 | | 91 11-4-64 |

Regionale statale - trattamento di quiescenza soc.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 29 del 18 marzo 1964 — depositata in Cancelleria il 2 aprile successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, contenente « disposizioni sul trattamento di quiescenza al personale statale », in relazione alla legge di delega 29 dicembre 1954, n. 1181, e in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, e, per quanto riguarda la prima disposizione, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 20 marzo 1963 del Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Bettaccini Giuseppe ed altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 giugno 1963.

Roma, addì 2 aprile 1964

Id.

Codice di proc. penale artt. 488 e 613 e artt. 198 del Codice penale Spese proces. ecc.

18-3-64 30

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 30 del 18 marzo 1964 — depositata in Cancelleria il 2 aprile successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Pretore di Pieve di Cadore con l'ordinanza del 15 maggio 1963:

*a*) in riferimento all'art. 53, primo e secondo comma, della Costituzione e in relazione agli articoli 488 e 613 del Codice di procedura penale; agli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in rapporto con il regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; agli articoli 123 (numeri 1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 14 legge 11 giugno 1962, n. 546; all'art. 45, n. 2, della tariffa *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui l'ultima con l'art. 3 legge 5 luglio 1961, n. 564, in rapporto con la legge 29 giugno 1882, n. 835; all'art. 22 legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'art. 6 legge 31 luglio 1956, n. 991;

*b*) in riferimento all'art. 3 della Costituzione e in relazione all'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della obbligazione per le spese processuali, e all'art. 151, primo comma, limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della condanna alle spese processuali, di cui alle parole « e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie ».

Tali questioni sono state proposte con ordinanza 15 maggio 1963 del Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Sacco Comis Dell'Osta Silvio e De Martin Del Zotto Valentino, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 luglio 1963.

Roma, addì 2 aprile 1964

Id.

24-2-64

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.***
***(Reg. ric. n. 3, 1964)***

ECCMA CORTE COSTITUZIONALE - ROMA

Ricorso del dott. Silvio Magnago, Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, previa deliberazione della Giunta provinciale del 24 febbraio 1964, rappresentata e difesa, come da mandato speciale 24 febbraio 1964, n. reg. 39114 per notar Francesco Longi in Bolzano, dal prof. avv. Giuseppe Guarino presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3

contro

il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige;
il Presidente del Consiglio dei Ministri;

e nei confronti

del Presidente della Giunta provinciale del Trentino ecc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-4-63 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Patti nel proc.to civ. tra Crisà Gino e l'Ufficio imposte di consumo di Patti. | 91 11-4-64 |
| 13-1-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Milano nel proc.to penale a carico di Ruggieri Venera. | Id. |
| 30-1-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Iglesias nel proc.to penale a carico di Bisio Alessandro e D'Ascanio L. | Id. |
| 3-2-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Ledimara nel proc.to penale a carico di Mattecchi Giancarlo. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 23-1-64 | - | Ordinanza emessa dal Pretore di Bovino nel proc.to penale a carico di Cantone Giacchino ed altri. | 91<br>11-4-64 |
| 21-2-64 | - | Id. dal Tribunale di Cuneo nel proc.to penale a carico di Invernizzi Maria Francesca. | Id. |
| 25-1-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nei proc.ti penali riuniti a carico di Cucinotta Nunzio, Pirri Laura e Pino Angelo. | Id. |
| 10-2-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Imola nel proc.to penale a carico di Linari Renato. | Id. |
| 23-11-63 | - | Id. emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in due procedimenti civili tra la Soc. Merid.le di Elettricità e l'Ente Naz.le per l'Energia Elettrica con tro il Min.ro dei lavori pubblici. | 108<br>2-5-64 |
| 14-1-64 | - | Id. emessa dal Consiglio di giustizia amm.va per la Reg.ne siciliana, in sede giurisdiz.le nei ricorsi riuniti proposti da: 1) Ajroldi Luigi; 2) Soc. a r.l. CO.RI.; 3) Bonaccorso Piera; 4) Currenti Gioacchino ed. contro la Reg.ne siciliana e il Comune di Palermo. | Id. |
| 14-12-63 | - | Id. emessa dal Pretore di Termini Imerese nel proc.to penale a carico di Gemmellaro Giuseppe. | Id. |
| 17-2-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Biella nel proc.to civile vertente tra Maggia Enrico contro l'Esattoria consorz.le di Biella e Maggia Enrico contro l'Esattoria consorz.le di Biella e Maggia Giovanni e Giuseppe. | Id. |
| 29-1-64 | - | Id. emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdiz.le Sez.ne 4ª nei ricorsi riuniti proposti da: 1) Soc. Antonio Briga ed altri contro Com.to interministeriale dei prezzi ed altri; 2) Ditta fratelli Enzza ecc. | Id. |
| 12-2-64 | - | Id. emessa dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Tannini Orlando e Bartolomei Isodoro | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 108 |
| 26-2-64 | - | Ord.za emessa dal Pretore di Ferrara nel proc.to ci- vile vertente tra Lampolla Remo e Holzi Erich. | 9-5-64 |
| 21-1-64 | - | Id. emessa dalla Corte di appello di Napoli = Sez.ne ma- gistratura del lavoro = nel proc.to civile vertente tra Civita Arturo e Di Caterino Raffaele. | Id. |
| 30-1-64 | - | Id. emessa dal Tribunale di Venezia nel proc.to ci- vile vertente tra Vianello Antonio, la Sacra Congreg.ne "de Propaganda Fide" e l'Istituto "Suore Ancelle Mis- sionarie del SS.mo Sacramento. | Id. |
| 20-12-63 | - | Id. emessa dal Tribunale di Palermo nel proc.to civi- le vertente tra l'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (E.R.A.S.) e l'Amm.ne delle finanze dello stato. | Id. |
| 12-5-64 | 34 | | 126 23-5-64 |

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 34 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1559, promosso con ordinanza 29 marzo 1963 della Corte di appello di Cagliari.**

Espropriaz.ni per riforma fondiaria

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599 (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 26 novembre 1952), in relazione agli articoli 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1951, n. 256, e con riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

12-5-64 | 33 | Id.

Assicuraz.ni contro le malattie ecc. e (INAM)

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 33 del 12 maggio 1964 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in relazione all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 6 marzo 1963 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra Sancasciani Celso e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM), iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 2 luglio 1963.

Roma, addì 19 maggio 1964

(4310) *Il Presidente*: AMBROSINI

12-5-64 | 35 | Id.

Espropriaz. forzate per pubblica utilità ecc.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 35 del 12 maggio 1964 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, contenente la « disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità », e dell'art. 33, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, contenente il « testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici », in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con due ordinanze emesse il 18 luglio 1963 dal Tribunale di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti tra Bertani Giuseppe e Margherita e la S.p.A. Edisonvolta e tra Borzacchi Lucia e Rosa, Viappiani Maria e la S.p.a. Edisonvolta, iscritte ai numeri 169 e 170 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 12 ottobre 1963.

Roma, addì 19 maggio 1964

(4311) *Il Presidente*: AMBROSINI

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 12-5-64 | 36 | | 126 23-5-64 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 36 del 12 maggio 1964 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3, 6, 18 e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Vendita di stupefacenti

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1963 dal G. I. del Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Pagani Pierino ed altri, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1964;

2) ordinanza emessa il 30 ottobre 1963 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Palma Gilberto ed altri, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1964;

3) ordinanze emesse il 14 e il 16 novembre 1963 dal G. I. del Tribunale di Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Danna Livia, Temperini Italo ed altri e di Bedon Rino, iscritte ai numeri 5 e 6 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1964.

Roma, addì 19 maggio 1964

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12-5-64 | 37 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 37 del 12 maggio 1964 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di prefettura di Reggio Emilia per nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal Consiglio di prefettura di Reggio Emilia, in sede di giurisdizione contabile, nel procedimento a carico di Galaverni Romeo ed altri, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963.

Roma, addì 19 maggio 1964

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17-1-64 | — | Ordinanza emessa dal Pretore di Castelnuovo nel proc.to penale a carico di Rossi Angelo. | Id. |
| 10-3-64 | — | Id. emessa dalla Comm.ne tributi locali di Castellammare di Stabia su ricorso della Posta Augusta contro il Comune di Castellammare di Stabia. | Id. |
| 17-1-64 | — | Id. emessa dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel proc.to penale a carico di Chianchiano Michele. | Id. |
| 22-12-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile vertente tra Pedani Vittoria e l'Ente per la espropriazione della tenuta Cotogno e del Fucino. | |
| 9-3-64 | — | Id. emessa dal Pretore di Soriano Calabro nel proc. civile vertente tra Vari Antonio e l'Esattoria delle imposte dirette di Soriano Calabro. | Id. |
| 22-12-63 | — | Id. emessa dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile vertente tra Inghirami Ennio ed altri e l'Ente per la espropriazione della tenuta Cotogno e del Fucino. | Id. |
| 15-3-64 | — | Id. emessa dal Pretore di Terranuova nel proc.to pen.le a carico di Iffiga Simone, Sindaco del Comune di Samatzai. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 126 |
| 28-3-64 | – | Ordinanza emessa dal Pretore di Ittiri nei proc.ti civili riuniti vertenti tra Calabrese Giovanni e di Fabio Bianca, fisc. Biagio parrocchiale Santa Maria del Bello di Sorgono ecc. | 23-5-64 |
| 8-3-64 | – | Ord. emessa dal Pretore di Offida Tramentina nei proc.ti penali a carico di Anastasi Giuseppe e di Lemma Angelo Teodoro. | Id. |
| 1-4-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Cagnano nel proc.to penale a carico di Bifulco Umberto | Id. |
| 28-2-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Roma nel proc.to penale a carico di Sfatela Giovanna ed altri. | Id. |
| 31-10-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Ravi nel proc.to civile tra Rossi Emilia e Rossi Maria Gaetana. | Id. |
| 24-3-64 | – | Id. emessa dalla Sez.ne specializzata agraria del Tribunale di Oristano nel proc.to civile vertente tra Lasio e il Comune di Nurachi. | Id. |
| 14-1-64 | – | Id. emessa dal Consiglio di giustizia amm.va per la Reg.ne sic.na sul ricorso di Mastrogiovanni Rosa Lucia contro la Reg.ne sic.na, il Comune di Palermo e l'Ordine degli ingegneri di Palermo. | Id. |
| 13-5-64 | 38 | | 132 30-5-64 |

Espropriazioni per riforma fondiaria

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 38 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3829, promosso con ordinanza 30 maggio 1963 del Tribunale di Pisa.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1953) in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e con riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

| | | |
|---|---|---|
| 13-5-64 | 41 | |

Espropriazioni per la formazione di proprietà contadina ecc.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 41 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, promosso con ordinanza 10 aprile 1963 del Tribunale di Cosenza.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Anno L. 17.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.010
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli arretrati: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Fogli, dati, inserzioni)
Anno L. 13.500 - Semestrale L. 7.500 - Trimestrale L. 4.010
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli arretrati: il doppio

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-3
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 89

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 13-5-64 | 39 | | 132 30-5-64 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 39 del 13 maggio 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 novembre 1962, n. 1706, contenente interpretazione autentica della legge 29 ottobre 1954, n. 1044, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 14 luglio 1963 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Mazza Gregorio e Valentina contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 26 ottobre 1963.

Roma, addì 23 maggio 1964

Fondi rustici - accertamento di valore nei trasferimenti ecc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13-5-64 | 40 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 40 del 13 maggio 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli articoli 41, 42 e 101 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1963 dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra Borlenghi Mario e Turrini Gitta Maria ed altri, iscritta al n. 203 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 30 novembre 1963;

2) ordinanza emessa il 28 novembre 1963 dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra Ottolini Osvaldo e Marini Astra, iscritta al n. 207 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 28 dicembre 1963.

Roma, addì 23 maggio 1964

Fondi rustici - Norme in materia di affitto ecc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-11-63 | - | Ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli nel proc.to civile vertente tra Risolo Carlo e la Soc.tà Strade ferrate secondarie meridionali. | Id. |
| 29-11-63 | - | Id. emessa dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Cisternino Pietro e il Min.ro del tesoro. | Id. |
| 7-4-64 | - | Id. emessa dalla Comm.ne distrettuale imposte dirette e indirette di Sorrento sui ricorsi di Infante Gaetano, Cosulich Luigi e Cosulich Giovanni contro l'Ufficio distrettuale delle imposte di Sorrento. | |
| | | Ricorso del prof. Dr. Giuseppe d'Angelo, Presidente della Reg.ne siciliana, contro l'On. prof. Aldo Moro, Pres.te del Consiglio dei ministri, per l'annullamento della legge 12-4-64, n. 191, pubbl.ta nella G.U. della Rep.ca n. 97 del 18-4-64, che converte in legge, con modificaz.ni, il D. Legge 23-2-64, n. 27, recante modificaz.ni temporanee della legge 29-12-62, n. 1745, concernente istituz.ne di una ritenuta di acconto e d'imposta sugli utili distribuiti dalla Soc. e modificaz.ne della disciplina di nominatività ecc. | 144 18-6-64 |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 144 |
| 9-5-64 | - | Ordinanza emessa dal Pretore di Pescara nel proc.to civile vertente tra Lariccbi Vittorino e Piva Rafalda. | 13-6-64 |
| 16-4-64 | - | Id. emessa dal Pretore di S. Arcangelo nel proc.to a carico di Branco Caterina. | Id. |
| 4-3-64 | - | Id. emessa dalla Comm.ne distrettuale delle imposte di Napoli su ricorso di Sfano Ivana contro l'Ufficio distrettuale delle imposte di Napoli. | Id. |
| 23-3-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Monsummano Terme nel proc.to penale a carico di Notari Arrigo ed altri. | Id. |
| 31-3-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Monsummano Terme nel proc.to pen.le a carico di Cagliaracchi Corrado. | Id. |
| 3-12-64 | - | Id. emessa dal Tribunale di Palermo nel proc.to penale a carico di Ardizzone Girolamo. | Id. |
| 15-4-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Lodi nel proc.to penale a carico di Gelmini Ettore. | Id. |
| 31-3-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Sant'Agata Militello nel proc.to civile vertente tra Fasani Biagina e l'ufficio del registro di Sant'Agata Militello. | Id. |
| 27-4-64 | - | Id. emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Foggia nel proc.to penale a carico di Bruno Raffaele. | Id. |
| 6-12-64 | - | Id. emessa dalla Comm.ne prov.le delle imposte dirette e indirette sugli affari di Avellino su ricorso di Caffè Generosa contro l'Ufficio del registro di Avellino. | Id. |
| | | | 157 |
| 9-6-64 | 59 | | 27-6-64 |

Erga omnes - clausole 8 e 9 dell'accordo di lavoro per la prov. di Perugia

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 59 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 792, promosso con ordinanza 28 novembre 1963 del Pretore di Foligno.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 792, per la parte, con la quale rende obbligatorie *erga omnes* le clausole 8 e 9 dell'accordo di lavoro del 2 novembre 1959 per la provincia di Perugia, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 9-6-64 | 56 | | 157 27-6-64 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 56 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33, intitolata « Associazione della Regione all'Istituto Trentino di Cultura », in riferimento agli articoli 4, 5 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5).

Trentino-Alto Adige

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'11 aprile 1964.

4-6-64 - 49 Roma, addì 23 giugno 1964 Z.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 49 del 4 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Ferrara per nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1963 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra la Società anonima bonifica Valli Staffano e Rivà e l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, iscritta al n. 179 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 12 ottobre 1963.

Roma, addi 16 giugno 1964 Z.

4-6-64 - 50 Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 50 del 4 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per una nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto ai giudizi principali, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con nove ordinanze emesse il 9 aprile 1963 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Dini Vando ed altri contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai numeri da 132 a 140 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 luglio 1963.

Roma, addi 16 giugno 1964 Z.

4-6-64-51 Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 51 del 4 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna perchè sia precisato se la proposta questione di legittimità costituzionale investe tutte le ipotesi contemplate nell'art. 164 del Codice di procedura penale o alcune di esse.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1963 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Spadolini Giovanni e La Valle Raniero, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 16 novembre 1963.

Roma, addì 16 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

4-6-64-42 Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 42 del 4 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli articoli 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

T.U. delle leggi sulle imposte dirette

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 15 febbraio 1963 dal Pretore di Avola nel procedimento civile vertente tra Dell'Albani Carmela e Cascione Tommaso contro l'esattore comunale di Avola, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 18 maggio 1963.

Roma, addì 16 giugno 1964 Z.

4-6-64-44 Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 44 del 4 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), in riferimento agli articoli 13 e 27 (rectius 25) della Costituzione.

Abolizione della regolamentazione della prostituzione ecc.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 4 luglio 1963 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Marchetti Remo, iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963.

Roma, addì 16 giugno 1964 Z.

9-6-64 | 43 | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 43 del 4 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 15 maggio 1963 dal Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Roma - Sezione autonoma di Cagliari, nel procedimento penale contro ignoti, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 luglio 1963.

Roma, addì 16 giugno 1964

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 4-6-64 | 45 | | 157 27-6-64 |

Finanza locale, c.c. e art. 117

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 45 del 4 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1963, n. 130 « Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale », in riferimento agli articoli 53, 41, 42 e 43 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Zanasi Gino ed il comune di Modena, iscritta al n. 162 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963.

Roma, addì 16 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 46 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 46 del 4 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in riferimento agli articoli 25 e 27 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 14 luglio 1962 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Grendene Pietro e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 152 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 luglio 1963.

Roma, addì 16 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 47 | | Id. |

Art. 460 del Codice di procedura civile.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 47 del 4 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 del Codice di procedura civile e dell'art. 97, quarto comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, n. 1827, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 4 aprile 1963 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Sonaglia Maria e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963.

Roma, addì 16 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 48 | | Id. |

Propaganda elettorale

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 48 del 4 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 16 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente « norme per la disciplina della propaganda elettorale », in riferimento all'art. 21, commi primo e secondo, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 15 ottobre 1963 dal Pretore di Lipari nel procedimento penale a carico di Fusco Francesco e Scibilia Raffaello, iscritta al n. 202 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 30 novembre 1963.

Roma, addì 16 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-6-64 | 53 | | Id. |

Soc. G. Arrigoni e Comm.ne prov.le delle imposte dirette e indirette sugli affari di Trieste

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 53 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità del decreto del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste 30 dicembre 1957, n. 200, in relazione agli articoli 23, 76 e 77 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 13 maggio 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari di Trieste su ricorso della Soc. per az. G. Arrigoni e C., iscritta al n. 176 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 26 ottobre 1963.

Roma, addì 23 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 54 | | |

Tutela delle cose d'interesse artistico e storico

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 54 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45 e 68 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, in riferimento agli articoli 27 e 41 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza emessa il 15 giugno 1963 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Forte Sebastiano, iscritta al n. 186 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 26 ottobre 1963.

Roma, addì 23 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 9-6-64 | 55 | | 157 27-6-64 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 55 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, prima parte e capoverso, della legge della provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, in riferimento agli articoli 4, prima parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 10 luglio 1963 dal Pretore di Chiusa nel procedimento per la determinazione del prezzo di assunzione di masi chiusi instaurato da Hofer Maria, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 2 novembre 1963 e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » n. 44 del 22 ottobre 1963.

Roma, addì 23 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

Trentino-Alto Adige e prezzo di assunz. ne di masi chiusi.

| Id. | 57 | | Id. |
|---|---|---|---|

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 57 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 2, comma terzo, della legge 26 aprile 1959, n. 267, in relazione all'art. 134, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 2 ottobre 1963 dal Tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Di Claudio Armando, iscritta al n. 197 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 16 novembre 1963.

Roma, addì 23 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| Id. | 58 | | Id. |
|---|---|---|---|

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 58 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 (recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali), in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 29 novembre 1963 dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento civile vertente tra Salvo Giuseppe e Nicolaci Tommasa contro l'Esattoria comunale di Furnari, iscritta al n. 211 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1964.

Roma, addì 23 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

Bilanci comunali e prov.li

| Id. | 60 | | Id. |
|---|---|---|---|

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 60 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, per sopraggiunta inefficacia del medesimo ai sensi della sentenza n. 2 del 1° febbraio 1964.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 4 marzo 1963 dalla Corte suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra Barberis Fabio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 16 novembre 1963.

Roma, addì 23 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

Assegni familiari e art. 58, 4° comma, del T.U.

| Id. | 62 | | Id. |
|---|---|---|---|

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 62 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1963, n. 5, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal Pretore di L'Aquila nel procedimento penale a carico di Cialone Lino ed altro, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 31 agosto 1963;

2) ordinanze emesse il 20 settembre 1963 da' Tribunale di Brescia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ghidini Carlo e di Perucchini Mirtilla, iscritte ai numeri 188 e 189 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 2 novembre 1963.

Roma, addì 23 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| Id. | 63 | | Id. |
|---|---|---|---|

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 63 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, terzo comma, del Codice di procedura civile, in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 23 novembre 1963 dal Pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Losenno Francesco e Sisto Giuseppe, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 29 febbraio 1964.

Roma, addì 23 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

Art. 668, 3° comma, del Codice di procedura civile.

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 9-6-64 | 64 | | 157 27-6-64 |

Elezione delle Amm.ni comunali e R.U.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 64 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, testo unico sulla composizione e la elezione delle Amministrazioni comunali, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con deliberazione emessa il 30 dicembre 1963 dal Consiglio comunale di Pizzo su ricorso di Vinci Francesco ed altri contro Antonetti Domenico ed altri, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 21 marzo 1964.

Roma, addì 23 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-6-64 | 61 | | Id. |

Art. 458 e artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 61 del 9 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli articoli 435 e 436 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 17 ottobre 1963 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Balistrocchi Giacomina, iscritta al n. 269 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 28 dicembre 1963.

Roma, addì 23 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8-6-64 | — | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana (Reg. ric. n. 8, 1964). | Id. |
| 8-6-64 | — | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana (Reg. ric. n. 9, 1964). | Id. |
| 12-6-64 | — | Ricorso del Pres.te Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 31 della legge 11-3-53, n. 87, in rif.to all'art. 127 della Costituz.ne, contro la Reg.ne autonoma del Trentino-Alto Adige (Reg. ric. n. 10, 1964. | Id. |
| 7-4-64 | — | Ord.za emessa dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Di Noè Guido ed altri | Id. |
| 8-4-64 | — | Id. emessa dal Tribunale di Lucera nel proc.to civile vertente tra Di Natale Giovanni ed altri | Id. |
| 8-4-64 | — | Id. emessa dal Tribunale di Lanciano nel proc.to penale a carico di Carabinelli Gioria ed altri. | Id. |
| 14-2-64 | — | Id. emessa il 14-2-64 dal Giudice istruttore del Tribunale di Vallo della Lucania nel proc.to penale a carico di Cesario Vittorio ed altro. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 157 |
| 18-12-61 | - | Ord.za emessa dalla Comm.ne prov.le imposte di rette e indirette di Palermo su ricorso di Russo Lucia ed altri contro l'Ufficio del registro di Termini Imerese. | 27-6-64 |
| 25-3-63 | - | Id. emessa dalla Comm.ne prov.le imposte dirette e indirette di Palermo su ricorso di Russo Vincenzo contro l'Ufficio delle successioni di Palermo. | Id. |
| 22-4-63 | - | Id. emessa dalla Comm.ne prov.le delle imposte dirette e indirette di Palermo su ricorso di Campanella Anna contro l'Ufficio del registro di Prizzi. | Id. |
| 28-2-64 | - | Ordinanza emessa dal Pretore di Palermo nel proc.to civile intentato da: Forestieri Rosina e Lomonaco Vittorio; Aita Francesco e Orlando Giuseppe; Carofrese Rinaldo e Inamuso Vincenzo e Salvatore ecc. | Id. |
| 16-4-64 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Bassano del Grappa nel proc.to penale a carico di Thiemon Bernard Karl. | Id. |
| 6-4-64 | - | Id. emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel proc.to penale a carico di Bardi Virgilio e Iannarelli Domenico. | Id. |
| 18-3-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Siracusa nel proc.to penale a carico di Santuccio Adolfo. | Id. |
| 18-3-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Siracusa nel proc.to penale a carico di Giannetto Salvatore. | Id. |
| 20-3-64 | - | Id. emessa dalla Corte dei conti sul ricorso dell'Osp.le civile "Vittorio Emanuele II" di Catania contro il Min.ro del tesoro - Dirett.re gen.le degli Istituti di prev.za. | Id. |
| 30-4-64 | - | Id. emessa dal Tribunale di Palermo nel proc.to penale a carico di Farinella Mario e Fidora Ettore. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 23-6-64 | 73 | | 169 11-7-64 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 73 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372, promosso con ordinanza 2 novembre 1963 dal Tribunale di Pisa.***

Piano di esproprio: criteri da adottare dopo l'entrata in vigore del nuovo catasto

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1952, n. 102) in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-6-64 | 70 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 70 del 20 giugno 1964, depositata in Cancelleria il 30 successivo, ha ordinato la restituzione degli atti al Pretore di Siracusa per una nuova valutazione, sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1962 dal Pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Lavaggi Gabriele, iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963 e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 6 del 9 febbraio 1963.

Roma, addì 30 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-6-64 | 71 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 71 del 20 giugno 1964, depositata in Cancelleria il 30 successivo, ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per una nuova valutazione, sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con due ordinanze emesse il 23 novembre 1962 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana su ricorso di Tomaselli Agatino ed altro contro il comune di Catania e di Ciarcià Luigi contro il comune di Siracusa, iscritte ai numeri 100 e 114 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 1° giugno 1963 e n. 201 del 27 luglio 1963 e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 24 del 1° giugno 1963 e n. 34 del 3 agosto 1963.

Roma, addì 30 giugno 1964

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-6-64 | 65 | | Id. |

Art. 116 del Codice penale

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 65 del 20 giugno 1964, depositata in Cancelleria il 30 successivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice penale in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 dal Tribunale di Livorno sull'incidente di esecuzione proposto da Piram Aldo, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 14 marzo 1964.

Roma, addì 30 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-6-64 | 67 | | Id. |

Avviamento al lavoro e assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 67 del 20 giugno 1964, depositata in Cancelleria il 30 successivo, la Corte ha dichiarato non fondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 61, comma secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, modificato dall'articolo unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 25 gennaio 1963 dal Pretore di Cerignola nel procedimento civile vertente tra Di Santo Giovanni e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 23 marzo 1963.

Roma, addì 30 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-6-64 | 68 | | Id. |

Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 68 del 20 giugno 1964, depositata in Cancelleria il 30 successivo, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli articoli 3, 16, 25 e 102 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 31 gennaio 1963 dal Pretore di Cortina d'Ampezzo nel procedimento penale a carico di Gollino Ada, iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 30 marzo 1963.

Roma, addì 30 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 20-6-64 | 69 | | 169 11-7-64 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, depositata in Cancelleria il 30 successivo, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del Codice di procedura penale nella parte relativa alla sanzione pecuniaria prevista nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 21 ottobre 1963 dal Tribunale di Lanciano nel giudizio di esecuzione penale a carico di Di Gironimo Domenico, iscritta al n. 295 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 28 dicembre 1963.

Roma, addì 20 giugno 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-6-64 | 72 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 72 del 23 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 7 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi degli articoli 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1963 dal Pretore di Cremona nel procedimento civile vertente tra Rolli Luigi e Stradiotti Aldo, iscritta al n. 204 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 30 novembre 1963;

2) ordinanza emessa il 5 novembre 1963 dal Pretore di Vigevano nel procedimento civile vertente tra Campari Emilio e Buttarelli Ireneo, iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 28 dicembre 1963.

Roma, addì 7 luglio 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-6-64 | 74 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 74 del 23 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 7 luglio successivo — la Corte ha dichiarato: la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, e dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, contenente « disposizioni sul trattamento di quiescenza al personale statale », in relazione alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione e, per quanto riguarda l'art. 10, comma secondo, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18, 19, 20 e 21 del regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2383, contenente « norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali », e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, contenente « norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni », in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione.

Trattamento di quiescenza salariati statali

Tali questioni sono state proposte con nove ordinanze emesse il 4 gennaio 1964 dal Tribunale di Taranto nei procedimenti civili vertenti tra Cassano Stefano ed altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai numeri 18-26 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 14 marzo 1964.

Roma, addì 7 luglio 1964

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-6-64 | 75 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 75 del 23 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 7 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa al piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, in riferimento agli articoli 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

Piano quinquennale per l'agricoltura

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 5 novembre 1963 dal Giudice conciliatore di Pantelleria nel procedimento civile vertente tra D'Aietti Angelo e Belvisi Pietro, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1964.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-6-64 | 76 | Roma, addì 7 luglio 1964 | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 76 del 23 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 7 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale del penultimo comma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, concernente « Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina », in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione.

Piccola proprietà contadina

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 29 ottobre 1963 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Forrer Pompilio e Vittorio e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 213 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1964.

Roma, addì 7 luglio 1964

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-6-64 | 77 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 77 del 23 giugno 1964 — depositata in Cancelleria il 7 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728, « Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali », e 27 dicembre 1963, n. 1878, « Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo », in riferimento agli articoli 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.

Personale insegnante non di ruolo

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 15 gennaio 1964 dal Pretore di Montegiorgio nel procedimento penale a carico di Vittorini Orgeas Ilda ed altri, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 14 marzo 1964.

Roma, addì 7 luglio 1964

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 169 |
| 28-4-64 | – | Ordinanza emessa dalla Corte dei conti Sez.ne 2ª giurisdiz.le – avverso la decisione del Consiglio di prefettura di Campobasso 5-9-62, promosso da Cle rilli Renato ed altri. | 11-7-64 |
| 23-5-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Firenze nel proc.to pe nale a carico di Bernardi Luigi. | Id. |
| 13-5-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Frosinone nel proc.to civile vertente tra Carducci Zola ed altri | Id. |
| 15-5-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Venti nel proc.to civile vertente tra Mascaccia Raffaele ed altri. | Id. |
| 14-5-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Trento nel proc.to civile vertente tra Di Sarentino Carlo ed Enrico e il Min.ro dell'interno. | Id. |
| 2-4-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Brescia nel proc.to penale a carico di Ladi Adolfo. | Id. |
| 14-1-64 | – | Id. emessa dal Consiglio di giustizia amm.va per la Reg.ne siciliana sui ricorsi riuniti proposti da: S.p.a. Raytheon Elsi, Moncada Salvatore ecc. contro la Reg. sic.na, il Comune di Palermo ed altri. | 182 25-7-64 |
| 13-4-64 | – | Deliberaz.ne emessa dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di Gravelli Daniele e Boccimiroli Pietro. | Id. |
| 4-6-64 | – | Ord.za emessa dal Tribunale di Lodi nel proc.to pe nale a carico di Crafanzano Michele. | Id. |
| 16-5-64 | – | Id. emessa dal Giudice conciliatore di Alcamo nel proc.to civile vertente tra Maltese Nicolò e Di pari Francesco. | Id. |
| 29-5-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Catania nel proc.to civile vertente tra l'Istituto naz.le gestione imposte di consumo ecc. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 182 |
| 3-6-64 | — | Ord.za emessa dal Pretore di Casoria nel proc.to penale a carico di Bonifede Giuseppe. | 25-7-64 |
| 17-3-64 | — | Id. emessa dal Tribunale di Messina nel proc.to civile vertente tra la ditta "Comm. V. Cassone - cantiere navale" ed il Consorzio per il bacino di carenaggio di La Spezia. | Id. |
| 10-4-64 | — | Delibera z.ne emessa dal Consiglio comunale di Venetico sui ricorsi di La Spadara Giuseppe e Guglielta Natale per ineleggibilità di alcuni consiglieri comunali ai sensi dell'art. 5 del D. L. reg.le 20-8-1960, n. 3. | Id. |
| 14-1-64 | — | Ord.za emessa dal Consiglio di giustizia amm.va per la Reg.ne siciliana sui ricorsi riuniti proposti da Carpinteri Vitale Francesco, Camuso Vincenzo ed Agnello Luigi ecc. | Id. |
| 16-1-64 | — | Ord.za emessa dal giudice conc.re di Milano nel proc.to civile vertente tra Costa Flaminio, la Soc. Edison Volta ecc. | 212 23-8-64 |
| 30-4-64 | — | Id. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to civile tra Di Lella Francesco ed altri e la Legazione per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania. | Id. |
| 19-10-64 | — | Id. emessa dal Pretore di Ariano Irpino in tre proc.ti penali a carico di Stizia Giuseppe, Pallaranti Antonio e Cuore Antonio. | Id. |
| 25-2-64 | — | Id. emessa dal Tribunale di Messina nel proc.to civile tra Nobile Francesco, l'Ist.to reg.le industrie siciliane (IRFIS) ecc. | Id. |
| 8-6-64 | — | Id. emessa dal Tribunale di Frosinone nel proc.to civile tra Fiorini Lorenzo e Leo Giovanni. | Id. |
| 18-10-64 | — | Id. emessa dal Tribunale di Napoli nel proc.to civile vertente tra De Matthaeis Ivana e la Legazione per la riforma fond.ria in Puglia e Lucania | Id. |
| 7-7-64 | — | Id. emessa dal Giudice conciliatore di Pessinmanno Bernardo nel proc.to civile tra Lombardi Rolando ed altri ecc. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 212 |
| 29-11-63 | – | Ord.za emessa dalla Corte d'Appello di Napoli nel proc.to civile vertente tra la Gestione Tra-Lavo e Pa- ta Andrea. | 29-8-64 |
| 14-1-64 | – | Id. emessa dal Consiglio di giustizia amm.va per la Reg.ne siciliana sui ricorsi riuniti di Bottino e del Corpo Fuoriusciti di Carità ecc. | Id. |
| 26-6-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Cuorgnè nel proc.to pen.le a carico di Obertino Albina. | Id. |
| 28-4-64 | – | Id. emessa dalla Comm.ne distrett.le imposte dirette e indirette di La Spezia su ricorso della Soc.à "Cog. Nino Jervasi" contro l'Uff. imposte dirette di La Spezia | Id. |
| 27-1-64 | – | Id. emessa dalla Corte Suprema di cassaz.ne = Reg.ne V= civile = nel proc.to civile vertente tra Cometti Carlo Cesare e il Min.ro della Difesa-Esercito | Id. |
| 14-4-64 | – | Id. emessa dalla Suprema Corte di cassaz.ne - Reg.ne 3= penale nel proc.to penale a carico di D'Attanasio Salva | Id. |
| 14-4-64 | – | Id. emessa dalla Corte Suprema di cassaz.ne = Reg.ne 3a penale a carico di Bologna Vincenzo. | Id. |
| 11-6-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to civile vertente tra De Pascalis Carlo e la Reg.ne ed altri per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania. | Id. |
| | | | 225 |
| 10-4-64 | – | Id. emessa dal Consiglio di Stato in s.g. = Reg.ne IV= su ricorso di Piazza Domenica contro il Min.ro dei lavori pubblici (Az.da Naz.le Autonoma delle Strade) e il prefetto di Ravenna. | 12-9-64 |
| 18-6-64 | – | Id. emessa dal Trib.le di Vigevano nel proc.to penale a carico di Beglialberti Sergio ed altri. | Id. |
| 20-6-63 | – | Id. emessa dalla Comm.ne prov.le imposte dir.te e ind.te negli affari di Ascoli Piceno su ricorso di Oscar Costantini contro l'Uff. registro di Ascoli Piceno. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 225 |
| 4-7-64 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Trinitapoli nel proc.to civile tra Tariano Giacomo e l'Ist.to mag.le gestione imposte di consumo ecc | 12-9-64 |
| 10-6-64 | – | Id. dal Pretore di Ducenico nel proc.to pen.le a carico di Evangelista Rocco. | Id. |
| 16-7-64 | | Id. emessa dal Pretore di Foggia nel proc.to penale a carico di Pellegrini Vittorio ecc. | 258 26-9-64 |
| 26-5-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel proc.to civile tra Procedamo Nicola ecc. contro l'Uff. prov.le contributi unificati di Reggio Calabria ecc. | Id. |
| 23-6-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Ottaviano nel proc.to penale a carico di Di Palma Giffe | Id. |
| 26-5-64 | | Id. emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari nel proc.to civile tra Arconi Ivana, l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna e il Min.ro agr.a e foreste | Id. |
| 23-6-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Ottaviano nel proc.to penale a carico di Stanzione Silvio. | Id. |
| 11-7-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Ferrara nel proc.to penale a carico di Romanini Ivo. | Id. |
| 23-7-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Lora nel proc.to civile vertente tra La Rocca Giovanni e il Beneficio parr.le di Santa Restituta in Lora. | Id. |
| 31-7-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Lentini nel proc.to civile tra Liberto, Alfio, Secondo Giovanni ecc. | Id. |
| 6-2-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile tra De Battisti Agostino ed altri e l'Ente per la difesa-Esercito | Id. |
| 28-1-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Pieve di Cadore nel proc.to penale a carico di De Cesaro Gio. e Wolfsteiner Michele. | Id. |
| 30-6-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Genova nel proc.to civile vertente tra Racacci Giov.mi e la S.p.a. Imm.re Lon Benedetto e il comune di Genova. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 15-7-64 | – | Ord.za emessa dal Consiglio com.le di Rizzo ani sicorsi di Vinci Francesco ed altri. | 238 26-9-64 |
| 8-2-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Riesi di Catania nel proc.to pe. nale a carico di Parau Vittorino. | Id. |
| 8-7-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Siracusa nel pro- ced.to penale a carico di Ponzan Michele. | Id. |
| 1-7-63 | – | Id. emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel proc.to pe- nale a carico di Talamonti Luigi. | 269 31-10-64 |
| 25-6-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to civile ver tente tra Gennati Natale, l'Ente per trasf.ne fondiaria in Puglia e Lucania, Pastore Isabella e Pennola Angela. | Id. |
| 14-5-64 | – | Id. emessa dal trib.le di Bari nel proc.to civile tra Romano Gaetano, Maldarizzo Ebmerinda e Leg.ne uff.ma proc.ni in Puglia e Lucania | Id. |
| 27-4-64 | – | Id. emessa dal Cons. di Stato in s.g.= Adunanza Plenaria sui ricorsi riuniti proposti da: Hilfiker Alfredo, Roberto Pelestrina ecc. | |
| 31-7-64 | – | Id. emessa dal Comm.rio reg.le per la liquidaz.ne usi civici della Basilicata nel proc.to civile tra Comune di Venosa e Leg.ne spec.le per la riforma ecc. in Puglia e Lucania | Id. |
| 27-5-64 | – | Id. emessa dal Consiglio di Stato in s.g.= Leg.ne IV.= sui ricorsi riuniti proposti da: Carella Giulio ed altri ecc. | Id. |
| 23-10-64 | 78 | | 289 14-11-64 |

Erga Omnes e clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro (Palermo)

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 78 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, promosso con ordinanza 14 dicembre 1963 del Pretore di Termini Imerese.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui dichiara obbligatorie *erga omnes* le clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, numero 741, per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

F.to: Gaspare Ambrosini - Giuseppe Castelli Avolio - Antonino Papaldo - Nicola Jaeger - Giovanni Cassandro - Biagio Petrocelli - Antonio Manca - Aldo Sandulli - Giuseppe Branca - Michele Fragali - Costantino Mortati - Giuseppe Chiarelli - Giuseppe Verzì - Giovanni Battista Benedetti - Francesco Paolo Bonifacio

*Il Cancelliere capo*: Salustri

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 1964.

*Il Cancelliere capo*: Salustri

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 23-10-64 | 79 | | 282 14-11-64 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 79 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 865, promosso con ordinanza 1° aprile 1964 del Pretore di Casoria.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie *erga omnes* la clausola 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, nonchè la clausola 5, per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile, in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

F.to: Gaspare Ambrosini - Giuseppe Castelli Avolio - Antonino Papaldo - Nicola Jaeger - Giovanni Cassandro - Biagio Petrocelli - Antonio Manca - Aldo Sandulli - Giuseppe Branca - Michele Fragali - Costantino Mortati - Giuseppe Chiarelli - Giuseppe Verzì - Giovanni Battista Benedetti - Francesco Paolo Bonifacio

*Il Cancelliere capo*: Salustri

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 1964.

*Il Cancelliere capo*: Salustri

(9617)

Erga omnes e clausola 7 dell'accordo di lavoro (Napoli)

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.***

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 127 della Costituzione, contro la Regione Trentino-Alto Adige. (Reg. ric. n. 13, 1964).**

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 127 della Costituzione, contro il disegno di legge regionale concernente modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sulla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Roma, addì 2 novembre 1964

*Il Presidente*: Ambrosini

(9290)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-10-64 | – | Ord.za emessa dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Spadolini Giovanni e La Valle Ramiro | 282 14-11-64 |
| 27-4-64 | – | Id. emessa il 27-4-64 dal Consiglio di Stato ecc. | Id. |
| 9-7-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Bologna nel proc.to civile vertente tra Bonaiuti Luisa ecc. | Id. |
| 30-4-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile vertente tra Lampani Laura e l'Ente urbanizzaz.ne mar. tosco-lig.le | Id. |
| 18-6-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to civile tra Cannone Riccardo ecc. | Id. |
| 27-4-64 | – | Id. emessa dal Consiglio di Stato ecc. | Id. |
| 11-5-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Roma nel proc.to civile ver- tente tra Di Clemente Pietro ecc. | Id. |
| 29-11-64 | 97 | | 295 23-11-64 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 97 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 865, promosso con ordinanza 3 giugno 1964 del Pretore di Cazoria.***

Erga omnes e Versamento contributi Cassa edile (Napoli)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie *erga omnes* le clausole 5 (per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile) e 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

affitto di fondi rustici ecc. Comune di Nurachi

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 23-10-64 | 80 | | 295 28-11-64 |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956).***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 80 del 23 ottobre 1964 — depositata in Cancelleria il 12 novembre successivo — la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli articoli 24 e 102 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 24 marzo 1964 dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Oristano nel procedimento civile vertente tra Lasiu Benedetto ed il comune di Nurachi, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1964.

Roma, addì 12 novembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(9518)

---

23-10-64 82 id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 82 del 23 ottobre 1964 — depositata in Cancelleria il 12 novembre successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 17 gennaio 1964 dal Pretore di Corteolona nel procedimento penale a carico di Rossi Angelo, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1964.

Roma, addì 12 novembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(9519)

---

23-10-64 83 id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 83 del 23 ottobre 1964 — depositata in Cancelleria il 12 novembre successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 16 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 20 novembre 1963 dal Pretore di Enna nel procedimento penale a carico di Merli Vittorio, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1964.

Roma, addì 12 novembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(9520)

---

23-10-64 84 id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 84 del 23 ottobre 1964 — depositata in Cancelleria il 12 novembre successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti della legge 22 marzo 1968, n. 105, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 25 gennaio 1964 dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nei procedimenti penali riuniti a carico di Cucinotta Nunzio, Pirri Laura e Pino Angelo, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'11 aprile 1964.

Roma, addì 12 novembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(9521)

---

23-10-64 85 id.

Elez.ne dei Consigli comunali nella Reg.ne siciliana

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 85 del 23 ottobre 1964 — depositata in Cancelleria il 12 novembre successivo — la Corte ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3;

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, ultimo comma, testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 23 gennaio 1964 dal Pretore di Mineo nel procedimento penale a carico di Cantone Gioacchino ed altri, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 19 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 91 dell'11 aprile 1964 e nella « Gazzetta Uffic della Regione siciliana n. 15 del 28 marzo 1964.

Roma, addì 12 novembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(9522)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 23-10-64 | 86 | | 295 28-11-64 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 86 del 23 ottobre 1964 — depositata in Cancelleria il 12 novembre successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei riguardi degli articoli 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 583.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 9 maggio 1964 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente fra Cavicchi Vittorino e Piva Mafalda, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 13 giugno 1964.

23-10-64 87

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 87 del 23 ottobre 1964 — depositata in Cancelleria il 12 novembre successivo — la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità degli articoli 1 e 16 della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli articoli 41 e 42 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa l'8 aprile 1964 dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Lucera nel procedimento civile vertente tra Di Natale Giovanni, Umberto ed Ermelindo e la Fondazione Vincenzo Zaccagnino da San Nicandro Garganico, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964.

Nuove in materia di affitto di fondi rustici ecc.

Id.

7-11-64 89

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 89 del 7 novembre 1964 — depositata in Cancelleria il 12 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante norme per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, in riferimento all'art. 54 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con deliberazione emessa il 13 aprile 1964 dal Consiglio comunale di Raiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 25 luglio 1964.

Id. Composiz.ne e elez.ne organi amm.vi com.li

2-11-64 90

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 90 del 7 novembre 1964 — depositata in Cancelleria il 12 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Id.

Tale questione è stata proposta con deliberazione emessa il 15 luglio 1964 dal Consiglio comunale di Pizzo su ricorso di Vinci Francesco ed altri, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 settembre 1964.

19-11-64 91

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 91 del 19 novembre 1964 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 259, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che approva il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, in riferimento agli articoli 24, comma primo, 101, comma secondo, e 104, comma primo, della Costituzione.

Testo unico Id. leggi sulle imposte dirette

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 26 ottobre 1963 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Volino Mario e Gaggio Carlo, iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1964.

19-11-64 92

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 92 del 19 novembre 1964 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (relativo alla nomina dei segretari di seggi elettorali).

Id. Segretari di seggi elettorali ecc.

Tale questione è stata proposta con deliberazione emessa il 4 gennaio 1964 dal Consiglio comunale di Francavilla Angitola su ricorso di Fiorito Giuseppe e Lazzaro Antonio, iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1964.

19-11-64 93

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 93 del 19 novembre 1964 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 207 lettera *b*), 208 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Id. T.U. leggi sulle imposte dirette

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 17 febbraio 1964 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Maggia Feriele contro l'Esattoria consorziale di Biella e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 2 maggio 1964.

19-11-64 94

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del marzo 1956, che con sentenza n. 94 del 19 novembre 1964 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del regolamento rovato col regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di uro di calcio e di acetilene.

Id. Uso dell'acetilene per i pubblici esercizi ecc.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 19 febbraio 1964 dal Pretore di Pontedera nel edimento penale a carico di Bagnoli Oliviero, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 21 marzo 1964.

19-11-64 95

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 95 del 19 novembre 1964 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1952, n. 319, intitolata « Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza delle Province e dei Comuni », in riferimento all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

Id. Assetto della finanza delle Province e Comuni

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 6 novembre 1963 dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma su ricorso di d'Ayala Valva Giovanna contro il comune di Roma, iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 29 febbraio 1964.

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 19-11-64 | 96 | | 295 28-11-64 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 96 del 19 novembre 1964 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — la Corte ha dichiarato infondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, lettera *g*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con due ordinanze emesse il 28 febbraio 1964 dal Pretore di Torriglia nei procedimenti penali a carico di Clavarino Luigi e di Barbagelata Dario e Biggi Giuseppe, iscritte ai nn. 58 e 59 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1964.

Roma, addì 26 novembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(10180)

---

19-11-64 | 98 | Abolizione della prostituzione ecc. Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 98 del 19 novembre 1964 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 n. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), in riferimento agli articoli 13 e 27 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa l'8 aprile 1964 dal Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Taraborrelli Giovina ed altri, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964.

| | Id.

**Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana (Reg. ric. n. 14, 1964).**

Modifiche alle leggi reg.li - Reg.ne sicil.na

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana contro la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 novembre 1964 recante: « Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione artistica e tecnica ».

Roma, addì 24 novembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(10182)

---

Modifiche alle leggi reg.li - Legge Sic.na

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale relativa all'ordinanza n. 88 del 7 novembre 1964.***

Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 88 del 7 novembre 1964 — depositata in Cancelleria il 12 successivo — ha dichiarato estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964, intitolata « Modifiche ed aggiunte alle leggi regionali 13 marzo 1959, n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n. 2 ».

Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale l'8 giugno 1964 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 27 giugno 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 29 del 4 luglio 1964.

Roma, addì 12 novembre 1964

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-9-64 | — | Ord.za emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Velletri nel proc.to penale a carico di Gonna Antonio | Id. |
| 14-10-64 | — | Id. emessa dal Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Ffabolini Giovanni e Da Valle Raniero | Id. |
| 5-5-64 | — | Id. emessa dalla Corte di appello di Napoli - Sez. mag.re del lavoro - nel proc.to civile tra Perna Vincenzo ecc. | |
| 7-10-64 | — | Id. emessa dal Tribunale di Isernia nel proc.to penale a carico di Spada Aldo | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 3-12-64 | 100 | | 308 12-12-64 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 100 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 77 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, promosso con ordinanza 31 ottobre 1963 del Tribunale di Bari.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 77, 78, 79 e 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui dispongono che le persone ivi indicate, quando fosse scaduto il termine per il pagamento della tassa, o quel termine scadesse nel corso del procedimento, non possano agire in giudizio o proseguirlo senza aver dato la prova dell'avvenuto pagamento, della ottenuta dilazione o della esenzione, e nella parte in cui sanzionano, con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e delle sopratasse, l'inosservanza di quello di richiedere la prova suddetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

Legge tributaria sulle successioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-12-64 | 99 | | id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 99 del 3 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 7 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento agli articoli 23 e 106 della Costituzione.

(Ord.to giudiziario)

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 30 aprile 1964 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Farinella Mario e Fidora Etrio, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964.

Roma, addì 7 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(10691)

| | | | |
|---|---|---|---|
| id. | 102 | | id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 102 del 3 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 7 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte, del Codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 101, 1° cpv., e 107, 2° cpv., nonchè in generale al titolo quarto, sezione prima della parte seconda della Costituzione.

Art. 74, ultima parte, del Codice di proc.a penale

Tale questione è stata proposta con ordinanza 13 novembre 1963 del Pretore di Pieve di Cadore, emessa nel procedimento penale a carico di Sartori Rodolfo, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 14 marzo 1964.

Roma, addì 7 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(10693)

| | | | |
|---|---|---|---|
| id. | 103 | | id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 103 del 3 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 7 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, e degli articoli 2, 5, 7 e 10 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, in riferimento all'art. 108, comma secondo, della Costituzione.

Soc. in liquidaz.ne "Atlantica Ag. Marittima"

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 7 aprile 1964 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Sorrento su ricorso della Società in liquidazione « Atlantica Agenzia Marittima », iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 30 maggio 1964.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 104 del 3 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 7 successivo — la Corte ha dichiarato:

id. Ammasso del grano

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni concernenti l'ammasso del grano per contingente contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888; nella legge 5 gennaio 1949, n. 7; nella legge 4 luglio 1950, n. 454; nella legge 10 luglio 1951, n. 541; nella legge 26 giugno 1952, n. 664, e nel decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, in riferimento all'art. 41 della Costituzione;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei decreti ministeriali 10 giugno 1954; 22 giugno 1955; 8 giugno 1956; 17 luglio 1956; 14 giugno 1957; 18 giugno 1958; 7 luglio 1959 e 10 giugno 1960.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza 12 febbraio 1964 del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Zannini Oriando e Bartolomei Modesto, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 2 maggio 1964.

Roma, addì 7 dicembre 1964

| | | | |
|---|---|---|---|
| id. | 105 | | id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 105 del 3 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 7 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli articoli 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Giovannelli Lea e l'Esattoria comunale di Ripi

Tale questione è stata proposta con ordinanza 25 giugno 1962 del Pretore di Frosinone nel procedimento civile vertente tra Giovannelli Lea e l'Esattoria comunale di Ripi, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 2 novembre 1963.

Roma, addì 7 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(10695)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 3-12-64 | 106 | | 308 12-12-64 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 106 del 3 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 7 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli articoli 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 9 marzo 1964 del Pretore di Soriano Calabro nel procedimento civile vertente tra Varì Antonio e l'Esattoria comunale di Soriano Calabro, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1964.

Roma, addì 7 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(10057)

Concessione assistenza ai congiunti dei caduti della guerra 1915-1918

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-11-64 | | Ricorso Pres.te Cons. Ministri a norma dell'art. 31 legge 11-3-53, n. 87, in rif.to all'art. 127 della Cost.ne, contro la Reg.ne autonoma della Sardegna. | Gazz. |
| 20-10-64 | — | Ord.za emessa dalla Corte di Assise di Roma nel proc.to penale a carico di Lutino Giovanni ed altri | Gazz. |
| 26-6-64 | — | Ord. emessa dal Tribunale di Cosenza nel proc.to penale a carico di Cuomo Enrico ed altri. | Gazz. |
| 28-4-64 | — | Ord. emessa dalla Corte di appello di Napoli nel proc.to civile tra Monaco Maria e Pingo Pasquale | Gazz. |
| 4-12-64 | | | 7 9-1-65 |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956)***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 107 del 4 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria l'11 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 570 del Codice penale in relazione agli articoli 13 primo comma, 16 primo comma, e 29 secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) 16 aprile 1964 del Pretore di Sant'Arcangelo nel procedimento penale a carico di Branco Caterina, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 13 giugno 1964;

2) 26 giugno 1964 del Pretore di Cuorgnè nel procedimento penale a carico di Obertino Albina, iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 29 agosto 1964.

Gazz. Roma, addì 11 dicembre 1964

Abolizione della regolamentazione della prostituzione

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 108 del 4 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria l'11 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 n. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Gazz.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 6 aprile 1964 del Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Bardi Virbio e Maranesi Domenico, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964.

Gazz. Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 109 del 4 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria l'11 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nello art. 4, terzo comma, della legge 27 gennaio 1963, n. 19, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Gazz.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 31 luglio 1963 del Pretore di San Donà di Piave nel procedimento civile vertente tra Contardo Adelia e Michelon Veneranda, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1964.

Gazz. Roma, addì 11 dicembre 1964

Ricorsi per pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità ecc.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 110 del 4 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria l'11 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), in relazione agli articoli 5 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli articoli 70, 76 e 77 della Costituzione. Gazz.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 21 novembre 1963 del Tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra il Consorzio irriguo Canale Naviglio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1964.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 16-12-64 | 114 | | Zd. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 114 del 16 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 128, secondo comma, e 131, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 24, terzo comma, e 35, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 18 dicembre 1963 della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Caltanissetta, emessa nel procedimento disciplinare a carico dell'avv. Domenico Blanca, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1964.

Roma, addì 22 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11407)

---

Zd. 115 Zd.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 115 del 16 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del Codice penale in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 24 gennaio 1964 della Corte di assise di appello di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di Croce Faustino, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 14 marzo 1964.

Roma, addì 22 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11408)

---

Zd. 116 Zd.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 116 del 16 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione proposta dal Pretore di Milano con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 nel procedimento penale a carico di Ruggieri Venera, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'11 aprile 1964.

Roma, addì 22 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11409)

---

Zd. 117 Zd.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 117 del 16 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956.

Tale questione è stata proposta con ordinanze 19 ottobre 1963 del Pretore di Ariano Irpino, emesse in tre procedimenti penali a carico di Stiscia Giuseppe, Pallavanti Antonino e Caccese Antonio, iscritte ai numeri 124, 125 e 126 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 29 agosto 1964.

Roma, addì 22 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11410)

---

Zd. 118 Zd Avvocatura dello Stato

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 118 del 16 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 del Codice di procedura civile e degli articoli 6, 7, 8, 10 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze: Zd

1) ordinanza 30 novembre 1963 del Pretore di Pieve di Cadore, emessa nel procedimento civile vertente tra Marchiafava Giuseppe e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 30 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 14 marzo 1964;

2) ordinanza 31 marzo 1964 del Pretore di Sant'Agata Militello, emessa nel procedimento civile vertente tra Faraci Biagina e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, nonchè Corpina Calogero e Sinagra Maria, iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 13 giugno 1964.

Roma, addì 22 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 16-12-64 | 119 | | 9-1-65 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 119 del 16 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (relativa alla c.d. gestione INA-Casa), in riferimento agli articoli 23 e 42 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 17 gennaio 1964 del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, emessa nel procedimento penale a carico di Chiarchiaro Michele, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1964.

Roma, addì 22 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(11412)

---

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa all'ordinanza n. 113 del 4 dicembre 1964***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 113 del 4 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria l'11 successivo — ha dichiarato estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964, intitolata « Agevolazioni per l'assunzione diretta degli autoservizi per viaggiatori in regime di concessione ».

Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale l'8 giugno 1964 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 27 giugno 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 29 del 4 luglio 1964.

Roma, addì 11 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

(10949)

---

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa all'ordinanza n. 120 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, secondo comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25, integrativo dell'art. 117 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175; dell'art. 30, lettera a, della legge 2 luglio 1952, n. 703; e dell'art. 18, secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 120 del 16 dicembre 1964 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione dei tributi locali del comune di Castellammare di Stabia per il giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di legittimità costituzionale ai fini della decisione del ricorso.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza 10 marzo 1964 della Commissione dei tributi locali del comune di Castellammare di Stabia, emessa su ricorso di Della Porta Augusta contro il comune di Castellammare di Stabia, iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1964.

Roma, addì 22 dicembre 1964

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11-11-64 | – | Ricorso della Giunta prov.le di Bolzano, in persona del Presidente dott. Silvio Magnago, previa deliberazione della Giunta prov.le del 10-11-64, prot. n. 33710 del 25/7 ecc. circa le norme per la costituzione della riserva di caccia nel territorio della reg.ne. | Gd. |
| 22-10-64 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Foligno nel proc.to penale a carico di Conti Enrico. | Gd. |
| 22-1-65 | 3 | | 25 30-1-65 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 3 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2714, 27 dicembre 1952, numero 3895 e 3 ottobre 1952, numeri 1763 e 1764, promossi con ordinanze 22 dicembre 1963 del Tribunale di Pisa.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce le due cause;

Dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2714, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1953; 27 dicembre 1952, n. 3895, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1953; 3 ottobre 1952, numeri 1763 e 1764, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei piani di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nelle zone, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1965.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 22-1-65 | 1 | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 1 del 22 gennaio 1965 — depositata in Cancelleria il 28 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, del Codice della navigazione, in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione.<br>Tale questione è stata proposta con ordinanza 24 gennaio 1964 del comandante della capitaneria di porto di Napoli, emessa nel procedimento penale a carico di Mastellone Giuseppe, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 14 marzo 1964. | 26<br>30-1-65 |
| 22-1-65 | 2 | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 2 del 22 gennaio 1965 — depositata in Cancelleria il 28 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale siciliana 27 novembre 1961, n. 22, contenente « Proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge 18 ottobre 1954, n. 37 », nella parte relativa alla proroga dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, in riferimento agli articoli 36, 17 e 15 dello Statuto.<br>Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ordinanza 18 aprile 1963 del Tribunale di Patti, emessa nel procedimento civile vertente tra Crisà Gino e l'Ufficio delle imposte di consumo di Patti, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 91 dell'11 aprile 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 15 del 28 marzo 1964. | Id. |
| 20-10-64 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Pisa nel proc.to civile tra Soc. "Fabbrica Torinese Cioccolato ecc. e Susini Remo. | 26<br>30-1-65 |
| 7-7-64 | – | Id. dal Pretore di Salerno nel proc.to penale a carico di Nicodemi Antonio, Ada e Giuseppe. | Id. |
| 3-6-64 | – | Id. dalla Comm.ne prov.le imposte dirette e indirette di Perugia su ricorso di Buffetti Arturo e Anna Clara contro l'Ufficio del registro di Foligno. | Id. |
| 30-9-64 | – | Id. emessa il 30-9-64 dal Tribunale di Milano nel proc.to di dichiarazione giud.le di paternità naturale sull'istanza di Cecchi Ultimina. | Id. |
| 30-10-64 | – | Id. emessa dalla Comm.ne distrettuale mand.le di Bordighera sui ricorsi riuniti proposti da Betti Renzo ed altro ecc. | 39<br>15-2-65 |
| 30-10-64 | – | Id. emessa dalla Corte d'appello di Genova nel proced.to penale a carico di Bregante Emanuele. | Id. |
| 5-11-64 | – | Id. emessa dalla Corte d'appello di Brescia su ricorso di Peroni Mario. | Id. |
| 3-11-64 | – | Id. emessa dalla Corte d'appello di Bari nel proc. civile tra Fortunato Lorenzo e il Banco di Napoli | Id. |
| 19-11-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Torino nel proc.to penale a carico di Attis Riccardo. | Id. |
| 29-5-64 | – | Id. emessa dalla Comm.ne prov.le imposte dirette ecc. di Avellino su ricorso di Benigni Achille. | Id. |

Art. 1240, 3 comma, del Codice della Navigaz.ne ecc.

Imposta di consumo sui materiali di costruz.ne

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 4-2-65 | 4 | | 52 27-2-65 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 4 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 158 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del testo unico della stessa legge approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, promossi con ordinanze 18 dicembre 1963 del Pretore di San Cipriano Picentino, 14 gennaio 1964 del Pretore di Moncalieri e 15 marzo 1964 del Pretore di Serramanna.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Decidendo con unica sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale proposti con le ordinanze indicate in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 158 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del testo unico della stessa legge approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

4-2-65 | 8 |

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 8 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge della Regione Trentino-Alto Adige 13 maggio 1964 in materia di «Disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico».***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 8 del 4 febbraio 1965 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 13 maggio 1964 in materia di « Disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico ».

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1964, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 27 giugno 1964 e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino Alto-Adige n. 26 del 23 giugno 1964.

Roma, addì 19 febbraio 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1161)

4-2-65 | 5 |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956)***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 5 del 4 febbraio 1965 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) 29 luglio 1963 del Pretore di Isernia nel procedimento civile vertente tra Bucciaglia Antonio, Varanonuovo Mario e Jacurto Angela, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 16 novembre 1963;

2) 15 novembre 1963 del Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Rispo Carlo e la Società Strade ferrate secondarie meridionali, iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 30 maggio 1964.

Roma, addì 19 febbraio 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1158)

4-2-65 | 6 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 6 del 4 febbraio 1965 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, commi terzo e quarto, del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 29 novembre 1963 del Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di Pace Carmelo, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 29 febbraio 1964.

Roma, addì 19 febbraio 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1159)

4-2-65 | 7 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 7 del 4 febbraio 1965 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del Codice penale, in riferimento agli articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 27 aprile 1964 del Giudice istruttore del Tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Bruno Raffaele, iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 13 giugno 1964.

Roma, addì 19 febbraio 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 4-2-65 | 9 | | 52 27-2-65 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 9 del 4 febbraio 1965 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 553 del Codice penale e nell'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Art. 553 del Codice penale e art. 112 T.U. leggi di P.S.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) 3 febbraio 1964 del Pretore di Lendinara nel procedimento penale a carico di Matteotti Giancarlo, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'11 aprile 1964;

2) 23 maggio 1964 del Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di De Marchi Luigi, iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 dell'11 luglio 1964.

Roma, addì 19 febbraio 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1162)

---

Id. | 11 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 11 del 4 febbraio 1965 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, in relazione agli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Id. Art. 392, 304-bis, 304-ter e 304-quater del Codice di procedura penale. X

Tale questione è stata proposta con ordinanza 7 aprile 1964 del Tribunale di Varese, emessa nel procedimento penale a carico di De Aloè Guido ed altri, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964.

(Istruttoria sommaria)

Roma, addì 19 febbraio 1965

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11-11-64 | — | Ord.za emessa dal Pretore di Augusta nel proc.to penale a carico di Randolfini Angelo. | Id. |
| 10-11-64 | — | Id. emessa dal Pretore di Augusta nel proc.to penale a carico di Luciano Dom.co ed altri. | Id. |
| 12-1-65 | — | Id. emessa dal Pretore di Ivrea nel proc.to penale a carico di Ferrari Paolo e Donati Remigio. | Id. |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 («Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 24 marzo 1956)***

65 13-3-65

4-3-65 | 12 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 12 del 4 marzo 1965 — depositata in Cancelleria il 12 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, in riferimento agli articoli 3, 16, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Circolaz.ne stradale

Tale questione è stata proposta con ordinanza 21 dicembre 1963 del Pretore di Nardò, emessa nel procedimento penale a carico di Camisa Cosimo, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1964.

Roma, addì 12 marzo 1965

(1773) *Il Presidente*: AMBROSINI

---

4-3-65 | 13 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 13 del 4 marzo 1965 — depositata in Cancelleria il 12 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 236 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Art. 236 del Codice di procedura penale.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 10 febbraio 1964 del Pretore di Imola, emessa nel procedimento penale a carico di Linari Renato, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'11 aprile 1964.

Roma, addì 12 marzo 1965

(1774) *Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-12-64 | — | Ord.za emessa dalla Giunta prov.le amm.va di Trento su ricorso di Lucchi Orlando. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 65 |
| 14-5-64 | - | Ord.za emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Bologna nel proc.to civile vertente tra Soc. in a.c. Motta Nord e la Soc. per az. Eumibrid. | 13-3-65 |
| 3-11-64 | - | Ord.za emessa dal Pretore di Grosseto nel proc.to penale a carico di Monetti Gianfranco ecc. | Id. |
| 16-11-64 | - | Id. emessa il 16-11-64 dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Patrizi Monsig.r Patrizio, Innocenzo e Fabrizio contro l'Ente per la trasformaz.ne della Maremma tosco-laz.le. | Id. |
| 25-6-64 | - | Id. emessa dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile vertente tra Loredan Marco e Cecchetti Lorenzo. | Id. |
| 5-1-65 | - | Id. emessa dal comandante del porto di Trapani nel proc.to penale a carico di Lotta Pietro Lorenzo e Rosetti V.zo | Id. |
| 19-12-64 | - | Ord.za emessa dal Trib. com.le di Montefalcione su ricorso di Chiocciello Antonio e altri. | Id. |
| 20-11-64 | - | Ord.za emessa dalla Comm.ne prov.le delle imposte dirette di Genova su ricorso di Vianova Giorgio contro l'Uff. imposte dirette di Genova. | Id. |
| 6-10-64 | - | Id. emessa dal Pretore di Roma nel proc.to penale a carico di Kane J. Landon. | 78 23-3-65 |
| 12-11-64 | - | Id. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to civile vertente tra Maggiulli Francesco e l'Ente per lo sviluppo e la trasformaz.ne fondiaria in Puglia e Lucania. | Id. |
| 1-2-65 | - | Id. emessa dal Trib. com.le di Lecce su ricorso di Alboni Felice ed altri | Id. |
| 23-12-64 | - | Id. emessa dal Tribunale di Milano ecc. | Id. |
| 23-10-64 | - | Id. emessa dalla Corte Suprema di Cassaz.ne su ricorso di Sfangiani Nelda contro l'Amm.ne fin.ria dello Stato. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 18-3-65 | 18 | | 85 5-4-65 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 18 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517 e 6 settembre 1952, n. 1492, promosso con ordinanza 31 luglio 1964 del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici della Basilicata.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Espropriazione terreni di qualità demaniale

Dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualità demaniale.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.

*Il Cancelliere capo*: Arduino SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 1965.

18-3-65 15 Id.

Lotte riforma agraria in Sicilia e l'Amm. delle finanze dello Stato.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 15 del 18 marzo 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, in riferimento agli articoli 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 20 dicembre 1963 del Tribunale di Palermo, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Ente per la riforma agraria in Sicilia e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 108 del 2 maggio 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 1964.

Roma, addì 31 marzo 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(2270)

18-3-65 16 Id.

Ufficio distrettuale delle imposte di Napoli

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 16 del 18 marzo 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131; 8 e 9 della legge 8 aprile 1948, n. 514; 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249, in riferimento agli articoli 23, 76, 53, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 4 marzo 1964 della Commissione distrettuale delle imposte di Napoli su ricorso di Spanò Maria contro l'Ufficio distrettuale delle Imposte di Napoli, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 13 giugno 1964.

Roma, addì 31 marzo 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(2271)

18-3-65 17 Id.

Art. 260 del t. u. della legge comunale e provinciale

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 17 del 18 marzo 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento all'art. 103 della Costituzione e al principio di imparzialità della funzione giurisdizionale.

Tale questione è stata proposta con ordinanza emessa il 28 aprile 1964 dalla seconda sezione giurisdizionale della Corte dei conti nel giudizio in materia di responsabilità contabile a carico di Calvitti Donato ed altri, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 dell'11 luglio 1964.

Roma, addì 31 marzo 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(2272)

18-3-65 21 Id.

Art. 234 capoverso del Codice di procedura penale

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 21 del 18 marzo 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 234 capoverso del Codice di procedura penale, per inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 110 del 7 giugno 1963.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 8 luglio 1964 del Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di Pavano Michele, iscritta al n. 148 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 settembre 1964.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 18-3-65 | 19 | | 85 3-4-65 |

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa all'ordinanza n. 19 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 8 della legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 19 del 18 marzo 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al giudice conciliatore di Alcamo per un nuovo giudizio, alla stregua della legge statale 15 settembre 1964, n. 756, sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1964 dal giudice conciliatore di Alcamo nel procedimento civile vertente tra Maltese Nicolò e Lipari Francesco, iscritta al n. 113 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 182 del 25 luglio 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 29 del 4 luglio 1964.

Roma, addì 31 marzo 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(2274)

18-3-65 20

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa all'ordinanza n. 20 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, numero 4.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 20 del 18 marzo 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Pretore di Lentini per un nuovo giudizio, alla stregua della legge statale 15 settembre 1964, n. 756, sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con cinque ordinanze emesse il 31 luglio 1964 dal Pretore di Lentini nei procedimenti civili vertenti tra Liberto Alfio, Castoro Salvatore, Ferraro Giovanni, Nanfitò Carmelo e Saccuzzo Francesco contro Catalano Antonina e Maiorana Giuseppe, iscritte ai numeri 151, 152, 153, 154 e 155 del Registro ordinanze 1964, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 238 del 26 settembre 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 42 del 3 ottobre 1964.

Roma, addì 31 marzo 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11-3-65 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sic.na a norma dell'art. 28 Statuto della Reg.ne sic.na | Id. |
| 16-10-64 | - | Ordinanza emessa dal Pretore di Corleone nel proc.to penale a carico di Robertini Salvatore (Reg. ord. n. 17, 1965) | Id. |
| 24-1-65 | - | Deliberaz.ne emessa dal Consiglio comunale di Ispica su ricorso di Tinnella Francesco contro La Rocca Antonio ed altri e, analogamente, su ricorso di Ruotolo Domenico contro La Rocca Antonio ed altri (Reg. ord. n. 20 e 21, 1965) | Id. |
| 24-11-65 | - | Ordinanza emessa dal Pretore di Milano nel proc.to civile vertente tra la Soc. p. a. officina elettrica it.na e Corrado Luigi (Reg. ord. n. 13, 1965) | Id. |
| 9-2-65 | - | Deliberaz.ne emessa dal Consiglio comunale di Lentini su ricorso di Ciavattini Elicio ed altri (Reg. ord. n. 22, 1965) | Id. |
| 27-1-65 | - | Id. emessa dal Consiglio com.le di Portofino su ricorsi di Viacava Gaetano ed altri e di Vecchione Alfredo ed altro contro Giardina Giovanni e Bruzzo Eugenio (Reg. ord. n. 23, 1965) | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 85 |
| 16-12-64 | – | Ordinanza emessa dal Consiglio di Stato ecc. sui ricorsi riuniti di Magini Ida ved. Campana, Bracciotti Carlo e Premura Gino contro il Min.re dei Lav.ri pubblici e il Comune di Livorno. | 3-4-65 |
| 28-7-64 | – | Id. emessa dal Pretore di Salerno nel proc.to penale a carico di Romagnoli Anna Grazia (Reg. ord. n 27, 1965). | Id. |
| 9-2-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Riva del Garda nel proc.to penale a carico di Pedrigoni Gianfranco, Molinari Egidio ed altri (Reg. ord. n. 25, 1965). | Id. |
| 16-10-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Gisacchetta Evaristo e Boldrini Cesira ed altri (Reg. ord. n. 23, 1965) | Id. |
| 11-2-65 | – | Delibera.ne emessa dal Consiglio comunale di Giarratana su ricorso di Milito Giuseppe ed altri contro Abbate Biagio ed altri (Reg. ord. n. 29, 1965). | Id. |
| 22-2-65 | – | Id. emessa dal Consiglio comunale di Jurmani su ricorso di Carditello Filippo ed altri contro Baglione Giuseppe e, analogamente, su ricorso di Carditello Filippo ed altri contro D'Alberti Salvatore (Reg. ord. n. 31 e 32, 1965). | Id. |
| 18-2-65 | – | Id. emessa dal Consiglio comunale di Jurmani su ricorso di Carditello Filippo ed altri contro Amoroso Alberto ed altri (Reg. ord. n. 26, 1965) | Id. |
| 7-2-65 | – | Id. emessa dal Consiglio comunale di Sant'Andrea del Garigliano su ricorso di Galasso Antonio ed altri contro Migliaccio Vincenzo ed altri (Reg. ord. n. 33, 1965) | Id. |
| 5-4-65 | 22 | | 98 17-4-65 |

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 22 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma, dell'art. 10, primo e secondo comma, dell'art. 12, secondo comma, e dell'art. 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, promossi con tre ordinanze in data 27 aprile 1964 del Consiglio di Stato in s. g. - adunanza plenaria.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunite le tre cause di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione:

*a*) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli articoli 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

*b*) dell'art. 16, primo comma, di detta legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 9, primo, secondo, terzo e quinto comma, 10, primo e secondo comma, della predetta legge, in riferimento agli articoli 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1965.

Aree fabbricabili e legge 167 del 18-4-1962

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 6-4-65 | 25 | | 98 17-4-65 |

Artt. 164, 1° e 423 del Codice di procedura penale - dibattimento a porte chiuse ecc.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 25 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164 del Codice di procedura penale, promossi con ordinanze 30 novembre e 3 dicembre 1963 del Tribunale di Palermo.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Decidendo sulle due cause riunite, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 164, n. 3, del Codice di procedura penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione limitatamente alle ipotesi di dibattimento celebrato a porte chiuse perchè la pubblicità « può eccitare riprovevole curiosità » e per « ragioni di pubblica igiene ».

Dichiara la illegittimità costituzionale del medesimo art. 164 — ai sensi e nei limiti di cui in motivazione — nella parte « fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato » riferita alle ipotesi di cui all'art. 423 del Codice di procedura penale « quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni, che possono turbare la serenità del dibattimento ».

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 164, n. 3, del Codice di procedura penale, sollevata dalle ordinanze del Tribunale di Palermo del 30 novembre e del 3 dicembre 1963, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, per quanto riguarda le altre ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse previste dagli articoli 423 e 425 del Codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.

6-4-65 | 26 — Id.

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 26 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione del Trentino-Alto Adige concernente " Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sulla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ".***

Elez.ne Cons. reg.le Trentino-Alto Adige

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 26 del 6 aprile 1965 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge della Regione del Trentino-Alto Adige concernente « Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sulla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige », riapprovata dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1964.

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1964, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 14 novembre 1964 e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 17 novembre 1964.

Roma, addì 14 aprile 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(2675)

6-4-65 | 27 — Id.

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 27 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge regionale sarda 8 luglio 1964, intitolato " Concessione di un sussidio ai combattenti della guerra 1915-18, che versano in condizioni di bisogno ".***

Reg.ne Sarda - Concessione sussidio ai combattenti guerra 1915-'18

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 27 del 6 aprile 1965 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato l'8 luglio 1964 e la seconda volta il 29 ottobre 1964 dal Consiglio della Regione sarda, intitolato « Concessione di un sussidio ai combattenti della guerra 1915-18, che versano in condizioni di bisogno », in riferimento agli articoli 4, lettera *h*), e 5, lettera *b*), dello Statuto per la Regione sarda e all'art. 3 della Costituzione.

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1964, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 308 del 12 dicembre 1964 e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna n. 3 del 21 gennaio 1965.

Roma, addì 14 aprile 1965

Locaz.ni di immobili urbani ecc.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 23 del 6 aprile 1965 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. *a*), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 31 ottobre 1963 del Tribunale di Venezia, emessa nel procedimento civile vertente tra Bevilacqua Pietro e Ottolenghi Eugenio, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 14 marzo 1964;

2) ordinanza 30 gennaio 1964 del Tribunale di Venezia, emessa nel procedimento civile vertente tra Vianello Antonio e la Sacra Congregazione « De propaganda fide », iscritta al n. 61 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 2 maggio 1964.

Scuole per i conducenti di veicoli a motore ecc.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 24 del 6 aprile 1965 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente le scuole per i conducenti di veicoli a motore, in riferimento agli articoli 33 e 41 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 30 gennaio 1964 del Pretore di Iglesias, emessa nel procedimento penale a carico di Bisio Alessandro e D'Ascanio Giuseppe, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'11 aprile 1964.

Roma, addì 14 aprile 1965

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 6-4-65 | 28 | | 98 17-4-65 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 28 del 6 aprile 1965 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza 26 maggio 1961 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa nel procedimento civile vertente tra Macedonio Nicola ed altri ed il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 settembre 1961.

Roma, addì 14 aprile 1965

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12-4-65 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne recante sgravi fiscali per le nuove costruz.ni in Sicilia. | 98 17-4-65 |
| 20-2-65 | - | Deliberaz.ne emessa il 20-2-65 dal Consiglio comunale di Calabritto su ricorso di Calvanese Angelo ed altri contro Lanzo Carmine ed altri. | Id. |
| 11-12-64 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Torino nel proc.to tra la S.p.a. Acciaierie San Michele e la Com.tà Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.). | Id. |
| 24-2-65 | - | Delibera emessa dal Cons. comunale di Cassola su ricorso di Giacobbe Silvio contro Bertin Romeo ecc. | 98 17-4-65 |
| 30-11-64 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Firenze nel proc.to civile tra Gotti Lega Augusto contro l'Ente per la colonizz.ne della Maremma Toscana-laz.le e il Min.ro per l'agr.ra e foreste. | Id. |
| 10-2-65 | - | Deliberaz.ne emessa dal Cons. comunale di Calanna su ricorso di Calabrese Francesco e Catalano Domenico contro Cimarusti Giuseppe ed altri. | Id. |
| 22-12-64 | - | Ord.za emessa dalla Corte di appello di Catanzaro nel proc.to civile vertente tra Trevisi Vito e Crisafi Giuseppe contro l'Opera per la valorizz.ne della Sila. | Id. |
| 8-4-65 | 33 | | 103 2-4-65 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 31 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 177-bis del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza 16 aprile 1964 del Tribunale di Bassano del Grappa.***

Art. 177-bis Codice di pro cedura penale

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 177-*bis* del Codice di procedura penale, nella parte « nel luogo in cui si procede », in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|

8-4-65 | 33 | 109 30-4-65

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 33 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, promosso con ordinanza 11 luglio 1964 del Pretore di Ferrara.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

C.N. sulla caccia

Dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

8-4-65 | 34 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 34 dell'8 aprile 1965 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Pretore di Pieve di Cadore per un nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza 28 gennaio 1964 del Pretore di Pieve di Cadore, emessa nel procedimento penale a carico di De Cesero Giovanni e Malfertheiner Michele, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 settembre 1964.

Roma, addì 23 aprile 1965

Prezzo delle sanse

8-4-65 | 30 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 30 dell'8 aprile 1965 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1961, numero 1527, contenente norme sulla « determinazione del prezzo delle sanse », in riferimento agli articoli 23, 24, 35, 41 e 162 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 29 gennaio 1964 del Consiglio di Stato in s.g. - Sezione IV, emessa sui ricorsi riuniti proposti dalla Società Antonio Trizza e Figli ed altre ditte contro il Comitato interministeriale dei prezzi ed altri, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 2 maggio 1964.

Roma, addì 23 aprile 1965

Rettan'di lavoro ecc.

8-4-65 | 32 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 32 dell'8 aprile 1965 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 16 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; 24 del regio decreto 17 giugno 1937, n. 1048.

Tale questione è stata proposta con due ordinanze del 18 marzo 1964 del Pretore di Siracusa, emesse nei procedimenti penali a carico di Santuccio Rodolfo e di Giannetto Salvatore, iscritte ai numeri 103 e 104 del registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964.

Roma, addì 23 aprile 1965

Art. 150 del Codice penale

8-4-65 | 35 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 35 dell'8 aprile 1965 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del Codice penale in riferimento all'art. 27 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 26 settembre 1964 del Giudice istruttore del Tribunale di Velletri, emessa nel procedimento penale a carico di Genna Antonio, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 28 novembre 1964.

Roma, addì 23 aprile 1965

Ordinamento giudiziario

8-4-65 | 36 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 36 dell'8 aprile 1965 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) in riferimento al secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 7 ottobre 1964 del Tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Spada Aldo, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 28 novembre 1964.

Roma, addì 23 aprile 1965

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-4-65 | — | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 109 |
| 24-11-64 | – | Ord.za emessa il 24-11-64 dalla Comm.ne d'istruttoria imposte dirette e indirette di Milano su ricorso della fra dag.ne Giuseppe e Carlo Ginola e Ida Stucchi v. Ginola con tro l'Intendenza di finanza di Milano. | 30-4-65 |
| 28-2-64 | – | Id. emessa dal Consiglio comunale di Jurnari su ricorso di Carditello Filippo ed altri contro Conti Julia | Id. |
| 9-3-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Giarre nel proc.to civile vertente tra Chiamenti Carla e l'impresa martini e reggioli. | Id. |
| 9-3-65 | – | Id. emessa dal Pres.te del Tribunale di Forlì sull'apposiz.ne al precetto intimato dalla Cancelleria dello stesso Tribunale a Giansoldati Silvano. | Id. |
| 12-2-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel pro cedimento penale a carico di Vlani Silvana ed altri. | Id. |
| 23-10-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel proc.to civile vertente tra Caramiello Annunziata e Ianetti Pasquale | Id. |
| 3-3-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Monza nel proc.to civi le vertente tra il Mobilificio Vergani e Bassinato Giuseppina. | Id. |
| 10-2-65 | – | Deliberaz.ne emessa dal Consiglio comunale di Calanna su ricorso di Sciarrone Francesco contro Sciarrone Giuseppe ed altri. | Id. |
| 29-1-64 | – | Id. emessa dal Cons. comunale di Afferlonga su ricorso di Iannella Francesco e Buccitelli Benedetto contro La Rocca Antonio ed altri | Id. |
| 29-1-64 | – | Id. emessa dal Consiglio com.le di Afferlonga su ricorso di Iannella Francesco contro La Rocca Antonio ed altri. | Id. |
| 20-1-65 | – | Ord.za emessa dalla Corte di assise di Modena nel proc.to penale a carico di Marchi Baraldi Teffenina. | Id. |
| 20-1-65 | – | Id emessa dalla Corte suprema di Cassaz.ne nel proc.to penale a carico di D'Agostino Antonio Ecc. | Id |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 109 |
| 4-3-65 | - | Ord.za emessa dal Pretore di Imola nel proc.to pen.le a carico di Veneri Angelo. | 30-4-65 |
| 6-2-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Lanthia nel proc.to civile vertente tra l'Esattoria cons.le di Livorno Ferraris e Poggi Carlo. | 122 15-5-65 |
| 11-3-65 | - | Id. emessa dal Consiglio com.le di Sorianello su ri corso di Lo Judice Nicola e Nesci Tommaso contro Ziga ni Vincenzo. | Id. |
| 7-2-65 | - | Id. emessa dal comunale di Montenero Valcocchiara su ricorso di Tramarelli Angelo contro Orlando Emilio e altri. | Id. |
| 27-2-65 | - | Id. emessa dal Consiglio com.le di Lagnano Varano su ricorso di Conte Antonio contro curatolo Lorenzo e, ana logamente, su ricorso di Conte Antonio contro Bolignone Rosa ecc. | Id. |
| 24-3-65 | - | Deliberaz.ni emesse dal Cons. com.le di Bergamo su ricorsi di Valentini Enzo ed altri contro provv.ti di convalida alla carica di consiglieri comunali. | Id. |
| 26-3-65 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Ferrara nel proce dimento penale a carico di Pedoggi Egidio. | Id. |
| 23-2-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Iseo nel proc.to penale a carico di Belli Angelo. | Id. |
| 26-2-65 | - | Ordinanza emessa dal Pretore di Roma nel proc.to penale a carico di Frattucci Ardnino. | Id. |
| 26-2-65 | - | Deliberaz.ne emessa dal Cons. com.le di Capri su ri corso di Amitrano Ruggiero ed altri contro Staiano Luigi ed altri | Id. |
| 27-2-65 | - | Id. emessa dal Consiglio com.le di San Vitaliano su ricorso di Ferrara Antonio ed altri contro Ciarotta Salvatore. | Id. |
| 26-3-65 | - | Id. emessa dal Cons. com.le di Lessona su ricorso di Biosa Nicolino e Rozzo Girolamo contro la Pietra ed altri. | Id. |
| 13-5-65 | 38 | | 139 5-6-65 |

Soc. merid. di elettricità e Ente naz.le energia elettrica ecc.

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956).***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 38 del 13 maggio 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con due ordinanze emesse il 23 novembre 1963 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nei procedimenti civili vertenti tra la Società meridionale di elettricità e l'Ente nazionale per l'energia elettrica contro il Ministero dei lavori pubblici, iscritte ai numeri 47 e 48 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 2 giugno 1964.

Roma, addì 31 maggio 1965

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 13-5-65 | 39 | | 139 6-6-65 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 39 del 13 maggio 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale, in riferimento agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.

Art. 402 del Codice penale

Tale questione è stata proposta con ordinanza 21 febbraio 1964 del Tribunale di Cuneo, emessa nel procedimento penale a carico di Invernizi Maria Francesca, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'11 aprile 1964.

Roma, addì 31 maggio 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13-5-65 | 40 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 40 del 13 maggio 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 35, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, contenente modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Ordinamenti degli Istituti di prev.za

Tale questione è stata proposta con ordinanza 20 marzo 1964 della Corte dei conti - Sezione 3ª giurisdizionale, emessa su ricorso proposto dall'Ospedale civile Vittorio Emanuele II di Catania contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964.

Roma, addì 31 maggio 1965

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13-5-65 | 41 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 41 del 13 maggio 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultima parte, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Art. 522 del Codice di procedura penale

Tale questione è stata proposta con ordinanza 4 giugno 1964 del Tribunale di Locri, emessa nel procedimento penale a carico di Crapanzano Michele, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 25 luglio 1964.

Roma, addì 31 maggio 1965

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13-5-65 | 42 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 42 del 13 maggio 1965 — depositata in Cancelleria il 31 successivo — la Corte ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Art. 116 del Codice penale

Tale questione è stata proposta con ordinanza 20 ottobre 1964 della Corte di assise di Roma, emessa nel procedimento penale a carico di Tutino Giovanni, Ferretti Amedino ed altri, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 12 dicembre 1964.

Roma, addì 31 maggio 1965

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30-9-64 | – | Ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino nel proc.to pen.le a carico di Ferreri Livio. | Id. |
| 9-3-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Codigoro nel proc.to penale a carico di Pedrini Graz.no ecc. | Id. |
| 26-2-65 | – | Id. emessa dalla Corte di appello di Roma nel proced.to civile tra la Soc. Albergo Regina d'Italia contro il Min.o tesoro | Id. |
| 15-4-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Fermo nel proc.to civile vertente tra Giovenali Giuseppe e la Ditta Lattanzi Enrico. | |
| 23-2-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile vertente tra Macchioni Gotti Sabatino e l'Ente per la colonizzaz.ne della Maremma Tosco-Laz.le | Id. |
| 30-1-65 | – | Id. emessa dal Giudice conciliatore di Palermo nel proc.to civile vertente tra Cremona Licia e Oliveri Renato. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 139 |
| 6-2-65 | – | Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia nel proc.to civile tra Rinaldi Lino e Pesarello Giovanni contro l'Avv.ra Difesa e il Governo degli S.U.A. | 5-6-65 |
| 8-3-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile tra Biondi Bastolini Giovanni e l'Ente per la colonizzazione della Maremma toscana-laz.le. | Id. |
| 15-4-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Fermo nel proc.to civile vertente tra Pennacchietti Eugenio e la Ditta Orsini Angelo. | Id. |
| 29-1-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Napoli nel proc.to civile vertente tra Stellano Vincenzo e l'Ist.to naz.le per la casa | Id. |
| 25-3-65 | – | Id. emessa dal Cons. com.le di Reggio Emilia su ricorso di Bosi Ferdinando contro Campioli Giancarlo. | Id. |
| 1-4-65 | – | Id. Delibera emessa dal Cons. com.le di Colorno su ricorso di Maffei Francesco e Siarrone Giuseppe contro Catalano Domenico. | Id. |
| 10-4-65 | – | Id. emessa dal Cons. com.le di Cesena su ricorso di Barone Francesco Antonio. | Id. |
| 25-3-65 | – | Id. emessa dal Cons. com.le di Reggio Emilia su ricorso di Castelli Pietro contro Crociani Paolo. | Id. |
| 5-4-65 | – | Ord.za emessa dal Giudice conciliatore di Genova Nervi nel proc.to civile vertente tra Assereto Mario e Bonissone Ivo. | |
| 26-5-65 | 43 | | 151 19-6-65 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 43 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi con due ordinanze emesse il 14 aprile 1964 dalla 3ª Sezione penale della Corte suprema di cassazione.***

Erga omnes

LA CORTE COSTITUZIONALE

Previa riunione dei due giudizi,

*a*) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia;

*b*) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria *erga omnes* la clausola 10 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Palermo;

*c*) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla clausola 13 del citato accordo integrativo di lavoro 30 settembre 1959, resa obbligatoria *erga omnes* dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, per sopraggiunta inefficacia della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 23 ottobre 1964, n. 78.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 26-5-65 | 44 | | 151 19-6-65 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 44 del 26 maggio 1965 — depositata in Cancelleria il 9 giugno successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante « Modifiche e integrazioni al regio-decreto 17 agosto 1935, n. 1765: " Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali " e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: " Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo " e successive modificazioni ed integrazioni », in riferimento agli articoli 3, primo comma, 23 e 38, quarto comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 26 febbraio 1964 del Pretore di Ferrara, emessa nel procedimento civile vertente tra Zampolli Remo e Holzl Erich, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 2 maggio 1964.

Roma, addì 9 giugno 1965

Assicuraz. e infortuni sul lavoro

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-5-65 | 45 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 45 del 26 maggio 1965 — depositata in Cancelleria il 9 giugno successivo — la Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2118, primo comma, del Codice civile, in riferimento all'art. 4, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con sei ordinanze emesse il 28 febbraio 1964 dal Pretore di Scalea in altrettanti procedimenti civili vertenti tra Forestieri Rosina e Lomonaco Vittoria, Dito Francesco e Orlando Giuseppe, Caroprese Rinaldo e Mancuso Vincenzo e Salvatore, Biancardino Domenico e Barbarello Francesco, Rattacaso Biagio e Orlando Giuseppe, Lazzari Luigino e Migliaccio Emma, iscritte ai numeri 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964.

Roma, addì 9 giugno 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

Art. 2118 del Codice civile

(4161)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-6-65 | 46 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 46 del 26 maggio 1965 — depositata in Cancelleria il 9 giugno successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 18 giugno 1964 del Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Deglialberti Sergio ed altri, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 12 settembre 1964.

Roma, addì 9 giugno 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

Art. 60 del Codice di procedura penale

(4162)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-6-65 | - | Ricorso del Pres.te del Consiglio dei Min.ri a norma dell'art. 31 della legge 11-3-53, n. 87, in rif.to all'art. 127 della Cost.ne, contro la Reg.ne autonoma della Sardegna. | 151 19-6-65 |
| 30-3-65 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Cremona nel proc.to civile tra l'Esattoria civica di Cremona e l'Amm.ne delle finanze dello Stato contro il fallimento Serventi Vittorio. | Id. |
| 3-2-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Parma nel proc.to civile tra l'Ente Naz.le per l'Energia El.ca e la Soc. Emil.na Esercizi El.ci, la Soc. Edison, Guaggo Aldo e Vivini Giuseppe. | Id. |
| 16-3-65 | - | Id. emessa il 16-3-65 dal Pretore di Nardò nel proc.to civile tra Pignatelli Ivano e Margiotta Giuseppe. | Id. |
| 6-5-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Lamezia nel proc.to penale a carico di Martino Nicola. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 151 |
| 8-2-65 | – | Ordinanza emessa dal Tribunale di Genova nel proc. civile vertente tra l'ENEL e la soc. "Compagnia Ligure Elettrica" ecc. | Id. |
| 18-2-65 | – | Delibera emessa il 18-2-65 dal Consiglio comunale di Sellia Marina su ricorso di Napoli Giuseppe contro Gallella Salvatore ed altri. | Id. |
| 20-3-65 | – | Deliberaz.ne emessa dal Consiglio comunale di Ventimiglia su ricorso di Imperatore Dino ed altri contro Leone Giuseppe. | Id. |
| 16-6-65 | 52 | | 163 3-7-65 |

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 52 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza 4 marzo 1965 del Pretore di Imola.**

(V. anche sentenza n. 11 del 4-2-65)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale nella parte in cui, con l'inciso « in quanto sono applicabili », rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-6-65 | 49 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 49 del 16 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, e degli articoli 2 e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente « norme sulla disciplina della propaganda elettorale », in riferimento agli articoli 21 e 49 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 28 febbraio 1964 del Pretore di Roma, emessa nel procedimento penale a carico di Spatola Giovanna ed altri, iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1964.

16-6-65 Roma, addì 26 giugno 1965 Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 53 del 16 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 4 luglio 1963 del Pretore di Trinitapoli, emessa nel procedimento civile vertente tra Suriano Giacomo e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 12 settembre 1964.

Roma, addì 26 giugno 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-6-65 | 50 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 50 del 16 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 marzo 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Palermo su ricorso di Russo Vincenzo contro l'Ufficio delle successioni di Palermo, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964;

2) ordinanza emessa il 22 aprile 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Palermo su ricorso di Canzoneri Maria contro l'Ufficio del registro di Prizzi, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964.

Roma, addì 26 giugno 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

Art. 392, 1° comma, del Codice di proc. pen. e artt. 304-bis, 304-ter e 304-quater dello stesso Codice (Istruz. sommaria)

Propaganda elettorale

Art. 173, 2° comma, del Reg.to per la riscossione imposte consumo

Legge tributaria sulle successioni

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 16-6-65 | 55 | | 163 3-7-65 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 55 del 16 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza 25 giugno 1964 del Tribunale di Bari, emessa nel procedimento civile vertente tra Gemmati Natale, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, Pastore Isabella e Perniola Angela, iscritta al n. 162 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 31 ottobre 1964.

Roma, addi 26 giugno 1963

*Il Presidente*: AMBROSINI

Id.

**Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana. (Reg. ric. n. 13, 1965).**

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana contro la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 3 giugno 1965 recante: « Provvedimenti riguardanti gli insegnanti delle scuole sussidiarie ».

Roma, addi 21 giugno 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-2-65 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile vertente tra la Soc. "Cassiana Beni Rustici di Milena Pasletti e C." e l'Ente per la Colonizz.ne della Maremma Tosco-Laz.le | Id. |
| 30-4-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Fermo nel proc.to civile vertente tra Lampani Renzo e l'Impresa Dile Lattanzi Arrigo. | Id. |
| 6-5-65 | - | Id. dal Tribunale di Varese nel proc.to penale a carico di Zona Carlo. | Id. |
| 12-5-65 | - | Id. dal Pretore di Fossi nel proc.to penale a carico di Lanfranco Luciano. | Id. |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 56 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, promossi con ordinanze 18 maggio 1962 del Tribunale di Napoli e 27 dicembre 1963 e 21 gennaio 1964 della Corte di appello di Napoli - Sezione magistratura del lavoro.***

22-7-65 56

LA CORTE COSTITUZIONALE

10-7-65

Previa riunione dei tre giudizi:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia e affini, che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

Legge omnes

22-7-65 57

Id.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 57 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 173 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza 2 aprile 1964 del Tribunale di Brescia.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara — in riferimento all'art. 24 della Costituzione — l'illegittimità costituzionale dell'art. 173 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che le notificazioni all'imputato renitente si eseguono mediante deposito nella cancelleria o nella segreteria a termini del primo capoverso dell'art. 170.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

Art. 173 del Codice di procedura penale (notificazioni all'imputato)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 22-6-65 | 58 | | 171 10-7-65 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 58 del 22 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 6 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1926, n. 4, in relazione alle disposizioni dell'art. 1 e seguenti del decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza 1° luglio 1963 del Tribunale di Ascoli Piceno, emessa nel procedimento penale a carico di Talamonti Luigi, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 31 ottobre 1964.

Roma, addì 6 luglio 1965 | Zd.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-65 | 60 | | |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 60 del 22 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 6 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 1, 2 e 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 294, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 16 luglio 1964 del Pretore di Foggia, emessa nel procedimento penale a carico di Pellegrini Domenico e Liotti Carlo, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 settembre 1964.

Roma, addì 6 luglio 1965 | Zd.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-65 | 59 | | |

Gestione delle riserve di caccia Reg.ne Trentino Alto Adige

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 59 del 22 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 6 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondate, in riferimento agli articoli 5, 18, 41, 42, 43 e 118 della Costituzione e 4, 11, 13, 14 e 38 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, recante norme per la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Tali questioni sono state proposte con ricorso della provincia di Bolzano, iscritto al n. 15 del Registro ricorsi 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1965.

Roma, addì 6 luglio 1965 | Zd.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-65 | 61 | | |

Art. 134 del R.D. 18-6-1931, n. 773 e R.D. leggi P.S.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 61 del 22 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 6 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, contenente il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in riferimento all'art. 4 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con due ordinanze emesse l'8 marzo 1963 dal Pretore di Oppido Mamertina nei procedimenti penali a carico di Anastasi Giuseppe e di Lemma Angelo Teodoro, iscritte ai numeri 74 e 75 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1964.

Roma, addì 6 luglio 1965 | Zd.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-65 | 62 | | |

Comunale imposte dirette e indirette Avellino

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 62 del 22 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 6 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma secondo, della legge del registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanze 6 dicembre 1963 e 29 maggio 1964 della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Avellino, emesse rispettivamente su ricorso di Maffei Generosa e di Benigni Achille contro l'Ufficio del registro di Avellino, iscritte ai numeri 81 e 190 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 13 giugno 1964 e n. 39 del 13 febbraio 1965.

Roma, addì 6 luglio 1965 | Zd.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-7-65 | — | | |

**Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana. (Reg. ric. n. 14, 1965).**

Adeguamento dei termini leggi reg.li Reg.ne Sic.na

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 15 giugno 1965, recante « Adeguamento dei termini previsti dalle leggi regionali 28 aprile 1954, n. 11, 18 ottobre 1954, n. 37, 11 gennaio 1963, n. 4, e 6 maggio 1965, n. 12 ai termini previsti dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modifiche, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ».

Roma, addì 3 luglio 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-7-65 | — | Ord.za emessa dal Pretore di Pesaro nel proc.to penale a carico di Ramoli Ranieri. | Zd. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 27-1-65 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Milano nel proc.to civile tra Peri Rosanna ecc. | 171 10-7-65 |
| 25-3-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Milano nel proc.to civile tra Pregnolato Dante e la Soc. f.lli Righini. | 171 10-7-65 |
| 23-6-65 | 69 | | 178 17-7-65 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 69 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, promosso con ordinanza 3 giugno 1964 della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Perugia.***

69

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 31 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

Legge tributaria sulle successioni (vedi anche sentenza n. 50 1965 e sentenza n. 100 del 1964)

Id.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 70 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 274 e 275 del Codice civile, promosso con ordinanza 30 settembre 1964 del Tribunale di Milano.***

23-6-65 70

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonchè per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Dichiara, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

Contraddittorio e assistenza dei difensori e art. 274 del Codice civile

23-6-65 65

Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 65 del 23 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 12 luglio successivo — ha dichiarato:

*a*) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, contenente « sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie » nella parte in cui concede la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di alberghi;

*b*) l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 36, 17 e 15 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, degli articoli unici delle leggi regionali siciliane 29 luglio 1957, n. 46, e 12 novembre 1959, n. 29, contenenti « proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37 », nella parte in cui concedono la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di alberghi.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza 29 maggio 1964 del Tribunale di Catania, emessa nel procedimento civile vertente tra l'I.N.G.I.C. e la Compagnia italiana alberghi turistici, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 182 del 25 luglio 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 33 del 1° agosto 1964.

Roma, addì 12 luglio 1965

Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie

23-6-65 64

Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 64 del 23 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 12 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 26 gennaio 1953, n. 2, in riferimento agli articoli 36, 14 e 17 dello Statuto regionale siciliano, nonchè gli articoli 3, 53 e 23 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 18 dicembre 1961 della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Palermo, emessa su ricorso di Russo Lucia ed altri contro l'Ufficio del registro di Termini Imerese, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 27 giugno 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 27 del 20 giugno 1964.

Roma, addì 12 luglio 1965

Art. 2 della legge reg.le siciliana e Comm.ne prov.le imposte dirette e indirette di Palermo

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 23-6-65 | 66 | | 178 17-7-65 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 66 del 23 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 12 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei decreti presidenziali 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n. 219, in riferimento agli articoli 81, quarto comma, 47, 25, 102, secondo comma, 113 e 76 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza 16 gennaio 1964 del Giudice conciliatore di Milano, emessa nel procedimento civile vertente tra Cosla Flaminio e L'ENEL, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 29 agosto 1964.

Roma, addì 12 luglio 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

**(4927)**

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 67 del 23 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 12 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 5, in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 7 luglio 1964 del Conciliatore di Monsummano Terme, emessa nel procedimento civile vertente tra Lombardi Rolando ed altri e il comune di Monsummano Terme, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 29 agosto 1964.

Roma, addì 12 luglio 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

**(4928)**

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 68 del 23 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 12 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e modificato dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, in riferimento all'art. 21, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 8 febbraio 1964 dal Pretore di Pieve di Cadore, emessa nel procedimento penale a carico di Pavan Vittorino, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 7 settembre 1964.

Roma, addì 12 luglio 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

**(4929)**

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 71 del 23 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 12 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3396, in relazione agli articoli 76 e 42 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 30 aprile 1964 del Tribunale di Bari, emessa nel procedimento civile vertente tra Di Lella Francesco ed altri e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 29 agosto 1964.

Roma, addì 12 luglio 1965

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 72 del 23 giugno 1965 — depositata in Cancelleria il 12 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, della legge della Regione siciliana 5 agosto 1957, n. 51, contenente provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale, in riferimento agli articoli 14, lettera *d*, e 17, lettera *c*, dello Statuto speciale per la Regione siciliana.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 25 febbraio 1964 del Tribunale di Messina, emessa nel procedimento civile vertente tra Mobilia Francesco, l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia e la Curatela del fallimento della Soc. Plastimber, iscritta al n. 127 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 del 29 agosto 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 34 dell'8 agosto 1964.

Roma, addì 12 luglio 1965

---

**Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana. (Reg. ric. n. 15, 1965).**

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana contro la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 23 giugno 1965, recante « Estensione all'Assemblea regionale siciliana dell'art. 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 ».

Roma, addì 8 luglio 1965

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 178 |
| 21-5-65 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Vicenza nel proc.to penale a carico di Nardi Giovanni. | 17-7-65 |
| 14-5-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Sondrio nel proc.to penale a carico di Mongueggi Paolo. | Id. |
| 15-5-65 | – | Id. emessa dal Tribunale per i minorenni di Torino su ricorso di Trimuto Michele. | Id. |
| 30-4-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Belluno nel proc.to penale a carico di Bortoluzzi Luigi. | Id. |
| 26-4-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Campobasso nel proc.to penale a carico di De Franceschi Nazario | Id. |
| 29-12-64 | – | Id. emessa dal Tribunale di Siracusa su ricorso | Id. |
| 23-3-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Genova nel proc.to civile vertente tra Malara Umberto e l'Uff.to mag.le per.le soc.le. | Id. |
| 18-5-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Lauzzo nel proc.to penale a carico di Gebaudo Giuseppe. | Id. |
| 24-5-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Milano a carico di Tinti Alessandro. | Id. |
| 12-4-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Isoli Sannio nel proc.to penale a carico di De Santis Celestino. | Id. |
| 8-5-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Chieti nel proc.to pen.le a carico di Cocco Sabatino. | Id. |
| 5-3-65 | – | Id. emessa dal Cons. com.le di Albi sul ricorso di Aristiffo Giovanni e Garcea Giovanni contro l'Ufficio a consigliere com.le di Cosco Nicola ed altri. | Id. |
| 5-6-65 | – | Id. emessa dal Cons. com.le di Bastiano su ricorso di Centra Francesco ed altri contro Marciano ed altri. | Id. |
| 8-4-65 | – | Id. emessa dal Cons. com.le di Ravino sul ricorso di Rivetti Luigi contro la non convalida a consigliere com.le di Scarmorza Giuseppe. | Id. |
| 8-4-65 | – | Id. emessa dal Cons. com.le di Ponezia su ricorso di Tavernino Mario contro Attanni Giovanni. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 191 |
| 23-6-65 | - | Ordinanza emessa dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel proc.to penale a carico di Saturnini Fabiano. V. ord. | 31-7-65 n. 126 del 13-11-65 |
| 24-6-65 | - | Id. dal pretore di Civitacastellana nel proc.to penale a carico di Di Pisco Gennaro. | Id. |
| 13-3-65 | - | Deliberaz.ne emessa il 13-3-65 dal Consiglio comunale di Colucci Giovanni ed altri, e analogamente, su ricorso di Cresto Salvatore ed altri contro l'elez.ne a consigliere com.le di Bocci Carlo. | Id. |
| 5-3-65 | - | Deliberaz.ne emessa dal Cons. com.le di Lavriano su ricorso di Pattarini Wilmer e Bercioli Pasquino ecc. | Id. |
| 31-5-65 | - | Deliberaz.ne emessa il 31-5-65 dal Cons. comunale di Lanciano sui ricorsi di Villante Dario ed altri ecc. | Id. |
| 13-3-65 | - | Deliberaz.ni emesse dal Cons. com.le di Vico Equense su ricorso di Cioffi Domenico ed altri avverso l'elez.ne a cons. com.le di Verde Natale Mario ecc. | Id. |
| 27-2-65 | - | Deliberaz.ne emessa dal Consiglio comunale di Brescello su ricorso di Antoni Janetto ed altri contro Bellelli Ugo ed altri. | Id. |
| 15-5-65 | - | Deliberaz.ne emessa dal Cons. com.le di Cortello d'Arpino su ricorso di Rovina Rinaldo contro Mascetti Lodovico ed altri. | Id. |
| 25-3-65 | - | Deliberaz.ni emesse dal Cons. prov.le di Reggio Emilia su ricorso di Borgiani Aldo contro Coselli Renato ecc. | Id. |
| 23-8-65 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Regione sicil.na avverso norma dell'28 dello Statuto della Reg.ne sicil.na, in le modifiche e integraz.ni alla legge regle dell'11-1-63, n.2. | 216 28-8-65 |
| 23-8-65 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sic.na avverso norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sic.na. | Id. |
| 7-4-65 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Caltanissetta nei procedimenti riuniti vertenti tra Palmeri Agostino e l'Istituto naz.le della prev.za soc.le e tra Palmeri Agostino e l'Istituto naz.le assic.ne contro le malattie. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 16-4-65 | - | Ord.za emessa dalla Corte di appello di Catanzaro nel proc.to civile vertente tra B. Robilant Gabriella ved.a Barraco e l'Opera valorizzaz.ne della Sila. | 216 20-8-65 |
| 26-2-65 | - | Id. emessa dalla Corte suprema di Cassaz.ne - Leg. 3ª - penale - nel proc.to penale a carico di Cutignano Domenico | Id. |
| 23-3-65 | - | Id. emessa dalla Corte dei conti Leg.ve 11 giugno 1913 per le pensioni di guerra - sul ricorso di Recchione Maria Gabriella. | Id. |
| 5-7-65 | - | Ord.za emessa dal Pretore di Reggio Emilia nel proc.to penale a carico di Milanello Nevio. | Id. |
| 1-7-65 | - | Id. emessa dalla Leg.ve di Corte d'appello di Reggio Calabria nel proc.to civile vertente tra Barreca Domenico, Antonio e Domenico e la S.p.A. Laterizi Fratelli Antonino e Valentino Neri. | Id. |
| 23-6-65 | - | Id. emessa dal comandante del porto di Crotone nel proc.to penale a carico di Panaro Salvatore. | Id. |
| 11-6-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Viareggio nel proc.to penale a carico di Vanni Filippo. | Id. |
| 4-5-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Lanino nei proc.ti penali riuniti a carico di D'Addario Armando e Pecoraro Umberto. | Id. |
| 21-6-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Rovigo nel proc.to penale a carico di Mantovani Gino. | Id. |
| 14-6-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Arezzano nel proc.to penale a carico di Sfera Ferdinando. | Id. |
| 18-7-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Bologna nel proc.to civile vertente tra l'Amm.ne del ricovero di mendicità Vittorio Em.le II ed Opere annesse in Bologna e Montagnoli Luigi e Pasquale. | Id. |
| 26-3-65 | - | Deliberaz.ne emessa dal Consiglio comunale di Celenza Valfortore sui ricorsi di Glistra Luigi ed altri contro Bredice Giuseppe ed altri. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 216 |
| 10-3-65 | – | Delibera.za emessa dal Consiglio comunale di Civitaluparella sui ricorsi di De Liberato Doriano contro Di Nanno Salvatore ed altri. | 28-8-65 |
| 11-5-65 | – | Delibera.za emessa dal Consiglio comunale di Filignano sui ricorsi di Lentini Corrado ed altri contro Sierra Raffaele ed altri. | Id. |
| 15-6-65 | – | Delibera.za emessa dal Consiglio comunale di Isernia sul ricorso di Panetti Carlo ed altri contro Bove Francesco ed altri. | Id. |
| 16-6-65 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Padova nel proc.to penale a carico di Lorigon Giuseppe Antonio ed altri. | 223 4-9-65 |
| 8-7-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Padova nel proc.to penale a carico di Martinengo Luciano. | Id. |
| 19-5-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Rovereto nel proc.to civile vertente tra l'Ist.to naz.le prev.za sociale e il fallimento di Pinter Giovanni. | Id. |
| 28-5-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Catanzaro nel proc.to pen.le a carico di Lo Cascio Gustavo e Stillo Martino. | Id. |
| 28-5-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Filadelfia nel proc.to penale a carico di Libio Domenico Antonio. | Id. |
| 19-5-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di La Spezia nel proc.to civile vertente tra Curnelli Italia e Calamassi Egidio. | Id. |
| 1-7-65 | – | Id. emessa dalla Corte dei conti a Sez.ni riunite per la Reg.ne sicil.na nel giudizio di parificaz.ne dei rendiconti gen.li della Reg.ne sicil.na per gli es. fin. 1958-59 e 1959-60 e dei rendiconti annessi. | Id. |
| 26-5-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Palermo nel proc.to civile vertente tra Ciccio Giovanni ed altro e l'Amm.ne delle finanze dello Stato. | Id. |
| 13-4-65 | – | Id. emessa dalla Corte d'appello di Roma nel proc.to civile vertente tra il Min.ro del tesoro e la Soc. P. Capuano ecc. Napoli | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 4-5-65 | - | Ord.za emessa dalla Corte dei conti - Sez.ne 2ª giurisdiz.le - nel giudizio di appello, avverso la decisione 13-9-60 del Consiglio di Prefettura di Sassari, promosso da Nanni Alessandro ed altri. | 223 4-9-65 |
| 8-9-65 | - | Ricorso della Reg.ne autonoma della Sardegna contro la Pres.za del Consiglio dei Ministri, per chiedere la dichiarazione di illegittimità cost.le riguardo alla legge 14-7-65, n. 91, che contiene delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla organizzazione degli Enti di sviluppo ecc. | 242 25-9-65 |
| 10-7-65 | - | Ord.za emessa dal Tribunale per i minorenni di Torino su ricorso di Riva Secondina. | Id. |
| 6-7-65 | - | Deliberazione emessa dal Cons. com.le di Lucca su ricorso di Vecchiarino Gennaro contro Papa Giuseppe ecc. | Id. |
| 4-6-65 | - | Ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo nel proc.to civile vertente tra l'Istituto di assistenza e benef.za Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia contro la Reg.ne sic.na e l'Amm.ne reg.le del Demanio. | Id. |
| 28-6-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile vertente tra Ogna Anita e l'Ente per la colonizzazione della Maremma toscana e del Fucino. | Id. |
| 18-7-65 | - | Id. emessa dalla Corte di Catania nel proc.to civile tra Di Bella Agatina contro Canzoneri Vincenzo e nei confronti di Mariletta Gaetana. | Id. |
| 27-7-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Stambino nel proc.to penale a carico di Attis Giorgetto Felice. | Id. |
| 14-6-65 | - | Deliberazione del Consiglio com.le di Noto su ricorsi di Laetta Libonio ed altri contro la Rosa Salvatore ecc. | Id. |
| 19-2-65 | - | Deliberazione emessa dal Cons. com.le di Belcastro su ricorso di Ciaccio Vincenzo ecc. | Id. |
| 10-5-65 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel proc.to penale a carico di De Angelis Pietro. | Id. |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 273 |
| 11-10-65 | – | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 23 dello Statuto della Reg.ne siciliana. | 30-10-65 |
| 11-10-65 | – | Ricorso Comm.rio Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 23 dello Statuto della Reg.ne siciliana. | Id. |
| 16-7-65 | – | Ordinanza emessa dal Pretore di Campobasso nel procedimento penale a carico di Mastrangelo Rocco ed altri. | Id. |
| 26-6-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Rovato nel proc.to penale a carico di Veggoli Ivano Gabriele. | Id. |
| 26-2-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Roma nei proc.ti civili vertenti tra Pizzoni Alessandro contro il M.o del tesoro e con l'intervento di soldini Ulisse Franco e Poli Ezio ecc. | Id. |
| 20-8-65 | – | Id. emessa dal conciliatore di Isernia nel proc.to civile vertente tra Nanni Giacomo ed altri contro il Consorzio di bonifica della media valle del Biferno e il Consorzio di bonifica di Pietrafonte. | Id. |
| 2-7-65 | – | Id. emessa dal pretore di Rovato nel proc.to penale a carico di Finazzi Giovanni. | Id. |
| 27-2-65 | – | Id. emessa dal Consiglio com.le di Roccarainola sui ricorso di De Simone Michele contro Perna Luigi e analogamente, sui ricorsi di De Simone Michele contro Miele Domenico ed altri. | Id. |
| 14-9-65 | – | Id. emessa il 14 settembre 1965 dal Tribunale di Pesaro nel proc.to penale a carico di Fantinelli Cesare. | Id. |
| 13-7-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Padova nel proc.to penale a carico di Pesaro Ruggero. | Id. |
| 11-11-65 | 73/1965 | Ordinanza della Corte Costituz.le nel giudizio di legittimità cost.le dell'art. 4, secondo comma, del regio decreto-legge 5-3-1942, n. 186, promosso con ord.za emessa il 20-6-1963 dalla Comm.ne prov.le delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno sul ricorso di Costantini Oscar contro l'Ufficio del registro di Ascoli Piceno, iscritta al n. 149 del registro ord.za 1964 e pubb.ta nella G.U. della Rep.ca n. 225 del 12-9-1964 ecc. | 284 13-11-65 |

Unità ordedierie iniessinzionali.

Modalità per accertamento lavoratori agr.li

Ufficio del registro di Ascoli Piceno e Costantini Oscar.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 284 | |
| 8-11-65 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sicil.na a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana. (Reg. ric. n. 26, 1965). | 13-11-65 | Istituz.ne posto di ruolo di idraulica agr.ria ecc. presso ufficio di Catania |
| 8-11-65 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sicil.na a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sicil.na (Reg. ric. n. 27, 1965) | Id. | Istituz.ne centro di floricoltura |
| 8-11-65 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sicil.na a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sicil.na (Reg. ric. n. 28, 1965) | Id. | Sanitari riparti dalle Amm.ni comunali e pers.le di laboratorio provinciale ecc. della Sicilia |
| 27-2-65 | - | Ord.za emessa dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento civile tra Vicenzo e Corte Ponse Evaristo (Reg. ord. n. 194, 1965) | Id. | |
| 10-3-65 | - | Id. emessa dalla Corte di cassaz.ne Reg.ne 2a pende. nel proc.to penale a carico di Taberini Alessandro (Reg. ord. n. 196, 1965). | Id. | |
| 26-4-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Moncalieri nel proc.to pen.le a carico di Guzzon Natale (Reg. ord. n. 199, 1965). | Id. | |
| | | | 297 | |
| 10-11-65 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana (Reg. ric. n. 29, 1965) | 27-11-65 | Personale ospitante inquadrato in soprannumero nel ruolo dell'Amm.ne reg.le e legge reg.le 13-4-57, n. 15 Modifiche alla legge approvata dal bas. reg.le sic.no ecc. 11-1-65, n. 2. |
| 10-11-65 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sic.na | Id. | |
| 20-5-65 | - | Ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa nel procedimento civile tra Magnano di San Lio Caterina e De Geronimo Federico (Reg ord. n. 197, 1965) | Id. | |
| 27-8-65 | - | Id. emessa dalla Corte di appello di Catania nel proc.to civile tra Catalano Antonia, Mariano Giuseppe e l'Avvocato dell'ag.ra e foreste della Reg.ne siciliana. | Id. | |
| 8-9-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Cortina d'Ampezzo nel proc.to penale a carico di Rezzadore Leonzio. | Id. | |
| 20-5-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Siracusa nel proc.to civile vertente tra De Geronimo Federico e Magnano Caterina ecc. | Id. | |

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 297 |
| 15-7-65 | – | Ordinanza emessa dalla Sez.a istruttoria presso la Corte di appello di Genova nel proc.to penale a carico di Raffo Davide Dino. | 27-11-65 |
| 9-6-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Napoli nel proc.to penale a carico di Basilico Rocco. | Id. |
| 24-7-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Rizzi nel proc.to penale a carico di Correnzano Michele. | Id. |
| 30-6-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Rizzo nel proc.to penale a carico di Pascoli Nicola. | Id. |

Artt. 2 e 3 della legge 5-7-1965, n. 798

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 75 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale di norme contenute negli articoli 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, promosso con ordinanza 11 novembre 1965 della Corte Costituzionale.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole « alla Corte Costituzionale » e 3 della stessa legge nelle parole « della Corte Costituzionale »;

Dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nelle parole « alla Corte Costituzionale » e 4 della stessa legge nelle parole « della Corte Costituzionale ».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1965.

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956)***

Comm.ne prov.le delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno e Costantini Oscar

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 76 del 2 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 6 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 20 giugno 1963 della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno, emessa sul ricorso di Costantini Oscar contro l'Ufficio del registro di Ascoli Piceno, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 12 settembre 1964.

Roma, addì 6 dicembre 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(9956)

---

Artt. 22 e 158 del T.U. della legge com.le e prov.le

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 77 del 2 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 6 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 158 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 22 del testo unico della stessa legge approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per sopraggiunta inefficacia dei medesimi ai sensi della sentenza n. 4 del 4 febbraio 1965.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze 10 e 11 novembre 1964 del Pretore di Augusta, emesse nei procedimenti penali a carico di Fruciano Domenico e altri, e di Pandolfini Angelo e altri, iscritte ai numeri 1 e 2 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 27 febbraio 1965;

2) ordinanza 14 febbraio 1964 del Giudice istruttore del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa nel procedimento penale a carico di Tesauro Vittorio ed altro, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1964.

Roma, addì 6 dicembre 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

(9957)

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 78 del 2 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 6 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 106, 107, 108 e 118 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 30 gennaio 1965 del Giudice conciliatore di Palermo, emessa nel procedimento civile vertente tra Cremona Licia e Oliveri Renato, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 5 giugno 1965.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 79 del 2 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 6 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e secondo comma; 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, già decise con sentenza n. 22 del 5 aprile 1965.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza 16 dicembre 1964 del Consiglio di Stato in s. g. - Sezione IV, emessa sui ricorsi riuniti di Magrini Ida ed altro e di Fremura Gino contro il Ministero dei lavori pubblici e il comune di Livorno, iscritta al n. 24 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 3 aprile 1965.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 80 del 2 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 6 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 23 ottobre 1964 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa nel procedimento civile vertente tra Caramiello Annunziata e Monetti Pasquale, iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1965.

Roma, addì 6 dicembre 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

**(9960)**

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 81 del 2 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 6 successivo — la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del decreto ministeriale 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti, in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 30 aprile 1965 del Tribunale di Belluno, emessa nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Luigi, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 17 luglio 1965.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 82 del 2 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 6 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, per sopraggiunta inefficacia del medesimo ai sensi della sentenza n. 52 del 16 giugno 1965.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 14 maggio 1965 del Tribunale di Sondrio, emessa nel procedimento penale a carico di Monguzzi Paolo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 17 luglio 1965;

2) ordinanza 24 maggio 1965 del Pretore di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di Ziantoni Alessandro, iscritta al n. 136 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 17 luglio 1965.

Roma, addì 6 dicembre 1965

*Il Presidente*: AMBROSINI

**(9962)**

---

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 83 del 2 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 6 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. *g*, della legge 30 aprile 1962, n. 283, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 3 novembre 1964 del Pretore di Grosseto, emessa nel procedimento penale a carico di Manetti Gianfranco e Giampiero, iscritta al n. 6 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1965.

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale relativa all'ordinanza n. 84 del 2 dicembre 1965***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 84 del 2 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 6 successivo — ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 6 novembre 1964, recante « Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10, e disposizioni relative alle scuole e agli istituti di istruzione artistica e tecnica ».

Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 21 novembre 1964 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 28 novembre 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 53 del 12 dicembre 1964.

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 309 |
| 21-9-65 | – | Ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Bonomi Alfeo. | 11-12-65 |
| 12-10-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Ronciglione nel proc.to penale a carico Giardi Clemente ed altri. | Id. |
| 22-10-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Salerno nel proc.to penale a carico di Maltempo Nicola. | Id. |
| 14-12-65 | 85 | | 326 31-12-65 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 85 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559, promosso con ordinanza 28 aprile 1964 della Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di La Spezia.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, comma terzo, della legge 30 luglio 1959, n. 559, nella parte in cui si stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro un anno dalla entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 88 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 9 febbraio 1963, n. 97, promosso con ordinanza 6 ottobre 1964 del Pretore di Roma.***

14-12-65 88

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 9 febbraio 1963, n. 97, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella seduta della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

**F.to:** Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.

*Il Cancelliere capo*: Arduino SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1965.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

(10695)

---

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 89 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3455, promosso con ordinanza 18 ottobre 1963 del Tribunale di Napoli.***

14-12-65 89

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3455, in quanto sono stati posti alla base della formazione del piano di espropriazione dati non relativi alle risultanze catastali dei fondi al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

**F.to:** Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.

*Il Cancelliere capo*: Arduino SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1965.

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

(10696)

---

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 100 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 867, promosso con ordinanza 26 febbraio 1965 del Pretore di Roma.***

16-12-65 100

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria « erga omnes » la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di Roma, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, numero 741, per la violazione degli articoli 76 e 77, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 16-12-65 | 93 | | 326 31-12-65 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 93 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, promossi con deliberazioni 24 e 29 gennaio 1965 del Consiglio comunale di Sperlonga, 7 febbraio 1965 del Consiglio comunale di Montenero Valcocchiara e 24 marzo 1965 del Consiglio comunale di Bergamo.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 82, 83 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, testo unico relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i Consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione;

Dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale:

1) degli articoli 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole « Il Consiglio comunale »;

2) dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai Consigli provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei Consigli comunali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

Consigli comunali e provinciali D.P.R. 16-5-60, n. 570 - Contenzioso elettorale

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-12-65 | 90 | | Id. |

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 90 del 14 dicembre 1965.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 90 del 14 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1965, recante: « Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia », in riferimento agli articoli 15 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1965, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 18 del 30 aprile 1965.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-12-65 | 92 | | Id. |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale relativa all'ordinanza n. 92 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 92 del 14 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione di legittimità.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1965 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Malara Umberto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 17 luglio 1965.

Roma, addì 22 dicembre 1965

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-12-65 | 86 | | Id. |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956).***

Soc. Albergo Regina e il M.to del Tesoro e decreto-legge 29-9-31, n. 1207

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 86 del 14 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale del regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli articoli 76, 77 e 41 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 20 dicembre 1963 del Tribunale di Roma, emessa nel procedimento civile vertente tra Disertori Pietro e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 30 maggio 1964;

2) ordinanza 26 febbraio 1965 della Corte di appello di Roma, emessa nel procedimento civile vertente tra la Società Albergo Regina e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 5 giugno 1965.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-12-65 | 96 | | Id. |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale relativa all'ordinanza n. 96 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 96 del 16 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 27 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza 27 maggio 1964 della IV Sezione del Consiglio di Stato, emessa sui ricorsi riuniti proposti da Carella Giulio ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Prefetto di Foggia e il Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 31 ottobre 1964.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 14-12-65 | 87 | | 326 31-12-65 |

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 87 del 14 dicembre 1965.***

Stati di previsione ecc. della Regione siciliana per l'anno 1965

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 87 del 14 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — ha dichiarato cessata la materia del contendere per il ricorso prodotto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 9 aprile 1965 recante: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965 » limitatamente al capitolo 77-*bis* dell'entrata.

Il predetto ricorso, iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1965, è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 22 aprile 1965 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 20 del 14 maggio 1965.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-12-65 | 94 | | Id |

Art. 87, ultimo comma, 140, ultimo comma, 165, 296, ultimo comma, del T.U. legge comunale e prov.le.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 94 del 16 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 27 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale degli articoli 87, ultimo comma, 140, ultimo comma, 165, 296, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli articoli 5, 128 e 130 e alla IX disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 17 marzo 1964 del Tribunale di Messina, emessa nel procedimento civile vertente tra la ditta « comm. Vincenzo Cassaro - cantiere navale » e il Consorzio per il bacino di carenaggio di La Spezia, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 25 luglio 1964.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-12-65 | 95 | | Id |

Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 95 del 16 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 27 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera *a*, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 25 giugno 1964 del Tribunale di Venezia, emessa nel procedimento civile vertente tra Loredan Marco e Cecchetti Lorenzo, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1965.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-12-65 | 97 | | Id. |

Disciplina della propaganda elettorale

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 97 del 16 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 27 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 12 maggio 1965 del Pretore di Assisi, emessa nel procedimento penale a carico di Laffranco Luciano, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 3 luglio 1965.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-12-65 | 98 | | Id |

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 98 del 16 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 27 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta, in riferimento agli articoli 102 e 113 della Costituzione, in relazione all'art. 2 della legge 25 giugno 1952, n. 766, che rese esecutivo il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per la parte in cui sono stati immessi nell'ordinamento dello Stato gli articoli 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del trattato stesso.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 11 dicembre 1964 del Tribunale di Torino, emessa nel procedimento civile vertente tra la Società Acciaierie San Michele e la Comunità europea del carbone e dello acciaio, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 17 aprile 1965.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-12-65 | 99 | | Id |

Art. 158 del R.D. 4-2-1915, n. 148, e 8.4. della legge comunale e prov.le

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 99 del 16 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 27 successivo — la Corte ha dichiarato:

1) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, per sopraggiunta inefficacia della norma, ai sensi della sentenza n. 4 del 4 febbraio 1965;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 28 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza 9 febbraio 1965 del Pretore di Riva del Garda, emessa nel procedimento penale a carico di Fedrigoni Gianfranco ed altri, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 3 aprile 1965.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 16-12-65 | 101 | | 326 |

31-12-65

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 101 del 16 dicembre 1965 — depositata in Cancelleria il 27 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, 23, 91 del Codice di procedura penale in relazione agli articoli 316, 317, 320 del Codice civile, in riferimento all'articolo 29 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 10 giugno 1964 del Pretore di Tricarico, emessa nel procedimento penale a carico di Evangelista Rocco, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 12 settembre 1964.

Artt. 22, 23 e 91 del Codice di procedura penale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-12-65 | – | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana. | Id. |
| 28-5-65 | – | Ord.za emessa il 28-5-65 dal Tribunale di Torino nel proc.to civile tra Ginepro Lugno Giorgio e Lugno Ennio e Lugno Pia. | Id. |
| 6-7-65 | – | Id. emessa il 6-7-65 dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Chendi Ginaeffe. | Id. |
| 8-9-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Albano Laziale nel procedimento penale a carico di Costenini Franco. | Id. |
| 28-5-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Cinquefrondi nel proc.to penale a carico di Bombino Girolamo. | Id. |
| 21-5-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Torino nel proc.to civile tra Ameri Enrico e Gai Carlo. | Id. |
| 26-10-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Cavalese nel proc.to penale a carico di Rossi Domenico. | Id. |
| 12-11-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Caltagirone nel proc.to penale a carico di Ventimiglia Michele. | Id. |
| 29-9-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Verona nel proc.to penale a carico di Lino Marcello, imputato del reato previsto dall'art. 40 del C.N. delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5-6-39, n. 1016. | Id. |
| 7-1-66 | 1 | | |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 1 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 804, promosso con ordinanza 10 aprile 1964 della IV Sezione del Consiglio di Stato.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.

Miglioramento e adeguamento delle pensioni statali. Artt. cc. e artt. 1 e 4 della legge 12-8-59, n. 904 e art. 81, 4 comma Cost. Ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 7-1-66 | 2 | | 12 15-1-66 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 2 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del regio decreto 11 aprile 1926, n. 752, promosso con ordinanza 29 novembre 1963 della Corte di appello di Napoli.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2, comma secondo, del regio decreto 11 aprile 1926, n. 752, nella parte in cui estende la competenza della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli alle procedure espropriative riguardanti beni immobili situati nella provincia di Napoli, per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con legge 24 dicembre 1925, n. 2299, in riferimento all'articolo 77, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.

*Il Cancelliere capo*: Arduino SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 1966

*Il Cancelliere capo*: SALUSTRI

**(306)**

---

7-1-66 | 3 | Id.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 3 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, promosso con ordinanza 6 maggio 1965 del Tribunale di Varese.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.

Dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale:

1) del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti;

2) dell'art. 183, comma primo lettera *a*, e comma terzo, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari;

3) dell'art. 29, comma primo lettera *a*, e comma quarto, del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, sul trattamento di quiescenza dei salariati statali;

4) dell'art. 43, comma primo n. 1, e comma secondo, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali;

5) dell'art. 42, comma primo n. 1, e comma secondo, e dell'art. 43 della legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali;

6) dell'art. 36, comma primo, e dell'art. 37, comma primo, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.

---

7-1-66 | 5 | Id.

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956).***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 5 del 7 gennaio 1966 — depositata in Cancelleria il 13 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del Codice civile, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 70 del 12 luglio 1965.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 29 dicembre 1964 del Tribunale di Siracusa, emessa su ricorso di Happich Hanni, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 17 luglio 1965.

---

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956***

Id.

**Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana. (Reg. ric. n. 32, 1965).**

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana contro la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 14 dicembre 1965: recante: « Istituzione e ordinamento dell'Azienda speciale dell'Autoparco regionale ».

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 12 |
| 5-11-65 | - | Ordinanza emessa dalla Corte d'appello di La Spezia nel proc.to penale a carico di Hartmann Oscar Jurgen e Pe de Ulve. | 15-1-66 |
| 9-11-65 | - | Id. emessa il 9-11-65 dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Sabbadini Otello. | Id. |
| 9-11-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Aveta Giuseppe. | Id. |
| 22-11-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Caltanissetta nel proc.to penale a carico di Barile Angelo ed altri. | Id. |
| 16-11-65 | - | Id. emessa dalla Sez.ne istruttoria presso la Corte di appello di Genova nel proc.to pen.le a carico di Santini Augusto ecc. | Id. |
| 9-11-65 | - | Id. emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Siena nel proc.to penale a carico di Ceccarelli Enrico ed altri. | Id. |

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 6 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, promosso con ordinanza 27 gennaio 1964 della Corte suprema di cassazione - Sezione I civile.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29-1-66 | 6 | LA CORTE COSTITUZIONALE | 25<br>29-1-66 |

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto non prevede l'indennizzo per limitazioni della proprietà privata di natura espropriativa nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1966.

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.

Servitù militari illegittimità legge dell'art. 3, secondo comma, della legge 20-12-32, n. 1849

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana. | Id. |
| 16-11-65 | - | Ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Romanini Maria. | Id. |
| 31-5-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel proc.to penale a carico di Silvestri Elio. | Id. |
| 13-10-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel proc.to penale a carico di Palestini Franco ed altri. (Vedi Sentenza n. 126 del 16-12-68, G.U. n. 329 del 28-12-68) | Id. |

Conglobamento retribuzioni del pers.le dell'Ima regionale siciliana

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 25 |
| 26-10-65 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Fabbri Giorgio. | 29-1-66 |
| 9-11-65 | - | Id. emessa dalla Comm.ne distrettuale imposte dirette e indirette di Polestina sul ricorso di Paoli Ivanno contro l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Polestina | Id. |
| 11-11-65 | - | Id. emessa dal Pretore di Roma nel proc.to penale a carico di Galati Rando Carmelo. | Id. |
| 5-3-65 | - | Delibera.ne emessa dal Consiglio comunale di Chieti, di identico contenuto, su due ricorsi proposti da Tarocino Nicola ecc. | Id. |
| 3-2-66 | 8 | | 38 12-2-66 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 8 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1019, promossi con ordinanze 23 e 31 marzo 1964 del Pretore di Monsummano Terme e 9 marzo 1965 del Pretore di Firenze.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe.

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1019, concernente norme sui licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, nella parte in cui prescrive l'obbligo di un previo procedimento di conciliazione fra le organizzazioni sindacali competenti, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ravvisare la necessità di attuare quella riduzione.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Monsummano con le ordinanze 23 e 31 marzo 1964 e dal Pretore di Firenze con l'ordinanza del 9 marzo 1965, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, con riguardo:

1) all'art. 2, lettera *e*, dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950, allegato al detto decreto, salvo per quanto concerne l'inciso « tanto in caso di accordo, come in caso di insuccesso della procedura conciliativa »;

2) degli articoli 4, 5 dell'accordo predetto e della clausola di chiarimento dell'art. 5.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del Codice penale, proposta dal Pretore di Monsummano con le ordinanze predette, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1966.

3-2-66 | 7 | | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 7 del 3 febbraio 1966, depositata in Cancelleria l'8 successivo, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, contenente il « Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza », in riferimento agli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 16 ottobre 1964 del Pretore di Torino, emessa nel procedimento penale a carico di Robertini Ada Maria, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 3 aprile 1965.

Roma, addì 8 febbraio 1966

3-2-66 | 9 | | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 9 del 3 febbraio 1966, depositata in Cancelleria l'8 successivo, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 3 marzo 1965 del Pretore di Pesaro, emessa nel procedimento penale a carico di Romoli Ranieri, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 10 luglio 1965.

3-2-66 | 10 | | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 10 del 3 febbraio 1966, depositata in Cancelleria l'8 successivo, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, prima parte, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, concernente l'istituzione e il funzionamento del Tribunale dei minorenni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 12 gennaio 1965 del Pretore di Iseo, emessa nel procedimento penale a carico di Ferrari Paolo e Donati Remigio, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 27 febbraio 1965.

23 novembre 1965 - Ordinanza emessa dal Tribunale di FERRARA nel procedimento penale a carico di Benati Abramo

23 novembre 1965 - Id. emessa dal Tribunale di FERRARA nel procedimento penale a carico di Zannini Franco

10 dicembre 1965 - Id. emessa dal Tribunale di BELLUNO nel procedimento penale a carico di Orsini Lucio

6 dicembre 1965 - Id. emessa dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Aronica Salvatore e Stella Giuseppe

6 dicembre 1965 - Id. emessa dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Orlando Benito

23 novembre 1965 - Id. emessa dal Tribunale di FERRARA nel procedimento penale a carico di Manfrini Antonio

20 novembre 1965 - Id. emessa dal Pretore di FERRARA nel procedimento penale a carico di Valieri Fabrizio

3 dicembre 1965 - Id. emessa dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Zardo Serafino

16 dicembre 1965 - Id. emessa dal Tribunale di FERRARA nel procedimento penale a carico di Ferraresi Alfonso

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 45 |
| — | — | La Corte Costituz.le vista l'art. 14, comma primo, della legge 11-3-53, n. 87, ha approvato il Regolamento interno ecc. | 19-2-66 |
| 3-3-66 | 23 | | 64 12-3-66 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 23 del 3 marzo 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale:

dell'art. 1 della legge regionale siciliana approvata il 15 giugno 1965 (contenente proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia) salve le parti in cui proroga per gli edifici non destinati ad albergo le norme contenute nell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11 e negli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 4;

degli articoli 2 e 4 della predetta legge regionale approvata il 15 giugno 1965.

Il giudizio relativo alla su indicata sentenza è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1965, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 10 luglio 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 32 del 24 luglio 1965.

Roma, addì 10 marzo 1966

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956).***

4-2-66 | 12

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 12 del 4 febbraio 1966, depositata in Cancelleria il 12 successivo, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, 16 del D. L. 9 novembre 1945, n. 788, e 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 19 novembre 1964 del Pretore di Torino, emessa nel procedimento penale a carico di Actis Riccardo, iscritta al n. 189 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 febbraio 1965.

Roma, addì 12 febbraio 1966

*Il Presidente*: AMBROSINI

(1646)

4-2-66 | 13

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 13 del 4 febbraio 1966, depositata in Cancelleria il 12 successivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori), in riferimento agli articoli 3, 36, 53, 102, 111 e 113 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 9 marzo 1965 del Presidente del Tribunale di Aosta, emessa su istanza di Giansoldati Silvano, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1965.

Roma, addì 12 febbraio 1966

16-2-66 | 16

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 16 del 16 febbraio 1966 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 82, 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e degli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, ai sensi della sentenza n. 93 del 16 dicembre 1965.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti deliberazioni:

1) deliberazione emessa il 19 dicembre 1964 dal Consiglio comunale di Montefalcione su ricorso di Chiuccariello Antonio ed altri contro Baldassarre Pasquale ed altri, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965;

2) deliberazione emessa il 18 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Furnari su ricorso di Carditello Filippo ed altri contro Amoroso Alberto ed altri, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 1965;

3) deliberazione emessa il 7 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di S. Andrea del Garigliano su ricorso di Galasso Antonio ed altri contro Migliaccio Vincenzo ed altri, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965;

4) deliberazione emessa il 20 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Calabritto su ricorso di Calvanese Angelo ed altri contro Caruso Carmi ed altri, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965;

5) deliberazione emessa il 26 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Capri su ricorso di Amitrano Ruggiero ed altri contro Staiano Luigi ed altri, iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

6) deliberazione emessa l'8 aprile 1965 dal Consiglio comunale di Ravarino su ricorso di Pivetti Luigi, iscritta al n. 132 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965;

7) deliberazione emessa il 15 maggio 1965 dal Consiglio comunale di Castello d'Argile su ricorso di Bovina Rinaldo contro Masetti Lodovico ed altri, iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

8) due deliberazioni emesse il 25 marzo 1965 dal Consiglio provinciale di Reggio Emilia su ricorso di Borciani Aldo contro Coscelli Renato e di Neri Orfeo contro Ferrari Franco, iscritte ai numeri 137 e 138 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

9) deliberazione emessa il 31 maggio 1965 dal Consiglio comunale di Lanciano su ricorso di Villante Ennio ed altri contro Cibotti Antonio ed altri, iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

10) due deliberazioni emesse il 13 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Castelfranci su ricorso di Cresta Salvatore ed altri contro Colucci Giovanni ed altri e di Cresta Salvatore ed altri contro Tecci Carlo iscritte ai numeri 143 e 144 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

11) deliberazione emessa l'11 maggio 1965 dal Consiglio comunale di Siracusa su ricorso di Lentini Corrado ed altri contro Dierna Raffaele ed altri, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 33 del 31 luglio 1965;

12) deliberazione emessa il 14 giugno 1965 dal Consiglio comunale di Noto su ricorso di Saetta Liborio ed altri contro La Rosa Salvatore ed altri, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 38 del 4 settembre 1965.

Roma, addì 22 febbraio 1966

*Il Presidente*: AMBROSINI

Reg.to Corte Cost.le

Proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia ecc. nella Reg.ne siciliana.

Artt. 23 della legge 4-4-52, n. 218, 82 e 85 del D.P.R. 30-5-55, n. 797 ecc. (Trattamento contributivo e assegni familiari)

Tutela fisica delle lavoratrici madri e assegni degli avvocati e procuratori ecc.

Delibere dei vari Consigli Comunali

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 16-2-66 | 17 | | 64 12-3-66 |

Delibere dei vari Consigli Comunali

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 17 del 16 febbraio 1966 — depositata in Cancelleria il 22 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; al decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1; agli articoli 14 e 260 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; all'art. 12, primo comma, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316; agli articoli 23 e 132 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; all'art. 16 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e allo art. 5 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, ai sensi della sentenza n. 93 del 16 dicembre 1965.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti deliberazioni:

1) deliberazione emessa il 10 aprile 1964 dal Consiglio comunale di Venetico su ricorso di La Guidara Giuseppe e Gugliotta Natale, iscritta al n. 118 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 182 del 25 luglio 1964 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 33 del 1° agosto 1964;

2) deliberazione emessa il 1° febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Carrara su ricorso di Aliboni Felice ed altri, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 78 del 27 marzo 1965;

3) deliberazione emessa il 9 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Sansepolcro su ricorso di Ciavattini Eliseo ed altri, iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965;

4) deliberazione emessa il 27 gennaio 1965 dal Consiglio comunale di Portofino su ricorso di Viacava Gaetano ed altri contro Giardina Giovanni ed altro, iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965;

5) deliberazione emessa l'11 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Giarratana su ricorso di Milito Giuseppe ed altri contro Abbate Orazio ed altri, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 14 del 3 aprile 1965;

6) due deliberazioni emesse il 28 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Furnari su ricorso di Carditello Filippo ed altri contro Baglione Giuseppe e di Carditello Filippo ed altri contro D'Aliberti Salvatore, iscritte ai numeri 31 e 32 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 14 del 3 aprile 1965;

7) deliberazione emessa il 24 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Cassola su ricorso di Giacobbo Silvio contro Bertin Romeo ed altri, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965;

8) due deliberazioni emesse il 10 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Calanna su ricorso di Calabrese Francesco ed altro contro Sciarrone Giuseppe ed altri e di Sciarrone Francesco contro Sciarrone Giuseppe ed altri, iscritte ai numeri 39 e 40 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965 e n. 109 del 30 aprile 1965;

9) due deliberazioni emesse il 27 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Cagnano Varano su ricorso di Conte Antonio contro Curatolo Lorenzo e di Conte Antonio contro Polignone Cesare Lazzaro, iscritte ai numeri 50 e 51 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

10) deliberazione emessa il 28 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Furnari su ricorso di Carditello Filippo ed altri contro Conti Felice, iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 19 dell'8 maggio 1965;

11) deliberazione emessa l'11 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Sorianello su ricorso di Lo Judice Nicola ed altro contro Tigani Vincenzo, iscritta al n. 55 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

12) deliberazione emessa il 26 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Sassari su ricorso di Biosa Nicolino ed altro contro Are Piero ed altri, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

13) deliberazione emessa il 27 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di San Vitaliano su ricorso di Ferrara Antonio ed altri contro Marotta Salvatore, iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

14) deliberazione emessa il 1° aprile 1965 dal Consiglio comunale di Calanna su ricorso di Mazza Francesco ed altro contro Catalano Domenico, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965;

15) deliberazione emessa il 10 aprile 1965 dal Consiglio comunale di Cercola su ricorso di Barone Francesco Antonio, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965;

16) due deliberazioni emesse il 25 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Reggio Emilia su ricorso di Costetti Pietro contro Crocioni Paolo e di Bosi Ferdinando contro Campioli Giancarlo, iscritte ai numeri 88 e 89 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965;

17) deliberazione emessa il 20 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Ventimiglia su ricorso di Muratore Lino ed altri contro Leone Giuseppe, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 151 del 19 giugno 1965;

18) deliberazione emessa il 18 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Sellia Marina su ricorso di Napoli Giuseppe contro Gallella Salvatore ed altri, iscritta al n. 97 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 151 del 19 giugno 1965;

19) deliberazione emessa l'8 aprile 1965 dal Consiglio comunale di Pomezia su ricorso di Sorrentino Antonio contro Attenni Giovanni, iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965;

20) quindici deliberazioni emesse il 13 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Vico Equense su ricorsi di Cioffi Domenico ed altri contro Verde Natale Mario ed altri, iscritte ai numeri da 115 a 129 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

21) deliberazione emessa il 5 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Albi su ricorso di Aristippo Giovanni ed altro contro Cosco Nicola ed altri, iscritta al n. 131 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965;

22) deliberazione emessa il 5 giugno 1965 dal Consiglio comunale di Bassiano su ricorso di Centra Francesco ed altri contro Agostini Marciano ed altri, iscritta al n. 135 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965;

23) deliberazione emessa il 5 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Cavriago su ricorso di Pattacini Wilmer ed altro contro Foracchia Sem, iscritta al n. 140 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

24) deliberazione emessa il 27 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Brescello su ricorso di Artoni Fausto ed altri contro Bettati Afro ed altri, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

25) deliberazione emessa il 10 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Civitaluparella su ricorso di De Liberato Mariano contro Di Nanno Salvatore ed altri, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 215 del 28 agosto 1965;

26) deliberazione emessa il 26 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Celenza Valfortore sui ricorsi di Gliatta Luigi ed altri contro Bredice Giuseppe ed altri, iscritta al n. 155 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;

27) deliberazione emessa il 15 giugno 1965 dal Consiglio comunale di Macera su ricorso di Panetti Carlo ed altri contro Bove Francesco ed altri, iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;

28) deliberazione emessa il 6 luglio 1965 dal Consiglio comunale di Lucera su ricorso di Vecchiarino Gennaro contro Papa Giuseppe ed altro, iscritta al n. 169 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965;

29) deliberazione emessa il 19 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Belcastro su ricorso di Ciaccio Vincenzo ed altro contro Lodari Carmine, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965;

30) sei deliberazioni emesse il 27 febbraio 1965 dal Consiglio comunale di Roccaraimola sui ricorsi di De Simone Michele contro Perna Luigi ed altri, iscritte ai numeri da 181 a 186 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965.

Roma, addì 22 febbraio 1966

*Il Presidente*: AMBROSINI

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 64 |
| 9-11-65 | – | Ord.za emessa dal Tribunale di Catania nel proc.to civile tra Pelleriti Vincenzo e Distefano Concetto | 12-3-66 |
| 11-11-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Brescia nel proc.to penale a carico di Galati Sando Santo. | Id. |
| 30-12-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Varese nel proc.to penale a carico di Lomolo Marcantonio. | Id. |
| 28-11-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Fermo nel proc.to di esecuz.ne mobiliare contro Finervini Renato (V. Sentenza n. 76 del 26-6-68 e S.A. 120 del 6-7-68) | Id. |
| 10-11-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Catanzaro nel proc.to penale | Id. |
| 30-11-65 | – | Id. emessa dal Trib.le di Livorno nel proc.to civile tra Befani Enrico e il Comune di Rosignano Marittimo. | Id. |
| 7-12-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Innocenti Egisto. | Id. |
| 19-11-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Gonzaga nel proc.to penale a carico di Bruzzi Pietro | Id. |
| 21-12-65 | – | Ordinanze di identico contenuto emesse dal Tribunale di Ferrara in tre proc.ti penali a carico di Aguillari Antonio, Buzzacchi Zeno ecc. | Id. |
| 5-1-66 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Empoli nel proc.to penale a carico di Scaffini Graziella | Id. |
| 19-11-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Calvi nel proc.to penale a carico di Putignano Innocenzo. | Id. |
| 17-12-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Castelfranco Veneto nel proc.to penale a carico di Serafini Benedetto e Bergamin Giovanna | Id. |
| 27-12-65 | – | Id. emessa dal Pretore di Fermo nel proc.to penale a carico di Agnozzi Mario | Id. |
| 25-1-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Catania nei proc.ti civili riuniti tra Rapisarda Carmela, Cantano Gaetano ecc. | Id. |
| 21-12-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Grossi Enzo. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 17-1-66 | — | Ord.za emessa dal Tribunale di Catania nel proc.to civile vertente tra Rafisanda Claudio e la Soc. Carlo Pattone e figli. | 64 12-3-66 |
| 25-1-66 | — | Id. emessa dal Pretore di Pieve di Cadore nel proc.to pen.le a carico di Signer Alfons. | Id. |
| 8-11-65 | — | Id. emessa dalla Comm.ne distrettuale per le imposte dirette e indirette di Casale Monferrato su ricorso di Raffaldo contro l'Ufficio imposte dirette di Casale Monferrato. | Id. |
| 30-10-65 | — | Delibera.ne emessa dal Consiglio com.le di Borbone su ricorso di Marinucci Emidio. | Id. |
| 17-3-66 | 24 | | 76 26-3-66 |

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 24 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4134, promosso con ordinanza 11 giugno 1964 del Tribunale di Bari.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4134, in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in relazione agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprietà terriera posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal 1944.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.

Determinazione consistenza della proprietà terriera

| 17-3-66 | 25 | Id. |
|---|---|---|

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 25, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma secondo, e 5, commi primo e quinto, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, promosso con ordinanza 9 luglio 1964 del Pretore di Bologna.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

Mutilati e invalidi civili

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi primo e quinto, della legge 5 ottobre 1962, numero 1539, contenente « provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili », nella parte in cui dispone che un medico nominato componente delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale sia « della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni più rappresentativi »;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in riferimento agli articoli 3, 2, 4 e 18 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.

| 17-3-66 | 26 | Id. |
|---|---|---|

**Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 26, pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, promossi con ordinanze 12 aprile e 10 maggio 1965 del Tribunale di Ascoli Piceno.**

Riordinamento e riforma legislazione in materia di boschi e terreni montani

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante « riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani »;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, relativa all'art. 10 dello stesso regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in riferimento agli articoli 3, 25 e 70 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 17-3-66 | 28 | | 76 26-3-66 |

Formazione piani di espropriazione

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 28 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756, promossi con ordinanze 11 maggio 1964 del Tribunale di Roma e 30 aprile 1964 del Tribunale di Pisa.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce le due cause;

Dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953 e n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei piani di espropriazione, in danno, rispettivamente degli eredi di Di Clemente Benedetto e Campani Laura, fu tenuto conto dei dati dei nuovi catasti non ancora in vigore, nelle zone, alla data del 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17-3-66 | 27 | | Id. |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956).***

Art. 506 del Codice di procedura penale

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 27 del 17 marzo 1966 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dà facoltà al Pretore di pronunziare condanna per decreto penale senza aver prima interrogato l'imputato od enunziato il fatto in un mandato rimasto senza effetto, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 19 luglio 1965 del Pretore di Padova, emessa nel procedimento penale a carico di Pesaro Ruggero, iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 30 ottobre 1965.

Roma, addì 23 marzo 1966

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24-1-66 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Catania nel proc.to civile tra Soc. a r.l., Sicula Rasida e la Soc. a r.l. Lombio Zanettini | Id. |
| 29-9-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Grosseto nel proc.to civile vertente tra Fregoli Eleonora ved. Petrocchi e l'Ente per la colonizzaz.ne maremma tosco-laz.le. | Id. |
| 18-1-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Narni nel proc.to penale a carico di Liti Sergio | Id. |
| 17-11-64 | – | Id. emessa dalla Comm.ne prov.le imposte dirette e indirette di Catania su ricorso della Soc. in nome collettivo Petringa Francesco e figli ecc. | Id. |
| 20-4-66 | 30 | | 105 30-4-66 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 30, pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, promossi con ordinanze 28 marzo 1964 del Pretore di Alatri, 15 maggio 1964 del Pretore di Veroli, 13 maggio 1964 e 8 giugno 1964 del Tribunale di Frosinone, e 23 luglio 1964 del Pretore di Sora.***

Contratti di miglioria e contratti agrari ecc. nella Provincia del Lazio

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante « Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio »;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel quinto comma dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante « Norme in materia di contratti agrari »;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 20-4-66 | 31 | | 105 30-4-66 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 31, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, numeri 2664 a 2666 e 18 dicembre 1952, numeri 3104 a 3110, promosso con ordinanza 26 maggio 1964 della Corte d'appello di Cagliari.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, numeri 2664 a 2666 e 18 dicembre 1952, numeri 3104 a 3110, in relazione all'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

Espropriazioni ecc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-4-66 | 33 | | Id. |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 33 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 398, comma terzo, del Codice di procedura penale, promossi con ordinanze 23 febbraio 1965 del Pretore di Iseo, 26 marzo 1965 del Tribunale di Ferrara, 9 marzo 1965 del Pretore di Codigoro, 8 maggio 1965 del Pretore di Chieti, 23 giugno 1965 del Comandante del porto di Trapani, 5 luglio 1965 del Pretore di Reggio Emilia, e 8 luglio 1965 del Pretore di Padova.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517) limitatamente alla parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

Art. 398 del Codice di procedura penale e legge 1955, n. 517

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-4-66 | 29 | | Id. |

***Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956).***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 29 del 20 aprile 1966 — depositata in Cancelleria il 28 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sarda 15 gennaio 1964 concernente « Utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna ».

Tale questione è stata proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 28 maggio 1965, iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1965, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 151 del 19 giugno 1965 nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 30 del 24 giugno 1965.

Utilizzazione mezzi, dei fondi e del personale a disposizione Giunta Reg.le della Sardegna

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 32 | | |

Roma, addì 28 aprile 1966

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 32 del 20 aprile 1966 — depositata in Cancelleria il 28 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito in legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone della città di Genova, e del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 501, che modifica l'art. 14 delle norme di attuazione in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 30 giugno 1964 del Tribunale di Genova, emessa nel procedimento civile vertente tra Procacci Giovanni, la S.p.a. Immobiliare San Benedetto e il comune di Genova, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 settembre 1964.

Piano regolatore di massima alcune zone di Genova

Roma, addì 28 aprile 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-4-66 | 35 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 35 del 20 aprile 1966 — depositata in Cancelleria il 28 successivo — ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'11 marzo 1965, intitolata « Integrazione della legge 5 agosto 1957, n. 51, per agevolare la costruzione di bacini di carenaggio nei porti della Regione ».

Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 27 marzo 1965 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965.

Costruz.ne bacini di carenaggio nei porti della Reg.ne ecc.

Roma, addì 28 aprile 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-4-66 | 36 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 36 del 20 aprile 1966 — depositata in Cancelleria il 28 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione provinciale delle imposte dirette di Genova per un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza 20 novembre 1964 della Commissione provinciale delle imposte dirette di Genova, emessa su ricorso di Vianson Giorgio contro l'Ufficio delle imposte dirette di Genova, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1965.

Comm.ne prov.le imposte dirette di Genova

Roma, addì 28 aprile 1966

*Il Presidente*: AMBROSINI

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 105 30-4-66 |

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 127 della Costituzione, contro la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia. (Reg. ric. n. 6, 1966).**

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 127 della Costituzione, contro la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata l'11 marzo 1966, concernente: « Contingenti numerici provvisori del personale regionale ».

Roma, addì 2 aprile 1966

**Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana. (Reg. ric. n. 7, 1966).**

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che è stato depositato in Cancelleria il ricorso prodotto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana contro la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 18 marzo 1966 recante: « Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, concernente trasformazione dell'E.R.A.S. in E.S.A. ».

Roma, addì 5 aprile 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24-1-66 | — | Ord.za emessa il 24-1-66 dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Pasqualoni Giuseppe. | Id. |
| 28-1-66 | — | Id. emessa il 28-1-66 dal Tribunale di Belluno nel proc.to penale a carico Bortolozzi Luigi. | Id. |
| 25-1-66 | — | Id. emessa il 25-1-66 dal Pretore di Pieve di Cadore nel proc.to penale a carico di Ganese Carmelo. | Id. |
| 21-1-66 | — | Id. emessa dalla Corte di appello di Milano nel proced.to civile vertente tra Germani Marcello e l'Amministraz.ne delle finanze dello Stato. | Id. |
| 8-11-65 | — | Id. emessa dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Mangolini Ettore contro l'Ente per la colonizzaz.ne della Maremma tosco-laz.le e il P.to dell'ag.ra e foreste. | Id. |
| 8-11-65 | — | Id. emessa dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Caffellacci Maria Nicoletta contro Colavanti Ricci Giulio Mario ecc. | Id. |
| 14-2-66 | — | Id. emessa il 14-2-66 dal Pretore di Civitavecchia nel proc.to civile vertente tra Saccanti Francesco e il P.to della marina mercantile | Id. |
| 24-1-66 | — | Id. emessa dal Pretore di Venezia nel proc.to penale a carico di Garganego Dante e Cinetto Mario | Id. |
| 1°-2-66 | — | Id. emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Grandi Rino. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 105 |
| 1-2-66 | – | Ord.za emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Bonaffa Natale. | 30-4-66 |
| 1-2-66 | – | Id. emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Alberghini Leonello | Id. |
| 25-10-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di La Spezia nel proc.to civile vertente tra il Sindaco pro.te lar.ri edili contro l'Ass.ne ind.le (La Spezia) | Id. |
| 7-1-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Imola su istanza di Folli Carla in Perella. | Id. |
| 25-1-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Reggio Calabria nel proc.to penale a carico di Quattrone Francesco | Id. |
| 5-2-66 | – | Ordinanze emesse – di identico contenuto – dal Pretore di Imola in sei proc.ti penali a carico, rispettivamente, di Bodini Carlo Alberto e Pasquale, Bellocchio Franco, Lavazzoni Raul ecc. | Id. |
| 21-1-66 | – | Ord.za emessa dal Pretore di Castiglione delle Stiviere nel proc.to penale a carico di Perbonini Pietro. | Id. |
| 14-2-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Bologna nel proc.to penale a carico di Belaiti Carlo. | Id. |
| 18-1-66 | – | Id. emessa dalla Corte dei Conti – Sez. Giurisdiz.le – nel giudizio promosso dal Procuratore gen.le contro Bastoccini Fiorella, Franco e Mario, nella loro qualità di eredi del prof. Renato, defunto, già sovrintendente alle antichità dell'Etruria meridionale (Roma II) e contro il dott. Giuseppe Pinto, coerede della sopraindicata medesima. | Id. |
| 17-1-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Salsomaggiore nel proc.to penale a carico di Marca Alberto. | Id. |
| 12-2-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Novara nel proc.to penale a carico di Gilbertoni Raoul. | Id. |
| 26-4-66 | – | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana | 118 14-5-66 |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 118 |
| 26-4-66 | – | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sic.na a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sic.na. | 14-5-66 |
| 23-11-66 | – | Ordinanza emessa dal Pretore di Viterbo nel proc.to civile vertente tra Guglielmo Francesco, Cannas Rinaldo e Soc. Star contro Soc. La Turrina. | Id. |
| 7-2-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Fermo nel proc.to penale a carico di Del Moro Giovanni. | Id. |
| 19-2-66 | – | Id. Deliberaz.ne emessa dal Consiglio com.le di Fiesa sulla richiesta di decadenza dei consiglieri com.li Ferrigno Giuseppe, Moro Lorenzo ecc. | Id. |
| 13-12-66 | – | Ordinanze di identico contenuto emesse dal Tribunale di Roma in tre proc.ti civili tra Gaetano Lo Vatelli Loffredo e la Pres.za del Consiglio dei Ministri | Id. Id. |
| 22-2-66 | – | Ord.za emessa dalla Corte di appello di Milano nel proc.to civile tra Russo Mario e l'Amm.ne finanze dello Stato | Id. |
| 14-2-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Venezia nel proc.to penale a carico di Basana Antonio | Id. |
| 16-2-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Benevento nel proc.to penale a carico di Zollo Antonio | Id. |
| 13-11-66 | – | Id. emessa dal Cons. dell'Ordine degli avv.ti e procuratori di Campobasso nel proc.to disciplinare a carico degli avv.ti Testa Pasquale e di Fagnano Gennaro | Id. |
| 23-2-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Fermo nel proc.to penale a carico di D'Aprile Vittoria. | Id. |
| 1-4-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Montichiari nel proc.to penale a carico di Peli Renato e Bertoletti Lino | Id. |
| 15-7-65 | – | Id. emessa dalla Comm.ne distrettuale imposte dirette di Milano su ricorso di Pinoletti Giulio contro l'Uffic. imposte di Milano | Id. |
| 3-3-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Roma nel proc.to penale a carico di Lionetti Edgardo. | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 13-10-65 | — | Ord.za emessa dal tribunale di Milano nel proc.to civile vertente tra la Soc. a r.l. Vulcano e Ganzanti Ermes. | 118 14-5-66 |
| 15-7-65 | — | Id. emessa dalla Comm.ne distrettuale imposte dirette e indirette di Milano su ricorso di Minoletti Giulio contro l'Ufficio imposte di Milano. | Id. |
| 15-12-65 | — | Id. emessa dal Pretore di Mantova nel proc.to penale a carico di Agosti Francesco ed altri. | Id. |
| 24-2-66 | — | Id. emessa dal Pretore di Massa nel proc.to civile vertente tra Rossari Gaudenzio e Giorgi Ugo. | Id. |
| 13-12-65 | — | Id. emessa dal tribunale di Roma nel proc.to civile tra Ferri Contin Eugenio ecc. e la Pres.za Cons. dei Min.tri | Id. |
| 16-3-66 | — | Id. emessa dal Giudice istruttore del tribunale di Cosenza nel proc.to penale a carico di Brosello Ferruccio e Porchietto Francesco (V. Sentenza n. 114 del 21-11-68 in G.U. del 30-11-68, n. 305) | Id. |
| 30-3-66 | — | Id. emessa dal Pretore di Avigliano nel proc.to civile tra il fallimento della Soc. Frida e l'Esattoria comunale di Avigliano. | Id. |
| 3-5-66 | 41 | | 124 21-5-66 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 41 del 3 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 ottobre 1965, recante: « Estensione delle norme delle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al personale dei Laboratori di igiene e profilassi della Sicilia ».

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, iscritto al n. 28 del Registro ricorsi 1965, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 del 13 novembre 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 51 del 20 novembre 1965.

Roma, addì 14 maggio 1966

Sanitari dip.ti dalle Amm.ni com.li e pers.le dei Laboratori di igiene ecc. della Sicilia

| 3-5-66 | 37 | | Id. |
|---|---|---|---|

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 37 del 3 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente: « Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività », in riferimento agli articoli 3, lettere *a* e *d*, e 4, lettera *c*, in connessione all'art. 6 dello Statuto speciale della Regione sarda.

Tale questione è stata sollevata con ricorso del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 25 settembre 1965.

Roma, addì 14 maggio 1966

*Il Presidente*: AMBROSINI

Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo

| 3-5-66 | 38 | | Id. |
|---|---|---|---|

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 38 del 3 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 n. 2 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con cinque ordinanze emesse il 14 gennaio 1964 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi di Ajroldi Luigi ed altri, Mastrogiovanni Tasca Lucio, Società Raytheon-Elsi ed altri, Carpinteri Vitale Francesco ed altri e Pottino Gaetano ed altri contro la Regione siciliana e il comune di Palermo ed altri, iscritte ai numeri 55, 71, 115, 119 e 132 del Registro ordinanze 1954 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 2 maggio 1964, n. 126 del 23 maggio 1964, n. 182 del 25 luglio 1964 e n. 212 del 29 agosto 1964.

Roma, addì 14 maggio 1966

*Il Presidente*: AMBROSINI

Art 7 n. 2 della legge urbanistica 17-8-42, n. 1150

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 3-5-66 | 40 | | 124 21-5-66 |

Art. 196 del Codice penale ecc.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 40 del 3 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del Codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 18 maggio 1965 del Pretore di Saluzzo, emessa nel procedimento penale a carico di Gerbaudo Giuseppe, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 17 luglio 1965.

Roma, addì 14 maggio 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-5-66 | 43 | | Id. |

Art. 275, primo comma, del Codice di procedura penale

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 43 del 3 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 275, primo comma, del Codice di procedura penale.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 28 luglio 1964 del Pretore di Salerno, emessa nel procedimento penale a carico di Romagnoli Maria Grazia, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 3 aprile 1965.

Roma, addì 14 maggio 1966

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-5-66 | 42 | | Id. |

Art. 1217, secondo comma, del Codice della navigazione ecc.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 che con sentenza n. 42 del 3 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1217, secondo comma, del Codice della navigazione, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 5 gennaio 1965 del comandante del porto di Trapani, emessa nel procedimento penale a carico di Sette Pietro Corrado e Rossetti Vittorio, iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1965.

Roma, addì 14 maggio 1966

*Il Presidente*: AMBROSINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-5-66 | 39 | | |

Restituz.ne atti al Consiglio di giustizia amm.va Reg.ne siciliana

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 39 del 3 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 14 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate.

I giudizi sono stati promossi con cinque ordinanze emesse il 14 gennaio 1964 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi di Ajroldi Luigi ed altri, Mastrogiovanni Tasca Lucio, Società Raytheon-Elsi ed altri, Carpinteri Vitale Francesco ed altri e Pottino Gaetano ed altri contro la Regione siciliana e il comune di Palermo ed altri, iscritte ai numeri 55, 71, 115, 119 e 132 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 2 maggio 1964, n. 126 del 23 maggio 1964, n. 182 del 25 luglio 1964 e n. 212 del 29 agosto 1964.

Roma, addì 14 maggio 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-2-66 | — | Ordinanza emessa dal Pretore di Biella nel proc.to penale a carico di Galeotti Carla e Amato Natalino (V. Sentenza n. 126 del 16-12-68, G.U. n. 329 del 28-12-68) | Id. |
| 17-3-66 | — | Id. emessa dal Tribunale di Roma nel proc.to penale a carico di Bifarini Alfredo e Risi Mario | Id. |
| 24-2-66 | — | Id. emessa dal Pretore di Livorno nel proc.to penale a carico di Carboncini Vincenzo | Id. |
| 16-3-66 | — | Id. emessa dal Pretore di Bari nel proc.to penale a carico di Ginefra Salvatore e Lagalante Luigi. | Id. |
| 20-1-66 | — | Id. emessa dalle Sez.ni unite civili della Corte suprema di cassaz.ne nel proc.to civile tra la Camera del lavoro di Sannicandro Garganico, l'Amm.ne finanze dello Stato e Fioretto Aurelio | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 124 |
| 12-2-66 | – | Ordinanza emessa dal Pretore di Cagli nel proc. to penale a carico di Fioriani Luigi ed altri. | 21-5-66 |
| 7-3-66 | – | Id. emessa dal Tribunale di Grosseto nel proc. to penale a carico di Simbaldi Norma. | Id. |
| 14-2-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Rovigo nel proc. to penale a carico di Bastinelli Giancarlo ed altri. | Id. |
| 4-5-66 | 44 | | 131 20-5-66 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 44 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 5 marzo 1963, n. 246, e dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, promossi con ordinanze 20 ottobre 1964 del Pretore di Pisa e 7 luglio 1964 del Pretore di Salerno.***

Sulla istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i due giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma, della predetta legge;

Dichiara non fondate le questioni relative alla illegittimità costituzionale della intera legge 5 marzo 1963, n. 246, e dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in relazione all'art. 99 della Costituzione, e degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 13, 21, 25, primo, terzo, quarto e quinto comma, 42 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione agli articoli 3, 23, 41, 42, 53, 70 e seguenti della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

4-5-66 | 45 | Id.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 45 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, promossi con ordinanze 28 aprile 1964 della Corte di appello di Napoli, 15 aprile 1965 del Pretore di Fermo e 30 aprile 1965 del Tribunale di Fermo.***

Erga omnes sul rapporto di lavoro ecc.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatoria *erga omnes* la clausola 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stato esercitato dal lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento all'art. 76 della Costituzione;

Dichiara manifestamente infondata la questione relativa alla legittimità costituzionale della clausola 55 del predetto contratto collettivo 24 luglio 1959, esteso a tutti gli appartenenti alla categoria con l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

4-5-66 | 46 | Id.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 46 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 156, primo comma, del Codice civile, promosso con ordinanza 19 maggio 1965 del Tribunale di La Spezia.***

Art. 156, 1° comma del Codice civile circa la separ.ne senza colpa di nessuno dei coniugi ecc.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

Id.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 48 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 866, promosso con ordinanza 26 febbraio 1965 della Sezione 3ª penale della Corte suprema di cassazione.***

Erga omnes e successivamente posse la Corte di Reggio Calabria della Giurisdizione per ferie, gratifiche natalizie ecc.

4-5-66 48

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, per la parte in cui rende

F.to: Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe Chiarelli - Giuseppe

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 17-5-66 | 50 | | 137 28-5-66 |

Norme sui licenziamenti individuali dei lav.ri dipendenti dalle imprese industriali ecc.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 50 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1011, promossi con ordinanze 5 maggio 1964 della Corte di appello di Napoli, 23 dicembre 1964 e 27 gennaio 1965 del Tribunale di Milano, 24 novembre 1964 del Pretore di Milano e 3 marzo 1965 del Pretore di Monza.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i cinque giudizi di cui in epigrafe:

*a*) dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1011, contenente « norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali », per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria;

*b*) dichiara, per le altre parti dello stesso decreto, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze 5 maggio 1964 della Corte di appello di Napoli, 24 novembre 1964 del Pretore di Milano, 23 dicembre 1964 e 27 gennaio 1965 del Tribunale di Milano e 3 marzo 1965 del Pretore di Monza, in relazione alla legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione;

*c*) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle stesse norme sollevata con ordinanza 5 maggio 1964 della Corte di appello di Napoli in riferimento all'art. 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.

17-5-66 | 52 | Id.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Espropriaz.ne di terreni per la forma fondiaria

Dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, numero 3475, in quanto la quota della proprietà terriera espropriata nei confronti del signor Francesco Maggipinto eccede quella che sarebbe risultata sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.

17-5-66 | 51 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 51 del 17 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 26 successivo — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 ottobre 1965, recante « istituzione di un centro di puericultura ».

Istituz.ne di un centro di puericultura

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, iscritto al n. 27 del Registro ricorsi 1965, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 del 13 novembre 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 51 del 20 novembre 1965.

Roma, addì 26 maggio 1966

4-5-66 | 47 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 47 del 4 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 777, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al Contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai delle imprese edili ed affini delle Provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto ecc.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 11 maggio 1965 del Pretore di Viareggio, emessa nel procedimento penale a carico di Varia Filippo, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 28 agosto 1965.

Roma, addì 23 maggio 1966

4-5-66 | 49 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 49 del 4 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 23 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 340 del Codice civile (nuove nozze della madre), in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione.

Art. 340 del Codice civile (nuove nozze della madre)

Tale questione è stata proposta con ordinanza 10 luglio 1965 del Tribunale per i minorenni di Torino, emessa su ricorso di Riva Secondina, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 25 settembre 1965.

Roma, addì 23 maggio 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-3-66 | - | Ordinanza emessa dal Pretore di Roma nel proc.to penale a carico di Beil Manfred Henrich | Id. |
| 29-3-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Bologna nel proc.to civile Tra Vandini e l'Ente per la colonizzaz.ne del Delta Padano e il Min.ro dell'agric.a e foreste | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 131 |
| 22-3-66 | - | Ordinanza emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to penale a carico di Di Gregorio Gineffina. | 28-5-66 |
| 9-12-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile tra Comune di Pisa e l'Ente per la colonizz.ne della Maremma Tosco-Laz.le. | Id. |
| 17-5-66 | 53 | | 143 11-6-66 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 53 pronunciata dalla Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 11 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e dell'art. 173 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, promossi con ordinanze 26 giugno 1964 del Tribunale di Cosenza e 20 gennaio 1965 della Corte suprema di cassazione, sezione IV penale.***

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private ecc.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Previa riunione dei due giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, per la parte in cui consente all'Amministrazione ferroviaria una generica e discrezionale facoltà di non comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le relazioni dell'inchiesta svolta sui singoli sinistri, che contengano accertamenti di fatto o accertamenti materiali.

Ai sensi dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti sopra indicati, dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) dell'art. 11 della legge predetta, nella parte in cui estende detto art. 4 alle ferrovie esercitate da imprese private;

2) dell'art. 173 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

3) dell'art. 141 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, nella parte in cui fa salvo il disposto dell'art. 4 della suddetta legge 25 giugno 1909, n. 372.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 55 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 23, 29, 251, 260, 310 e 311 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, promosso con ordinanza 4 maggio 1965 della Sezione seconda giurisdizionale della Corte dei conti.***

17-5-66 | 55 | Id.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Artt. 23, 251, 260, 310 e 311 del T.U. com.le e prov.le (maneggio del denaro ecc.) e Consigli di prefettura

Dichiara l'illegittimità costituzionale:

*a*) delle seguenti disposizioni del testo unico comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383: art. 23, comma secondo; art. 251, limitatamente alla parte in cui dispone che chi si ingerisca nel maneggio del danaro « è sottoposto alla giurisdizione amministrativa »; art. 260; art. 310, comma quarto — limitatamente alla parte in cui dispone che il conto « è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate » —, nonchè comma quinto e comma sesto; art. 311, limitatamente alla parte in cui dispone che il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto « assiste alla seduta del Consiglio di prefettura con voto consultivo a norma dell'art. 23 »;

*b*) delle seguenti disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: art. 21 (così come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma terzultimo — limitatamente alla parte in cui dispone che il conto « è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate » —, nonchè comma penultimo e comma ultimo; art. 30 (così come modificato dall'art. 3 del citato decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma quinto;

*c*) dell'art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, limitatamente alla parte in cui dispone che i Consigli di prefettura pronunciano sulla responsabilità degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto, modificativo dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

La dichiarazione di illegittimità delle anzidette disposizioni non riguarda la giurisdizione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta e i relativi giudizi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.

17-5-66 | 63 | Id.

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 63 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2948, numeri 4 e 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 del Codice civile, promosso con ordinanza 16 ottobre 1964 del Tribunale di Ancona.***

Artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2 e 2956 n. 1 del Codice civile (prescriz.ne del diritto alla retribuz.ne durante il rapporto di lavoro)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 2948 n. 5 del Codice civile proposta, in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1966.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | 59 | | 143 11-6-66 |

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 59 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 22 settembre 1965 " Modalità per l'accertamento dei lavoratori agricoli ".***

Modalità per l'accertamento dei lavoratori agricoli

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 59 del 1° giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 settembre 1965 concernente « Modalità per l'accertamento dei lavoratori agricoli ».

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, iscritto al n. 25 del Registro ricorsi 1965, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 48 del 30 ottobre 1965.

Roma, addì 10 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | 60 | | Id. |

***Pubblicazione, disposta da Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 60 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963, n. 28.***

Illegittimità dell'art. 8 della legge della Reg. Trentino-Alto Adige 19-9-63, n. 28

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 60 del 1° giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963, n. 28, contenente « modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali », nella parte in cui stabilisce che la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di senatore e di deputato.

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ordinanza 18 dicembre 1964 della Giunta provinciale amministrativa di Trento su ricorso di Lucchi Orlando, iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965 e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 23 marzo 1965.

Roma, addì 10 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | 61 | | Id. |

Illegittimità dei decreti del Pres.te Repca 27-5-52, n. 844, e 27-12-52, n. 3832 (espropriazione per riforma fondiaria)

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 61 del 1° giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 844, e 27 dicembre 1952, n. 3832 (espropriazione per riforma fondiaria), in relazione all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e all'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 16 novembre 1964 del Tribunale di Roma, emessa nel procedimento civile vertente tra Patrizi Montoro Patrizio, Innocenzo e Fabrizio e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1965.

Roma, addì 10 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | 62 | | Id. |

Art. 648, comma 2°, del Codice di procedura civile

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 62 del 1° giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 14 maggio 1964 del Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, emessa nel procedimeno civile vertente tra la Società Euribrid e la Società Matton Nord, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1965.

Roma, addì 10 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | 64 | | Id. |

Art. 211 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 64 del 1° giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645), in relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 30 marzo 1965 del Tribunale di Cremona, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria civica di Cremona e il fallimento Serventi Vittorio, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 19 giugno 1965.

Roma, addì 10 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | 65 | | Id. |

Affitto di fondi rustici Legge 12-6-62, n. 567

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 65 del 1° giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 12 giugno 1962, numero 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli articoli 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 18 luglio 1964 del Tribunale di Bologna, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione del ricovero di mendicità Vittorio Emanuele II ed Opere annesse in Bologna e Montaguti Luigi e Pasquale, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 28 agosto 1965.

Roma, addì 10 giugno 1966

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | 66 | | 143 11-6-66 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 66 del 1° giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in riferimento agli articoli 41, 16, 13 e 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 30 giugno 1965 del Pretore di Pizzo, emessa nel procedimento penale a carico di Pasceri Nicola, iscritta al n. 205 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 27 novembre 1965.

Art. 225 del Reg.to per l'esec.ne del testo unico delle leggi di P.S.

Roma, addì 10 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | 67 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 67 del 1° giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 803, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 346, contenenti norme sul trattamento dei lavoratori dipendenti, rispettivamente, da imprese della macinazione e pastificazione e da ristoranti e imprese similari.

Tale questione è stata proposta con due ordinanze del Pretore di Campobasso del 26 aprile e del 6 maggio 1965, emesse nei procedimenti penali a carico di Martino Nicola e di De Franceschi Maria, iscritte ai numeri 92 e 107 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 19 giugno 1965 e n. 178 del 17 luglio 1965.

Trattamento dei lavoratori dipendenti da imprese della macinazione e pastificazione e da ristoranti ecc.

Roma, addì 10 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | 68 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 68 del 1° giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli articoli 76, 77 e 41 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza 13 aprile 1965 della Corte di appello di Roma, emessa nel procedimento civile vertente tra il Ministero del tesoro e la Società a r. l. P. Capuano e C., con sede in Napoli, iscritta al n. 170 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 4 settembre 1965.

Art. 1 del R.D.L. 29-9-31, n. 1207 ecc.

Roma, addì 10 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | 69 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 69 del 1° giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 10 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli articoli 76, 77, 41 e 43 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza 26 febbraio 1965 del Tribunale di Roma, emessa nel procedimento civile vertente tra Pizzorni Alessandro e Luigi e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 30 ottobre 1965.

Id.

Roma, addì 10 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-5-66 | — | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sicil. a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne stessa. | Id. |
| 14-4-66 | — | Ord.za emessa dal pretore di Lucca nel proced.to pen. a carico di De Rosa Pietro | Id. |
| 24-1-66 | — | Id. emessa dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Cortarid Giuseppe. | Id. |
| 4-3-66 | — | Id. emessa dalla Corte di appello di Venezia - Sez.ne specializzata agraria - nel proc.to civile vertente tra Romo Augusto e Prendelle Antenore. | Id. |
| 17-5-66 | 57 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 57 del 17 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 3 giugno successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 867, nella parte in cui rende obbligatoria *erga omnes* la clausola 11 del contratto collettivo 30 settembre 1959 per la provincia di Roma, relativa alla istituzione della Cassa edile, per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 100 del 16 dicembre 1965.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 8 settembre 1965 del Pretore di Albano Laziale, emessa nel procedimento penale a carico di Cortesini Franco, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 31 dicembre 1965.

(Legge comm.va e articolo unico del D.P.R. 9-5-67, n. 867)

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 17-5-66 | 54 | | 149 11-6-66 |

Artt. 5 e 6 del R.D. legge 27-11-1933, n. 1578, sull'ord.to delle professioni di avv.to e procuratore

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 54 del 17 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 3 giugno successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, in riferimento agli articoli 24 e 33 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 26 giugno 1965 del Pretore di Rovato, emessa nel procedimento penale a carico di Vezzoli Mario Gabriele, iscritta al n. 189 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 30 ottobre 1965.

Roma, addì 3 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17-5-66 | 56 | | Id. |

Artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 56 del 17 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 3 giugno successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, ai sensi della sentenza n. 52 del 16 giugno 1965.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 28 maggio 1965 del Pretore di Catania, emessa nel procedimento penale a carico di Lo Cascio Gustavo e Aiello Martino, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 4 settembre 1965.

Roma, addì 3 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17-5-66 | 58 | | Id. |

Artt. 15, n. 6, del D.P.R. 16-5-1960, n. 570, e 16, comma 1°, del R.D. 30-1-41, n. 12

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 58 del 17 maggio 1966 — depositata in Cancelleria il 3 giugno successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative agli articoli 15, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ai sensi della sentenza n. 93 del 16 dicembre 1965.

Tali questioni sono state proposte con due deliberazioni emesse il 5 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Chieuti sui ricorsi di Saracino Nicola contro Rubino Pierino e Dardes Aldo, iscritte ai numeri 230 e 231 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1966, e con deliberazione emessa il 30 ottobre 1965 dal Consiglio comunale di Borbona su ricorso di Marinucci Emidio, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1966.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-6-66 | 72 | | 156 25-6-66 |

Personale optante inquadrato in soprannumero dei ruoli dell'Amm.ne regionale siciliana

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 72 del 14 giugno 1966 - depositata in Cancelleria il 21 successivo - ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana, approvata dalla Assemblea regionale nella seduta del 26 ottobre 1965, recante « Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, concernente il personale optante inquadrato in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale », in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, iscritto al n. 29 del Registro ricorsi 1965, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 e del 27 novembre 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 52 del 27 novembre 1965.

Roma, addì 21 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-6-66 | 71 | | Id. |

Art. 260, secondo comma, Codice civile

Il Presidente della Corte Costituzione dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 71 del 14 giugno 1966 - depositata in Cancelleria il 21 successivo - la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del Codice civile, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 15 maggio 1965 del Tribunale dei minorenni di Torino, emessa su ricorso di Minuto Michele, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 17 luglio 1965.

Roma, addì 21 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-6-66 | 74 | | Id. |

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 74 del 14 giugno 1966 - depositata in Cancelleria il 21 successivo - la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante « Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo" e successive modificazioni ed integrazioni », in riferimento agli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 28 maggio 1965 del Pretore di Cinquefrondi, emessa nel procedimento penale a carico di Bombino Girolamo, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 31 dicembre 1965.

Roma, addì 21 giugno 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-6-66 | 73 | | Id. |

Tutela giuridica dell'avviamento commerciale

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 73 del 14 giugno 1966 - depositata in Cancelleria il 21 successivo - la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 27 gennaio 1963, n. 19, per la « Tutela giuridica dell'avviamento commerciale », in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 16 marzo 1965 del Pretore di Nardò, emessa nel procedimento civile vertente tra Pignatelli Maria e Margiotta Giuseppe, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 19 giugno 1965.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 14-6-66 | 77 | | 156 25-6-66 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 77 del 14 giugno 1966 - depositata in Cancelleria il 21 successivo - ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 gennaio 1966, intitolata « Provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari della Regione al 31 dicembre 1965 ».

Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale l'8 febbraio 1966 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1966.

Roma, addì 21 giugno 1966

Ripianamento dei disavanzi fin.ri della Regione siciliana

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-6-66 | 75 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 75 del 14 giugno 1966 - depositata in Cancelleria il 21 successivo - la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, contenente « misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità », in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 4 maggio 1965 del Pretore di Larino, emessa nel procedimento penale a carico di D'Addario Armando e Pecoraro Umberto, iscritta al n. 152 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 28 agosto 1965.

Roma, addì 21 giugno 1966

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose ecc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-6-66 | 76 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 76 del 14 giugno 1966 - depositata in Cancelleria il 21 successivo - la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 111, n. 2 e ultimo comma, e 112 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218), in riferimento agli articoli 3, 23, 24, primo comma, e 53 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 24 giugno 1965 del Pretore di Civitacastellana, emessa nel procedimento penale a carico di Di Fiore Gennaro, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 31 luglio 1965;

2) ordinanza 28 giugno 1965 del Pretore di Filadelfia, emessa nel procedimento penale a carico di Sibio Domenico Antonio, iscritta al n. 167 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 4 settembre 1965;

3) ordinanza 19 giugno 1965 del Tribunale di Rovereto, emessa nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Pinter Giovanni, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 4 settembre 1965.

Artt. 111, n.2 e ultimo comma, e 112 del R.D. 4-10-1935, n. 1827

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10-6-66 | – | Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione | Id. |
| 24-11-65 | – | Ordinanza emessa dalla Corte suprema di cassazione nel proc.to civile tra Le Koner ed altri e il Pr.co di Stato | Id. |
| 21-3-66 | – | Id. emessa dal Giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra Paffaletta | Id. |
| 15-2-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Varese nel proc.to penale a carico di Cassani Mario Giuseppe. | Id. |
| 8-4-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Santo Stefano di Camastra nel proc.to penale a carico di Miletì Salvatore (Bruno Antonio | Id. |
| 8-4-66 | – | Id. emessa dal Pretore di S. Stefano di Camastra nel proc.to penale a carico di Calcaterra Stefano. | Id. |
| 15-6-66 | 80 | | 168 9-7-66 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, promosso con ordinanza 16 luglio 1965 della Corte di appello di Catania.***

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o estratti di sentenze il cui deposito in giudizio sia condizione essenziale per la procedibilità dell'impugnativa, ai sensi dell'art. 348 del Codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 14-6-66 | 82 | | 168 9-7-66 |

Cassa naz.le prev.za d'assist.za a favore degli avv.ti e procuratori

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 82 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, promosso con ordinanza 26 aprile 1965 del Pretore di Moncalieri.*** (Per l'ord.za di rinvio v. G.U. n. 284 del 13-11-65)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) limitatamente agli atti previsti dagli articoli 27 e 28 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-6-66 | 84 | | Id. |

Formulaz.ne piani di espropriazione

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 84 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, e 27 dicembre 1952, n. 3884, nonchè del decreto 21 marzo 1957, promosso con ordinanza 30 novembre 1964 del Tribunale di Firenze.*** (Per l'ord.za di rinvio v. G.U. n. 98 del 17-4-64)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, 27 dicembre 1952, n. 3884, e 21 marzo 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1957, n. 156) in quanto, per la formulazione dei piani di espropriazione, fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti predetti in quanto non hanno escluso dal computo della quota espropriativa i terreni incolti sterili, in relazione alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, e in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-66 | 87 | | Id. |

Art. 272 del Codice penale

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 87 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 272 del Codice penale, promosso con ordinanza 20 gennaio 1965 della Corte di assise di Modena.*** (Per l'ord.za di rinvio v. G.U. n. 109 del 30-4-65)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 del Codice penale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 272 del Codice penale, sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione con ordinanza della Corte d'assise di Modena del 20 gennaio 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-66 | 88 | | Id. |

Modifiche alla tassa per l'occup.ne spazi ed aree pubbliche

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 88 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, promosso con ordinanza 21 maggio 1965 del Tribunale di Torino.*** (V. G.U. n. 326 del 31-12-65 - per l'ord.za di rinvio)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, contenente « modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ».

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 giugno 1966.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-66 | 90 | | Id. |

Espropriazione per pubblica utilità per il costruendo palazzo della Regione sic.na

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 90 del 22 giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 6 luglio successivo — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 19 febbraio 1951, n. 20, recante « espropriazione per pubblica utilità dell'area per il costruendo palazzo della Regione ».

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ordinanza 4 giugno 1965 del Tribunale di Palermo, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Istituto di assistenza e beneficenza Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia e la Regione siciliana, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 40 del 18 settembre 1965.

Roma, addì 6 luglio 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-6-66 | 78 | | Id. |

Art. 34, secondo e terzo comma, T.U. leggi sul Cons. di Stato

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 78 del 15 giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 2 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 29 ottobre 1964 della Corte suprema di cassazione — Sezioni unite civili —, emessa nel procedimento civile vertente tra Spaziani Nelda e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 marzo 1965.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 15-6-66 | 81 | | 168 9-7-66 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 81 del 15 giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 2 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma settimo, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, nella parte in cui dispone che la ritenuta sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio esenti dalla imposta sulle società sia operata a titolo d'imposta, in riferimento agli articoli 3, 53, 31, 32, 33 e 34 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 24 novembre 1964 della Commissione distrettuale delle imposte di Milano sul ricorso della Fondazione Giuseppe e Carlo Girola e Ida Stucchi ved. Girola contro l'Intendenza di finanza di Milano, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1965.

Ritenuta sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio sulle società ecc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-6-66 | 83 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 83 del 15 giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 2 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale degli articoli 202, 233, primo comma, lettere *c*, *e*, *f*, *h*, 235, 236, primo e secondo comma, e 237 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione agli articoli 24 e 113 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 6 febbraio 1965 del Pretore di Santhià, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria consorziale di Livorno Ferraris e Pozzi Carlo, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 15 maggio 1965.

Testo unico delle leggi sulle imposte dirette

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-66 | 89 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 89 del 22 giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 6 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 novembre 1964, n. 1162, (« istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata »), in riferimento agli articoli 23, 3 e 53 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 5 aprile 1965 del Giudice conciliatore di Genova-Voltri, emessa nel procedimento civile vertente tra Assereto Mario e Barisone Ivo, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 5 giugno 1965.

Istituzione di un'addiz. le all'imposta generale sull'entrata

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-66 | 91 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 91 del 22 giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 6 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina, in riferimento agli articoli 41, comma terzo, e 42, comma secondo, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanze emesse il 21 maggio 1965 dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Nicoli Giovanni ed il 16 giugno 1965 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Lovison Giuseppe Antonio ed altri, iscritte rispettivamente ai numeri 113 e 163 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 17 luglio 1965 e n. 223 del 4 settembre 1965.

Disciplina della riproduzione bovina

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-66 | 92 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 92 del 22 giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 6 luglio successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 62, terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, in relazione agli articoli 38, primo comma, 30, terzo comma, 3, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 23 marzo 1965 della Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale per le pensioni di guerra, emessa su ricorso di Recchione Maria Gabriella, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 28 agosto 1965.

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-6-66 | 86 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 86 del 15 giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 2 luglio successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1011, nella parte in cui rende obbligatoria *erga omnes* la clausola 10 dell'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 50 del 17 maggio 1966.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 10 novembre 1965 del Pretore di Catanzaro, emessa nel procedimento penale a carico di Marchesi Luigi, iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1966.

Erga omnes

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-6-66 | 85 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 mar-

zo 1956, che con ordinanza n. 85 del 15 giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 2 luglio successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la trasmissione degli atti alla giudizio, disponendo, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430) e comma secondo, seconda parte, e chiedevano che le Sezioni riunite emettessero ordinanza con la quale, ritenuta tale questione non manifestamente infondata, sospendessero il giudizio, disponendo, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale dell'art. 7 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, comma terzo (come inseritovi dall

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 168 |
| 22-6-66 | 93 | | 9-7-66 |

Conglobamento retribuzioni pers.le Regione Siciliana

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 93 del 22 giugno 1966 — depositata in Cancelleria il 6 luglio successivo — ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 dicembre 1965, recante « Norme integrative della legge 1° febbraio 1963, n. 11, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale ».

Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale l'8 gennaio 1966 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 7 del 5 febbraio 1966.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-6-66 | - | Ordinanza emessa dalla Corte dei conti a seg.ni riu. nite sui ricorsi di Di Ciaccio Domenico ed altri. | Id. |
| 8-4-66 | - | Id. emessa dal Pretore di S. Stefano di Camastra nel proc.to penale a carico di Cammarata Benedetto ec. | Id. |
| 4-3-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Borilacqua Arioatti Cesare e l'Amm.ne delle finanze dello Stato | Id. |
| 28-1-64 | - | Id. (Pervenuta alla Corte il 9-5-66) emessa dal Tribunale di Bologna nel proc. civile vertente tra Massarini Maria Teresa, l'Ente Delta Padano e altre agenzie ec. | Id. |
| 28-4-66 | - | Id. emessa dal Pretore di Bologna nel proc.to civile vertente tra il Com.to prov.le per l'istruz.ne prof.le dell'industria grafica di Bologna ec. | Id. |
| 30-3-66 | - | Ordinanze di identico contenuto emesse dal Pretore di Ancona in due proc.ti civili rispettivamente vertenti tra l'I.N.P.S. e Principi Giancarlo ec. | Id. |
| 23-11-65 | - | Ordinanza (pervenuta alla Corte il 16-5-66) emessa dal Tribunale di Bologna nel proc.to civile vertente tra Fazio Giuseppe e Min.ro di grazia e giustizia. | Id. |
| 3-5-66 | - | D.P.R. 1° ott.re membro eff.vo Cons. di giustizia amm.va per la Regione siciliana | 173 15-7-66 |
| 22-6-66 | 97 | | 175 16-7-66 |

V. Sentenza n. 118 del 15-11-67 - G.U. n. 295 del 25-11-67

*Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 97 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2698, promosso con ordinanza 23 febbraio 1965 del Tribunale di Pisa* — (G.U. n. 139 del 5-6-65)

Formazione piano espropriazione in base nuovo catasto e D.P.R. 29-11-52, n. 2698

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2678, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 22-6-66 | 98 | | 175 16-7-66 |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 98 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069, promosso con ordinanza 8 marzo 1965 del Tribunale di Pisa.*** (G.U. 139 del 5-6-65)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

Formaz. del piano espropriaz. nel nuovo catasto e D.P.R. R.R. 11-11-52, n. 3499 e 28-11-52, n. 4069

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-66 | 99 | | Id. |

***Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 99 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859, promosso con ordinanza 15 febbraio 1965 del Tribunale di Pisa.*** (G.U. n. 163 del 3-7-65)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

Formazione piano espropriaz. nuovo catasto e D.P.R. 26-10-52, n. 1859

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-66 | 96 | | Id. |

***Pubblicazione, disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, relativa alla sentenza n. 96 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1965.***

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con sentenza n. 96 del 22 giugno 1966, depositata in Cancelleria l'11 luglio successivo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 8 (salvo l'ultimo comma), 10, secondo comma, nonchè della tabella *B* della legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 14 dicembre 1965, intitolata « Istituzione e ordinamento della azienda speciale dell'autoparco regionale ».

Il giudizio relativo alla predetta sentenza è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, iscritto al n. 32 del Registro ricorsi 1965, del quale è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1966 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 1 dell'8 gennaio 1966.

Roma, addì 11 luglio 1966

Istituz. ne e ordinamento della azienda speciale dell'autoparco reg.le nella Reg.ne siciliana

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22-6-66 | 94 | | Id. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 94 del 22 giugno 1966 - depositata in Cancelleria l'11 luglio successivo - la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti industrie elettriche), nella parte in cui esso pone il divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento per l'esercizio 1962 delle società per azioni quotate in Borsa, in riferimento agli articoli 42, 43, 47 e 3 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 3 febbraio 1965 del Tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), la Società Emiliana Esercizi Elettrici (SEEE), la Società Edison, Guazzo Aldo e Vicini Giuseppe, e con tre ordinanze 8 febbraio 1965 del Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra l'ENEL, la Società Edison, la Società Compagnia Imprese Elettriche Liguri (CIELI) e la Società Italiana Partecipazioni Industriali (ITALPI), iscritte ai numeri 94, 98, 99 e 100 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 19 giugno 1965.

Roma, addì 11 luglio 1966

Divieto di distribuz.ne di dividendi superiori al 5,50 soc.e per azioni quotate in borsa

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 95 del 22 giugno 1966 - depositata in Cancelleria l'11 luglio successivo - la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 15 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata « Riforma agraria in Sicilia », in riferimento agli articoli 42, 113, 117 della Costituzione e 14 dello Statuto speciale per la Sicilia.

Tale questione è stata proposta con due ordinanze 20 maggio 1965 del Tribunale di Siracusa nei procedimenti civili vertenti tra De Geronimo Federico e Magnano di San Lio Caterina e con ordinanza 27 agosto 1965 della Corte di appello di Catania nel procedimento civile vertente tra Catalano Antonia e Majorana della Nicchiara Giuseppe, iscritte rispettivamente ai numeri 197, 198 e 202 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 48 del 30 ottobre 1965 e n. 51 del 20 novembre 1965.

Roma, addì 11 luglio 1966

Riforma agraria in Sicilia

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 100 del 22 giugno 1966 - depositata in Cancelleria l'11 luglio successivo - la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 del Codice penale, per la parte relativa all'eccitamento al dispregio delle istituzioni, in riferimento agli articoli 3 e 21, primo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 21 giugno 1965 del Tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Mantovani Gino, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 28 agosto 1965.

Roma, addì 11 luglio 1966

Art. 327 del Codice penale circa l'eccitamento al dispregio delle istituz.ni ecc.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 175 |
| 16-12-65 | - | Ordinanza emessa 16-12-65 dal Pretore di Pietrasanta nel proc.to penale a carico di Italiani Renato. | 16-7-66 |
| 12-3-66 | - | Id. emessa il 12-3-66 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile tra Bifranci Alfonsina ed altri e l'Ufficio per la valorizzaz.ne della Sila. | Id. |
| 20-3-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Campobasso nel proc.to civile tra Ditta Adalberto e l'Uff.to mg. per l'esecuzione delle malattie. | Id. |
| 21-1-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Varese nel procedimento civile promosso dal Procuratore della Repubblica di Varese contro Bari Daniele Francesco. | 182 23-7-66 |
| 29-4-66 | - | Id. emessa dal Pretore di Agrigento nel proc.to penale a carico di Lordi Nicola (V. Sentenza n. 31 del 2-4-68 - in G.U. del 20-4-68, n. 102) | Id. |
| 2-5-66 | - | Id. emessa dal Pretore di Campobasso nel proc.to penale a carico di Riccitelli Francesco. | Id. |
| 15-4-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Ancona nel proc.to civile vertente tra Lazzari Francesco e Paolinelli Claudio ed altri | Id. |
| 28-3-66 | - | Id. emessa dal Pretore di Milano nel proc.to penale a carico di Cerella Rosina | Id. |
| 27-4-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Melfi nel proc.to penale a carico di Sfirne Andrea | Id. |
| 22-7-66 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne Siciliana | 273 2-8-66 |
| 2-5-66 | - | Ord.za emessa dal Pretore di S. Stefano di Camastra nel proc.to penale a carico di Ignoto Antonio. | Id. |
| 5-4-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Ferrara nel proc.to penale a carico di Vaccari Giuseppino. | Id. |
| 16-4-66 | - | Id. emessa dalla Comm.e distrettuale delle imposte di Locorotondo su ricorso di Longobardo Carlo contro l'Uff. imposte dirette di Locorotondo | Id. |
| 24-1-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Sforzi Antonio ed altri, l'Uff.to naz.le della prev.za soc.le e l'Az.da tramvie ed autobus del Comune di Roma. | Id. |
| 2-5-66 | - | Id. dal pretore di Campobasso nel proc.to penale a carico di Riccitelli Francesco (V. Sentenza n. 55 del 25-6-68 - G.U. n. 139 del 1968) | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 213 | |
| 23-2-66 | – | Ord.za emessa dalla 1ª sez.ne agrari del Tribunale di Firenze nel proc.to civile vertente tra Baldini Libero ecc. | 17-8-66 | |
| 4-5-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Bari nel proc.to penale a carico di Capafietro Giovanni ecc. | Id. | |
| 29-4-66 | – | Id. emessa dalla Corte d'appello di Cagliari su ricorso di Congiu Antonio Maria ecc. | Id. | |
| 11-5-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Cavalese nel proc.to penale a carico di Fisher Brontton. | Id. | |
| 27-4-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Fermo nel proc.to penale a carico di Celonzi Luigi. | Id | |
| 23-3-66 | – | Id. emessa dal Tribunale di Lucera nel proc.to civile vertente tra la Soc.tà Coop.va Pannicelle e la Soc. Comm. Guglielmo Nicolai. | Id. | V. Sentenza n. 38 del 23-4-68, non pubb. in G.U. n. 113 del 4-5-68 |
| 26-5-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Cive di Cadore nel proc.to penale a carico di Pivirit Marcello. | Id. | |
| 4-4-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Chiusa nel proc.to penale a carico di Gotter Ernst. | Id. | |
| 6-5-66 | – | Id. emessa dal Tribunale di Palermo nel proc.to civile tra Adragna Giuseppe e l'Amm.ne delle fin.ze dello Stato. | Id. | |
| 13-5-66 | – | Id. emessa dalla Corte d'appello di Milano nel proc.to penale a carico di Granata Angelo e De Lorenzi Antonio. (V. Sentenza n. 32 del 9-4-68 in G.U. del 20-4-68, n. 102) | Id. | |
| 29-4-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Reggio Calabria nel proc.to pen.le a carico di Vallario Ferdinando. | Id. | |
| 21-4-66 | – | Id. emessa dal Tribunale di Isernia nel proc.to penale a carico di Locci Alberto Mario. | Id. | |
| 29-12-65 | – | Id. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to civile vertente tra Tezza Giulio Michele e l'Amm.ne per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania. (V. Ordinanza n. 35 del 9-4-68 in G.U. del 20-4-68, n. 102) | Id. | |
| 13-5-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Venezia nel proc.to penale a carico di Lotter Rosa. | Id. | |
| 4-4-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Napoli nel proc.to penale a carico di Salvati Guido ed altri. | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 226 | |
| 26-8-66 | — | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sic.na. | 10-9-66 | |
| 26-8-66 | — | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sic.na a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sic.na | Id. | |
| 26-8-66 | — | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sic.na a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sic.na. | Id. | |
| 28-8-66 | — | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sic.na a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sic.na | Id. | |
| 26-8-66 | — | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne sic.na a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sic.na. | Id. | |
| 7-6-66 | — | Ord.za emessa dal Pretore di Cirenne nei proc.ti penali riuniti a carico di Sabegna Andrea (V. Sentenza n. 73 del 20-6-68 G.U. 170 del 6-7-68) | Id. | |
| 23-2-66 | — | Id. emessa dal Pretore di Bologna nel proc.to penale a carico di Margolla Elio ecc. | Id. | |
| 18-5-66 | — | Id. emessa dal Tribunale di Lanusei nel proc.to civile tra Sa. Silpa e Soc. Saghenificio Ft.no e il comune di Olbia e Reg.na della Sardegna (Vedi Sentenza del 9-4-68, n. 30 - G.U. n. 108 del 20-4-68) | Id. | |
| 15-6-66 | — | Id. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to penale a carico di Cassieri Angelo e da Jorgji Nicola Obeidan | Id. | |
| 4-6-66 | — | Id. emessa dal Pretore di Bologna nel proc.to penale a carico di Fanti Guido e Foglia Sergio. | Id. | |
| 3-5-66 | — | Id. emessa dal Tribunale di Lecce nel proc.to civile vertente tra De Pardis Maria A. e l'Id.to mag. prov.le sc.le | Id. | |
| 3-6-66 | — | Id. emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Trieste nel proc.to penale a carico di Caffelletto Raimondo. | Id. | |
| 17-11-64 | — | Id. emessa il 17-11-64 dal Tribunale di Bologna nel proc.to civile vertente tra l'Ente Autonomo con.le delle imposte dirette di Pesaro ecc. | Id. | |
| 31-1-66 | — | Id. emessa dalla Corte dei Conti su ricorso di Caffoni Orioli. | Id. | |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 1-6-66 | — | Ord.za emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to fond.le a carico di Cocozza Ferdinando. | 246 10-9-66 |
| 3-6-66 | — | Zd. emessa dal Pretore di Bologna nel proc.to fondle a carico di Ferri Clara e Mordini Bino (V. Sentenza n. 126 del 16-12-68, S. U. n. 329 del 28-12-68) | Zd. |
| 22-4-66 | — | Zd. emessa dal Pretore di Biella nel proc.to fondle a carico di Marchi Paolo. | Zd. |
| 5-5-66 | — | Zd. emessa dal Tribunale di Bologna nei proc.ti civili riuniti vertenti tra il comune di Comacchio per se Daniele, il Demanio dello Stato e l'Ente per la colonizz.ne del Delta Padano. | Zd. |
| 13-1-66 | — | Zd. emessa dal Tribunale di Padova nel proc.to fond.le a carico di Carbo Giuseppe ecc. | Zd. |
| 28-3-66 | — | Ord.ze di identico contenuto - emesse dal tribunale di Caltanissetta in 5 proc.ti fondiari effettivamente a carico di Leonardi Calogero, Siena Salvatore, Cairone di Carmelo, Botta Calogero d'altro e Russo Salvatore d'altro. | Zd. |
| 19-1-66 | — | Ord.za emessa dal Cons. com.le di Camaiore sul ricorso per richiesta di decadenza del sindaco Colombini Giuseppe | Zd. |
| 13-6-66 | — | Zd. emessa dalla Giunta prov.le amm.va in s.g. di Caserta su ricorso di Di Maggio Antonio contro Comune di Orsara. | Zd. |
| 10-6-66 | — | Zd. emessa dal Pretore di Galatina nel proc.to fondle a carico di Calabrese Antonio (V. Sentenza n. 51 del 9-5-68, S. U. 139 del 1968) | Zd. |
| 16-5-66 | — | Zd. emessa dal Tribunale di Pisa nel proc.to civile vertente tra Gatti Lega Guglielmo e l'Ente per la colonizz.ne della Maremma tosco-laz.le (V. Sentenza n. 42 del 30-4-68 - in g. U. del 18-5-68, n. 127) | Zd. |
| 16-5-66 | — | Zd. emessa dal Tribunale di nel proc.to civile vertente tra Bianchi Maria ed altri, Bianchini Sabatelli Rodolfo e l'Ente Maremma tosco-laz.le (V. Sentenza n. 41 del 30-4-68 - in g. U. del 18-5-68, n. 127) | Zd. |
| 7-2-66 | — | Zd. emessa il 7-2-66 dalla Corte dei conti su ricorso di Boccia Alfonso. | Zd. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 239 |
| 31-1-66 | - | Ord.za emessa dalla Corte dei conti su ricorso di Capelli Raimondo. | 24-9-66 |
| 23-2-66 | - | Id. emessa dalla Corte dei conti su ricorso di Annibaldi Aurilio | Id. |
| 5-3-66 | - | Id. emessa dalla Corte dei conti su ricorso di Azzi Paolo | Id. |
| 6-10-65 | - | Id. emessa dal Tribunale di Vercelli nel proc.to civile vertente tra l'Az.ne naz.le gestione imposte di consumo e l'Amm.ne prov.le di Vercelli. | Id. |
| 4-7-66 | - | Id. emessa dal Pretore di Bari nel proc.to penale a carico di Damma Nicola (V. Sentenza n. 57 del 15-5-68 - G.U. del 1968) | 152 |
| 10-6-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Grosseto nel proc.to civile vertente tra Berlini Zaffi di Volano Carlo ecc. e l'Ente per la colonizz.ne della Maremma tosco-laz.le e del Fucino. | Id. |
| 1-6-66 | - | Id. Emessa dal Tribunale di Benevento nel proc.to civile vertente tra Di Dio Pompeo ecc. e la B.N.L. - Sez.ne autonoma del credito fondiario. (V. Sentenza n. 61 del 22-5-68 - G.U. 152 del 1968) | |
| 31-5-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Catania nel proc. civile vertente tra Ciparelli Francesco e Finocchiaro Angelo. | Id. |
| 13-6-66 | - | Id. emessa dal Pretore di Arezzano nel proc.to penale a carico di Longo Raffaele. | Id. |
| 15-7-66 | - | Id. emessa dal Pretore di Caltanissetta nel proc.to penale a carico di Affinello Gaetano. | Id. |
| 5-8-66 | - | Delibera.ni emesse - con identica motiva.ne - dal Consiglio com.le di Palo del Colle sulle richieste di decadenza dei consiglieri com.li Lanzellotta Nicola ecc. | Id. |
| 13-7-66 | - | Ord.za emessa dal Pretore di Livorno nel proc.to civile vertente tra Romano Aldo e Caserta Vincenzo. | Id. |
| 23-6-66 | - | Id. emessa dal Pretore di Postiglione nel proc.to penale a carico di Mongini Rosa. | Id. |
| 22-7-66 | - | Id. emessa dal Pretore di Orvieto nei proc.ti civili riuniti vertenti tra Giulio Giovanni ed altri (V. Sentenza n. 66 del 30-5-68 - | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 18-5-66 | – | Ord.za emessa dalla Comm.ne prov.le delle imposte dirette nel ricorso di Giacolini Enrico e Giacomo Angelo contro l'Ufficio del registro di Venezia (V. Sentenza n. 58 del 22-5-68 - G.U. n. 152 del 1968) | 258 15-10-66 |
| 6-6-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Padova nel proc.to penale a carico di Predini Giuseppe (V. Sentenza 52 del 9-5-68 - G.U. 139 del 1968) | Id. |
| 21-4-66 | – | Id. emessa il 21-4-66 dal Tribunale di Udine nel proc.to civile vertente tra Lupieri Giuseppe e l'Ente naz.le per l'energia el.ca (V. Sentenza n. 67 del 30-5-68 - G.U. 170 del 1968) | Id. |
| 13-5-66 | – | Id. emessa dal Cons. di Stato ecc. su ricorso di Peregot Vittorio contro la Giunta prov.le di Bolzano (V. Sentenza n. 56 del 9-5-68 - G.U. 139 del 1968) | Id. |
| 15-7-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Latina nel proc.to penale a carico di Longo Francesco. | Id. |
| 23-6-66 | – | Id. emessa dal Tribunale di Brescia nel proc.to civile tra Lattemi soc.le di Brignano Gera d'Adda contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato. (V. Sentenza n. 83 del 2-7-68 - G.U. n. 170 del 6-7-68) | Id. |
| 8-7-66 | – | Id. emessa dalla Comm.ne prov.le delle imposte dirette ed indirette sugli affari di Genova su ricorso di Lucca Giorgio contro l'Uff. imposte di Genova. | Id. |
| 12-7-66 | – | Id. emessa dal Tribunale di Livorno nel proc.to civile vertente tra fallimento Federighi Marino e Adelaga contro l'Società di Lampisteria Marittima | Id. |
| 8-7-66 | – | Id. emessa dal Cons. di Stato su ricorso di Pantoni Rocco contro Cresto Alberto. | 271 29-10-66 |
| 3-6-66 | – | Id. emessa dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Garone Clara ved. Peggio li contro l'Ente per la colonizzazione della Maremma toscana e del territorio del Fucino (V. Sentenza n. 43 del 30-4-68 - G.U. del 20-5-68 n. 45) | Id. |
| 8-7-66 | – | Id. emessa dalla Corte di appello di Torino su ricorso di Peaquin Romano contro Personettaz e la Reg.ne autonoma della Valle d'Aosta (V. Sentenza n. 59 del 22-5-68 - G.U. n. 152 del 1968) | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 271 |
| 17-5-65 | - | Ord.za emessa (pervenuta alla Corte il 27-9-66) dalla Commissione prov.le imposte dirette e indirette di Palermo sul ricorso di Cusmano Vincenzo contro l'Uff. del registro di Monreale (V. Sentenza n. 99 del 2-7-68 - G.U. del 13-7-68, n. 177) | 29-10-66 |
| 7-7-66 | - | Ord. emessa dal Tribunale di Trento nel proc.to civile vertente tra Casarotti Speranza e l'Ist.to naz.le per l'ass.ne contro gli infortuni sul lavoro. (V. Sentenza n. 85 del 2-7-68 - G.U. 170 del 6-7-68) | Id. |
| 26-5-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Firenze nel proc.to civile vertente tra Rigacci Renato e il Min.ro della pubblica istruz.ne e il Min.ro del tesoro. (V. Sentenza n. 62 del 22-5-68 - G.U. 152 del 1968) | Id. |
| 7-10-66 | | Ricorso della Reg.ne del Trentino - Alto Adige, in persona del dott. Luigi Balvit Pres.te della Giunta reg.le, autorizzato dalla Giunta reg.le con delibera.ne 7-10-66, rappresentato e difeso come da mandato spec.le per notaio Aldo Rimer in Trento in data 7-10-66, rep. n. 10610, dal prof. avv. Giuseppe Guarino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3. | 284 12-11-66 |
| | | Contro | |
| | | il Pres.te del Consiglio dei Ministri, in persona del Pres.te pro-tempore, per l'impugnaz.ne della legge 22-7-66, n. 614 ecc. (Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia Sett.le e Centrale) | |
| 18-6-66 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Bologna nel proc.to civile vertente tra Caballini Vincenzo e la Presidenza del Cons. dei Ministri. | Id. |
| 14-7-66 | - | Id. emessa dalla Commiss.ne distrettuale delle imposte dirette e indirette di Acireale sul ricorso di Licciardello Alfio contro l'Uff. delle imposte di Acireale. | Id. |
| 23-5-66 | - | Id. emessa dal Tribunale di Milano sul proc.to civile vertente tra Vigano' Laurea e Alberti Carlo e Nanni Adriano | Id. |
| 16-6-66 | - | Id. emessa dal Pretore di Gonzaga nel proc.to penale a carico di Aldrovandi Roberto | Id. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 284 |
| 30-7-66 | – | Ordinanze di identico contenuto emesse dal Tribunale di Ferrara nei proc.ti di interdizione per infermità di mente a carico di Bongiovanni Guido, Ragazzoni Giuseppe, Fantini Natalino e Migliorini Livio (V. sentenza n. 74 del 20-6-68 - G.U. 170 del 6-7-68) | 12-11-66 |
| 10-3-66 | – | Ord.za emessa dalla Corte suprema di cassazione – Sez.ni unite civili – sul ricorso del M.ro di grazia e giustizia contro Rafetti Innocente e Aliotta Empedocle per regolamento di giurisdiz.ne. | Id. |
| 10-3-66 | – | Id. emessa dalla Corte suprema di cassaz.ne – Sez.ni unite civili – sul ricorso del Consiglio sup.re della magistratura e del Min.ro di grazia e giustizia contro Schivazappa Renato e Lamia Pietro per regolamento di giurisdiz.ne. | Id. |
| 10-3-66 | – | Id. emessa dalla Corte suprema di cassaz.ne – Sez.ni unite civili – sul ricorso del M.ro di grazia e giustizia contro Luliani Giuseppe per reg.to di giurisdiz.ne. | Id. |
| 14-6-66 | – | Id. emessa dal Tribunale di Montefusciano nel proc.to civile vertente tra Rossi Galliano e la Soc. Acque radioattive del Bagno Santo di Sarteano. | Id. |
| 8-6-66 | – | Id. emessa dal Tribunale di Bari nel proc.to penale a carico di Cristano Domenico e Laforgia Nicola Oleodar. | Id. |
| 8-1-66 | 102 | | 299 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 102 dell'8 novembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 27 e 30 delle prescrizioni di massima per la provincia di Enna, in riferimento al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli articoli 25 e 77 della Costituzione. 26-11-66

Prescriz.ni di massima prov. di Enna

Tali questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 11 novembre 1965 del Pretore di Troina, emessa nel procedimento penale a carico di Galati Rando Carmelo, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1966;

2) ordinanza 11 novembre 1965 del Pretore di Troina, emessa nel procedimento penale a carico di Galati Sardo Santo, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1966.

8-11-66 | 113 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 113 dell'8 novembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 56 del contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 45 del 4 maggio 1966.

Erga Omnes e art. 56 del Contratto collettivo 24-7-59

Tale questione è stata proposta con ordinanza 9 novembre 1965 del Tribunale di Catania, emessa nel procedimento civile vertente tra Pelleriti Vincenzo e Distefano Concetto, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1966.

8-11-66 | 114 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 114 dell'8 novembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che rende obbligatorie *erga omnes* le clausole concernenti la Cassa edile di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo collettivo 1° luglio 1959 per gli operai edili della provincia di Reggio Calabria, per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 48 del 23 maggio 1966.

Erga Omnes e art. 11 dell'accordo integrativo coll.vo 1-7-59 operai edili prov. Reggio Calabria

Tale questione è stata proposta con ordinanza 19 novembre 1965 del Pretore di Palmi, emessa nel procedimento penale a carico di Putignano Maurizio, iscritta al n. 20 del Registro ordinanza 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1966.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|

8-11-66 | 115 | 299 26-11-66

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 115 dell'8 novembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione, per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 33 del 20 aprile 1966.

Tale questione è stata proposta con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 24 gennaio e il 1° febbraio 1966 dal Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di Mazzoni Giuseppe, Bonazza Natale, Alberghini Leonello e Grandi Rino, e il 12 febbraio 1966 dal Pretore di Novara nel procedimento penale a carico di Giubertoni Raoul, iscritte ai numeri 41, 42, 43, 44 e 55 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 30 aprile 1966;

2) ordinanze emesse il 16 febbraio 1966 dal Pretore di Benevento nel procedimento penale a carico di Zollo Antonio e il 1° aprile 1965 dal Pretore di Montichiari nel procedimento penale a carico di Peli Renato ed altro, iscritte ai numeri 64 e 66 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1966;

3) ordinanze emesse il 12 febbraio 1966 dal Pretore di Cagli nel procedimento penale a carico di Fiorani Luigi ed altri, il 14 febbraio 1966 dal Pretore di Rovigo nel procedimento penale a carico di Martinelli Giancarlo ed altri e il 24 febbraio 1966 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Carboncini Vincenzo, iscritte ai numeri 78, 80 e 83 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 21 maggio 1966;

4) ordinanza emessa il 24 gennaio 1966 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Costariol Giuseppe, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'11 giugno 1966.

8-11-66 | 116 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con ordinanza n. 116 dell'8 novembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 160 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Tale questione è stata proposta con deliberazione emessa il 19 febbraio 1966 dal Consiglio comunale di Acerra sulla richiesta di decadenza dei consiglieri comunali Ferrigno Giuseppe ed altri, iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1966.

8-11-66 | 112 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 112 dell'8 novembre 1966 - depositata in Cancelleria il 19 successivo - ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Polistena per un nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza 9 novembre 1965, emessa dalla Commissione distrettuale delle imposte di Polistena sul ricorso di Macrì Francesco ed altri contro l'Ufficio distrettuale delle imposte di Polistena, iscritta al n. 227 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1966.

8-11-66 | 117 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 117 dell'8 novembre 1966 - depositata in Cancelleria il 19 successivo - ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

Il giudizio sopra indicato è stato promosso con ordinanza 14 maggio 1964 del Tribunale di Bari, emessa nel procedimento civile vertente tra Romano Gaetano, Maldarizzi Elmerinda e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 31 ottobre 1964.

8-11-66 | 105 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 105 dell'8 novembre 1966 - depositata in Cancelleria il 19 successivo - ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 luglio 1965, recante: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 ».

Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 6 agosto 1965 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 38 del 4 settembre 1965.

8-11-66 | 106 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 106 dell'8 novembre 1966 - depositata in Cancelleria il 19 successivo - ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 26 ottobre 1965 concernente: « Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1965 recante modifiche ed integrazioni della legge 11 gennaio 1963, n. 2 ».

Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 9 novembre 1965 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 52 del 27 novembre 1965.

8-11-66 | 107 | Id.

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 107 dell'8 novembre 1966 - depositata in Cancelleria il 19 successivo - ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 novembre 1965, recante: « Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14 e norme aggiuntive alla legge stessa ».

Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 14 dicembre 1965 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 1965.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 8-11-66 | 108 | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 108 dell'8 novembre 1966 - depositata in Cancelleria il 19 successivo - ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 luglio 1965 recante: « Provvidenze per iniziative nel settore minerario ».<br>Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 6 agosto 1965 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 38 del 4 settembre 1965. | ~~299~ 26-11-66 |
| 8-11-66 | 109 | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 109 dell'8 novembre 1966 - depositata in Cancelleria il 19 successivo - ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale il 4 aprile 1966 recante: « Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, concernente: Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione ».<br>Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 22 aprile 1966 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 24 del 14 maggio 1966. | Id. |
| 8-11-66 | 110 | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 110 dell'8 novembre 1966 - depositata in Cancelleria il 19 successivo - ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 19 ottobre 1965 e recante « Istituzione di un posto di ruolo di idraulica agraria con applicazione di disegno presso l'Università di Catania ».<br>Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 6 novembre 1965 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 del 13 novembre 1965 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 51 del 20 novembre 1965. | Id. |
| 8-11-66 | 111 | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 111 dell'8 novembre 1966 - depositata in Cancelleria il 19 successivo - ha dichiarato estinto per rinuncia il processo relativo al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 4 aprile 1966 recante « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 ».<br>Detto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale il 22 aprile 1966 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 24 del 14 maggio 1966. | Id. |
| 29-10-66 | - | Ricorso del Commissario dello Stato per la Reg.ne sic.na a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne sic.na | Id. |
| 26-7-66 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Varese sull'incidente di esecuz.ne proposto da Jantin Alfonso avverso l'avviso di pagamento delle spese di mantenimento in carcere. (Vedi Sentenza n. 91 del 2-7-68 - G.U. del 13-7-68, n. 177) | Id. |
| 5-5-66 | - | Ord.za emessa dalla Comm.ne distrettuale delle imposte di Milano - di identico contenuto - sui ricorsi di Deschi Giulio, Margstaller Franco e Dal Verme Carlo contro l'Ufficio distrettuale delle imposte di Milano. | Id. |
| 17-9-66 | - | Ord.za emessa il 17-9-66 dal Pretore di Lugo nel proc.to penale a carico di Piaffi Giovanni e, analogamente, il 22-9-65 nel proc.to penale a carico di Bertaffa Dino e Garfare. | Id. |
| 14-3-66 | - | Id. emessa il 14-3-66 dal Tribunale di Isernia nel proc.to penale a carico di Brenna Riccardo e altri. (Vedi Sentenza n. 95 del 2-7-68 - G.U. del 13-7-68, n. 177) | Id. |

Provvidenze nel settore minerario

Norme per la tutela sociale lav.re e sviluppo della cooperazione nella Reg.ne Siciliana

Posto di ruolo di idraulica agr.ria ecc.presso Un.tà di Catania

Anno fin. 1966 per la Reg.ne sic.na

| DATA dell'Atto | NUMERO dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | NUMERO della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 299 |
| 17-5-66 | – | Ord.za emessa dalla Comm.ne prov.le delle imposte dirette e indirette di Napoli sul ricorso di Schiano Giuseppe contro l'Ufficio del registro di Ischia. | 26-11-66 |
| 30-5-66 | – | Id. emessa il 30 maggio dal Pretore di Napoli nel proc.to civile vertente tra Pasquariello Teodoro e Ingrosso Guido. (Vd. sentenza n. 101 del 2-7-68 - G.U. del 20-7-68, n. 184) | Id. |
| 26-7-66 | – | Id. emessa dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Gerardi Luigi e l'Istituto Poligrafico dello Stato. (V. sentenza n. 40 del 23-4-68 - in G.U. del 4-5-68, n. 113) | Id. |
| 10-10-66 | – | Id. emessa dal Pretore di Gallarate nel proc.to civile vertente tra Fedeli Angelo e Colombo Giovanni e Mario. | Id. |
| 13-12-66 | 121 | LA CORTE COSTITUZIONALE<br>Dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 — limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale di richiedere, e alle sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva —, nonchè dell'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto. (V. S.U. n. 223 del 4-9-65 per l'ord.za di rimessione)<br>Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966. | 324 24-12-66 |
| 13-12-66 | 119 | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 119 del 13 dicembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, proposto in data 5 febbraio 1966 e relativo alla legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 14 maggio 1965 e riapprovata il 20 gennaio 1966, contenente « modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione ».<br>Il predetto ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale l'11 febbraio 1966 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966 e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 19 febbraio 1966.<br>Roma, addì 19 dicembre 1966 | Id. |
| 13-12-66 | 122 | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 122 del 13 dicembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, su « istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni », in riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.<br>Tale questione è stata proposta con ordinanza 30 settembre 1964 della Corte di appello di Torino, Sezione per i minorenni, emessa nel procedimento penale a carico di Ferreri Livio, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 5 giugno 1965.<br>Roma, addì 19 dicembre 1966 | Id. |
| 13-12-66 | 123 | Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 123 del 13 dicembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato), in riferimento all'art. 35 della Costituzione.<br>Tale questione è stata proposta con ordinanza 7 aprile 1965 del Tribunale di Caltanissetta, emessa nel procedimento civile vertente tra Palmeri Agostino contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale assicurazioni contro le malattie, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 28 agosto 1965.<br>Roma, addì 19 dicembre 1966 | Id. |

Registraz.ne atti ritenuti illegittimi ecc.

Concessione assegno mensile ai vecchi lavori senza pensione in Sardegna

Tribunale dei minorenni

(Disciplina dell'apprendistato)

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| 13-12-66 | 124 | | 324 24-12-66 |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza n. 124 del 13 dicembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della parte del terzo comma dell'art. 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, contenente le parole « salvi i diritti quesiti », in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 2 luglio 1965 del Pretore di Rovato, emessa nel procedimento penale a carico di Finassi Giovanni, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 30 ottobre 1965.

Roma, addì 19 dicembre 1966

Protezione della selvaggina

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25-11-66 | - | Ricorso la Reg.ne Friuli-Venezia Giulia in persona del Pres.te della Giunta reg.le dott. Alfredo Berzanti, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Oriani ecc. | Gd. |
| 13-12-66 | 125 | | Gd. |

V. Sentenza n. 116 del 15-11-67 (G.U. n. 295 del 25-11-67)

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 125 del 13 dicembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di appello di Ancona e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola per un nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto ai giudizi principali, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

I giudizi sopra indicati sono stati promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1964 dalla Corte di appello di Ancona sul ricorso di Peroni Mario, ed il 30 ottobre e il 13 novembre 1964 dalla Commissione elettorale mandamentale di Imola sui ricorsi di Betti Renzo ed altro e di Stanziani Rino ed altri, iscritte ai numeri 186, 187 e 188 del registro ordinanze 1964 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 febbraio 1965.

Commissione elettorale mandamentale di Imola

Roma, addì 19 dicembre 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13-12-66 | 126 | | Gd. |

Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia che la Corte con ordinanza n. 126 del 13 dicembre 1966 — depositata in Cancelleria il 19 successivo — ha ordinato la restituzione degli atti al Pretori di Borgo San Lorenzo e di Caltanissetta per un nuovo giudizio sulla rilevanza, rispetto ai giudizi principali, della questione sottoposta alla Corte Costituzionale.

I giudizi sopra indicati sono stati promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 giugno 1965 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento penale a carico di Materassi Adriano, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 31 luglio 1965;

2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1965 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Orlando Benito, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 12 febbraio 1966.

Roma, addì 19 dicembre 1966

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-12-66 | - | Ricorso del Comm.rio dello Stato per la Reg.ne siciliana a norma dell'art. 28 dello Statuto della Reg.ne siciliana. | Gd. |
| 4-7-66 | - | Ord.za emessa dal Tribunale di Roma nel proc.to civile vertente tra Gualtieri Ada in Cucchetti e la Soc. Acese. | Gd. |
| 21-6-66 | - | Gd. emessa dalla Comm.ne distrettuale per le imposte dirette e indirette di Asti sul ricorso di Giaggi Corrado contro l'Ufficio distrettuale delle imposte di Asti. | Gd. |

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | 324 |
| 30-5-66 | — | Ord.za emessa dal Tribunale di Rom nel proc.to civile vertente tra Fanasca Attilio e l'Istituto mag.le per.za sociale. (V. Sentenza n. 75 del 20-6-68 - e | 24-12-66 |
| 21-6-66 | — | Id. emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Bologna nel proc.to penale a carico di Pontiroli Gian Carlo ed altri (Vedi Sentenza, n. 100 del 2-7-68 - G.U. del 13-7-68, n. 177) | Id. |
| 5-10-66 | — | Id. emessa dal Pretore di Busto Arsizio nel proc.to penale a carico di Fenghi Vittorio (Sentenza n. 73 del 20-6-68 G.U. 170 del 6-7-68) | Id. |
| 4-8-66 | — | Id. emessa dal Giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Varese sull'istanza del detenuto Longhin Giancarlo. | Id. |
| 11-7-66 | — | Id. emessa dalla Corte di appello di Catania nel proc.to civile vertente tra Russo Francesco ecc. | Id. |

A partire dalla G.U. del 1967, in questo registro non vengono più trascritte le ordinanze di remissione, le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale.

| Data dell'Atto | Numero dell'Atto | TITOLO SOMMARIO | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |